CONSIGLIO REGIONALE DEL TRENTINO - ALTO ADIGE
REGIONALRAT TRENTINO - SÜDTIROL

Gruppo Team Autonomie- Forza Italia

CONSIGLIO REGIONALE
REGIONALRAT
15. LUG. 2014
PROT. N. 1811

Trento, 16 luglio 2014

Ill.mo
Diego Moltrer
Presidente del Consiglio Regionale
SEDE

Proposta di Ordine del Giorno n. 2/XV

Sul disegno di legge n. 12/XV "Disposizioni per la variazione di bilancio annuale 2014 e pluriennale 2014 – 2016 della Regione autonoma Trentino-Alto Adige (legge finanziaria)".

Considerato le gravi problematiche economiche e di disoccupazione che coinvolgono la nostra regione così come l'intero Stato italiano;

valutata la necessità di utilizzare le risorse pubbliche con la massima attenzione e con particolare impegno ai settori che possono garantire un ritorno in termini economici e di occupazione;

preso atto della relazione della Corte dei Conti sul Rendiconto generale della Regione autonoma Trentino Alto-Adige/Südtirol per l'esercizio finanziario 2013 che si riporta integralmente:

(*inizio citazione)*

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte dei conti -Sezioni riunite per la Regione Trentino-Alto Adige/Sü dtirol

Presiedute dal Presidente f.f. Paolo VALLETTA
e composte dai magistrati:

Raffaele DAINELLI	Presidente di Sezione
Josef Hermann RÖSSLER	Consigliere
Alessandro PALLAORO	Consigliere
Gianfranco POSTAL	Consigliere
Dario PROVVIDERA	Primo Referendario
Massimo AGLI OCCHI	Referendario

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

nel giudizio di parificazione sul Rendiconto generale della Regione autonoma Trentino Alto-Adige/Südtirol per l'esercizio finanziario 2013:

Visti gli articoli 100, secondo comma, e 103, secondo comma, della Costituzione;

Visto il testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige/Südtirol, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670 e relative norme di attuazione;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 305, e successive modifiche ed integrazioni, recante norme di attuazione dello Statuto speciale per la Regione

Trentino-Alto Adige/Südtirol per l'istituzione delle Sezioni di controllo della Corte dei conti di Trento e di Bolzano e per il personale ad esse addetto;

Visto il testo unico delle leggi sull'ordinamento della Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214 e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 228 recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge di stabilità 2013;

Visto il regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti (deliberazione n. 14/DEL/2000 e successive modifiche ed integrazioni

Vista la legge regionale 15 luglio 2009, n. 3, recante norme in materia di bilancio e di contabilità della Regione;

Vista la legge regionale 13 dicembre 2012, n. 8 recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2013 e pluriennale 2013-2015 - legge finanziaria 2013;

Vista la legge regionale 13 dicembre 2012, n. 9 (bilancio di previsione della Regione Autonoma Trentino Alto-Adige per l'esercizio finanziario 2013 e bilancio triennale 20 13-2015);

Vista la legge regionale 10 luglio 2013, n. 5 (variazione del bilancio di previsione 2013);

Vista la legge regionale 4 ottobre 2013, n. 8 di approvazione del Rendiconto generale della Regione Autonoma Trentino Alto-Adige per l'esercizio finanziario 2012;

Vista la deliberazione n. 7/2013 di data 14 giugno 2013 delle Sezioni riunite -in sede di controllo- della Corte dei conti, con la quale sono stati forniti indirizzi in ordine alla procedura per il giudizio di parificazione dei rendiconti generali delle regioni;

Vista la deliberazione n. 14/2014 del 14 maggio 2014 della Sezione delle Autonomie della Corte dei conti, con la quale sono stati richiamati i contenuti del giudizio di parificazione, sotto il duplice profilo del raffronto del Rendiconto con la documentazione di bilancio e con le scritture contabili dell'ente e della contestualizzazione dell'attività di parifica con la relazione sul Rendiconto (artt. 39-41, r.d. 12 luglio 1934, n. 1214), anche con riferimento alle innovazioni introdotte dal decreto legge n. 174/2012, come convertito dalla legge n. 213/2012;

Viste le deliberazioni n. 105 e n. 143 della Giunta regionale, con le quali è stato approvato e successivamente modificato il Rendiconto generale della Regione Trentino Alto-Adige/Südtirol per l'esercizio finanziario 2013;

Vista l'ordinanza n. 1/2014 del 13 giugno 2014, del Presidente delle Sezioni Riunite della Corte dei conti per la Regione Trentino Alto Adige/Südtirol, che fissa l'adunanza per il giudizio di parificazione del Rendiconto generale della Regione Trentino AltoAdige/Südtirol per il giorno 30 giugno 2014;

Visto il decreto n. 1 del 13 giugno 2014 del Presidente delle Sezioni Riunite della Corte dei conti per la Regione Trentino Alto Adige/Südtirol, che nomina relatore per il giudizio di parificazione del Rendiconto generale della Regione Autonoma Trentino Alto Adige/Südtirol il Consigliere Gianfranco Postal;

Vista la nota n. 557 del 10 giugno 2014 della Sezione di controllo di Trento con la quale è stato trasmesso alla Regione lo schema di referto recante gli esiti dell'attività istruttoria sul Rendiconto generale per l'esercizio finanziario 2013, per le eventuali precisazioni e controdeduzioni, invitando altresì l'Amministrazione ad apposita riunione che si è svolta il giorno 17 giugno 2014;

Preso atto che la Regione non ha fatto pervenire note scritte, ma è intervenuta nella riunione predetta con il Segretario della Giunta regionale, per delega del Presidente della Regione stessa;

Vista la deliberazione n. 13/FRG/2014 del 24 giugno 2014, con la quale la Sezione di controllo per la Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol, sede di Trento, ha approvato gli esiti dell'attività istruttoria finalizzata al giudizio di parificazione del Rendiconto generale della Regione Trentino Alto Adige/Südtirol per l'esercizio finanziario 2013, quali risultano dall'unita relazione, e ne ha ordinato la trasmissione alle Sezioni riunite per la Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol ed al Procuratore regionale presso la Sezione giurisdizionale per la Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol, sede di Trento;

Vista la memoria depositata il 30 giugno 2014, con la quale il Procuratore regionale presso la Sezione giurisdizionale per la Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol, sede di Trento, ha chiesto che le Sezioni Riunite parifichino il Rendiconto generale della Regione

Trentino-Alto Adige/Südtirol per l'esercizio finanziario 2013, nella componente del conto del bilancio ed in quella del conto del patrimonio;

Uditi nella pubblica udienza del 30 giugno 2014 il relatore Consigliere Gianfranco Postal ed il Pubblico Ministero, nella persona del Procuratore regionale Consigliere Paolo Evangelista.

Ritenuto in

F A T T O

che le risultanze del Rendiconto generale della Regione Trentino Alto-Adige/Südtirol per l'esercizio finanziario 2013 sono le seguenti:

(importi in euro)

CONTO DEL BILANCIO	
TITOLO I - Entrate tributarie	352.581.733,07
TITOLO II - Entrate extratributarie	15.854.998,70
TITOLO III - Entrate dall'alienazione di beni patrimoniali e riscossione di crediti	0,00
Accensione di prestiti	0,00
Totale delle entrate di competenza accertate	**368.436.731,77**
TITOLO I - Spese correnti	222.186.925,18
TITOLO II - Spese in conto capitale	647.284.296,86
Rimborso di prestiti	0,00
Totale delle spese di competenza impegnate	**869.471.222,04**
Riepilogo:	
Totale delle entrate di competenza accertate	368.436.731,77
Totale delle spese di competenza impegnate	869.471.222,04
Disavanzo di competenza	**-501.034.490,27**

RESIDUI	
RESIDUI ATTIVI:	
Somme rimaste da riscuotere in conto dell'esercizio 2013	26.599.260,63
Somme rimaste da riscuotere in conto degli esercizi precedenti	489.604.076,46
Totale dei residui attivi (al 31 dicembre 2013)	**516.203.337,09**
RESIDUI PASSIVI:	
Somme rimaste da pagare in conto dell'esercizio 2013	291.007.716,61
Somme rimaste da pagare in conto degli esercizi precedenti	44.163.062,60
Totale dei residui passivi (al 31 dicembre 2013)	**335.170.779,21**

AVANZO FINANZIARIO COMPLESSIVO (*)	
Giacenza di cassa - Tesoreria al 1 gennaio 2013	467.027.838,10
Riscossioni	393.249.451,14
Pagamenti	592.477.305,37
Giacenza di cassa - Tesoreria al 31 dicembre 2013	**267.799.983,87**
Residui attivi	516.203.337,09
Residui passivi	335.170.779,21
Avanzo finanziario complessivo 2013	**448.832.541,75**

(*) denominato avanzo di consuntivo ex legge regionale di contabilità n. 3/2009

CONTO DEL PATRIMONIO		
	consistenza al 31.12.2012	*consistenza 31.12.2013*
Attività finanziarie	1.016.438.605,81	784.003.320,96
Attività disponibili	295.107.073,32	795.107.073,32
Attività non disponibili	59.607.329,80	62.047.929,11
Totale attività	**1.371.153.008,93**	**1.641.158.323,39**
Passività finanziarie	81.142.974,40	335.170.779,21
Passività diverse	0,00	0,00
Totale passività	**81.142.974,40**	**335.170.779,21**
Consistenza patrimoniale	**1.290.010.034,53**	**1.305.987.544,18**
Miglioramento patrimoniale		**15.977.509,65**

Sussiste concordanza tra i dati dei flussi di cassa risultanti dal Rendiconto generale 2013 della Regione e quelli omologhi presenti nella banca data del Sistema Informativo per le operazioni degli Enti Pubblici (SIOPE).

Il Pubblico Ministero ha svolto proprie considerazioni con memoria scritta e ha confermato, nella requisitoria orale, le richieste conclusive contenute nella predetta memoria.

Considerato in

D I R I T T O

che sono stati rispettati i limiti d'impegno e pagamento assunti con la legge di bilancio e successivi provvedimenti di variazione;

che le osservazioni in merito al modo con cui la Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol si è conformata alle leggi, sono riportate nella relazione unita alla presente decisione, ai sensi dell'art. 10, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 305;

che è stato accertato che il patto di stabilità è stato concordato con il Ministero dell'Economia e delle Finanze ed è stata fornita dalla Regione la prevista certificazione del raggiungimento degli obiettivi; e che, pertanto, con nota n. 0007603/P del 17 aprile 2014, la Regione ha attestato il raggiungimento del patto di stabilità;

UDITE le conclusioni del Procuratore Regionale, con le quali ha chiesto la parificazione del Rendiconto generale dell'esercizio 2013 della Regione Autonoma Trentino Alto Adige/Südtirol,

P.Q.M.

La Corte dei conti, a Sezioni riunite per la Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol, in esito ai riscontri e alle verifiche effettuati e in accoglimento delle richieste del Pubblico Ministero, come precisate in udienza:

- PARIFICA, nelle sue componenti del conto del bilancio e del conto del patrimonio, il Rendiconto generale della Regione Autonoma Trentino Alto-Adige/Südtirol per l'esercizio 2013;

- ORDINA che il Rendiconto oggetto del presente giudizio, munito del visto della Corte, sia restituito al Presidente della Regione Trentino Alto-Adige/Südtirol per la successiva presentazione al Consiglio regionale;

- DISPONE che copia della presente decisione, con l'unita relazione, sia trasmessa al Presidente del Consiglio regionale e al Presidente della Regione Trentino Alto-Adige/Südtirol, nonché al Commissario del Governo per la Provincia di Trento.

Così deciso in Trento, nella Camera di consiglio del 30 giugno 2014.

IL PRESIDENTE f.f.

f.to Paolo Valletta

IL RELATORE

f.to Gianfranco Postal

La decisione è stata depositata in Segreteria in data 1 luglio 2014

Il Dirigente

f.to Francesco Perlo

REPUBBLICA ITALIANA

Corte dei conti

Sezioni Riunite per il Trentino Alto Adige/Südtirol

Giudizio di parificazione del rendiconto generale della

REGIONE AUTONOMA TRENTINO ALTO ADIGE/SÜDTIROL

per l'esercizio finanziario 2013

(Art. 10 del D.P.R. 15 luglio 1988, n. 305)

Relazione

Magistrato relatore

Consigliere Gianfranco Postal

Hanno collaborato all'elaborazione della relazione i funzionari:

Erna Villotti

Daniela Piccini

Mariacristina Lever

1. Il quadro istituzionale e normativo 5
1.1. Individuazione del controllo 5
1.2. Il quadro istituzionale 5
1.3. Profili normativi e contenzioso costituzionale 7
1.3.1. La legislazione statale 7
1.3.2. Legislazione della Regione autonoma Trentino Alto Adige/Südtirol. 9
1.3.3. Osservazioni sul quadro normativo regionale. 10
1.3.4. Contenzioso costituzionale: le sentenze emanate 30
1.3.5. Contenzioso costituzionale in atto tra Stato e Regione 34
2. Profili generali della gestione 36
2.1. Sintesi della gestione finanziaria e patrimoniale 36
2.2. Raffronto con i precedenti esercizi 37
2.2.1. Entrate 38
2.2.2. Spese 39
2.3. Indici della gestione 39
2.3.1. Indici delle entrate 39
2.3.2. Indici delle spese 40
2.3.3. Indici dei residui 41
3. Risultato della gestione 41
3.1. Previsioni iniziali e definitive 41
3.2. Equilibri di bilancio 43
3.3. Risultanze finali dell'entrata 44
3.4. Risultanze finali della spesa 44
3.4.1. Impegni ed Economie 44
3.4.2. Spesa per Funzioni Obiettivo 46
3.4.3. Pagamenti 48
3.5. Gestione dei residui 48
3.5.1. Residui attivi 49
3.5.2. Residui passivi 50
3.5.3. Insussistenza residui 51
3.5.4. Anzianità dei residui 51
3.6. Servizi conto terzi 53
3.7. Avanzo di amministrazione 53
4. Conto di cassa 54
4.1. Risultati della gestione 54
4.2. SIOPE - Sistema Informativo Operazioni Enti 55
4.3. Gestione della cassa 56
5. Patto di stabilità interno 57
5.1. Disciplina del patto 57
5.2. Adempimenti del rispetto del patto di stabilità interno nella Regione 58
6. Conto del patrimonio 61
6.1. Conto generale del patrimonio 61
7. Esame dei capitoli campione 63
7.1. Premessa 63
7.2. Capitolo 01100.000 Spese per il Consiglio regionale 64
7.3. Capitolo 01105.015 Spese di rappresentanza del Presidente della Regione e degli Assessori 64

7.4. Capitoli 10100.000 e 10200.000 Fondo unico per il finanziamento delle funzioni delegate alla Province autonome di Trento e Bolzano 67
7.5. Capitolo 13200.000 Spese per l'attuazione di progetti finalizzati al sostegno di investimenti strategici per lo sviluppo del territorio 68
8. Assetto organizzativo, incarichi esterni, attività contrattuale e trasparenza 76
8.1. Assetto organizzativo 76
8.2. Gestione delle Risorse umane 78
8.2.1. Lavoro straordinario 81
8.2.2. Trattamenti accessori 83
8.2.3. La formazione 83
8.3. Spesa per il personale 84
8.4. Incarichi esterni 86
8.5. Attività contrattuale 86
8.6. Pubblicità e trasparenza 87
9. Partecipazioni societarie 95
9.1. Partecipazioni societarie dirette 95
9.2. Partecipazioni societarie indirette 115
10. Conclusioni, osservazioni ed esigenze di riforma normativa 118
10.1. Osservazioni ed esigenze di riforma normativa 118

1. Il quadro istituzionale e normativo

1.1. Individuazione del controllo

Questa relazione è realizzata in attuazione di quanto previsto dagli articoli 6, commi 1,2,3 e 3 bis, e 10, del Decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 305 (*"Norme di attuazione dello statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige/*Südtirol *per l'istituzione delle sezioni di controllo della Corte dei conti di Trento e di Bolzano e per il personale ad esse addetto"*), come da ultimo modificato dal decreto legislativo n. 166/2011, nonché da:

a) gli articoli 3, commi 4 e seguenti, e 6 della legge L. 14 gennaio 1994, n. 20 ("Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti");

b) l'articolo 7, comma 7, e l'articolo 11 della legge 5 giugno 2003, n. 131, ("Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla L.Cost. 18 ottobre 2001, n. 3"). Il comma 7 predetto prevede che la Corte dei conti, ai fini del coordinamento della finanza pubblica, verifica il rispetto degli equilibri di bilancio da parte di Comuni, Province, Città metropolitane e Regioni, in relazione al patto di stabilità interno ed ai vincoli derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea, mentre l'articolo 11 prevede le norme di coordinamento con gli ordinamenti delle regioni a statuto speciale;

c) l'articolo 1, in materia di rafforzamento della partecipazione della Corte dei conti al controllo sulla gestione finanziaria delle regioni, del Decreto Legge 10 ottobre 2012, n. 174 ("Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012"), come convertito dalla legge n. 213/2012.

I riferimenti sopra evidenziati alla legge 131/2003 e al D.L. 174/2012 vanno intesi come interpretati dalla Corte costituzionale, con particolare riguardo alle pronunce n. 60/2013, n. 39/2014 e n. 88/2014, come evidenziate ed esplicate nei paragrafi successivi.

Con riferimento, infine, agli aspetti correlati più specificatamente alla finanza pubblica, per il Trentino Alto Adige/Südtirol è necessario fare riferimento, in particolare, all'art. 79 dello Statuto speciale, come modificato dalla legge 191/2009 a seguito dell'intesa tra Governo e Province autonome: in base a tale art. 79, per la Regione e le Province autonome gli obiettivi di finanza pubblica, ivi compresi gli obblighi conseguenti in materia di Patto di stabilità, sono definiti annualmente sulla base di intesa con il Ministro dell'Economia e delle Finanze.

1.2. Il quadro istituzionale

Con le profonde modifiche dello statuto di autonomia recate dalle leggi costituzionali del 1971 e del 1972 la distribuzione tra Regione e Province autonome delle materie appartenenti alla potestà legislativa complessivamente attribuita – anche in ossequio al paragrafo 2 dell'Accordo di Parigi del 5 settembre 1946 tra il Governo italiano e quello Austriaco – al sistema istituzionale dell'autonomia del Trentino Alto Adige viene profondamente modificata a favore delle due Province. Si da così attuazione alle misure da 1 a 34 e 73 e 74 del cosiddetto Pacchetto delle misure a favore delle popolazioni altoatesine, concordato a Copenhagen nel 1969. In particolare, gli artt. 2 e 3 della legge costituzionale n. 1 del 1971 ridefiniscono la potestà legislativa sia esclusiva che concorrente della Regione, mantenendo alla stessa varie competenze legislative, esclusive o concorrenti, in materia di ordinamento di enti (para-regionali, sanitari e ospedalieri, enti locali, camere di commercio, enti assistenziali, enti di credito fondiario, agrario, casse di risparmio e casse rurali nonché aziende di credito a carattere regionale).

A queste si aggiungono le materie dell'ordinamento dei propri uffici, delle circoscrizioni comunali, dei libri fondiari, dei servizi antincendi (con delega obbligatoria

delle funzioni amministrative alle Province), dello sviluppo della cooperazione e della vigilanza sulle cooperative nonché i contributi di miglioria per opere pubbliche (tale ultima materia è in sostanza una mera competenza cosiddetta di spesa). Se a ciò si associa quanto già previsto dall'art. 14 (ora 16) dello Statuto in ordine al criterio generale di utilizzo della delega alle Province come modalità ordinaria di esercizio delle funzioni amministrative spettanti alla Regione, ne deriva un nuovo quadro di insieme, tale da configurare la Regione come livello istituzionale tendenzialmente privo di funzioni gestionali, ma con un ruolo di elaborazione e di definizione di modelli istituzionali comuni alle due Province e delle regole generali per il loro funzionamento. Le due Province autonome, invece, assumono un ruolo di governo-, nel senso più ampio del termine, tant'è che la loro potestà legislativa, sia esclusiva che concorrente, viene ad allargarsi a tutte le materie di competenza precedentemente della Regione e ad essa non mantenute (vedi sopra), con l'aggiunta di quelle previste dalle misure nn. 73 e 74 del Pacchetto in materia di esercizi pubblici (concorrente) e di collocamento e avviamento al lavoro (integrativa). Un'annotazione merita il mantenimento in capo alla Regione della potestà legislativa integrativa in materia di previdenza ed assicurazioni sociali , con la previsione della facoltà della Regione stessa di costituire, nel proprio territorio, appositi istituti autonomi o agevolarne l'istituzione. Le funzioni ora di competenza della Regione sono definite dallo statuto speciale di autonomia che, in particolare agli artt. 4 e 5, ne individua la potestà legislativa primaria e secondaria, mentre all'art. 16 ne individua la potestà amministrativa. L'art. 18 del medesimo statuto prevede che la regione esercita normalmente le funzioni amministrative delegandole alle province, ai comuni e ad altri enti locali. La regione, con l.r. 17 aprile 2003, n. 3, ha delegato alle due Province autonome le funzioni amministrative in materia di camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura; di sviluppo della cooperazione e vigilanza sulle cooperative; di enti di credito fondiario e di credito agrario, di casse di risparmio e di casse rurali, di aziende di credito a carattere regionale; di impianto e tenuta dei libri fondiari. La stessa legge ha delegato alle due province anche le funzioni statali in materia di catasto fondiario e urbano. In conseguenza delle predette deleghe è stato trasferito alle province il personale addetto alle medesime.

Dopo le novità intervenute nel quadro ordinamentale della Regione con la legge 23 dicembre 2009, n. 191 (commi da 106 a 125 dell'articolo 2) a seguito del cosiddetto "Accordo di Milano" del dicembre 2009, sono intervenute ulteriori modifiche al Titolo VI dello Statuto speciale di autonomia in materia di finanza regionale e delle province autonome. Esse sono dettate dai commi da 518 a 520 della legge di stabilità per l'anno 2014 (legge n. 147/2013), approvate sulla base di concorde richiesta del Governo della Repubblica e delle Province autonome di Trento e di Bolzano (non risulta la partecipazione all'intesa da parte della Regione) secondo la speciale procedura prevista dall'articolo 104 dello Statuto speciale medesimo.

Tali modifiche riguardano in particolare la finanza locale e i tributi locali, per i quali è riconosciuta alle Province autonome potestà legislativa primaria. La medesima legge di stabilità prevede anche ulteriori disposizioni in materia di delega di funzioni statali alle Province autonome di Trento e di Bolzano in materia di Agenzie fiscali, di organizzazione degli uffici ausiliari della Giustizia e di altre attività statali svolgentesi sul territorio regionale, anche come modalità di compartecipazione delle Istituzioni dell'Autonomia al raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica della Repubblica e degli obblighi derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea.

Nell'anno 2013 è peraltro intervenuta anche una nuova norma di attuazione statutaria, recata dal decreto legislativo 5 marzo 2013, n. 28 (*"Norma di attuazione dello statuto speciale della regione Trentino-Alto Adige/Südtirol concernente disposizioni per l'attuazione della delega in materia di cassa integrazione guadagni, disoccupazione e mobilità, conferita dall'articolo 2, comma 124, della legge 23 dicembre 2009, n. 191"*).

Questa relazione tiene pertanto conto della specificità della finanza regionale e dei suoi rapporti con la finanza statale, anche per quanto riguarda il concorso della Regione

all'attuazione dei principi di perequazione, solidarietà, di equilibrio della finanza pubblica e all'osservanza degli obblighi derivanti dall'ordinamento europeo.

Nel trattare dell'attività di questa Regione è necessario tenere conto delle peculiarità dell'ente derivanti, oltre che dallo Statuto speciale che ne fa un unicum nel quadro istituzionale italiano, anche del percorso in atto per l'attuazione dello Statuto medesimo attraverso un processo di progressivo cambiamento sostanziale dei rapporti istituzionali con le Province autonome di Trento e di Bolzano. In particolare attraverso la delega delle funzioni amministrative alle medesime Province, con riferimento a gran parte delle materie di competenza della Regione stessa, avviatasi nell'ultimo decennio. Più recentemente la Regione ha ulteriormente innovato le proprie modalità di intervento mediante:

- l'utilizzo, disciplinato con legge, di una parte rilevante dell'avanzo di amministrazione per sostenere un piano straordinario di sviluppo del territorio regionale, la cui realizzazione è affidata alle Province autonome: questo intervento ha comportato un forte incremento del bilancio relativo all'esercizio 2013, che risulta quasi triplicato rispetto all'anno precedente;
- la concessione di una garanzia, pure prevista da legge regionale, a "Mediocredito Trentino Alto Adige", società per azioni partecipata dalla Regione e dalle Province autonome, per sostenere un intervento a favore delle piccole e medie imprese.

Di tali interventi si tratta diffusamente nell'ambito della relazione.

1.3. Profili normativi e contenzioso costituzionale

1.3.1. La legislazione statale

Si evidenziano di seguito i principali interventi legislativi dello Stato ritenuti significativi ai fini di questa relazione.

D.L. 10-10-2012, n. 174, recante: "Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012". Le norme più significative ai fini della presente relazione sono: l'art. 1 del DL prevede il potenziamento dei controlli affidati alla Corte dei conti sulla gestione delle Regioni al fine di rafforzare la funzione di coordinamento finanziario dello Stato rispetto agli obblighi ed ai vincoli posti dall'ordinamento europeo. L'art. 1-bis del medesimo DL modifica il d.lgs. 149/2009, recante la disciplina dei meccanismi premiali e sanzionatori per Regioni, Province e Comuni in attuazione della delega contenuta nella legge sul c.d. federalismo fiscale (L. 42/2009). L'art. 2, sempre del DL 174/12, reca una serie di disposizioni per la riduzione dei costi della politica nelle Regioni, sempre in funzione del coordinamento della finanza pubblica. L'art. 3 del Decreto legge contiene un ampio intervento di modifica ed integrazione del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali.

Si evidenzia infine l'art. 11-bis, con il quale si stabilisce che le Regioni a statuto speciale e le Province autonome attuino le disposizioni del Decreto legge de quo nelle forme stabilite dai rispettivi statuti e dalle relative norme di attuazione. Nello specifico, per la Regione Trentino Alto Adige/Südtirol il riferimento va fatto al decreto legislativo 16 aprile 1992, n. 266 ("Norme di attuazione dello Statuto speciale del Trentino Alto Adige/ Südtirol concernenti il rapporto tra gli atti legislativi statali e leggi regionali e provinciali").

Legge 190/2012 e d.lgs. 33/2013, *in materia di trasparenza dell'attività amministrativa*

Un cenno va fatto alla legge n. 190/2012 *"Disposizioni per la prevenzione e la repressione* della *corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione"*, recante la disciplina attuativa dell'art. 6 della Convenzione dell'Organizzazione delle Nazioni Unite contro la corruzione, adottata dalla Assemblea generale dell'ONU il 31 ottobre 2003 e

ratificata ai sensi della legge 3 agosto 2009, n. 116, e degli artt. 20 e 21 della Convenzione penale sulla corruzione, fatta a Strasburgo il 27 gennaio 1999 e ratificata ai sensi della legge 28 giugno 2012, n. 110. Il comma 15 dell'art. 1 della predetta legge definisce la trasparenza dell'attività amministrativa come livello essenziale delle prestazioni concernenti i diritti sociali e civili ai sensi dell'art. 117, secondo comma, lett. m), della Costituzione, e ne collega l'attuazione a quanto previsto all'art. 11 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, mediante la pubblicazione, nei siti web istituzionali delle pubbliche amministrazioni, delle informazioni relative ai procedimenti amministrativi, secondo criteri di facile accessibilità, completezza e semplicità di consultazione, nel rispetto delle disposizioni in materia di segreto di Stato, di segreto d'ufficio e di protezione dei dati personali. Nei siti web istituzionali delle amministrazioni pubbliche sono pubblicati anche i relativi bilanci e conti consuntivi, nonché i costi unitari di realizzazione delle opere pubbliche e di produzione dei servizi erogati ai cittadini.

In attuazione della delega prevista dalla legge n. 190/2012 soprarichiamata è stato emanato il D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33 ("Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni") L'art. 41, recante le norme transitorie, prevede al comma 4 che le Regioni a Statuto speciale e le Province autonome di Trento e Bolzano possono individuare forme e modalità di applicazione del presente decreto in ragione della peculiarità dei propri ordinamenti.

L. 24-12-2012 n. 228, riguardante: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2013). La legge di stabilità per l'anno 2013 prevede alcune disposizioni relative alle autonomie speciali, così riassumibili con riferimento agli specifici commi dell'articolo unico che compone l'intera legge:

a) il comma 448 prevede che, ai fini della tutela dell'unità economica della Repubblica, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica nel rispetto delle disposizioni che costituiscono principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica ai sensi degli articoli 117, terzo comma, e 119, secondo comma, della Costituzione.

d) in base ai commi 455 e 456 la Regione Trentino-Alto Adige e le Province autonome di Trento e di Bolzano concordano con il Ministro dell'economia e delle finanze, per ciascuno degli anni dal 2013 al 2017, il saldo programmatico calcolato in termini di competenza mista, determinato aumentando il saldo programmatico dell'esercizio 2011; concorrono inoltre con gli ulteriori contributi disposti a carico delle autonomie speciali.

La legge costituzionale n. 1 del 2012 ha modificato gli articoli 81, 97, 117 e 119 Cost., introducendo nell'ordinamento un principio di carattere generale, secondo il quale tutte le amministrazioni pubbliche devono assicurare l'equilibrio tra entrate e spese del bilancio e la sostenibilità del debito, nell'osservanza delle regole dell'Unione europea in materia economico-finanziaria.

In particolare, lo Stato deve assicurare l'equilibrio tra le entrate e le spese del proprio bilancio, tenendo conto delle diverse fasi – avverse o favorevoli – del ciclo economico e delle misure una-tantum, in linea con quanto previsto dall'ordinamento europeo.

Si è peraltro rafforzato l'obbligo della copertura finanziaria delle singole leggi di spesa, riproponendo l'originaria dizione desumibile dai lavori dell'Assemblea Costituente. Così la nuova norma costituzionale impone che ogni legge portatrice di effetti finanziari debba reperire (e non soltanto indicare), i necessari mezzi di copertura.

Nel testo costituzionale, è stata, inoltre, evidenziata l'estensione del principio dell'equilibrio di bilancio a Regioni ed Enti locali, nonché a tutte le pubbliche amministrazioni, chiamate adesso ad assicurare "l'equilibrio dei bilanci e la sostenibilità del debito pubblico".

Con la legge 24 dicembre 2012, n. 243, che attua la legge costituzionale n. 1/2012, sono disciplinati il contenuto della legge di bilancio, le norme fondamentali e i criteri volti ad assicurare l'equilibrio tra le entrate e le spese dei bilanci pubblici e la sostenibilità del debito del complesso delle pubbliche amministrazioni, nonché degli altri aspetti trattati dalla legge costituzionale n. 1 del 2012.

Le disposizioni della legge n. 243 del 2012 si applicano a decorrere dal 1°gennaio 2014, ad eccezione del Capo IV, concernente l'equilibrio dei bilanci delle Regioni e degli Enti locali e della nuova disciplina in materia di contenuto della legge di bilancio, di cui si prevede l'applicazione a decorrere dal 1° gennaio 2016.

Il D.L. 31 agosto 2013, n. 101, riguardante: "Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione della spesa nelle pubbliche amministrazioni e nelle società partecipate", prevede alcuni significativi interventi normativi in particolare per disciplinare l'accesso nelle pubbliche amministrazioni, perseguendo l'assorbimento delle eccedenze e il potenziamento della revisione della spesa anche in materia di personale nonché per favorire la trasparenza, potenziare le misure anticorruzione e la valutazione della performance dei dirigenti e dipendenti pubblici.

L'articolo 12-bis ("*Norma di coordinamento per le Regioni e per le Province autonome*"),**(*entrata in vigore dal 31 ottobre 2013*), prevede che le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano adeguano il proprio ordinamento alle disposizioni di principio desumibili dal decreto (quali principi e norme di coordinamento della finanza pubblica), secondo quanto previsto dai rispettivi statuti speciali e dalle relative norme di attuazione. **(E' stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 30 ottobre 2013 la Legge 25/2013 di conversione del D.L. 101/2013 recante "Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni").

D.L. 30 dicembre 2013, n. 150, recante proroghe di termini previsti da disposizioni legislative (c.d. "*milleproroghe*") prevede alcune disposizioni rilevanti per la Regione Trentino Alto Adige/Südtirol; in particolare si evidenzia l'art. 13 che interviene in materia di norme transitorie e termini per i *servizi pubblici locali*.

1.3.2. Legislazione della Regione autonoma Trentino Alto Adige/Südtirol.

A livello regionale sono intervenute nello stesso periodo, considerando anche la fase finale dell'anno 2012 destinata a produrre effetti soprattutto nell'anno 2013, le seguenti norme:

Legge regionale	Titolo
21 settembre 2012, n. 5	Proroga delle misure anticrisi
21 settembre 2012, n. 6	Trattamento economico e regime previdenziale dei membri del Consiglio della Regione autonoma Trentino-Alto Adige.
12 dicembre 2012,n. 7	Rendiconto generale della Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol per l'esercizio finanziario 2011.
13 dicembre 2012,n. 8	Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2013 e pluriennale 2013-2015 della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige/ Südtirol (Legge finanziaria).
13 dicembre 2012, n. 9	Bilancio di previsione della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige/ Südtirol per l'esercizio finanziario 2013 e bilancio triennale 2013-2015
5 febbraio 2013 n. 1	Modifiche alle disposizioni regionali in materia di ordinamento ed elezione degli organi dei comuni
18 marzo 2013 n. 2	Modifiche alla legge regionale 27 novembre 1993, n. 19 (Indennità regionale a favore dei lavoratori disoccupati inseriti nelle liste provinciali di mobilità e disposizioni in materia di previdenza integrativa) e successive modifiche e alla legge regionale 27 febbraio 1997, n. 3 concernente (Interventi di previdenza integrativa a sostegno dei fondi pensione a base territoriale regionale) e successive modifiche

2 maggio 2013 n. 3	Modifica delle circoscrizioni territoriali dei comuni di Bressanone e Varna e modifica delle leggi regionali 30 novembre 1994, n. 3 "Elezione diretta del sindaco e modifica del sistema di elezione dei consigli comunali nonché modifiche alla legge regionale 4 gennaio 1993, n. 1" e successive modificazioni e 5 febbraio 2013, n. 1 "Modifiche alle disposizioni regionali in materia di ordinamento ed elezione degli organi dei comuni", nonché disposizioni in materia di trasparenza
8 luglio 2013 n. 4	Modifica delle leggi regionali in materia di previdenza integrativa, nonché di finanziamento e ordinamento delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Trento e di Bolzano
10 luglio 2013 n. 5	Variazione del bilancio di previsione della Regione autonoma Trentino-Alto Adige/ Südtirol per l'esercizio finanziario 2013 e bilancio triennale 2013 - 2015
12 settembre 2013 n. 6	Modifica della legge regionale 18 marzo 2013, n. 2 concernente "Modifiche alla legge regionale 27 novembre 1993, n. 19 e successive modifiche e alla legge regionale 27 febbraio 1997, n. 3 concernente (Interventi di previdenza integrativa a sostegno dei fondi pensione a base territoriale regionale) e successive modifiche" e della legge regionale 18 febbraio 2005, n. 1 concernente "Pacchetto famiglia e previdenza sociale" e successive modifiche
4 ottobre 2013 n. 7	Bilancio di previsione della Regione autonoma Trentino - Alto Adige/ Südtirol per l'esercizio finanziario 2014 e bilancio triennale 2014 - 2016
4 ottobre 2013 n. 8	Rendiconto generale della Regione autonoma Trentino - Alto Adige/ Südtirol per l'esercizio finanziario 2012

1.3.3. Osservazioni sul quadro normativo regionale.

Ai fini di questa relazione, prendendo in considerazione le leggi regionali aventi un più significativo impatto, diretto o indiretto, sull'andamento finanziario della Regione - e quindi anche alcune leggi approvate nell'anno 2012, ma attuate nel 2013 - si evidenzia quanto segue:

A. Osservazioni sulla Legge regionale n. 6/2012 e sulla sua attuazione nel 2013

La L.R. 6/2012, attuata con regolamento del 2013, interviene con ampie modifiche alla disciplina del Trattamento economico e regime previdenziale dei membri del Consiglio della Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol. Le modifiche riguardano il trattamento economico e regime previdenziale dei consiglieri, l'indennità consiliare, il rimborso spese per l'esercizio del mandato, l'indennità di funzione ai componenti dell'ufficio di presidenza, la sospensione degli emolumenti per motivi penali, l'indennità di fine mandato e fondo di solidarietà, l'assegno vitalizio e il trattamento economico a carattere previdenziale.

Prevede, inoltre, una complessa disciplina transitoria per regolare distintamente le situazioni pregresse, quelle in atto, quelle future e quelle "a scavalco" tra le tre situazioni predette. La medesima legge regionale attribuisce la propria attuazione all'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale e, rispettivamente, al Presidente del Consiglio medesimo, che adotta nelle materie disciplinate dalla legge tutti i provvedimenti che la legge e i Regolamenti della Camera affidano all'Ufficio di Presidenza ed al Collegio dei deputati questori e al Presidente della Camera. Inoltre l'Ufficio di Presidenza è delegato ad emanare il Testo Unificato, coordinando la normativa in vigore, nonché il Regolamento di esecuzione della legge stessa.

L'articolo 17, infine, dispone l'abrogazione delle norme previgenti, ma utilizzando la formula dell'abrogazione implicita: si prevede, infatti, l'abrogazione delle norme incompatibili con la nuova legge, lasciando così all'interprete la individuazione di quelle effettivamente da considerarsi abrogate.

La legge non prevede alcuna norma di carattere finanziario, pur determinando le sue disposizioni almeno potenziali effetti finanziari sul bilancio del Consiglio Regionale, a sua volta alimentato anche, seppure in forma non esclusiva, con i fondi messi a disposizione dal Bilancio della Regione ai sensi di quanto previsto dall'articolo 16 della

legge regionale n. 3 del 2009, che reca la disciplina in materia di bilancio e contabilità della Regione.[1]

---

[1] Norme richiamate nel paragrafo e regolamenti attuativi
L. 6-12-1973 n. 853 *"Autonomia contabile e funzionale dei consigli regionali delle regioni a statuto ordinario"..: Articolo n.* 1. Per le esigenze funzionali dei consigli regionali, le regioni istituiscono nei propri stati di previsione della spesa, nel titolo I di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 1970, n. 1171 (spese correnti), sezione I (amministrazione generale), categoria «Servizi degli organi statutari», apposita rubrica da intestare alla presidenza del consiglio regionale. Articolo n.2. La rubrica è ripartita nei seguenti 6 capitoli:
1) spese per le indennità di carica e di missione spettanti ai componenti del consiglio regionale;
2) spese di rappresentanza del presidente del consiglio regionale;
3) spese postali, telefoniche, di cancelleria, di resocontazione, di stampa, di ....
4) spese per il personale addetto al consiglio regionale;
5) contributi per il funzionamento dei gruppi consiliari;
6) compensi, onorari e rimborsi per consulenze prestate da enti o privati a favore del consiglio regionale; convegni, indagini conoscitive, studi e ricerche.
Articolo n. 3. Gli stanziamenti da iscrivere nei capitoli di spesa di cui ai punti 1), 4) e 5) dell'articolo 2 devono essere sorretti da leggi regionali._Gli stanziamenti di cui ai punti 2), 3) e 6) del medesimo articolo 2, possono trovare la loro disciplina nel regolamento interno del consiglio regionale.
Cassazione-Civile *Gestione contabile dei Consigli regionali: giurisdizione (sentenza):*
1. La giurisdizione contabile della Corte dei Conti sussiste anche in materia di conti degli agenti contabili operanti nell'ambito dei Consigli regionali delle Regioni a statuto ordinario, in base all'*art. 31 della legge 19 maggio 1976 n. 335*, la quale, in attuazione *dell'art. 103, secondo comma, Cost.* ha previsto la sottoposizione degli amministratori e dipendenti delle Regioni, senza alcuna riserva o esclusione, alla giurisdizione della Corte dei Conti, né in senso contrario è invocabile l'*art. 4 della legge 6 dicembre 1973 n. 853*, sull'autonomia contabile e funzionale dei Consigli regionali delle Regioni a statuto ordinario, che ha previsto la sola sottrazione degli atti amministrativi e di gestione dei fondi stanziati per le esigenze dei Consigli regionali - privi di autodichia - al diverso controllo di cui *all'art. 125 Cost.*, che è un controllo amministrativo di legittimità.
Sez. U., sent. n. 461 del 19-07-1999, Proc. gen. della Corte dei Conti c. Pres. Cons. della Regione Puglia (rv 528742).
Deliberazione dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale 14 novembre 2011, n. 245/11:
Regolamento di amministrazione e contabilità del Consiglio della Regione autonoma Trentino-Alto Adige
Finalità
l. In attuazione dell' art. 2 del Regolamento interno del Consiglio regionale il presente regolamento dà attuazione alle disposizioni concernenti l'amministrazione e la gestione dei fondi messi a disposizione del Consiglio.
Art. 8 Fondi speciali
l. Per la gestione dei fondi istituiti a termini della L.R. 26 febbraio 1995, n. 2, come successivamente modificata ed integrata, si rinvia alle disposizioni contenute nei singoli regolamenti che li disciplinano, approvati con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale.
2. Tali fondi sono nello specifico:
- il Fondo di garanzia istituito a tutela del bilancio del Consiglio regionale per la liquidazione degli assegni vitalizi agli ex consiglieri e degli assegni vitalizi di reversibilità;
- il Fondo indennità istituito per l'erogazione del trattamento indennitario.
Legge regionale 2/1995- art 4:
Comma 12. I contributi obbligatori previsti dalla presente legge, ad eccezione della trattenuta prevista dagli articoli 4-ter e 5, e gli importi iscritti nelle attuali gestioni costituiscono un unico fondo che concorre a ridurre l'onere per gli assegni vitalizi e di reversibilità a carico del bilancio del Consiglio regionale. L'Ufficio di Presidenza con proprio regolamento disciplina la gestione della contribuzione e individua una idonea garanzia a tutela dei versamenti effettuati dai Consiglieri eletti fino alla XIII Legislatura.
Legge regionale 6/2012, Articolo 16 Attribuzioni dell'Ufficio di Presidenza:
Comma 1. L'Ufficio di Presidenza del Consiglio e, rispettivamente, il Presidente del Consiglio medesimo adottano nelle materie disciplinate dalla presente legge tutti i provvedimenti che la legge e i Regolamenti della Camera affidano all'Ufficio di Presidenza ed al Collegio dei deputati questori e, rispettivamente, al Presidente della Camera.
Comma 2. L'Ufficio di Presidenza è delegato ad emanare il Testo Unificato, coordinando la normativa in vigore, nonché il Regolamento di esecuzione della presente legge. All'Ufficio di Presidenza è demandata inoltre la determinazione dell'indennità mensile lorda spettante ai prossimi componenti di nomina regionale in seno alla Commissione paritetica per le norme di attuazione che non godano di indennità consiliare, di indennità parlamentare o di assegno vitalizio o reddito assimilabile derivante da tali incarichi istituzionali.
Regolamento Contabilità C.R. Art. 8 Fondi speciali:
l. Per la gestione dei fondi istituiti a termini della L,R. 26 febbraio 1995, n. 2, come successivamente modificata ed integrata, si rinvia alle disposizioni contenute nei singoli regolamenti che li disciplinano, approvati con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale.
2. Tali fondi sono nello specifico:

A. 1. *Osservazioni sulla copertura degli oneri derivanti dalla legge regionale n. 6/2012*

Con riferimento alla legge regionale 6/2012, ma anche alla legislazione regionale più in generale, si ritiene necessaria una puntualizzazione sulle tecniche di quantificazione delle nuove, maggiori o minori spese e delle minori, maggiori o nuove entrate e delle connesse norme di copertura stabilite dalle leggi regionali stesse. Ciò in considerazione sia delle innovazioni costituzionali intervenute nel 2012 con la L. cost. n. 1/2012 e con la sua attuazione a mezzo della L. n. 243/2012, [2] sia dei nuovi compiti

---

- il Fondo di garanzia istituito a tutela del bilancio del Consiglio regionale per la liquidazione degli assegni vitalizi agli ex consiglieri e degli assegni vitalizi di reversibilità;
- il Fondo indennità istituito per l'erogazione del trattamento indennitario.

Regolamento C.R. attuazione leggi reginali 2/1995 e 6/2012 (Uffici di Presidente C.R.)Titolo II
Regolamenti dei fondi, Capo I, Regolamento del fondo di solidarietà e indennità di fine mandato.
Capo II, Regolamento del fondo di garanzia, Art. 21 Finalità del fondo di garanzia.
1. Il fondo di garanzia è istituito a tutela del bilancio del Consiglio regionale per la liquidazione degli assegni vitalizi diretti e di reversibilità dei Consiglieri eletti fino alla XIV Legislatura che abbiano maturato i requisiti di contribuzione previsti per il conseguimento dell'assegno vitalizio entro il termine della Legislatura stessa.
Art. 22 Accumulo di disponibilità e punto di equilibrio.
1. Il fine del fondo di garanzia è quello di giungere ad un accumulo di disponibilità che per interessi e capitale raggiunga un punto di equilibrio tale da permettere al Consiglio regionale la corresponsione degli assegni vitalizi diretti e di reversibilità.
Art. 23 Conferimenti al fondo di garanzia.
1. Il fondo di garanzia è costituito e alimentato dai contributi obbligatori previsti, fino alla fine della XIV Legislatura, per l'assegno vitalizio e a tutela del coniuge e dei figli, a carico dei Consiglieri che abbiano iniziato il proprio mandato prima della XIV Legislatura, dal contributo di solidarietà calcolato sul valore attuale di cui alla legge regionale 21 settembre 2012, n. 6, da trasferimenti a carico del bilancio del Consiglio regionale e dalle somme contabilizzate nelle gestioni istituite con la legge regionale 26 febbraio 1995, n. 2 e i relativi eventuali risultati di gestione.
Art. 24 Gestione del fondo di garanzia.
1. Il fondo di garanzia, dotato di una propria autonomia, è amministrato nelle modalità previste per il fondo di solidarietà, anche ricorrendo a contratti di consulenza.
Art. 25 Utilizzo delle risorse.1. L'Ufficio di Presidenza provvede a rimettere al bilancio del Consiglio regionale le somme necessarie per la liquidazione degli assegni vitalizi diretti e di reversibilità.
2 L'Ufficio di Presidenza provvede a rimettere al bilancio del Consiglio regionale e al Fondo Family le somme necessarie per gli adempimenti di cui al Regolamento concernente la determinazione del valore attuale di una quota di assegno vitalizio.
3. L'Ufficio di Presidenza provvede a rimettere al bilancio del Consiglio regionale le disponibilità eccedenti, anche per la copertura delle spese istituzionali.
Capo III, Regolamento del fondo indennità
Art. 26 Finalità del fondo indennità.
1. Ai Consiglieri eletti per la prima volta nella XIV Legislatura viene restituito il montante delle contribuzioni obbligatorie per il trattamento indennitario, salva l'opzione per il conferimento dell'intero importo o di parte di esso, comunque in misura non inferiore al 50 per cento, nel Fondo Family di cui all'articolo 25. L'Ufficio di Presidenza provvede a rimettere le somme necessarie per il compimento delle operazioni relative all'opzione di cui sopra nel Fondo Family e a rimettere al bilancio del Consiglio regionale quelle necessarie alla restituzione del montante delle contribuzioni per il trattamento indennitario per coloro che non intendono esercitare tale opzione.
Art. 27 Conferimenti al fondo indennità.
1. Il fondo indennità è alimentato dalle contribuzioni obbligatorie a carico dei Consiglieri di cui all'articolo 26, dalla rivalutazione annua in base all'indice ISTAT a carico del Consiglio regionale, nonché dai risultati di gestione.
Art. 44 STATUTO:
La Giunta regionale è l'organo esecutivo della regione. Ad essa spettano: 1) la deliberazione dei regolamenti per l'esecuzione delle leggi approvate dal Consiglio regionale;. Omissis....

2 In attuazione dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione, ciascuna legge che comporti nuovi o maggiori oneri indica espressamente, per ciascun anno e per ogni intervento da essa previsto, la spesa autorizzata, che si intende come limite massimo di spesa, ovvero le relative previsioni di spesa, definendo una specifica clausola di salvaguardia, da redigere secondo i criteri di cui al comma 12, per la compensazione degli effetti che eccedano le previsioni medesime. In ogni caso la clausola di salvaguardia deve garantire la corrispondenza, anche dal punto di vista temporale, tra l'onere e la relativa copertura. La copertura finanziaria delle leggi che comportino nuovi o maggiori oneri, ovvero minori entrate, è determinata esclusivamente attraverso le seguenti modalità:

affidati alla Corte dei conti con l'art. 1, comma 2, del D.L. n. 174/2012 e che la recente sentenza n. 39/2014 della Corte costituzionale ha ritenuto compatibile anche con gli Statuti speciali. Per tali considerazioni di carattere generale si fa inoltre specifico riferimento a quanto evidenziato nella deliberazione n. 5/SSRRCO/RQ/13 delle Sezioni riunite della Corte dei Conti (in sede di controllo), con la quale vengono, tra l'altro, riassunti i criteri interpretativi della giurisprudenza costituzionale in ordine all'articolo 81 della Costituzione e con riferimento anche alla applicabilità alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome, delle norme fondamentali di riforma economico sociale recate al riguardo anche dalla legge di contabilità dello Stato (art. 17, L. n. 196/2009).

La Corte costituzionale, con maggiore frequenza che negli anni passati, ha, nel corso del 2012, avuto occasione di pronunciarsi diverse volte in relazione al parametro della copertura finanziaria delle leggi (sentenze n.n. 309, 214, 212, 192,131, 115 e 70); nei primi due mesi del 2013 sono già tre le pronunce di illegittimità costituzionale di leggi regionali (sentenze n.n. 28, 26 e 18). Dalla giurisprudenza più recente possono estrarsi taluni principi particolarmente rilevanti sul piano dell'ordinamento contabile e che i legislatori statali e regionali dovranno avere cura di tenere in debito conto. Anzitutto, la Corte costituzionale ha preso atto del fatto che lo scrutinio della Corte medesima, con riferimento alle censure sollevate in relazione all'art.81, quarto comma, della Costituzione, deve essere effettuato – per le leggi emanate fino a tutto il 2013 - avendo riguardo al testo previgente della norma, poiché la revisione introdotta con la legge costituzionale 20 aprile 2012, n. 1 (Introduzione del principio del pareggio di bilancio nella Carta costituzionale), si applica a decorrere dall'esercizio finanziario 2014, come disposto dall'art. 6 della stessa legge (sentenze n. 26 del 2013 e n.n. 214 e 176 del 2012). Al riguardo, in considerazione delle rilevanti novità introdotte dalla legge costituzionale n. 1 del 2012, che, tra l'altro, ha sostituito il vigente art. 81 Cost., nonché dalla legge cd. "rinforzata" n. 243 del 2012, merita di essere ricordato il fatto che il nuovo, complessivo assetto ordinamentale in materia di finanza pubblica, finora elaborato anche sulla base della giurisprudenza costituzionale, dovrà formare oggetto di attenta analisi e approfondimento per coglierne i punti di coerenza e di discontinuità.

La Corte ha altresì riaffermato che:

a) il principio dell'equilibrio di bilancio, già desumibile dal testo vigente dell'art. 81, quarto comma, Cost., opera direttamente, a prescindere dall'esistenza di norme interposte (sentenza n. 26 del 2013);
b) a tale obbligo non sfuggono le norme regionali, ivi incluse quelle delle Regioni e Province ad autonomia differenziata (sentenza n. 26 del 2013, nonché, *explurimis*, sentenze n. 213 del 2008 e n. 16 del 1961);
c) le disposizioni della legge n. 196 del 2009, in particolare l'art. 17, costituiscono regole specificative dell'indefettibile principio di equilibrio del bilancio espresso dall'articolo 81, quarto comma, Cost. (sentenza n. 176 del 2012);
d) detta previsione di cui all'art. 17 della legge di contabilità in materia di copertura delle leggi di spesa, anche per effetto dell'esplicito richiamo contenuto nell'art. 19 della stessa legge, trova applicazione anche per le leggi regionali (sentenze n. 26 del 2013; n. 115 del 2012);

---

a) mediante utilizzo degli accantonamenti iscritti nei fondi speciali previsti dall'*articolo 18*, restando precluso sia l'utilizzo di accantonamenti del conto capitale per iniziative di parte corrente, sia l'utilizzo per finalità difformi di accantonamenti per regolazioni contabili e debitorie e per provvedimenti in adempimento di obblighi internazionali;
b) mediante riduzione di precedenti autorizzazioni legislative di spesa; ove dette autorizzazioni fossero affluite in conti correnti o in contabilità speciali presso la Tesoreria statale, si procede alla contestuale iscrizione nello stato di previsione dell'entrata delle risorse da utilizzare come copertura;
c) mediante modificazioni legislative che comportino nuove o maggiori entrate; resta in ogni caso esclusa la copertura di nuovi o maggiori oneri di parte corrente attraverso l'utilizzo dei proventi derivanti da entrate in conto capitale....

e) la disciplina di cui al citato art. 17 non comporta un'innovazione al principio della copertura, bensì una semplice puntualizzazione tecnica (come confermato, tra l'altro, dall'*incipit* della norma: «in attuazione dell'articolo 81,quarto comma, della Costituzione...») ispirata - sulla base di quanto afferma la Corte - dalla crescente complessità della finanza pubblica;
f) ne discende, quale corollario, in conformità al precedente punto a), che le modalità di copertura sono direttamente espressione dell'art. 81 e, quindi, trovano applicazione, per effetto dell'articolo 19 della medesima legge n. 196, come già riportato, anche nei confronti delle Regioni e delle Provincie ad autonomia differenziata;
g) le leggi istitutive di nuove spese debbono contenere una «esplicita indicazione» del relativo mezzo di copertura (sentenza n. 26 del 2013, nonché, *explurimis*, sentenze nn. 386 e 213 del 2008, n. 359 del 2007 e n. 9 del 1958);
h) la copertura deve essere credibile, sufficientemente sicura, non arbitraria o irrazionale (sentenze n. 70 del 2012, nn. 106 e 68 del 2011, n. 141 e n. 100 del 2010, n. 213 del 2008, n. 384 del 1991 e n. 1 del 1966);
i) la copertura di nuove spese deve essere ancorata a criteri di prudenza, affidabilità e appropriatezza «in adeguato rapporto con la spesa che si intende effettuare» (*ex multis*, sentenze n. 192 del 2012, nn. 106 e 68 del 2011, n. 141 e n.100 del 2010);
j) solo per le spese continuative e ricorrenti è consentita, per le Regioni, l'individuazione dei relativi mezzi di copertura al momento della redazione e dell'approvazione del bilancio annuale, in coerenza con quanto previsto - tra l'altro - dall'art. 3, comma 1, del d.lgs. n. 76 del 2000 (sentenze n. 26 del 2013, n. 446 del 1994, n. 26 del 1991 e n. 331 del 1988);
k) la copertura deve essere sempre valutata *ex ante* e deve essere credibile e ragionevolmente argomentata secondo le regole dell'esperienza e della pratica contabile;
l) non può essere consentita la cd. "copertura *ex post*", in quanto quest'ultima non corrisponde all'affermata congruità delle risorse impiegate per la specifica finalità dell'equilibrio (v. sentenza n. 26 del 2013);
m) la tecnica di copertura esige una analitica quantificazione a dimostrazione della sua idoneità: si tratta di un principio finanziario immanente all'ordinamento, enunciato all'art. 81, quarto comma, Cost., come si è riportato, disposizione costituzionale di diretta applicazione (sentenza n. 26 del 2013);
n) la declaratoria di assenza di onere non vale di per sé a rendere dimostrato il rispetto dell'obbligo di copertura, dato che non si può assumere che, mancando nella legge ogni indicazione della cosiddetta "copertura", cioè dei mezzi per far fronte alla nuova o maggiore spesa, si debba per questo solo fatto presumere che la legge non implichi nessun nuovo o maggiore onere: la mancanza o l'esistenza di effetti finanziari si desume dall'oggetto della legge e dal contenuto di essa (sentenze nn. 18 del 2013, 115 del 2012 e 30 del 1959);
o) l'art. 24, comma 1, della legge n. 196 del 2009, con disposizione ricognitiva di una regola dell'ordinamento contabile, stabilisce che il principio di unità del bilancio, insieme a quelli di integrità ed universalità, costituisce «profilo attuativo» (rectius: specificativo) dell'art. 81 Cost.; sicché è da ritenere in contrasto con detto parametro costituzionale quella disposizione che dovesse istituire un vincolo di destinazione tra una entrata di natura corrente e una maggiore spesa afferente all'esercizio di competenza (sentenza n. 192 del 2012).

Pertanto, alla luce delle considerazioni ora esposte, si ritiene necessario richiamare l'attenzione del legislatore regionale all'osservanza dei predetti principi con specifico riferimento all'assenza, nella legge regionale 6/2012, di norme riguardanti la quantificazione degli effetti finanziari e la copertura degli oneri derivanti, anche solo sul bilancio del Consiglio, dalla legge stessa.

Infatti, alla luce dei criteri interpretativi, adottati sia dalla Corte costituzionale che dalla Corte dei conti (come sopra evidenziati), si evidenzia innanzitutto che l'articolo 81 della Costituzione è vincolante anche per il Legislatore delle Autonomie differenziate, ma

anche che la L.C. 1/2012 non contiene alcuna norma di salvaguardia per gli Statuti speciali. Il fatto (peraltro da presupporre in via interpretativa) che le predette norme di legge regionale non comportino nuovi o maggiori oneri direttamente a carico del Bilancio della Regione non esime dalla necessità di dare conto degli effetti finanziari diretti o indiretti indotti dalla legge stessa e dall'accertamento delle modalità con le quali comunque si faccia fronte ad essa. Ciò ancorché vi si provveda con il bilancio del Consiglio regionale e mediante le determinazioni del Consiglio stesso. Si evidenzia inoltre che, omettendo qualsiasi riferimento agli oneri derivanti dalla legge, il Consiglio regionale non ha potuto avere cognizione e quindi valutare gli effetti finanziari medesimi, ancorché indiretti rispetto al bilancio delle Regione.

Come si desume dalla giurisprudenza costituzionale citata, infatti, la declaratoria di assenza di onere (o in questo caso addirittura la mancanza di declaratoria) non vale di per sé a rendere dimostrato il rispetto dell'obbligo di copertura, dato che non si può assumere che, mancando nella legge ogni indicazione della cosiddetta "copertura", cioè dei mezzi per far fronte alla nuova o maggiore spesa, si debba per questo solo fatto presumere che la legge non implichi alcun nuovo o maggiore onere: la mancanza o l'esistenza di effetti finanziari si desume dall'oggetto della legge e dal contenuto di essa (sentenze n.n. 18 del 2013, 115 del 2012 e 30 del 1959). Che effetti finanziari vi fossero, a prescindere in questa sede da ogni valutazione nel merito dei relativi contenuti, è dimostrato dalle variazioni al Bilancio di previsione del Consiglio regionale per l'anno 2013, le cui previsioni di spesa corrente complessiva passano dagli iniziali euro 31.050.000,00 alla previsione assestata di 131.510.000,00, (con un incremento del 423,5%) mentre il totale delle spese, comprese le contabilità speciali, passa dalla previsione iniziale di 42.490.000,00 euro al dato assestato di 184.250.000,00 (con un incremento del 433,6%). Quanto osservato si pone in diretta conseguenza, in particolare, di quanto stabilito dall'articolo 10 della legge regionale 6 del 2012, (*Misura di riferimento per gli assegni vitalizi, norme transitorie relative al riconoscimento del valore attuale di una quota di assegno vitalizio e disposizioni comuni*), il quale prevede, tra l'altro, che ai Consiglieri cessati dal mandato che godono di un assegno vitalizio superiore alla misura del 30,40 per cento sia data facoltà, entro un termine fissato con propria deliberazione dall'Ufficio di presidenza, di optare in forma irrevocabile per il riconoscimento del valore attuale della quota del loro assegno vitalizio che eccede tale misura, con la conseguente rideterminazione del proprio assegno. Il valore attuale di una quota di assegno vitalizio, in attuazione di quanto sopra è stato determinato con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale 27 maggio 2013, n. 334.

Al riguardo va ricordato che lo Statuto speciale del Trentino Alto Adige/Südtirol prevede l'autonomia regolamentare del Consiglio con una formula che delimita l'oggetto del regolamento interno alle norme che disciplinano l'attività del Consiglio stesso. Anche a prescindere dalla valutazione della portata del precetto statutario, rimane il fatto che il Consiglio stesso ha ritenuto di dover seguire il principio stabilito dalla legge 6 dicembre 1973, n. 853 (Autonomia contabile e funzionale dei consigli regionali delle regioni a statuto ordinario), la quale prevede che gli stanziamenti relativi alle spese per indennità di carica e di missione dei consiglieri regionali devono essere sorretti da leggi regionali. Questo orientamento è stato, peraltro, seguito dal medesimo Consiglio regionale anche nel 1995 con l'approvazione della legge regionale 26 febbraio 1995, n. 2 (Interventi in materia di indennità e previdenza ai consiglieri della Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol); legge che, tra l'altro ha provveduto ad istituire i Fondi speciali per la gestione finanziaria dei contributi obbligatori a carico dei Consiglieri e per il finanziamento delle prestazioni previdenziali e di fine mandato, a loro favore. Ora, va considerato anche che tali Fondi speciali sono costituiti ed alimentati non solo dai contributi obbligatori a carico dei Consiglieri applicati al trattamento economico agli stessi attribuito dalla medesima legge regionale, ma anche da trasferimenti a carico del bilancio del Consiglio regionale. Ciò risulta dalla Deliberazione dell'Ufficio di Presidenza 26 novembre 2013, n. 371, recante il Testo unificato dei regolamenti di esecuzione della *legge regionale 26 febbraio 1995, n. 2*, concernente "*Interventi in materia di indennità e*

previdenza ai Consiglieri della Regione autonoma Trentino-Alto Adige", come successivamente modificata, da ultimo dalla *legge regionale 21 settembre 2012, n. 6*, che prevede :

a) il fondo di garanzia, istituito (art.21) a tutela del bilancio del Consiglio regionale per la liquidazione degli assegni vitalizi diretti e di reversibilità dei Consiglieri eletti fino alla XIV Legislatura, è costituito e alimentato (art. 23) dai contributi obbligatori previsti fino alla fine della XIV Legislatura, per l'assegno vitalizio e a tutela del coniuge e dei figli, a carico dei Consiglieri che abbiano iniziato il proprio mandato prima della XIV Legislatura, dal contributo di solidarietà calcolato sul valore attuale di cui alla legge regionale 21 settembre 2012, n. 6, *e anche da trasferimenti a carico del bilancio del Consiglio regionale*, oltre che dalle somme contabilizzate nelle gestioni istituite con la legge regionale 26 febbraio 1995, n. 2 e i relativi eventuali risultati di gestione;
b) Il fondo indennità (Art. 27) è alimentato dalle contribuzioni obbligatorie a carico dei Consiglieri, ma anche dalla *rivalutazione annua in base all'indice ISTAT a carico del Consiglio regionale*, nonché dai risultati di gestione.

Nella richiamata legge regionale n. 2/1995, peraltro, è stato previsto uno specifico articolo di copertura degli oneri. Infatti l'articolo 9 prevede che "alla copertura dell'onere previsto per l'anno 1995 in 31 miliardi 750 milioni, si provvede per 27 miliardi e 800 milioni con lo stanziamento inserito al capitolo di spesa n. 1 del bilancio di previsione della Regione per il medesimo esercizio che presenta sufficiente disponibilità e per la differenza pari a lire 3 miliardi 950 milioni con riduzione di pari importo dal fondo globale iscritto al capitolo 670 della spesa per l'esercizio finanziario medesimo". Prevede, inoltre, che per gli esercizi successivi si provvederà con legge di bilancio ai sensi dell'articolo 7 e nei limiti previsti dall'articolo 14 della legge regionale 9 maggio 1991, n. 10, recante norme in materia di bilancio e sulla contabilità generale della Regione.

Al riguardo deve essere osservato come il ricorso al metodo della copertura con diretta determinazione della legge di bilancio annuale di previsione, pur previsto dalla legge regionale di contabilità (LR 3/2009), anche alla luce della più volte sopra citata giurisprudenza della Corte costituzionale, sia consentito solo per le spese continuative e ricorrenti, in coerenza con quanto previsto – tra l'altro – dall'art. 3, comma 1, del d.lgs. n. 76 del 2000 (sentenze n. 26 del 2013, n. 446 del 1994, n. 26 del 1991 e n. 331 del 1988), mentre, come sopra evidenziato non appare definibile come spesa ricorrente un intervento che da luogo ad un incremento (a carattere straordinario/una tantum) del bilancio complessivo dell'entità sopra e evidenziata (incremento del 423,5%).

A. 2. Osservazioni sulla coerenza dell'articolo 10 della legge regionale 6/2012 e dei suoi regolamenti attuativi con i principi fondamentali desumibili dalle norme statali in materia di coordinamento della finanza pubblica per assicurare il perseguimento degli obiettivi e dei vincoli derivanti dall'Ordinamento europeo.

Per quanto riguarda le finalità dell'intervento legislativo, limitando l'esame a quanto previsto dalla specifica norma di attuazione statutaria in materia di attività della Corte dei conti nella Regione (artt. 6 e 10 DPR 305/1988 e ss.mm.) e dall'art 3, co. 6, della legge 20/1994, come interpretato dalla Corte costituzionale con la *sentenza 12-27 gennaio 1995, n. 29*, va quanto meno osservata la difficoltà nel rinvenire coerenza tra alcune delle norme della suddetta Legge regionale 6/2012, con particolare riferimento all'articolo 10, e le finalità perseguite dal D.L. 138/2011, art. 14, così come interpretate, quali principi di coordinamento della finanza pubblica applicabili anche alle autonomie speciali, dalla sentenza 23/2014 della Corte costituzionale; pur considerando che il bilancio del Consiglio non influisce direttamente, anche con riferimento al 2013, sul bilancio della Regione per le somme eccedenti la dotazione finanziaria assegnata dalla legge finanziaria regionale (17 milioni euro) e quindi sui risultati del patto di stabilità per lo stesso anno – che risulta rispettato - è difficile rinvenire coerenza tra le intervenute modifiche del

bilancio del Consiglio e le finalità dei commi 448, 454, 455 e 456 della legge 228/2012 (legge di stabilità 2013) e sopra evidenziate, con riferimento al concorso della Regione Trentino Alto Adige/Südtirol al miglioramento dei saldi finanziari complessivi della finanza pubblica: obiettivo che si traduce anche nella limitazione dei flussi di cassa, rispetto al quale sono intervenuti la variazione del Bilancio di previsione del Consiglio e i conseguenti movimenti di cassa sia sul fronte delle entrate che delle spese che, pur dotato di autonomia organizzativa e di bilancio e pur non rientrando nel patto di stabilità Regione-MEF, fa comunque parte della finanza regionale complessivamente intesa.

A.3. Osservazioni sulla coerenza con lo Statuto di autonomia delle fonti normative utilizzate per l'attuazione della legge regionale n. 6/2012

Un'ultima osservazione, sempre con riferimento alle finalità di questa relazione, riguarda la disposizione contenuta nell'articolo 16, comma 2, della LR 6/2012, nella parte nella quale delega all'Ufficio di Presidenza, tra l'altro, l'approvazione del Regolamento di esecuzione della legge medesima. Al riguardo si deve osservare che lo Statuto speciale del Trentino Alto Adige/Südtirol, articolo 44, attribuisce alla Giunta regionale la potestà di emanare i regolamenti di esecuzione delle leggi regionali. In tal senso non appare pertinente il rinvio analogico, operato con formula ampia dal comma 1 del medesimo articolo 16 della Legge regionale, ai poteri della Camera dei Deputati e dei suoi organismi interni, nella materia del trattamento economico e previdenziale dei suoi componenti. Ciò in quanto i poteri della Camera stessa derivano da altra fonte (Costituzione) e non sono del tutto corrispondenti, come più volte evidenziato dalla Corte costituzionale (es. sent. 143/1968, 292/2001), sebbene presentino analogie significative. Elemento altrettanto significativo è dato dal fatto che lo Statuto conferisce al Consiglio e non ad altri (suoi organismi interni) il potere di emanare il Regolamento interno e che in tale ambito non si ritiene applicabile l'istituto della delega in virtù della particolare connotazione istituzionale del Consiglio stesso. Orbene, pur tenendo doverosa considerazione dell'autonomia spettante al Consiglio in materia di regolamento interno in base al medesimo Statuto speciale, rimane il fatto che la stessa non può essere interpretata ed esercitata in contrasto con le disposizioni esplicite dello Statuto stesso, per cui si ritiene opportuno e doveroso segnalare quanto sopra al Consiglio regionale per le valutazioni di propria competenza.

A complemento di quanto ora osservato, si ritiene indispensabile annotare anche come la stessa legge di contabilità regionale (L.R. 15 luglio 2009 n. 3, *"Norme in materia di bilancio e contabilità della Regione"*), nello stabilire all'art. 16, l'Autonomia contabile del Consiglio medesimo e quindi l'istituzione di un bilancio autonomo, dispone anche che per l'esercizio delle proprie funzioni, il Consiglio regionale opera in conformità alle norme stabilite dal regolamento interno. Il Regolamento interno, approvato a maggioranza assoluta dal Consiglio (art. 31 Statuto speciale) prevede sull'argomento che al Presidente inoltre compete l'amministrazione e la gestione dei fondi messi a disposizione del Consiglio, secondo le disposizioni del regolamento di amministrazione e contabilità, ma non prevede espressamente che detto regolamento sia approvato dall'Ufficio di Presidenza: ciò appare in contrasto con la previsione dell'articolo 31 dello Statuto che prevede come unica fonte normativa atipica, diversa dal potere di approvare le leggi regionali, il regolamento interno: la scelta operata, invece, è quella di attribuire all'ufficio di Presidenza il compito di emanare il regolamento, anziché costituire esso stesso integrazione del Regolamento interno medesimo, approvato quindi dallo stesso organo (Consiglio) e con la medesima procedura (maggioranza assoluta). Il Regolamento di amministrazione e contabilità del Consiglio, che disciplina al suo interno anche l'istituzione e la gestione dei Fondi speciali relativi al trattamento economico e previdenziale dei Consiglieri, è invece stato approvato dall'Ufficio di Presidenza con propria deliberazione. Ora è noto che, almeno per i regolamenti riguardanti il trattamento economico e previdenziale dei consiglieri, tale legittimazione è stata individuata nell'articolo 4 della legge regionale 2/1995, con il quale si demanda all' Ufficio di

Presidenza la disciplina, con proprio regolamento, della gestione della contribuzione e l'individuazione di una idonea garanzia a tutela dei versamenti effettuati dai Consiglieri eletti fino alla XIII Legislatura, così come integrata dall'art. 16 della legge regionale 6/2012; ma è anche vero che per il regolamento di contabilità del Consiglio tale legittimazione deriva solo dalla interpretazione data al Regolamento interno dall'Ufficio di Presidenza stesso. Si tiene pur conto pertanto che la stessa norma di legge attribuisce all'Ufficio di Presidenza del Consiglio e, rispettivamente, al Presidente del Consiglio medesimo l'adozione, nelle materie disciplinate dalla legge, di tutti i provvedimenti che la legge e i Regolamenti della Camera affidano all'Ufficio di Presidenza ed al Collegio dei deputati questori e, rispettivamente, al Presidente della Camera, ma è altrettanto vero che è necessario che il Consiglio regionale verifichi anche la correttezza di tale impostazione legislativa e regolamentare alla luce dello Statuto di autonomia e dello stesso Regolamento interno del Consiglio; e ciò considerando anche quanto già detto sopra in merito alla non totale equiparabilità dei poteri della Camera dei Deputati a quelli del Consiglio, (sentenza 292/2001 Corte cost.) e pur tenendo conto delle parziali analogie individuate dalla dottrina.

B. *Osservazioni sull'attuazione della Legge regionale 13 dicembre 2012, n. 8 (Legge finanziaria regionale 2013)*

Un'annotazione specifica va evidenziata in ordine all'articolo 1 della Legge regionale 13 dicembre 2012, n. 8 (Legge finanziaria regionale 2013), che prevede un ingente intervento finanziario (art. 1) destinato ad interventi (per un importo complessivo di 500 milioni) finalizzati allo sviluppo del territorio regionale, quindi esercitando la cosiddetta competenza di spesa, anche attraverso il coinvolgimento delle Province autonome di Trento e di Bolzano. La Regione infatti è autorizzata ad effettuare concessioni di credito anche infruttifere in favore delle Province autonome di Trento e di Bolzano o di società controllate dalle Province medesime della durata massima - di quindici anni e, di intesa con le Province, concorre alla promozione ed al sostegno di fondi che perseguano lo sviluppo del territorio di ciascuna Provincia. Gli interventi, come previsti dalla legge, possono essere realizzati anche attraverso iniziative promosse in collaborazione con altri enti pubblici, società da essi controllate, fondi pensione territoriali, soggetti autorizzati all'esercizio del credito e altri soggetti istituzionali.

Va considerato al riguardo che il medesimo articolo, per l'attuazione di tale progetto, prevede la possibilità dell'intervento di una vasta tipologia di soggetti, pubblici e privati, operanti sia nell'ambito dell'esercizio di funzioni di carattere pubblico, che in attività di mercato. Lo stesso articolo prevede, altresì, come destinatari, oltre a persone fisiche e famiglie, anche le imprese, alle quali è rivolta un'ampia gamma d'interventi di sostegno, almeno in parte configurabili come aiuti di stato, quali quelli previsti sotto forma di sussidi, di garanzie al credito o concessioni di credito.

Ciò premesso, vanno evidenziate le questioni più significative derivanti da tale impostazione legislativa, al fine di fornire un utile contributo al corretto inquadramento dell'intervento regionale.

B.1. Considerazioni sulla legittimazione della Regione all'emanazione della norma di legge

In primo luogo occorre inquadrare la legittimazione della Regione all'emanazione della norma di legge e all'impegno di ingenti somme a carico del proprio bilancio. Come è noto, gli articoli 4, 5 ,6 e 7 dello Statuto, nel configurare la potestà legislativa della Regione non comprendono materie direttamente attinenti le attività economiche (quali industria, artigianato, agricoltura, commercio) attribuite, invece, alle due Province autonome; in via indiretta si possono considerare attinenti la materia delle attività economiche quelle dell'ordinamento degli enti di credito a carattere regionale, dell'ordinamento delle camere di commercio e quella della previdenza. A tali riferimenti indiretti si aggiunge, oltre alla cosiddetta competenza di spesa riconosciuta dalla dottrina

e dalla giurisprudenza anche alle Regioni a statuto ordinario, la cosiddetta competenza residuale di cui all'articolo 117, quarto comma della Costituzione che, in virtù dell'articolo 10 della Legge costituzionale 3/2001, si può ritenere applicabile anche alla Regione, purché in modo compatibile con le materie che lo Statuto stesso riserva alla potestà legislativa delle Province autonome di Trento e di Bolzano. Ed infatti l'intervento prefigurato dalla legge regionale delinea sostanzialmente un'azione di partenariato Regione-Province autonome, alle quali è riconosciuto il potere di iniziativa nella individuazione degli specifici interventi e nella loro programmazione attuativa, anche sotto il profilo della scelta degli strumenti di carattere finanziario da utilizzare per l'intervento, nell'ambito dei criteri e parametri individuati dalla legge regionale.

B.2. Qualificazione dell'intervento regionale e dei rapporti giuridici conseguenti e Correlazioni con il bilancio delle Province autonome

Considerato che l'art. 1 della legge regionale prevede che l'intervento regionale a sostegno di un progetto di sviluppo del territorio possa avvenire, d'intesa con le Province, secondo diverse tipologie, l'ulteriore elemento da chiarire è dato dalla individuazione e qualificazione dell'intervento regionale e dei rapporti giuridici che in conseguenza si instaurano tra Regione e Province autonome. Dalle deliberazioni della Giunta regionale, n. 77 del 23.04.2013 e successive, recanti l'individuazione degli obiettivi, dei criteri generali e modalità, nonché l'approvazione dei programmi di utilizzo, e loro modificazioni, proposti dalle due Province autonome, emerge che la tipologia individuata per l'intero intervento regionale è quella della concessione di un credito alle Province, in misura eguale di 250 milioni di euro per ciascuna di esse. La concessione di credito ha durata di 15 anni e prevede la restituzione, senza interessi, dell'intera somma entro la scadenza del medesimo periodo di 15 anni. Pertanto le deliberazioni della Giunta regionale e gli atti correlati delle due Province vanno a prefigurare una concessione di credito non oneroso tra i medesimi enti. Da questa impostazione consegue, anche come evidenziato nel paragrafo relativo, che l'aver definito il rapporto con le Province come concessione di credito risulta determinante per il conseguimento degli obiettivi-obblighi concordati per l'anno 2013 (anche ai fini del Patto di stabilità) dalla Regione con il Ministero dell'Economia e Finanze ai sensi dell'articolo 79 dello Statuto, con gli effetti ivi esplicitati.

Ulteriore rilevante conseguenza di tale impostazione è quella risultante dal conto generale del patrimonio della Regione 2013: una voce in attivo di 262.853.000,00 euro, corrispondente alle somme erogate nell'anno alle due Province in attuazione della legge predetta, destinata ad implementarsi con gli ulteriori 237.147.000,00 euro con l'erogazione dell'ulteriore credito già concesso dalla Regione per il medesimo intervento straordinario. Da quanto sopra consegue anche che, per la metà di tale importo, nel conto generale del patrimonio di ciascuna delle Province autonome, ovvero dei loro enti strumentali a ciò dalle stesse in tutto o in parte delegati, dovrà risultare un debito che nel complesso corrisponde ai predetti importi (262.853.000,00 + 237.147.000,00) per le due Province.

Altro effetto, rilevante ai fini della parificazione del Rendiconto generale della Regione per l'esercizio finanziario 2013, è quello che le poste e le relative somme erogate direttamente alle Province a titolo di concessione di credito non potranno subire modificazioni nella loro configurazione giuridica e che pertanto, le somme iscritte nel rendiconto generale e nel conto generale del patrimonio della Regione e delle Province medesime, non potranno subire modificazione del titolo giuridico e della classificazione come crediti e rispettivamente debiti. Per tale motivazione si ritiene necessario che la stessa legge regionale 8/2012 sia modificata nell'articolo 1 prevedendo la sola modalità della concessione del credito.

B.3. Rispetto dell'ordinamento europeo in materia di aiuti di stato e di concorrenza

Va inoltre considerato come i programmi presentati dalle Province, dei quali si descrive dettagliatamente nel paragrafo (Capitoli campione) relativo all'analisi del

capitolo di spesa 13200.000 del bilancio regionale, abbiano individuato come destinatari degli interventi attuati dalla Provincia o da suoi enti strumentali (pubblici o privati), oltre che enti pubblici (come i Comuni) e persone destinatarie di interventi a carattere sociale, anche le imprese, con interventi a carattere finanziario configurabili senz'altro come aiuti di stato ai fini dell'ordinamento europeo. Pertanto, si evidenzia la necessità, sia per la Regione sia per le Province, di verificare che, con riferimento alle specifiche misure attuative del programma che si configurano come aiuti di stato, sia assicurato il rispetto delle norme dei Trattati europei e dei regolamenti vigenti in materia di aiuti compatibili. Tutto ciò, con particolare riferimento sia al "regime degli aiuti non soggetti a preventiva notifica (Regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti d'importanza minore (*de minimis*)), sia alle norme sugli aiuti ammissibili (come il Regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione, del 6 agosto 2008, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato (regolamento generale di esenzione per categoria)).

Per quanto riguarda, infine, i rapporti giuridici che dovessero instaurarsi tra Regione o Province ovvero loro enti strumentali, di natura pubblica o privata, ai fini dell'attuazione delle predette misure di sostegno allo sviluppo, della loro organizzazione ed erogazione, si richiama l'attenzione dei medesimi enti al rispetto delle norme dei Trattati europei (TFUE) e delle direttive europee, nonché delle norme interne applicabili, in particolare in materia di appalti di servizi, nel rispetto dei principi di concorrenza, non discriminazione, libera circolazione.

Pertanto risulta necessario che nella attuazione del predetto progetto regionale, di cui all'articolo 1 della L.R. 8/2012, e nella definizione ed attuazione delle conseguenti misure da parte della Regione, delle Province o dei rispettivi enti strumentali, siano rispettati i vincoli posti dall'ordinamento dell'Unione europea, dagli evidenziati regolamenti e direttive, nonché delle norme, statali e regionali, per quanto applicabili nel territorio del Trentino-Alto Adige/Südtirol ai sensi dell'articolo 105 dello Statuto speciale e dell'articolo 2 del d.lgs. 16 marzo 1992, n. 266, più volte sopra citato, in particolare in materia di appalti, di servizi e di aiuti di stato, anche con riferimento agli obblighi di notifica preventiva alla Commissione europea.

C. *Osservazioni alla Legge regionale 2 maggio 2013, n. 3 con specifico riferimento alle norme in materia di trasparenza, pubblicità e informazione*

La evidenziata legge regionale, oltre a riguardare la modifica delle circoscrizioni territoriali dei comuni di Bressanone e Varna e la modifica delle leggi regionali 30 novembre 1994, n. 3 "*Elezione diretta del sindaco e modifica del sistema di elezione dei consigli comunali*", detta anche disposizioni in materia di trasparenza, "reindirizzando" il rinvio regionale all'articolo 14 del d.lgs. 33/2013. E' chiarito (articolo 3 comma 2) che fino all'approvazione delle norme regionali di adeguamento agli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni individuati dalla L 190/2012, resta ferma l'applicazione della disciplina regionale vigente in materia. La Regione si impegna ad adeguare la propria legislazione entro il termine – semestrale – previsto dalle norme di attuazione statutaria (in particolare dall'articolo 2 del decreto legislativo 16 marzo 1992 n. 266).

Alla luce di quanto evidenziato sopra nella descrizione della legge n.190/2012, "*Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione*", si evidenzia la necessità di una verifica dell'adeguamento ulteriore della legislazione regionale in materia di obblighi di trasparenza e conoscibilità dell'attività delle amministrazioni pubbliche, con particolare riferimento alle norme attuative – sotto il profilo organizzativo e funzionale - di obblighi internazionali e costituenti livelli essenziali dei diritti costituzionalmente tutelati (legge 190/2012 e d.lgs. attuativi);

Si rammenta, infatti, che la legge n. 190/2012 reca la disciplina attuativa:

• dell'art. 6 della Convenzione dell'Organizzazione delle Nazioni Unite contro la corruzione, adottata dall'Assemblea generale dell'ONU il 31 ottobre 2003 e ratificata ai sensi della legge 3 agosto 2009, n. 116, e

• degli artt. 20 e 21 della Convenzione penale sulla corruzione, fatta a Strasburgo il 27 gennaio 1999 e ratificata ai sensi della legge 28 giugno 2012, n. 110.

Il comma 15 dell'art. 1 della predetta legge definisce la trasparenza dell'attività amministrativa come livello essenziale delle prestazioni concernenti i diritti sociali e civili ai sensi dell'art. 117, secondo co., lett. m), della Costituzione. Ne prevede, inoltre, l'attuazione mediante la pubblicazione, nei siti web istituzionali delle pubbliche amministrazioni, delle informazioni relative ai procedimenti amministrativi, secondo criteri di facile accessibilità, completezza e semplicità di consultazione, nel rispetto delle disposizioni in materia di segreto di Stato, di segreto d'ufficio e di protezione dei dati personali. Nei siti web istituzionali delle amministrazioni pubbliche sono pubblicati anche i relativi bilanci e conti consuntivi, nonché i costi unitari di realizzazione delle opere pubbliche e di produzione dei servizi erogati ai cittadini. Le informazioni sui costi sono pubblicate sulla base di uno schema tipo redatto dall'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, che ne cura altresì la raccolta e la pubblicazione nel proprio sito web istituzionale al fine di consentirne una agevole comparazione.

Prevede, inoltre, che parte delle disposizioni (comma da 15 a 33 dello stesso art. 1) si applicano alle amministrazioni pubbliche, agli enti pubblici nazionali, nonché alle società partecipate dalle amministrazioni pubbliche e dalle loro controllate, ai sensi dell'art. 2359 del codice civile, limitatamente alla loro attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o dell'Unione europea.

L'art. 49 del d.lgs. 33/13 recante le norme transitorie, prevede al co. 4 che "le Regioni a Statuto speciale e le Province autonome di Trento e Bolzano possono individuare forme e modalità di applicazione del presente decreto in ragione della peculiarità dei propri ordinamenti".

Da quanto sopra evidenziato, si evince che la disciplina recata dalla legge 190/2012 e dal decreto legislativo 33/2013, salvo che per gli aspetti funzionali ed organizzativi e quelli attinenti l'ordinamento degli uffici e del personale, deve considerarsi rientrante fra le materie riservate alla potestà legislativa dello Stato (livelli essenziali riguardanti diritti civili e sociali) e, pertanto, per tali aspetti, si configura come direttamente applicabile anche nei territori delle Regioni a statuto speciale. Si osserva, infatti, che anche la norma testé citata (art. 49 del d.lgs. 33/2013) prevede (delimitandola) la facoltà di autonoma disciplina delle finalità e dei principi della legislazione richiamata (in particolare della legge n. 190/2012 che è attuazione del diritto internazionale) alle sole *forme e modalità di applicazione del decreto* e quindi di attuazione dei livelli essenziali delle prestazioni che devono essere garantiti in modo uniforme in tutto il territorio nazionale.

Pertanto, solo laddove vi fossero norme regionali in materia di organizzazione ed ordinamento degli uffici riguardanti le forme e modalità attuative dei predetti livelli essenziali se ne dovrebbe valutare l'obbligo di adeguamento alle norme statali sopravvenienti. Nei casi nei quali, invece, si tratta di norme costituenti livello essenziale delle prestazioni, nell'accezione dell'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione, esse risultano direttamente applicabili su tutto il territorio nazionale.

Del resto la stessa terminologia utilizzata, e cioè la facoltà e non l'obbligo di adottare norme regionali per l'attuazione di livelli essenziali costituzionalmente tutelati, va a conferma di tale tesi interpretativa, per cui la esplicita previsione della diretta applicabilità delle norme del decreto legislativo 33/2013 alle Regioni a statuto ordinario va intesa, per le Regioni a statuto speciale, come facoltà delle stesse di disciplinare le forme e le modalità di attuazione, in assenza delle quali o comunque fino all'adozione delle quali, si applicano le norme statali. Tale orientamento si pone in coerenza con quanto disposto dall'articolo 105 dello Statuto speciale del Trentino Alto Adige/Sudtirol che prevede : *"Nelle materie attribuite alla competenza della Regione o della Provincia, fino a quando non sia diversamente disposto con leggi regionali o provinciali, si applicano le leggi dello Stato"*.

Tutto ciò risulta peraltro anche in coerenza con quanto stabilito dal articolo 2 del D.lgs. n. 266 del 1992 (Norma di attuazione statutaria), in ordine al rapporto tra leggi statali e leggi regionali nonché di obblighi di adeguamento della legislazione regionale, che al proposito prevede che: "*Resta in ogni caso ferma l'immediata applicabilità nel territorio regionale delle leggi costituzionali, degli atti legislativi dello Stato nelle materie nelle quali alla Regione o alla Provincia autonoma è attribuita delega di funzioni statali ovvero potestà legislativa integrativa delle disposizioni statali, di cui agli articoli 6 e 10 dello statuto speciale, nonché delle norme internazionali e comunitarie direttamente applicabili*"; questa formula comprende implicitamente la diretta applicabilità delle norme statali riguardanti materie di esclusiva competenza statale.

Infatti, in questo caso la materia è in parte configurabile come livelli essenziali delle prestazioni (art. 117 Cost.) e, in parte, come nuove modalità e forme di attuazione dei livelli medesimi, quindi ordinamento degli uffici (art 4 dello Statuto speciale) direttamente conseguenti all'introduzione nell'ordinamento di nuovi livelli essenziali delle prestazioni (art. 117, secondo co., lett. m) in attuazione di accordi e convenzioni internazionali.

Per contro, con riferimento a quanto osservato dalla Regione, risulta che l'articolo 3 della legge regionale 3/2013, a seguito dell'emanazione del d.lgs. 33/2013, ha disposto (articolo 3, comma 2) che, fino all'approvazione delle norme regionali di adeguamento agli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni individuati dalla L 190/2012, continui ad applicarsi la disciplina regionale vigente in materia, che appare significativamente limitativa rispetto alle finalità e ai principi fondamentali e quindi anche agli oggetti e ai destinatari del diritto alla trasparenza stabilito dalla legge 190/2011 e articolato dal d.lgs. 33/2013. Altra disposizione normativa regionale in materia di trasparenza è data dalla legge regionale 13/1993, articolo 26 (diritto di accesso ai documenti), e dall' articolo 7 della legge regionale L.R. 13-12-2012, n. 8 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2013) che recano discipline parziali riguardo alla trasparenza, ad esempio nei benefici, sussidi concessi a persone e imprese e in materia di stato patrimoniale degli amministratori locali.

Questa situazione evidenzia l'effetto di una possibile limitazione di tali livelli essenziali, con riferimento non tanto e non solo alle forme e modalità della trasparenza dell'attività delle pubbliche amministrazioni a carattere regionale, quanto direttamente alle prestazioni concernenti i diritti collegati ai livelli essenziali stessi in materia di trasparenza; limitazione che appare dunque posta dalla Regione a sfavore dei diritti della propria popolazione. La predetta possibile limitazione, del resto, risulta anche dalle verifiche effettuate sul concreto funzionamento degli strumenti di comunicazione attivati, delle quali si tratta nell'apposito paragrafo 8.8 "Pubblicità e trasparenza".

Tale limitazione non appare compatibile né con gli articoli 3 e 117, secondo comma, lett. m), della Costituzione, né con l'ordinamento speciale di questa Regione, il cui Statuto prevede che la potestà legislativa regionale sia esclusiva che concorrente va esercitata in armonia con la Costituzione e con i principi dell'ordinamento giuridico e delle norme fondamentali di riforma economico sociale della Repubblica e dunque la legge regionale, in particolare la 3/2013, e i conseguenti provvedimenti della Regione e dei suoi enti strumentali, come degli altri enti ad ordinamento regionale, vanno adeguati in coerenza con i predetti obblighi a tutela in particolare dei diritti della propria popolazione.

D. *Osservazioni sulle Leggi regionali in materia di contabilità e bilanci della Regione, degli Enti Locali e degli altri enti ad ordinamento regionale.*

Al riguardo la Regione evidenzia che non ha ancora adottato la normativa relativa alla contabilità economica da affiancare, a fini conoscitivi, alla contabilità finanziaria, in attesa dell'esito della sperimentazione avviata a decorrere dal 1° gennaio 2012, avente ad oggetto i sistemi contabili e gli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro enti e organismi che hanno aderito alla suddetta sperimentazione cui all'articolo 36 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e in concreto definita con decreto del

Presidente del Consiglio dei Ministri 28 dicembre 2011(come recentemente modificato dal D.P.C.M. 29 marzo 2013). Tale sperimentazione, inerente i sistemi contabili e gli schemi di bilancio, è volta a verificarne la rispondenza alle esigenze conoscitive della finanza pubblica e ad individuarne eventuali criticità per le conseguenti modifiche intese a realizzare una più efficace disciplina della materia. Le regioni e gli enti locali che hanno aderito a tale sperimentazione affiancano la contabilità economico-patrimoniale alla contabilità finanziaria, garantendo la rilevazione unitaria dei fatti gestionali sia sotto il profilo finanziario che sotto il profilo economico, anche con riferimento agli enti strumentali.

La Regione evidenzia che la Corte costituzionale, con sentenza 2-11 luglio 2012, n. 178 (Gazzetta Ufficiale 18 luglio 2012, n. 29 - Prima serie speciale), ha dichiarato, tra l'altro, l'illegittimità costituzionale della norma che prevedeva l'immediata e diretta applicazione del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 alle autonomie speciali, qualora entro sei mesi dall'entrata in vigore dei decreti legislativi da attuare in seguito alla suddetta fase di sperimentazione, non risultassero concluse le procedure per l'adozione delle norme regionali di adeguamento della disciplina contabile. Secondo la Corte costituzionale, l'estensione automatica della disciplina statale alle autonomie speciali costituisce una deroga illegittima alla regola generale secondo cui l'applicazione delle discipline in materia deve avvenire nel rispetto degli statuti speciali e con i relativi meccanismi paritetici. La Corte ha escluso pertanto – in quella sede - che lo Stato – con semplice legge – possa imporre alle autonomie speciali regole che incidono direttamente sul loro ordinamento finanziario.

La stessa Regione ha peraltro anche evidenziato che è intervenuta la Legge costituzionale n. 1 del 20 aprile 2012, concernente "Introduzione del principio del pareggio di bilancio nella Carta costituzionale", che con la lettera a) del comma 1 dell'articolo 3 ha modificato, a decorrere dal 1 gennaio 2014, l'articolo 117 comma 2 lettera e) della Costituzione, facendo rientrare nella potestà legislativa esclusiva dello Stato l'armonizzazione dei bilanci pubblici. Ciò farebbe pensare che ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera e) della Costituzione il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 si applichi anche alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano e che, con l'entrata in vigore della nuova disciplina, cessino di avere efficacia le disposizioni legislative regionali incompatibili con il decreto medesimo. Con l'articolo 9, comma 1, lettera b) del decreto – legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito con modificazioni dalla Legge 28 ottobre 2013, n. 124 (in S.O. n. 73, relativo alla G.U. 29/10/2013, n. 254) le disposizioni del Titolo I del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 si applicano a decorrere dal 2015, mentre le disposizioni del Titolo II (Sanità) si applicano già a decorrere dall'anno successivo a quello di entrata in vigore del medesimo decreto legislativo. Inoltre, il 31 gennaio 2014 il Consiglio dei Ministri ha approvato, in via preliminare, il decreto legislativo correttivo e integrativo del suddetto decreto legislativo, riguardante le disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi. Tale decreto legislativo completa, per gli enti territoriali, il processo di riforma degli ordinamenti contabili pubblici avviato nel 2009 e diretto a rendere i bilanci delle amministrazioni pubbliche omogenei, confrontabili e aggregabili.

Comunque alla luce di tali novità, la Regione fa presente che sta monitorando la fase della sperimentazione grazie ai contatti con il Coordinamento dell'area Affari Finanziari (II Commissione della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome) della Regione Lombardia e che è stato costituito nel corso del 2013 un "gruppo di lavoro armonizzazione" tra la Regione stessa, le due Province e i due consorzi provinciali dei comuni. L'amministrazione regionale ha programmato anche un'attività volta a valutare la possibilità di sostituire il software di contabilità obsoleto con le applicazioni che dovranno rispondere alle nuove esigenze derivanti dagli obblighi dettati dal decreto legislativo 118/2011.

Ciò premesso, si rammenta che la Regione, proprio in relazione alle intervenute modifiche costituzionali ed alle norme fondamentali di riforma economico sociale

contenute nelle leggi statali in materia di armonizzazione dei bilanci pubblici e di coordinamento della finanza pubblica, è tenuta a dare piena attuazione alle disposizioni relative all'armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio pubblici che richiedono l'adeguamento della legislazione regionale. Pertanto l'ente è coinvolto in tale processo che prevede l'adozione di nuovi modelli contabili uniformi e la riclassificazione dei bilanci in linea con i nuovi modelli; e ciò con riferimento sia alla Regione medesima, che agli enti il cui ordinamento rientra nella sua potestà legislativa, fra i quali gli enti locali.

Inoltre, anche in parte ribadendo quanto già osservato nella relazione dello scorso anno, al riguardo, si osserva che:

- la sentenza della Corte costituzionale citata dalla Regione (n. 178/2012), che ha dichiarato l'illegittimità della norma transitoria del d.lgs. 118/2009, non fa venire meno l'obbligo dell'adeguamento della vigente legislazione regionale in materia di contabilità e bilanci sia alle norme fondamentali di riforma economico sociale - ovvero di coordinamento della finanza pubblica - contenute nel medesimo decreto legislativo 118 testé citato, nella legge 196/2009 (Contabilità dello Stato);
- le intervenute modifiche costituzionali ad opera della L.C. n. 1/2012 si applicano direttamente anche nei confronti delle regioni a statuto speciale anche in virtù del fatto che la medesima legge costituzionale non contiene norme di salvaguardia al riguardo;
- la legge n. 243/2012, attuativa della riforma costituzionale testé citata, per quanto contenga norme in materia di armonizzazione dei bilanci pubblici è direttamente applicabile anche per le regioni ad autonomia differenziata; ciò a prescindere dal fatto che essa costituisce fonte rinforzata nell'ambito della gerarchia delle fonti in virtù della maggioranza qualificata richiesta dalla norma costituzionale per la sua approvazione; e comunque alle norme di riforma economico-sociale da essa recate in materia di contabilità e bilanci si applicano gli obblighi di adeguamento della legislazione regionale ai sensi della Norma di attuazione statutaria, recata dal d.lgs. 266/1992 più volte citato.
- Ulteriori obblighi di adeguamento della legislazione regionale, relativa sia all'ente medesimo, che agli enti locali ed a tutti gli altri enti ad ordinamento regionale, riguardano le norme di riforma recate dalla ulteriore, rispetto a quella già citata, sopravveniente legislazione statale in materia di bilanci, contabilità e relativi controlli interni ed esterni, ivi compresa l'istituzione degli organi di revisione interna dell'ente (art. 14, comma 1, lettera e) del D.L. 138/2011) nonché gli obblighi di comunicazione agli amministratori e alla Corte dei conti, sulla base di quanto previsto dalla legge 244/2007, art. 3, comma 55, e dagli articoli 198 e 198-bis del d. lgs. 267/2000, nonché dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, con la quale è stato convertito in legge il D.L. n. 174/2012. Tali adeguamenti in materia di finanza e contabilità delle Regioni anche a statuto speciale, saranno definiti anche con specifico riferimento alle interpretazioni fornite dalla giurisprudenza costituzionale in ordine alla loro valenza come norme di armonizzazione dei bilanci delle pubbliche amministrazioni ovvero come norme di coordinamento della finanza pubblica, per le quali vi è obbligo di adeguamento anche per le autonomie differenziate.

Tutti gli obblighi di diretta attuazione delle norme statali, ovvero di adeguamento della legislazione regionale e le valutazioni sopra evidenziate si rendono, infatti, tanto più necessarie anche alla luce della recente giurisprudenza costituzionale, con particolare riferimento alla sentenza della Corte costituzionale n. 23/2014, con riferimento al citato D.L. 138/2011, alla sentenza n. 39/2014, della quale si tratta estesamente nel paragrafo seguente, ed alla intervenuta sentenza n. 88/2014, con la quale la Corte costituzionale, dichiara non fondate (salvo due eccezioni non rilevanti ai fini di questa relazione) le censure mosse dalla Provincia autonoma di Trento e dalla Regione Friuli Venezia Giulia - con i ricorsi presentati avverso gli articoli 9, commi 2 e 3, 10, commi 3, 4 e 5, nonché gli articoli 11 e 12 della legge 243/2012- in materia di equilibri di bilancio, di ricorso all'indebitamento da parte delle regioni e degli enti locali, di concorso dello Stato al

finanziamento dei livelli essenziali e delle funzioni fondamentali nelle fasi avverse del ciclo economico, nonché di concorso delle regioni e degli enti locali alla sostenibilità del debito pubblico.

In tale sede la Corte ha chiarito che le caratteristiche dell'origine della legge 243/2012, derivanti: 1) dal patto "Euro Plus", approvato dai Capi di Stato e di Governo della zona euro l'11 marzo 2011 e 2) dal correlato Trattato sulla stabilità, sul coordinamento e sulla governance nell'Unione economica e monetaria (meglio noto come Fiscal Compact), ratificato in Italia con la legge 23 luglio 2012, n. 114, nonché 3) dalla legge costituzionale 1/2011, che ha inserito in Costituzione i principi dei predetti Trattati, influenzano anche la valutazione dei contenuti della legge 243/12.

Infatti da ciò si deduce che, ad esempio, la disciplina statale attuativa (la legge 243 in parola) dell'art. 5, comma 2, lettera b), della legge cost. n. 1 del 2012, che disciplina «la facoltà dei Comuni, delle Province, delle Città metropolitane, delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano di ricorrere all'indebitamento, ai sensi dell'articolo 119, sesto comma, secondo periodo, della Costituzione, non appare in alcun modo limitata ai principi generali e deve avere un contenuto eguale per tutte le autonomie. Pertanto, la circostanza che la normativa censurata abbia un contenuto dettagliato e il fatto che sia più rigorosa di quella contenuta negli statuti delle ricorrenti non comportano violazione del parametro costituzionale. La garanzia dell'omogeneità della disciplina è connaturata alla logica della riforma, poiché, oggi ancor più che in passato, non si può «ammettere che ogni ente, e così ogni Regione, faccia in proprio le scelte di concretizzazione» (sentenza n. 425 del 2004) dei vincoli posti in materia di indebitamento. Si tratta, infatti, di vincoli generali che devono valere «in modo uniforme per tutti gli enti, [e pertanto] solo lo Stato può legittimamente provvedere a tali scelte» (sentenza n. 425, citata). Questa esigenza di uniformità, del resto, è il riflesso della natura ancillare della disciplina dell'indebitamento rispetto ai princìpi dell'equilibrio di bilancio e della sostenibilità del debito pubblico: essa, al pari di questi ultimi, deve intendersi riferita al «complesso delle pubbliche amministrazioni» (così gli attuali artt. 81, sesto comma, e 97 Cost., e, con forme ancora più esplicite, il nuovo art. 119 Cost., nonché l'art. 5, comma 2, lettera c), della legge cost. n. 1 del 2012).

I vincoli imposti alla finanza pubblica, infatti, se hanno come primo destinatario lo Stato, non possono non coinvolgere tutti i soggetti istituzionali che concorrono alla formazione di quel «bilancio consolidato delle pubbliche amministrazioni» (sentenza n. 40 del 2014; si vedano anche le sentenze n. 39 del 2014, n. 138 del 2013, n. 425 e n. 36 del 2004), in relazione al quale va verificato il rispetto degli impegni assunti in sede europea e sovranazionale.

Analogamente si esprime la Corte con riferimento all'art. 12, rubricato «Concorso delle Regioni e degli enti locali alla sostenibilità del debito pubblico», il quale, ai commi 2 e 3, prevede che le Regioni e gli enti locali contribuiscano «Nelle fasi favorevoli del ciclo economico» al fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato, in una misura definita con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri sulla base del documento di programmazione finanziaria. Evidenzia che entrambe le previsioni, nella loro complementarità, trovano, dunque, la ragion d'essere in quel complesso di princìpi costituzionali già richiamati, ed in particolare in quelli di solidarietà e di eguaglianza, alla cui stregua tutte le autonomie territoriali, e in definitiva tutti i cittadini, devono, anche nella ricordata ottica di equità intergenerazionale, essere coinvolti nei sacrifici necessari per garantire la sostenibilità del debito pubblico.

Un'ultima osservazione sembra imprescindibile anche con riferimento alla materia dei bilanci e della contabilità regionale e cioè alle necessarie misure i trasparenza dei bilanci delle pubbliche amministrazioni. Infatti la legge 190/2012 e il correlato d.lgs. 33/2013 dei quali si tratta sopra nello specifico paragrafo, prevedono – tra l'altro – che la trasparenza dell'attività amministrativa, che costituisce livello essenziale delle prestazioni concernenti i diritti sociali e civili, è assicurata mediante la pubblicazione, nei siti web istituzionali delle pubbliche amministrazioni, secondo criteri di facile accessibilità, completezza e semplicità di consultazione, e che nei siti web istituzionali delle

amministrazioni pubbliche sono pubblicati anche i relativi bilanci e conti consuntivi, nonché i costi unitari di realizzazione delle opere pubbliche e di produzione dei servizi erogati ai cittadini: per i bilanci in particolare si prevede che i dati relativi al bilancio di previsione e a quello consuntivo di ciascun anno siano pubblicati in forma sintetica, aggregata e semplificata, anche con il ricorso a rappresentazioni grafiche, al fine di assicurare la piena accessibilità e comprensibilità.

Da quanto osservato nel sito web della Regione non risulta che siano adottate adeguate misure di trasparenza e conoscibilità dei bilanci pubblici, rispondenti ai livelli essenziali sopra evidenziati.

Conclusivamente, si deve richiamare l'attenzione del legislatore regionale sulla necessità di dare diretta attuazione ovvero di adeguare la normativa regionale in materia di bilanci, contabilità, controlli e relative forme di trasparenza alle norme internazionali, europee e statali sopra evidenziate, con specifico riferimento a quelle che costituiscono vincolo per il medesimo legislatore regionale ai sensi degli articoli 4,5 e 105 dello Statuto speciale e dell'articolo 2 del decreto legislativo n. 266/1992.

E. Osservazioni sull' attuazione del decreto legge 174/2012, come convertito dalla legge 213/2012 (Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali....) e sull'adeguamento delle leggi regionali alle norme costituenti vincolo a sensi dello Statuto speciale e delle sue norme di attuazione

Il decreto legge n. 174/2012 (Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio del 2012), convertito, con modificazioni, dall'art. 1, co. 1, della legge 7 dicembre 2012, n. 213, contiene alcuni articoli che fanno riferimento anche alle Regioni a statuto speciale: in particolare l'articolo 1, in materia di rafforzamento della partecipazione della Corte dei conti al controllo sulla gestione finanziaria delle Regioni, prevede -al comma 16- che le Regioni a statuto speciale e le Province autonome di Trento e di Bolzano adeguano il proprio ordinamento alle disposizioni del predetto articolo entro un anno dalla data di entrata in vigore del medesimo decreto.

L'articolo 2, in materia di *riduzione dei costi della politica* nelle Regioni, prevede, al comma 4, che le Regioni a statuto speciale e le Province autonome di Trento e di Bolzano provvedono ad adeguare i propri ordinamenti a quanto previsto dal comma 1 compatibilmente con i propri statuti di autonomia e con le relative norme di attuazione.

Infine l'articolo 11-bis, dedicato specificatamente alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome, prevede che le medesime attuino le disposizioni dell'intero decreto legge nelle forme stabilite dai rispettivi statuti di autonomia e dalle relative norme di attuazione.

Al riguardo non sono intervenute, ad oggi, nuove norme di attuazione dello Statuto, da emanare ai sensi dell'art. 107 dello Statuto medesimo, e neppure norme di legge regionale per l'adeguamento della vigente legislazione alle norme statali costituenti vincolo a sensi degli articoli 4, 5, 105 dello Statuto e dell'art. 2 del d.lgs. 266/1992, più volte citati. Per quanto riguarda gli adeguamenti della legislazione regionale, si rammenta che su numerose norme del D.L. 174/2012 si è aperto un vasto contenzioso costituzionale, promosso sia da Regioni a statuto ordinario, che a statuto speciale. Per le questioni poste dalle Regioni ad autonomia differenziata rileva soprattutto la recente Sentenza 39/2014 nei giudizi di legittimità costituzionale promossi dalla Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, dalla Provincia autonoma di Trento e dalla Regione autonoma Sardegna. Con tale pronuncia sono state individuate le norme statali che trovano applicazione anche nel territorio delle Regioni a statuto speciale in quanto attribuibili alla potestà legislativa esclusiva dello Stato anche rispetto agli Statuti speciali e, nonché le norme fondamentali di riforma economico sociale (ovvero principi fondamentali per la potestà legislativa concorrente) costituenti vincolo per il legislatore regionale con il conseguente obbligo di adeguamento.

In particolare, nella predetta sentenza n. 39/2014 della Corte costituzionale, nella quale è stato efficacemente statuito che con l'art. 1 della Legge n. 213/2012 *"il legislatore statale ha adeguato il controllo della Corte dei conti sulla gestione finanziaria delle Regioni previsto dagli artt. 3, comma 5, della legge 14 gennaio 1994, n. 20 (Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti), e 7, comma 7, della legge 5 giugno 2003, n. 131 (Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3), al duplice fine – indicato dal comma 1 dell'art. 1 – del rafforzamento del coordinamento della finanza pubblica e della garanzia del rispetto dei vincoli finanziari derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea"*, sancendo altresì che *"le previsioni di siffatti controlli esterni sulla gestione finanziaria delle Regioni si collocano nell'ambito materiale di legislazione concorrente della «armonizzazione dei bilanci pubblici e coordinamento della finanza pubblica» (art. 117, terzo comma, Cost.), nel quale spetta allo Stato dettare i principi fondamentali, e questi, come più volte sottolineato da questa Corte, «sono [...] opponibili» anche agli enti ad autonomia differenziata, in quanto anche la finanza di tali enti è parte della finanza pubblica allargata (sentenza n. 60 del 2013; nello stesso senso, le sentenze n. 219 del 2013, n. 198 del 2012, n. 179 del 2007). Le attribuzioni della Corte dei conti in tema di controllo sulla gestione finanziaria delle amministrazioni pubbliche, del resto, trovano fondamento – come indicato dallo stesso comma 1 dell'art. 1 del d.l. in esame – oltre che nell'art. 100, secondo comma, Cost. (il cui riferimento al controllo della Corte dei conti «sulla gestione del bilancio dello Stato» deve oggi intendersi esteso al controllo sui bilanci di tutti gli enti che costituiscono, nel loro insieme, la finanza pubblica allargata), nella tutela dei principi del buon andamento dell'amministrazione (art. 97, primo comma, Cost.), della responsabilità dei funzionari pubblici (art. 28 Cost.), del tendenziale equilibrio di bilancio (art. 81 Cost.) e del coordinamento della finanza delle Regioni con quella dello Stato, delle Province e dei Comuni (art. 119 Cost.), cioè di principi che sono anch'essi riferiti a tutti gli enti che fanno parte della finanza pubblica allargata. Ciò conferma che dette attribuzioni della Corte dei conti debbono imporsi, in modo uniforme – nei termini, naturalmente, che sono propri di una normativa di principio – nell'intero territorio nazionale, senza che esse «possano incontrare i limiti peculiari dell'autonomia speciale» (sentenza n. 219 del 2013; sul punto, si veda anche la sentenza n. 198 del 2012). Deve quindi concludersi che lo Stato, nell'esercizio della propria competenza a dettare i principi fondamentali nella materia «armonizzazione dei bilanci pubblici e coordinamento della finanza pubblica», ben può prevedere forme di controllo della Corte dei conti ulteriori rispetto a quelle disciplinate dagli statuti speciali e dalle relative norme di attuazione".*

Anche la questione relativa ai controlli esterni della Corte dei conti nei confronti degli enti locali (co. 2 dell'art. 148 del d.lgs. n. 267 del 2000, come modificato dall'art. 3, co. 1, lettera e), dell'indicato decreto-legge) pur ritenuta fondata dalla Corte costituzionale, perché eccede i limiti del legittimo intervento statale imponendo anche controlli esterni agli enti locali da parte del Governo oltre a quelli (legittimi) della Corte dei conti, di fatto conferma il ruolo della medesima Corte dei conti. La risoluzione delle questioni come sopra individuate presuppone che, in via preliminare, si identifichi la materia nella quale le impugnate disposizioni si collocano. Secondo la costante giurisprudenza costituzionale, le norme censurate sono ascrivibili all'ambito materiale dell'«armonizzazione dei bilanci pubblici e coordinamento della finanza pubblica» (art. 117, terzo comma, Cost.), nel quale spetta al legislatore statale porre i principi fondamentali di riferimento (*ex plurimis*, sentenze n. 60 del 2013, n. 229 del 2011, n. 179 del 2007, n. 267 del 2006 e n. 29 del 1995). La Corte ha infatti più volte affermato che la disciplina posta dal legislatore statale in materia di controlli sugli enti territoriali ha assunto maggior rilievo a seguito dei vincoli derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea, tra cui, in particolare, l'obbligo imposto agli Stati membri di rispettare un determinato equilibrio complessivo del bilancio nazionale. Il rispetto dei vincoli europei discende direttamente, oltre che dai principi di coordinamento della finanza pubblica, dall'art. 117, primo comma, Cost. e dall'art. 2, co. 1, della legge costituzionale 20 aprile

2012; n. 1 (Introduzione del principio del pareggio di bilancio nella Carta costituzionale), che, nel comma premesso all'art. 97 Cost., richiama il complesso delle pubbliche amministrazioni, ad assicurare in coerenza con l'ordinamento dell'Unione europea, l'equilibrio dei bilanci e la sostenibilità del debito pubblico (sentenza n. 60 del 2013). Da ciò consegue la differenza tra i controlli di regolarità e legittimità contabile, attribuiti alla Corte dei conti e quelli attribuiti alla Regione e alle Province autonome. La Corte ha infatti precisato che controlli attribuiti alla Corte dei conti, disciplinati da norme statali analoghe a quelle denunciate, non si sovrappongono alle funzioni e ai compiti riservati alle autonomie speciali dalle norme statutarie e di attuazione evocate a parametro, atteso che le prime – come del resto quelle impugnate nell'odierno giudizio – disciplinano controlli, dichiaratamente finalizzati ad assicurare la sana gestione finanziaria degli enti territoriali, a prevenire squilibri di bilancio e a garantire il rispetto del patto di stabilità interno e del vincolo in materia di indebitamento posto dall'ultimo comma dell'art. 119 Cost. (tra le tante, sentenze n. 60 del 2013 e n. 179 del 2007), anche in vista della tutela dell'unità economica della Repubblica e del coordinamento della finanza pubblica. E ciò in forza del diverso interesse alla legalità costituzionale-finanziaria e alla tutela dell'unità economica della Repubblica perseguito dai suddetti controlli – non soltanto in riferimento all'art. 100 Cost., ma anche agli artt. 81, 119 e 120 Cost. – rispetto a quelli spettanti alle autonomie speciali. Da questi ultimi infatti si differenziano, quanto a parametro e finalità perseguite, i controlli della Corte dei conti, attribuiti ad un organo di garanzia terzo e indipendente, a fini di tutela degli obiettivi di coordinamento della finanza pubblica (sentenza n. 29 del 1995; nonché sentenze n. 60 del 2013; n. 179 del 2007; n. 267 del 2006).

Conclusivamente, si deve richiamare l'attenzione del legislatore regionale sulla necessità di adeguare la normativa regionale alle norme del DL 174/2012, come convertito dalla L. 213/2012, con specifico riferimento a quelle che costituiscono vincolo per il medesimo legislatore regionale ai sensi degli articoli 4,5 e 105 dello Statuto speciale e dell'articolo 2 del decreto legislativo n. 266/1992.

E.1. Rendiconti dei gruppi consiliari

Il Consiglio regionale ha dato attuazione, invece, a quanto previsto dai commi 9, 10 e 11 dell'articolo 1 del DL 174/12, riguardanti i controlli della Corte dei conti sui rendiconti dei Gruppi consigliari del Consiglio regionale.

Infatti va evidenziato come il Consiglio regionale abbia approvato nel corso dell'anno un nuovo regolamento di attuazione del Regolamento interno, di cui all'articolo 31 dello Statuto, e del Regolamento di contabilità del Consiglio regionale, in materia di finanziamento delle spese dei Gruppi consiliari. Detto Regolamento, approvato con la deliberazione del Consiglio regionale n. 33 del 10 settembre 2013 (d'ora in avanti "Regolamento n. 33/2013") reca la nuova disciplina del finanziamento dei gruppi consiliari della Regione autonoma Trentino Alto Adige. Con l'adozione di tale Regolamento il Consiglio della Regione autonoma Trentino Alto Adige ha recepito quanto già previsto a livello nazionale per le Regioni ordinarie dall'art. 1, commi da 9 a 12, del richiamato decreto legge 174/2012.

La su indicata deliberazione prevede che l'applicazione (efficacia) della normativa sia riferita alla legislatura avviatasi con il 22 novembre 2013 e pertanto con l'effetto di differire la prima applicazione ai rendiconti relativi all'esercizio 2014, da presentare alla Corte nell'anno 2015. La medesima norma transitoria prevede per l'esercizio 2013 l'applicazione della previgente disciplina, contenuta nella deliberazione n. 23 del 17 giugno 2008 recante il "Regolamento inerente gli interventi a favore dei gruppi consiliari a decorrere dalla XIV legislatura". Nondimeno la predetta disposizione transitoria, nel postergare l'entrata in vigore delle nuove norme regionali di recepimento della normativa statale, sembra riferirsi unicamente alla disciplina sostanziale degli interventi a favore dei gruppi consiliari (*idem est* la determinazione dei contributi spettanti ai gruppi, l'assegnazione delle risorse strumentali, le spese del personale, la documentazione

contabile, ecc.), non riguardando i profili procedurali del controllo attribuito alla Corte dei conti che dovevano, pertanto, ritenersi immediatamente applicabili (come è noto, per le norme sostanziali vige il principio *tempus regit actum*, mentre quelle procedurali-processuali trovano immediata applicazione anche ai rapporti pendenti o in contestazione; cfr., in proposito, Cass., CdS, Corte conti), in ragione della loro diretta derivazione dagli articoli 28, 81, 97, 100 e 119 della Costituzione.

In altre parole, si ritiene che i rendiconti dei gruppi consiliari regionali dell'ultimo anno della XIV legislatura dovevano essere trasmessi al controllo della Corte dei conti in applicazione sia della normativa statale (Legge n. 213/2012, come interpretata dalla Corte costituzionale, sentenza n. 39/2014), sia del regolamento regionale di recepimento (Regolamento n. 33/2013). Ciò, pur tenendo conto che la funzione di controllo della Sezione – che la stessa non ha potuto esercitare in ragione della mancata trasmissione dei rendiconti – avrebbe potuto, in ipotesi, esplicarsi esclusivamente sulla base della previgente disciplina contenuta nel regolamento regionale n. 23 del 17 giugno 2008, oggi non più in vigore.

A conforto di tale orientamento interpretativo va osservato che l'art. 1, c. 16, della Legge n. 213/2012 (di conversione del DL 174/12) prevede il termine massimo di un anno per l'adeguamento dell'ordinamento delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome di Trento e di Bolzano alla disciplina ivi contenuta, presupponendo perciò che entro l'esercizio 2013 il nuovo regime dei controlli trovi integrale e diffusa applicazione sull'intero territorio nazionale, senza possibilità di alcun rinvio *ad libitum* dell'applicazione delle nuove norme, chiaramente finalizzate al coordinamento della finanza pubblica ed all'armonizzazione dei sistemi contabili (quest'ultima, peraltro, oggi, in seguito alla riforma costituzionale del 2012, è materia di competenza esclusiva dello Stato).

Ma anche a voler prescindere dall'esegesi della suddetta norma transitoria, la sottoposizione al controllo di questa Corte dei rendiconti di cui trattasi trova conferma, oltre che nella richiamata e sopra illustrata sentenza n. 39/2014 della Corte costituzionale, anche nel fatto che il Regolamento del quale si tratta deve intendersi da un lato come attuazione dell'art. 1, commi da 9 a 11, del D.L. 174/2012, e dall'altro come integrazione del Regolamento interno del Consiglio regionale (di cui all'art. 31 dello Statuto). In particolare esso risulta attuazione dell' articolo 2, comma 3, del predetto regolamento interno che recita: "*Al Presidente inoltre compete l'amministrazione e la gestione dei fondi messi a disposizione del Consiglio, secondo le disposizioni del regolamento di amministrazione e contabilità*". Anche il Regolamento di amministrazione e contabilità del Consiglio della Regione autonoma Trentino-Alto Adige si pone, all'articolo 1, comma 1, come integrazione dell' art. 2 del Regolamento interno del Consiglio regionale." *il presente regolamento dà attuazione alle disposizioni concernenti l'amministrazione e la gestione dei fondi messi a disposizione del Consiglio*".

Allo stesso titolo anche il Regolamento per i finanziamenti a favore dei gruppi deve considerarsi integrazione del Regolamento. Secondo tale accezione deve anche considerarsi che l'articolo 57 dello Statuto speciale dispone in ordine alla pubblicazione ed alla entrata in vigore delle leggi e dei regolamenti regionali, non distinguendo i regolamenti di competenza della Giunta e rispettivamente del Consiglio, prevedendo che essi entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione sul BUR e consentendo solo alla legge di disporre diversamente. E' quindi evidente, alla luce di tali considerazioni, che la deliberazione consiliare di approvazione del Regolamento in parola appare anche in contrasto con tale disposizione statutaria.

F. *Osservazioni sull' adeguamento delle leggi regionali in materia di enti locali ed altri enti ad ordinamento regionale*

La Regione, con riguardo alla propria attività legislativa nell'anno 2013 riferibile alla materia degli ordinamenti di sua competenza, nelle note inviate nell'ambito dell'istruttoria evidenzia, oltre a quanto già sopra specificato nei singoli paragrafi per argomento, la Legge regionale 1/2013 (Modifiche alle disposizioni regionali in materia di

ordinamento ed elezione degli organi dei comuni), in adeguamento alla normativa nazionale (in particolare all'articolo 16 del D.L. 13 agosto 2011 n. 138, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011 n. 148), che ha modificato in modo sostanziale la disciplina relativa alla composizione dei consigli e delle giunte nei comuni della regione e quella relativa alle indennità di carica e ai revisori dei conti. Con l'articolo 21 sono stati recepiti nell'ordinamento i principi desumibili dalla nuova disciplina statale in materia di revisione economico-finanziaria degli enti locali.

Tutto ciò premesso, rimangono da confermare le considerazioni espresse sopra riguardo alla materia della contabilità e bilancio della Regione ed alle misure per assicurare la loro conoscibilità ed accessibilità, in materia di applicazione dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di trasparenza delle attività delle pubbliche amministrazioni. Tali considerazioni possono essere utilizzate anche riguardo alla necessità di provvedere all'adeguamento della legislazione regionale – per quanto non già attuato - in materia di ordinamento degli enti locali e degli altri enti ad ordinamento regionale, con riferimento anche agli obblighi derivanti da norme fondamentali di riforma economico sociale desumibili dal decreto legge n. 78/2010 (tenuto conto di quanto emerge dalla sentenza n. 99/2014 della Corte costituzionale), dal decreto legge n. 174/2012 (come convertito dalla legge 213/2012), nella legge 243/2012, anche alla luce delle altre numerose recenti (del 2013 e 2014) pronunce della Corte costituzionale specificatamente riferite alle Regioni a statuto speciale. Pertanto si evidenzia la necessità di provvedere a tali adeguamenti nel rispetto di quanto previsto in particolare dalla specifica norma di attuazione statutaria di cui all'art. 2 del d.lgs. 2667/1992, per quanto non già, in parte provveduto.

1.3.4. Contenzioso costituzionale: le sentenze emanate

Le sentenze emesse nell'anno 2013 riguardanti le autonomie speciali:

Sentenza 60/2013 - Conflitto di attribuzioni tra lo Stato e le Provincia autonoma di Bolzano - Corte dei conti – Impugnata Delibera della Corte dei conti, sezione di controllo per la Regione Trentino-Alto Adige, sede di Bolzano, concernente l'approvazione del programma dei controlli e delle analisi della sezione di controllo di Bolzano per l'anno 2012 - Ricorso per conflitto di attribuzione proposto dalla Provincia autonoma di Bolzano - Asserita usurpazione delle funzioni provinciali di controllo e vigilanza sulla finanza pubblica degli enti locali e delle aziende sanitarie, nonché del relativo controllo successivo sulla gestione. – Ricorso per conflitto di attribuzioni promosso dalla Provincia autonoma di Bolzano

Va dichiarato che spettava allo Stato e, per esso, alla Corte dei conti, sezione di controllo per la Regione Trentino-Alto Adige, sede di Bolzano, adottare la deliberazione n. 4/2011/INPR, concernente l'approvazione del programma dei controlli e delle analisi della sezione di controllo di Bolzano per l'anno 2012. deve ritenersi che il controllo della Corte dei conti in relazione agli enti locali e agli enti del Servizio sanitario nazionale (art. 1, co. da 166 a 172, della legge n. 266 del 2005) si pone su un piano distinto da quello ascrivibile alle funzioni di controllo e vigilanza sulla gestione amministrativa spettanti alla Provincia autonoma di Bolzano. In relazione all' argomento secondo il quale l'impugnata delibera dell'organo di controllo sarebbe illegittima in quanto lesiva delle prerogative provinciali nella materia «coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario», garantite dagli invocati parametri statutari e dalle relative norme di attuazione, interpretate anche alla luce della "clausola di maggior favore" di cui all'art. 10 della legge costituzionale n. 3 del 2001, la Corte ha già affermato che il controllo di legalità e regolarità della gestione economico-finanziaria attribuito alla Corte dei conti (in specie, art. 1, co. da 166 a 172, della legge n. 266 del 2005) risulta estensibile alle Regioni e alle Province dotate di autonomia differenziata, non potendo dubitarsi che anche la loro finanza sia parte della "finanza pubblica allargata" e che pertanto sono ad esse opponibili i principi di coordinamento della finanza pubblica. Inoltre, alla luce del quadro normativo

già delineato dall'art. 3, co. 4, della legge n. 20 de1 1994, la Corte ha invece chiarito che il controllo sulla gestione economico-finanziaria degli enti territoriali non si connota, in senso stretto, come controllo di secondo grado, intervenendo infatti anche in via preventiva e in corso di esercizio, ed essendo attribuito alla Corte dei conti in veste di organo terzo, al servizio dello Stato-ordinamento; alla Provincia autonoma spettano invece diverse forme di controllo interno sulla gestione delle risorse finanziarie, ancorché declinate in forma differenziata rispetto agli altri enti territoriali secondo quanto previsto dalle peculiari condizioni dello statuto di autonomia;

Sentenza 133/2013 - Giudizio di legittimità costituzionale in via principale - Norme impugnate: Artt. 3, c. 3°, e 7, c. 1° e 2°, della legge della Regione autonoma Trentino-Alto Adige 14/12/2011, n. 8.

Straniero - Norme della Regione Trentino-Alto Adige - Assegno regionale al nucleo familiare per i figli ed equiparati - Erogazione agli stranieri extracomunitari subordinata al possesso del requisito della residenza nella regione da almeno cinque anni - Discriminazione arbitraria per l'assenza di ragionevole correlazione tra il requisito della residenza e le condizioni di bisogno - Illegittimità costituzionale parziale - Assorbimento di ulteriori censure. E' costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 3 Cost., l'art.3, comma 1, secondo periodo, della legge della Regione autonoma Trentino-Alto Adige/ Südtirol 18 febbraio 2005, n. 1 come modificato dall'art. 3, comma 3, della legge regionale n. 8 del 2011, limitatamente alle parole «da almeno cinque anni». La suindicata disposizione è stata censurata nella parte relativa alla previsione della possibilità di attribuzione dell'assegno regionale al nucleo familiare per figli ed equiparati ai cittadini stranieri extracomunitari solo se essi sono possesso della residenza in Regione da almeno cinque anni.

Sentenza 219/2013 - Giudizio di legittimità costituzionale in via principale - Norme impugnate: Artt. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 13 del decreto legislativo 06/09/2011, n. 149 (Meccanismi sanzionatori e premiali relativi a regioni, province e comuni), come modificato dall' art. 1 bis, c. 1° e 4°, del decreto legge 10/10/2012, n. 174, convertito con modificazioni in legge 07/12/2012, n. 213. Promosso, tra l'altro, *dalla Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol.* Per quanto interessa questa relazione, la sentenza 219/2013:

1) dichiara *l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, commi 1, 2, 3, 3-bis 4, 5 e 6, dell'art. 2, commi 2, 3 e 5, dell'art. 3, commi 2 e 3, dell'art. 5* del *decreto legislativo del 6 settembre 2011, n. 149* (Meccanismi sanzionatori e premiali relativi a regioni, province e comuni, a norma degli artt. 2, 17 e 26 della legge 5 maggio 2009, n. 42), nella parte in cui si applica alle Regioni a statuto ordinario e a statuto speciale nonché alle Province autonome, nel testo introdotto dall'art. 1-bis, comma 1, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174;

2) dichiara *l'illegittimità costituzionale* dell'art. *7 del d.lgs. n. 149 del 2011*, nel testo vigente a seguito delle modifiche introdotte dall'art. 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2013)», nella parte in cui si applica alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome;

3) dichiara *l'illegittimità costituzionale dell'art. 13*, secondo periodo, del d.*lgs. n. 149 del 2011,* nella parte in cui prevede che, qualora entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo non risultino concluse le procedure di adeguamento della legislazione regionale, sino al completamento delle procedure medesime, le disposizioni del decreto trovano immediata e diretta applicazione nelle Regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano.

Sentenza 263/2013 - giudizio di legittimità costituzionale in via principale promosso dalle Province autonome di Trento e di Bolzano - Norme impugnate: Art. 69, c. 3° bis, del

decreto legge 22/06/2012, n. 83, convertito con modificazioni dall'art. 1, c. 1°, della legge 07/08/2012, n. 134.

La Corte dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 69, comma 3-bis, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83 (Misure urgenti per la crescita del Paese), convertito, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 7 agosto 2012, n. 134, promossi dalle Province autonome di Bolzano e di Trento - la disposizione censurata – per assicurare la semplificazione dell'organizzazione degli enti territoriali locali, il conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica, il contenimento della spesa pubblica, oltre che per ottemperare al principio della gratuità della titolarità di qualsiasi carica organo o ufficio di natura elettiva negli enti territoriali non previsti dalla Costituzione – prevede che le Province autonome dispongano, ciascuna nell'ambito della propria autonomia statutaria e nel quadro delle procedure di coordinamento di cui all'art. 27 della legge 5 maggio 2009, n. 42 (Delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell'articolo 119 della Costituzione), la gratuità degli incarichi conferiti all'interno delle comunità di valle.

Sentenza 39/2014 nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 1, commi ..., 3, co. 1, lettera e), ..., del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174 (Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio del 2012), convertito, con modificazioni, dall'art. 1, co. 1, della legge 7 dicembre 2012, n. 213, promossi dalla Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, dalla Provincia autonoma di Trento e dalla Regione autonoma Sardegna.

La sentenza in parola, con particolare riferimento agli aspetti che interessano questa relazione, dichiara non fondata la questione di legittimità posta in riferimento all'articolo 1, commi 2, 3,4, in materia di ampliamento dei controlli, di natura collaborativa, della Corte dei conti nei confronti delle Regioni anche a statuto speciale, mentre accoglie la tesi dell'illegittimità del comma 7 dello stesso articolo 1, nella parte in cui prevede che la Corte stessa possa limitare la potestà legislativa del Consiglio nell'approvazione di leggi regionali di approvazione del bilancio o rendiconto della Regione medesima, mentre dichiara compatibili con le autonomie speciali gli analoghi controlli sulle Aziende sanitarie locali.

La sentenza in parola dichiara non fondata la questione di legittimità posta in riferimento all'articolo 1, commi da 9 a 12, del DL 174/2012 in riferimento agli introdotti controlli della Corte dei conti sui rendiconti dei Gruppi consiliari regionali, con le motivazioni già illustrate nel precedente paragrafo. Rileva, invece, l'illegittimità della previsione di un coinvolgimento dei presidenti di regione nella procedura di comunicazione sui rendiconti alla Corte dei conti ed anche l'effetto sanzionatorio della decadenza dei gruppi consiliari dal finanziamento pubblico regionale derivante dall'accertamento di irregolarità o dal mancato invio dei rendiconti, anziché prevedere solo l'obbligo di restituzione dei fondi non regolarmente rendicontati (commi 11 e 12).

La pronuncia dichiara fondata, nei termini di seguito precisati, la questione relativa al co. 2 dell'art. 148 del d.lgs. n. 267 del 2000, come modificato dall'art. 3, co. 1, lettera e), dell'indicato decreto-legge, nella parte che prevede forme di controllo esterno (ovvero di Ministeri statali) sulla gestione degli enti locali da parte di uffici ministeriali, in aggiunta a quelli della Corte dei conti. La Corte ha inoltre precisato che controlli attribuiti alla Corte dei conti, disciplinati da norme statali analoghe a quelle denunciate, non si sovrappongono alle funzioni e ai compiti riservati alle autonomie speciali dalle norme statutarie e di attuazione evocate a parametro, atteso che le prime – come del resto quelle impugnate nell'odierno giudizio – disciplinano controlli, dichiaratamente finalizzati ad assicurare la sana gestione finanziaria degli enti territoriali, a prevenire squilibri di bilancio e a garantire il rispetto del patto di stabilità interno e del vincolo in materia di indebitamento posto dall'ultimo comma dell'art. 119 Cost. (tra le tante, sentenze n. 60 del 2013 e n. 179 del 2007), anche in vista della tutela dell'unità economica della Repubblica e del coordinamento della finanza pubblica. E ciò in forza del diverso interesse

alla legalità costituzionale-finanziaria e alla tutela dell'unità economica della Repubblica perseguito dai suddetti controlli – non soltanto in riferimento all'art. 100 Cost., ma anche agli artt. 81, 119 e 120 Cost. – rispetto a quelli spettanti alle autonomie speciali. Da questi ultimi infatti si differenziano, quanto a parametro e finalità perseguite, i controlli della Corte dei conti, attribuiti ad un organo di garanzia terzo e indipendente, a fini di tutela degli obiettivi di coordinamento della finanza pubblica (sentenza n. 29 del 1995; nonché sentenze n. 60 del 2013; n. 179 del 2007; n. 267 del 2006).

La questione promossa in relazione al co. 1 dell'art. 148 del d.lgs. n. 267 del 2000, relativa ai controlli periodici della Corte dei conti sulla regolarità e legittimità della gestione economico-finanziaria degli enti locali, come modificato dall'art. 3, co. 1, lettera e), del d.l. n. 174 del 2012, invece, non è fondata. La disposizione censurata si limita infatti a disciplinare procedure di raccordo tra i controlli esterni di natura collaborativa intestati alle sezioni regionali della Corte dei conti, ai quali questa Corte ha già ricondotto verifiche periodiche sulla legittimità e la regolarità della gestione economico-finanziaria, anche in espresso riferimento alle autonomie speciali (ex plurimis, sentenza n. 179 del 2007), e i controlli interni funzionali a garantire il rispetto delle regole contabili e dell'equilibrio di bilancio di ciascun ente locale. Ciò al fine di garantire quel fondamentale raccordo tra controlli esterni e controlli interni, volti a garantire il rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, i parametri costituzionali sugli equilibri di bilancio e i vincoli posti dal diritto dell'Unione europea (ex plurimis, sentenze n. 267 del 2006, n. 181 del 1999, n. 470 del 1997, n. 29 del 1995), estensibili anche alle autonomie speciali (sentenze n. 60 del 2013 e n. 179 del 2007). I controlli disciplinati dalla norma impugnata si pongono pertanto su un piano distinto rispetto a quello disciplinato dagli invocati parametri statutari e dalle relative norme di attuazione (sentenza n. 60 del 2013).

Ad analoga conclusione di non fondatezza sono anche le valutazioni della Corte costituzionale con riferimento all'articolo 6, commi da 1 a 4, del medesimo DL 174/2012, relativi allo sviluppo degli strumenti di controllo della Corte dei conti e del Commissario per la revisione della spesa pubblica.

Sentenza 88/2014 - nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 9, commi 2 e 3, 10, commi 3, 4 e 5, 11 e 12 della legge 24 dicembre 2012, n. 243 *(Disposizioni per l'attuazione del principio del pareggio di bilancio ai sensi dell'articolo 81, sesto comma, della Costituzione*), promossi dalla Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia e dalla Provincia autonoma di Trento, in quanto violerebbero le proprie prerogative costituzionali e statutarie.

Le questioni sollevate dalle ricorrenti attengono a tre diversi gruppi di disposizioni, aventi ad oggetto la disciplina dell'indebitamento (art. 10), l'equilibrio dei bilanci delle Regioni e degli enti locali (art. 9), il concorso dello Stato e delle Regioni e delle Provincie autonome, rispettivamente, al finanziamento dei livelli essenziali delle prestazioni e delle funzioni fondamentali inerenti ai diritti civili e sociali e alla sostenibilità del debito pubblico (artt. 11 e 12).

La Corte pone in evidenza che il nuovo sistema di finanza pubblica disegnato dalla legge cost. n. 1 del 2012 ha una sua interna coerenza e una sua completezza, ed è pertanto solo alla sua stregua che vanno vagliate le questioni di costituzionalità sollevate nei confronti della legge. Viene in rilievo, al riguardo, l'art. 5, comma 2, lettera b), della legge cost. n. 1 del 2012, secondo cui la legge rinforzata disciplina «la facoltà dei Comuni, delle Province, delle Città metropolitane, delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano di ricorrere all'indebitamento, ai sensi dell'articolo 119, sesto comma, secondo periodo, della Costituzione, come modificato dall'articolo 4 della presente legge costituzionale». La disposizione, dunque, prevede l'adozione di una disciplina statale attuativa che non appare in alcun modo limitata ai principi generali e che deve avere un contenuto eguale per tutte le autonomie. Pertanto, la circostanza che la normativa censurata abbia un contenuto dettagliato e il fatto che sia più rigorosa di quella contenuta negli statuti delle ricorrenti non comportano violazione del parametro costituzionale.

La garanzia dell'omogeneità della disciplina è connaturata alla logica della riforma, poiché, oggi ancor più che in passato, non si può «ammettere che ogni ente, e così ogni Regione, faccia in proprio le scelte di concretizzazione» (sentenza n. 425 del 2004) dei vincoli posti in materia di indebitamento. Si tratta infatti di vincoli generali che devono valere «in modo uniforme per tutti gli enti, [e pertanto] solo lo Stato può legittimamente provvedere a tali scelte» (sentenza n. 425, citata).

Questa esigenza di uniformità, del resto, è il riflesso della natura ancillare della disciplina dell'indebitamento rispetto ai princìpi dell'equilibrio di bilancio e della sostenibilità del debito pubblico: essa, al pari di questi ultimi, deve intendersi riferita al «complesso delle pubbliche amministrazioni» (così gli attuali artt. 81, sesto comma, e 97 Cost., e, con forme ancora più esplicite, il nuovo art. 119 Cost., nonché l'art. 5, comma 2, lettera c), della legge cost. n. 1 del 2012). I vincoli imposti alla finanza pubblica, infatti, se hanno come primo destinatario lo Stato, non possono non coinvolgere tutti i soggetti istituzionali che concorrono alla formazione di quel «bilancio consolidato delle pubbliche amministrazioni» (sentenza n. 40 del 2014; si vedano anche le sentenze n. 39 del 2014, n. 138 del 2013, n. 425 e n. 36 del 2004), in relazione al quale va verificato il rispetto degli impegni assunti in sede europea e sovranazionale.

La riforma poggia dunque anche sugli artt. 11 e 117, primo comma, Cost., oltre che – e soprattutto – sui princìpi fondamentali di unitarietà della Repubblica (art. 5 Cost.) e di unità economica e giuridica dell'ordinamento (art. 120, secondo comma, Cost.), unità che già nel precedente quadro costituzionale era sottesa alla disciplina della finanza pubblica e che nel nuovo ha accentuato la sua pregnanza.

Si deve aggiungere che l'attuazione dei nuovi princìpi, e in particolare di quello della sostenibilità del debito pubblico, implica una responsabilità che, in attuazione di quelli «fondanti» (sentenza n. 264 del 2012) di solidarietà e di eguaglianza, non è solo delle istituzioni ma anche di ciascun cittadino nei confronti degli altri, ivi compresi quelli delle generazioni future.

Sono pertanto non fondate le censure delle ricorrenti di violazione dell'autonomia finanziaria, della propria competenza in materia di finanza locale e delle altre disposizioni statutarie invocate.

Le medesime considerazioni comportano la non fondatezza anche della censura di violazione del principio consensualistico.

1.3.5. Contenzioso costituzionale in atto tra Stato e Regione

Si riporta di seguito il quadro dei ricorsi pendenti e di quelli decisi dalla Corte costituzionale, riguardanti specificatamente la Regione Trentino Alto Adige/Suedtirol:

SOGGETTO ATTORE/CONVENUTO	OGGETTO DEL CONTENDERE	DATA E NUMERO DELLA DELIBERA	ESITO
REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE - ATTORE PRESIDENZA CONSIGLIO MINISTRI - CONVENUTO	Legge 14 settembre 2011 n. 148 conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138 *"Misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo"*. IMPUGNATIVA PER QUESTIONI DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE.	Delibera della Giunta regionale n. 237 del 26 ottobre 2011. Delibera di ratifica del Consiglio regionale n. 17 del 15 novembre 2011. Ricorso n. 143/2011	PARZ. DEFINITO Sent. 198/2012 Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 14 comma 2 del DL 138/2011 UDIENZA PUBBLICA fissata per il giorno 20.5.2014 per art. 2, c. 3, u.p. e c. 36 se ritenuti applicabili
REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE - ATTORE PRESIDENZA CONSIGLIO MINISTRI - CONVENUTO	Decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149 "Meccanismi sanzionatori e premiali relativi a Regioni, Province e Comuni a norma degli articoli 2, 17 e 26 della legge 5 maggio 2009, n. 142". IMPUGNATIVA PER QUESTIONI DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE.	Delibera della Giunta regionale n. 239 del 15 novembre 2011. Delibera di ratifica del Consiglio regionale n. 18 del 7 dicembre 2011.	DEFINITO CON SENTENZA N. 219/2013
REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE - ATTORE PRESIDENZA CONSIGLIO MINISTRI - CONVENUTO	Legge 12 novembre 2011, n. 183 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2012)". IMPUGNATIVA PER QUESTIONI DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE.	Delibera della Giunta regionale n. 282 del 22 dicembre 2011. Delibera di ratifica del Consiglio regionale n. 21 del 17 gennaio 2012.	UDIENZA DI DISCUSSIONE fissata per il giorno 28 GENNAIO 2014 (in attesa di sentenza)
REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE - ATTORE PRESIDENZA CONSIGLIO MINISTRI - CONVENUTO	Legge 22 dicembre 2011, n. 214 recante Conversione in legge con modificazioni del decreto-legge 6 dicembre 2011 n. 201 "Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici". IMPUGNATIVA PER QUESTIONI DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE.	Delibera della Giunta regionale n. 30 del 14 febbraio 2012. Delibera di ratifica del Consiglio regionale n. 23 del 13 marzo 2012. Ricorso 13/2012	UDIENZA DI DISCUSSIONE fissata per il giorno 29 GENNAIO 2014 per art. 28, co. 3, e 48 (in attesa di sentenza) UDIENZA DI DISCUSSIONE fissata per il giorno 8 APRILE 2014 per art. 22, co. 3 E 21 OTTOBRE 2014
PRESIDENZA CONSIGLIO MINISTRI - ATTORE REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE - CONVENUTO	Legge regionale 14 dicembre 2011, n. 8 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2012 e pluriennale 2012-2014 della Regione autonoma Trentino-Alto Adige". IMPUGNATIVA PER QUESTIONI DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE.	Rinuncia parziale della PCDM *Non costituzione da parte della Regione.* Ricorso n. 33/2012	DEFINITO CON SENTENZA N. 133/2013 con riferimento all'art. 3, c.3
REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE - ATTORE PRESIDENZA CONSIGLIO MINISTRI - CONVENUTO	Legge 7 agosto 2012, n. 135 recante conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 "Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi resi ai cittadini". IMPUGNATIVA PER QUESTIONI DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE.	Delibera della Giunta regionale n. 190 del 18 settembre 2012 Delibera di ratifica del Consiglio regionale n. 26 del 9 ottobre 2012. Ricorso n.155/ 2012 (33/2013)	UDIENZA DI DISCUSSIONE fissata il per il giorno 28 GENNAIO 2014 (in attesa di sentenza) E 21 OTTOBRE 2014

REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE - ATTORE PRESIDENZA CONSIGLIO MINISTRI - CONVENUTO	Legge 24 dicembre 2012, n. 228 recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2013)". IMPUGNATIVA PER QUESTIONI DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE.	Delibera della Giunta regionale n. 33 del 12 febbraio 2013 Ricorso n. 33/2013 Delibera di ratifica del Consiglio regionale n. 29 del 28 febbraio 2013.	UDIENZA DI DISCUSSIONE fissata per il giorno 28 GENNAIO 2014 per art. 1, co. 118, 138, 141, 142, 143, 146 (in attesa di sentenza) UDIENZA DI DISCUSSIONE fissata per il giorno 29 GENNAIO 2014 per art. 1, co. 461, 462, 463, 464 e 465 (in attesa di sentenza) UDIENZA DI DISCUSSIONE fissata per il giorno 25 FEBBRAIO 2014 per art. 1, co. 448, 455, 456, 459 E 21 OTTOBRE 2014 18 NOVEMBRE 2014
PRESIDENZA CONSIGLIO MINISTRI -ATTORE REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE - CONVENUTO	Legge regionale 18 marzo 2013, n. 2 "Modifiche alla legge regionale 27 novembre 1993, n. 19 (...) e successive modifiche e alla legge regionale 27 febbraio 1997, n. 3.... IMPUGNATIVA PER QUESTIONI DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE.	Questione definita con la legge regionale n. 6/2013 che ha sostituito l'articolo 4 della l.r. n. 2/2013, allineandosi alla normativa statale ed al dettato costituzionale. Ricorso n. 64/2013	DEFINITO Corte Costituzionale, Ordinanza n. 103/2014, Estinzione del processo in materia di indennità di disoccupazione per lavoratori residenti in Alto Adige

2. Profili generali della gestione

2.1. Sintesi della gestione finanziaria e patrimoniale

La Giunta della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol ha approvato il rendiconto generale dell'esercizio finanziario considerato con delibera n. 105 del 27 maggio 2014 ed ha presentato il relativo documento contabile alla Sezione Regionale di controllo della Corte dei Conti,[3] il 29 maggio 2014, ai fini del controllo sulla gestione e della prevista parificazione ai sensi degli artt. 2 e 10 del d.P.R. 15 luglio 1988, n. 305. Successivamente, la medesima Giunta regionale, in data 18 giugno 2014, ha approvato la deliberazione n. 143, con la quale ha sostituito la precedente deliberazione n. 105 del 29 maggio 2014 e il Rendiconto generale, nonché conto generale del Patrimonio, ad essa allegato. Dall'esame della predetta nuova deliberazione e relativi allegati risulta modificato, rispetto ai documenti precedentemente inviati, il solo conto generale del Patrimonio.

[3] La legge di contabilità regionale nulla prevede circa i termini per l'approvazione del Rendiconto da parte del Consiglio Regionale, disponendo unicamente, ai sensi dell'art. 38, che la Giunta debba approvarlo entro il 31 maggio dell'anno successivo a quello dell'esercizio di riferimento e trasmetterlo alla Corte dei Conti per i fini previsti dalle vigenti disposizioni. La Giunta regionale, in conformità alla decisione della Corte dei conti, presenta al Consiglio regionale un apposito disegno di legge per la sua approvazione con una relazione illustrativa dei dati finanziari e patrimoniali.

L'attività della gestione finanziaria della Regione relativa all'esercizio 2013 è stata autorizzata con legge regionale 13 dicembre 2012, n. 9, con la quale è stato approvato il *"Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2013 ed il bilancio triennale 2013-2015*[4]*"* e, con la deliberazione della Giunta regionale n. 227 del 20 dicembre 2012, è stato approvato il bilancio gestionale denominato *"Documento tecnico di accompagnamento del bilancio di previsione"*. Successivamente, con legge regionale n. 5 del 10 luglio 2013, è stata approvata la *"Variazione al bilancio previsione 2013"* e, con deliberazione n. 146 del 23 luglio 2013 è stato approvato l'aggiornamento del *"Documento tecnico di accompagnamento"*.

Ai sensi dell'art. 5, comma 5, della legge di contabilità della Regione la gestione finanziaria è unica e sono vietate le gestioni di fondi al di fuori del bilancio.

Passando ai dati finanziari si rileva che nel bilancio di previsione definitivo la competenza registra entrate pari ad euro 412.702.000,00 e spese pari ad euro 1.006.143.200,00. Al maggior onere di euro 593.441.200,00 si è fatto fronte mediante l'utilizzo dell'avanzo degli esercizi precedenti, definitivamente accertato con legge regionale n. 8 del 4 ottobre 2013 "Approvazione del rendiconto generale per l'esercizio finanziario 2012[5]".

Al termine della gestione 2013 risulta che a fronte di entrate accertate per euro 368.436.731,77, sono state impegnate spese per euro 869.471.222,04. Alla copertura della differenza, pari ad euro 501.034.490,27, si è provveduto mediante l'avanzo degli esercizi precedenti.

I residui presentano le seguente risultanze:

- i residui attivi ammontano ad euro 516.203.337,09 (di cui euro 515.969.275,60 relativi ad entrate tributarie ed euro 234.061,49 ad entrate extratributarie): la somma comprende euro 26.599.260,63 di residui della gestione di competenza ed euro 489.604.076,46 di residui derivanti da esercizi pregressi.
- i residui passivi ammontano ad euro 335.170.779,21 (di cui euro 18.683.141,52 relativi alla spesa corrente ed euro 316.487.637,69 alla spesa in conto capitale): la somma comprende euro 291.007.716,61 derivanti dall'esercizio di competenza ed euro 44.163.062,60 derivanti da esercizi pregressi.

Il saldo di cassa è pari ad euro 267.799.983,87; le riscossioni nell'esercizio ammontano ad euro 393.249.451,14 ed i pagamenti ad euro 592.477.305,37.

L'avanzo di amministrazione ammonta ad euro 448.832.541,75.

Il conto del patrimonio evidenzia alla chiusura dell'esercizio una consistenza delle attività pari ad euro 1.641.158.323,39 e delle passività pari ed euro 335.170.779,21 con un'eccedenza di euro 1.305.987.544,18.

La Regione non risulta aver fatto ricorso ad alcuna forma di indebitamento.

2.2. Raffronto con i precedenti esercizi

Nelle due tabelle che seguono sono riportati i principali importi di entrata e di spesa relativi agli esercizi finanziari 2011, 2012 e 2013 con le relative variazioni in percentuale. Le previsioni iniziali e finali non comprendono l'avanzo di amministrazione dell'esercizio. Occorre precisare che le voci includono anche le entrate e le spese dei *"Servizi per conto terzi/partite di giro"* non essendo presente nel bilancio un *"Titolo"* specifico ad esse

[4] La legge è stata pubblicata sul B.U. 18 dicembre 2012 n. 51/I-II supplemento n. 2.
[5] Il risultato del rendiconto generale per l'esercizio 2012 evidenzia un avanzo pari ad euro 935.295.631,41.

dedicato. Ogni tabella è seguita da una breve esposizione sulle principali variazioni riscontrate.

2.2.1. Entrate

Tabella 1

	2011	2012	2013	Variazioni %	
				2012/11	2013/12
Residui attivi al 1.1.	€ 471.855.392,23	€ 515.217.966,73	€ 549.410.767,71	9,19%	6,64%
Previsioni iniziali - bilancio	€ 363.038.000,00	€ 357.838.000,00	€ 372.702.000,00	-1,43%	4,15%
Previsioni finali	€ 363.038.000,00	€ 357.838.000,00	€ 412.702.000,00	-1,43%	15,33%
Accertamenti competenza	€ 545.985.324,72	€ 409.261.694,91	€ 368.436.731,77	-25,04%	-9,98%
Riscossioni in conto residui	€ 205.832,96	€ 4.029.453,89	€ 51.411.980,00	1857,63%	1175,90%
Riscossioni in conto competenza	€ 502.373.100,38	€ 371.038.834,85	€ 341.837.471,14	-26,14%	-7,87%
Totale riscossioni	€ 502.578.933,34	€ 375.068.288,74	€ 393.249.451,14	-25,37%	4,85%
Minori residui anni pregressi	€ 43.816,88	€ 605,19	€ 8.394.711,25	-98,62%	1387020%
Residui esercizi pregressi al 31.12.	€ 471.605.742,39	€ 511.187.907,65	€ 489.604.076,46	8,39%	-4,22%
Residui di competenza al 31.12.	€ 43.612.224,34	€ 38.222.860,06	€ 26.599.260,63	-12,36%	-30,41%
Totale residui al 31.12.	€ 515.217.966,73	€ 549.410.767,71	€ 516.203.337,09	6,64%	-6,04%

Fonte: Corte dei Conti con dati rendiconto Regione TAAS esercizi 2011-2013

Confrontando la gestione delle entrate relativa all'esercizio 2013 con quella dell'esercizio precedente si nota che gli accertamenti sono diminuiti del 9,98%, attestandosi su un importo di euro 368.436.731,77, una diminuzione della consistenza degli stessi si riscontra anche tra gli esercizi 2012/11 (-25,04%).

Da evidenziare il consistente aumento delle riscossioni 2013 in conto residui, riconducibile ad incassi di tributi devoluti dallo Stato relativi principalmente all'esercizio 2008.

Considerevole l'aumento nel 2013 dei minori residui derivanti dall'operazione di riaccertamento, trattasi di minori entrate relative all'esercizio 2008.

I residui attivi a fine esercizio 2013 registrano importi piuttosto cospicui. Essi derivano principalmente da tributi da incassare dallo Stato relativamente agli esercizi 2009 e 2010.

2.2.2. Spese

Tabella 2

	2011	2012	2013	Variazioni %	
				2012/11	2013/12
Residui passivi al 1.1.	€ 67.028.511,53	€ 73.034.425,97	€ 81.142.974,40	8,96%	11,10%
Previsioni iniziali - bilancio	€ 451.241.000,00	€ 441.291.000,00	€ 966.143.200,00	-2,21%	118,94%
Previsioni finali	€ 451.241.000,00	€ 441.291.000,00	€ 1.006.143.200,00	-2,21%	128,00%
Impegni competenza	€ 371.654.099,69	€ 363.147.617,56	€ 869.471.222,04	-2,29%	139,43%
Pagamenti in conto residui	€ 14.800.490,74	€ 17.623.071,28	€ 14.013.799,94	19,07%	-20,48%
Pagamenti in conto competenza	€ 320.703.113,68	€ 308.454.958,28	€ 578.463.505,43	-3,82%	87,54%
Totale pagamenti	€ 335.503.604,42	€ 326.078.029,56	€ 592.477.305,37	-2,81%	81,70%
Minori residui anni pregressi	€ 30.144.580,83	€ 28.961.039,57	€ 22.966.111,86	-3,93%	-20,70%
Economie di competenza	€ 79.586.900,31	€ 78.143.382,44	€ 136.671.977,96	-1,81%	74,90%
Residui esercizi pregressi al 31.12.	€ 22.083.439,96	€ 26.450.315,12	€ 44.163.062,60	19,77%	66,97%
Residui di competenza al 31.12.	€ 50.950.986,01	€ 54.692.659,28	€ 291.007.716,61	7,34%	432,08%
Totale residui al 31.12	€ 73.034.425,97	€ 81.142.974,40	€ 335.170.779,21	11,10%	313,06%

Tutti gli importi relativi all'esercizio 2013 sono influenzati in maniera determinante dallo stanziamento di spesa di 500 milioni di euro finalizzato ad investimenti per lo sviluppo del territorio, di cui si parlerà compiutamente più avanti. In particolare: le previsioni e gli impegni sono più che raddoppiati rispetto gli anni precedenti, i pagamenti in conto competenza sono aumentati del 87,54% e i residui in conto competenza sono quadruplicati rispetto al 2012.

Da segnalare nella triennalità il costante aumento dell'importo dei residui passivi di esercizi pregressi; gli stessi sono aumentati del 19,77% nel biennio 2011/2012 e del 66,97% nel biennio 2012/2013. Complessivamente i residui passivi sono triplicati nel 2013 rispetto al 2012. Va peraltro al riguardo evidenziato che tale incremento è dovuto per la gran parte alla non ancora intervenuta erogazione di parte dei crediti già formalmente concessi dalla Regione alle Province o loro enti strumentali.

2.3. *Indici della gestione*

Di seguito si rappresentano i principali indici della gestione relativa al triennio 2011-2013 calcolati sulla base ai dati presentati nel paragrafo precedente.

2.3.1. *Indici delle entrate*

Tabella 3

Volume di accertamento (accertamenti /previsioni finali di competenza)	150,39%	114,37%	89,27%
Volume di entr. tot.(riscossioni tot./residui att. al 1° gennaio + previsioni finali di comp.)	60,20%	42,96%	40,87%
Capacità di riscossione (riscossioni di competenza /previsioni finali di competenza)	138,38%	103,69%	82,83%
Velocità di riscossione (riscossioni di competenza/accertamenti di competenza)	92,01%	90,66%	92,78%

Fonte: Corte dei Conti con dati rendiconto Regione TAAS esercizi 2011-2013

Analizzando la tabella sopra riportata, si osserva che il *volume di accertamento* è in constante discesa nel triennio: dal 150,39% nel 2011, al 114,37% nel 2012 all'89,27% nell'esercizio in esame.

L'indice relativo al *volume di entrata totale* è in calo, nell'esercizio 2013 si nota una diminuzione di circa 2 punti rispetto al 2012 e di 18 punti nel 2012 rispetto al 2011.

In calo anche l'indice della *capacità di riscossione* che è diminuito di 21 punti nel 2013 rispetto all'esercizio precedente e di 35 punti nel 2012 rispetto al 2011.

Quasi costante nel triennio l'indice della *velocità di riscossione* stabilizzato intorno al 90-92%.

2.3.2. Indici delle spese

Tabella 4

Spese totali	2011	2012	2013
Volume di impegno (impegni/previsioni finali di competenza)	82,36%	82,29%	86,42%
Volume di spesa tot. (pagamenti tot./residui al 1° gennaio + previsioni finali di comp.)	64,74%	63,40%	54,49%
Capacità di pagamento (pagamenti di competenza/previsioni finali di competenza)	71,07%	69,90%	57,49%
Velocità di pagamento (pagamenti di competenza/impegni di competenza)	86,29%	84,94%	66,53%
Spese correnti	2011	2012	2013
Volume di impegno (impegni/previsioni finali di competenza)	75,68%	75,77%	76,17%
Volume di spesa tot. (pagamenti tot./residui al 1° gennaio + previsioni finali di comp.)	63,64%	66,58%	69,14%
Capacità di pagamento (pagamenti di competenza/previsioni finali di competenza)	67,22%	70,12%	70,93%
Velocità di pagamento (pagamenti di competenza/impegni di competenza)	88,83%	92,54%	93,12%
Spese in conto capitale	2011	2012	2013
Volume di impegno (impegni/previsioni finali di competenza)	95,61%	95,66%	90,60%
Volume di spesa tot. (pagamenti tot./residui al 1° gennaio + previsioni finali di comp.)	66,68%	57,83%	48,58%
Capacità di pagamento (pagamenti di competenza/previsioni finali di competenza)	78,70%	69,43%	52,01%
Velocità di pagamento (pagamenti di competenza/impegni di competenza)	82,31%	72,58%	57,40%

Fonte: Corte dei Conti con dati rendiconto Regione TAAS esercizi 2011-2013

Osservando la tabella sopra riportata, si rileva che il *volume di impegno* nel 2013 registra un indice dell'86,42% leggermente aumentato rispetto al 2011 e 2012; esso misura il grado di realizzazione dei programmi di spesa. Tale indice si mantiene costante nel triennio nella spesa corrente (circa 76%) ed è diminuito di 5 punti nel 2013 rispetto agli esercizi precedenti nella spesa in conto capitale.

Si rileva un trend in ribasso nel *volume di spesa totale* rispetto agli esercizi precedenti, passato dal 64,74% del 2011, al 63,40% del 2012 e al 54,49% nel 2013. Separando la spesa corrente da quella in conto capitale si registra un aumento dell'indice della spesa corrente di circa 3 punti annui e un significativo calo nel volume di spesa in conto capitale dove l'indice diminuisce di 9 punti l'anno.

Diminuita la *capacità di pagamento*, palesata soprattutto nella spesa in conto capitale, che registra una diminuzione di indice di oltre 17 punti nel 2013 rispetto al 2012 e di circa 9 punti nel 2012 rispetto al 2011.

Anche la *velocità di pagamento* complessiva è in diminuzione con variazioni specularmente opposte se si differenzia tra spesa corrente e spesa in conto capitale: nelle prime l'indice è in crescita (risulta essere pari al 93,12% nel 2013) e nelle seconde in diminuzione (pari al 57,40% nel 2013).

2.3.3. Indici dei residui

Tabella 5

Descrizione	2011	2012	2013
Smaltimento dei residui att.(riscossioni in conto residui/residui al 1° gennaio)	0,04%	0,78%	9,36%
Accumulazione dei residui att.(residui attivi finali-residui att.iniziali/residui att.iniziali)	9,19%	6,64%	-6,04%
Smaltimento dei residui passivi (pagamenti in conto residui/residui al 1° gennaio)	22,08%	24,13%	17,27%
Accumulazione dei residui pass. (residui pass.finali-residui pass.iniz./residui pass.iniz.)	8,96%	11,10%	313,06%

Fonte: Corte dei Conti con dati rendiconto Regione TAAS esercizi 2011-2013

L'indice dello *smaltimento dei residui attivi* che era quasi nullo nel biennio 2011-2012, è aumentato al 9,36% nel 2013 riconducibile sia alle riscossioni sia (~~che~~) al riaccertamento di minori residui.

In significativo calo nell'ultimo esercizio l'indice di *accumulazione dei residui attivi* che è diminuito di circa 12 punti rispetto al 2012.

L'indice dello *smaltimento dei residui passivi* è diminuito di 8 punti nel 2013 rispetto al 2012 e di 2 punti nel 2012 rispetto al 2011.

Straordinariamente elevato l'indice di *accumulazione dei residui passivi* che è cresciuto di oltre 300 punti nel 2013 rispetto al biennio 2011-2012. Ciò è riconducibile essenzialmente alla nuova voce di spesa relativa allo sviluppo del territorio[6].

3. Risultato della gestione

3.1. Previsioni iniziali e definitive

La programmazione finanziaria annuale si attua attraverso due documenti contabili: il bilancio di previsione e il documento tecnico di accompagnamento. Nel primo documento[7] le entrate sono suddivise per categorie e titoli e le spese sono raggruppate in tredici funzioni obiettivo. Nel secondo documento[8], valido ai fini della gestione e della

[6] Sul cap. 13200.000 "*Spese per l'attuazione di progetti finalizzati al sostegno di investimenti strategici per lo* sviluppo del territorio" a fronte di un impegno di spesa di 500 milioni si registrano residui passivi per 237,147 milioni di euro.

[7] Per l'esercizio esaminato, il bilancio di previsione è stato presentato, completo di relazione tecnica illustrativa, il 31 ottobre 2012 dalla Giunta regionale al Consiglio regionale per la sua approvazione. Lo stesso (approvato dalla II Commissione legislativa) non è stato approvato dal Consiglio regionale, bensì dall'"Organo regionale di riesame dei bilanci e dei rendiconti" e, successivamente, promulgato dal Presidente della Regione con legge n. 9 del 13 dicembre 2012. Tale peculiarità di approvazione dei bilanci e dei rendiconti è prevista dall'ultimo comma dell'art. 84 dello Statuto di autonomia che cita: "*Per l'approvazione dei bilanci e dei rendiconti finanziari della Regione è necessario il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri della Provincia di Trento e di quelli della Provincia di Bolzano. Se tale maggioranza non si forma, l'approvazione stessa è data da un organo a livello regionale*".

[8] La delibera di Giunta regionale n. 227 del 20 dicembre 2012 ha approvato il documento tecnico di accompagnamento e ha assegnato a ciascuna struttura organizzativa le seguenti quote di bilancio in relazione agli obiettivi ed ai programmi da attuare:

ENTRATA		SPESA	
Segreteria della Giunta regionale	€ 372.838.000,00	Segreteria della Giunta regionale	€ 315.198.200,00
		Rip. I Risorse umane, strumentali e fin.....	€ 44.858.000,00
		Rip. II Affari istituzionali, competenze ord...	€ 90.229.000,00
		Rip. III Minoranze linguistiche ed int.....	€ 13.431.000,00
		Rip. IV Supporto all'attività giudiziaria ..	€ 1.350.000,00
		Ufficio di Gabinetto del Presidente	€ 702.000,00
		Risorse non assegnate	€ 500.375.000,00
Totale Entrata	€ 372.838.000,00	Totale Spesa	€ 966.143.200,00

rendicontazione, le unità previsionali di base dell'entrata e della spesa sono disaggregate in capitoli.

Il bilancio, approvato con legge regionale n. 9 del 13 dicembre 2012, prevede, in conto competenza, entrate per euro 372.702.000,00 e spese per euro 966.143.200,00. Alla differenza, pari ad euro 593.441.200,00, si è provveduto con il ricorso all'avanzo accertato alla chiusura dell'esercizio precedente.

L'art. 11 della legge di contabilità prevede la dotazione di stanziamenti ai fondi di riserva. Ciò è avvenuto con l'art. 2 della legge di bilancio n. 9/2012 che ha stanziato euro 8.000.000,00 per il "fondo di riserva per le spese obbligatorie" ed euro 8.000.000,00 per il "fondo di riserva per le spese impreviste". Nell'esercizio è stato fatto un prelevamento dal "fondo di riserva per spese impreviste" con iscrizione in aumento nel capitolo "spese casuali"[9], con la modalità prevista dall'art. 11, comma 3, della legge di contabilità.

Nel corso dell'esercizio, con legge regionale n. 5 del 10 luglio 2013, è stata approvata la variazione del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2013 per un importo di euro 40.000.000,00[10]. La variazione si è resa necessaria al fine di iscrivere nel bilancio regionale una garanzia a favore di Mediocredito Trentino Alto Adige S.p.A.[11], come prevede l'art. 1 della legge regionale n. 8 del 14 dicembre 2011. La relativa modifica al documento tecnico di accompagnamento del bilancio è stata attuata con deliberazione n. 146 del 23 luglio 2013. Risulta necessario che nell'attuazione dell'intervento e nella definizione ed attuazione delle conseguenti misure da parte della Regione e del Mediocredito S.p.A. siano rispettati i vincoli posti dall'ordinamento dell'Unione europea, regolamenti e direttive, nonché delle norme regionali statali, per quanto applicabili nel territorio del Trentino Adige-Adige ai sensi dell'art. 105 dello Statuto speciale e dell'art. 2 del d.lgs. 16 marzo 1992, n. 266, in particolare in materia di aiuti di stato, nel pieno rispetto in particolare dei principi di concorrenza, libera circolazione e non discriminazione.

La gestione ha richiesto alcune variazioni compensative della spesa[12], facoltà prevista dall'art. 13 della l.r. n. 3/2009.

In conclusione, si riportano nel prospetto che segue gli importi delle entrate e delle spese previsti dalla legge di bilancio e le previsioni definitive intervenute dopo l'assestamento di bilancio e le variazioni deliberate della Giunta regionale.

---

[9] Il prelevamento dal fondo di riserva è avvenuto con deliberazione n. 28 del 12 febbraio 2013 per un importo di euro 240.000,00 e si riferisce ad una sentenza della Corte di Appello di Trento del 16 ottobre 2012 che condanna l'amministrazione regionale al pagamento di euro 84.698,43 oltre a rivalutazione monetaria, interessi e spese. L'importo previsto sul capitolo 12110.000 "spese casuali" ammontava ad euro 50.000,00, incapiente rispetto alla spesa imprevista e, pertanto, con la delibera citata è stato aumentato l'importo ad euro 290.000,00.

[10] La variazione ha previsto lo stanziamento di 40 milioni nelle seguenti Unità previsionali di base:
- Entrata: U.d.B. 30600 "Entrate da rimborso di crediti" sul capitolo di nuova istituzione n. 30600.005 "Recupero delle somme pagate dalla Regione in conseguenza delle garanzie prestate";
- Spesa: U.d.B. 11215 "Oneri per garanzie" a carico del capitolo di nuova istituzione n. 11215.000 "Oneri conseguenti alla prestazione di garanzie ai sensi dell'art. 1 della l.r. n. 8/2011".

[11] La garanzia, pari al 80% del valore complessivo del prestito, è condizione affinché la società, di cui la regione partecipa per il 17,48%, riceva un finanziamento di euro 50 milioni dalla Banca Europea per gli Investimenti. Con tale operazione si prevede di finanziare progetti di sostegno agli investimenti a medio/lungo termine delle imprese e infrastrutture locali.

[12] Le delibere di approvazione delle variazioni compensative, i capitoli e i relativi importi sono:

Delibera	Capitoli	Importi
n. 146 del 23.07.2013	5100,000	-€ 230.000,00
	5100,005	€ 230.000,00
n. 210 del 22.10.2013	6100,000	-€ 185.000,00
	6100,005	€ 185.000,00
n. 239 del 5.12.2013	4100,005	-€ 50.000,00
	4100,000	€ 50.000,00

Tabella 6

	iniziali	definitive	varlaz.
Entrate			
Tit. 1 Entrate tributarie	€ 343.200.000,00	€ 343.200.000,00	0,00%
Tit. 2 Entrate extratributarie	€ 29.500.000,00	€ 29.500.000,00	0,00%
Tit. 3 Entrate dall'alienazione di beni patrimoniali e risossione crediti	€ 2.000,00	€ 40.002.000,00	2000000%
Totale entrate	**€ 372.702.000,00**	**€ 412.702.000,00**	10,73%
Spese			
F.O. 1 Organi istituzionali	€ 17.285.000,00	€ 17.285.000,00	0,00%
F.O. 2 Amministrazione generale	€ 26.314.000,00	€ 26.314.000,00	0,00%
F.O. 3 Giudici di pace	€ 15.150.000,00	€ 15.150.000,00	0,00%
F.O. 4 Integrazione europea, minoranze e interventi di interesse	€ 8.400.000,00	€ 8.400.000,00	0,00%
F.O. 5 Minoranze linguistiche regionali	€ 1.800.000,00	€ 1.800.000,00	0,00%
F.O. 6 Interventi umanitari	€ 3.000.000,00	€ 3.000.000,00	0,00%
F.O. 7 Enti locali	€ 2.566.000,00	€ 2.566.000,00	0,00%
F.O. 8 Servizi elettorali	€ 20.000,00	€ 20.000,00	0,00%
F.O. 9 Previdenza e politiche sociali	€ 86.053.000,00	€ 86.053.000,00	0,00%
F.O. 10 Funzioni delegate alle province autonome	€ 239.195.200,00	€ 239.195.200,00	0,00%
F.O. 11 Servizi finanziari e riserve	€ 62.100.000,00	€ 101.860.000,00	64,03%
F.O. 12 Servizi non attribuibili	€ 4.260.000,00	€ 4.500.000,00	5,63%
F.O. 13 Sviluppo del territorio	€ 500.000.000,00	€ 500.000.000,00	0,00%
Totale spese	**€ 966.143.200,00**	**€ 1.006.143.200,00**	4,14%

Fonte: Corte dei Conti con dati rendiconto Regione TAAS esercizio 2013

3.2. *Equilibri di bilancio*

La Regione verifica il rispetto degli equilibri di bilancio di previsione con i criteri dettati dalla legge di contabilità regionale[13]. L'equilibrio è stato raggiunto e si illustra, nella tabella seguente, la verifica per l'esercizio 2013 sui dati di preventivo e su quelli di consuntivo.

Tabella 7

			VERIFICA DA RENDICONTO
			accertamenti e impegni
Tit. I Entrate tributarie	€ 343.200.000,00	€ 343.200.000,00	€ 352.581.733,07
Tit. II Entrate extratributarie	€ 29.500.000,00	€ 29.500.000,00	€ 15.854.998,70
Totale entrate Tit. I+II	**€ 372.700.000,00**	**€ 372.700.000,00**	**€ 368.436.731,77**
Tit. I Spese correnti	€ 291.683.600,00	€ 291.683.600,00	€ 222.186.925,18
Tit. II Spese in conto capitale	€ 674.459.600,00	€ 714.459.600,00	€ 647.284.296,86
Totale spesa Tit. I+II	**€ 966.143.200,00**	**€ 1.006.143.200,00**	**€ 869.471.222,04**
Verifica c. 7, art. 5, l.r. 3/2009 = Totale entrate (Tit. I+II) meno spese correnti (Tit. I)	€ 81.016.400,00	€ 81.016.400,00	€ 146.249.806,59
Tit. III Entrate alienaz. beni patr. e risc. crediti	€ 2.000,00	€ 40.002.000,00	€ -
Totale entrate Tit. I+II+III	**€ 372.702.000,00**	**€ 412.702.000,00**	**€ 368.436.731,77**
Avanzo dell'esercizio precedente applicato	€ 593.441.200,00	€ 593.441.200,00	€ 501.034.490,27
(Verifica c. 6, art. 5, l.r. 3/2009) **Totale entrate + Avanzo applicato**	**€ 966.143.200,00**	**€ 1.006.143.200,00**	**€ 869.471.222,04**

Fonte: Corte dei Conti

[13] Il comma 6 dell'art. 5 della l.r. n. 3/2009 prevede: "*Nel bilancio annuale il totale delle spese di cui si autorizza l'impegno, aumentato dell'eventuale disavanzo di consuntivo, deve essere uguale al totale delle entrate di cui si prevede l'accertamento, comprese quelle derivanti dai nuovi mutui e prestiti autorizzati, aumentato dell'eventuale avanzo di consuntivo*"; il comma 7 dello stesso articolo prevede: "*Nel bilancio annuale il totale delle spese correnti e delle spese per il rimborso di prestiti e mutui non può superare il totale delle entrate iscritte dei primi due titoli dell'art. 7, comma 1, lettera a)* (entrate tributarie ed entrate extratributarie), *escluse le eventuali entrate in essi previste, relative ad assegnazioni destinate al finanziamento di spese in conto capitale*".

3.3. *Risultanze finali dell'entrata*

La gestione di competenza relativa all'esercizio 2013 ha fatto registrare, a fronte di previsioni definitive di entrata pari ad euro 412.702.000,00, entrate accertate per euro 368.436.731,77, rilevando minori entrate per euro 44.265.268,23 (-10,73%). Le riscossioni in conto competenza ammontano ad euro 341.837.471,14 e rappresentano il 92,78% degli accertamenti.

Nel prospetto che segue sono illustrati, per singole categorie di entrata, gli importi delle previsioni, degli accertamenti e delle riscossioni con le percentuali di scostamento tra accertamenti e previsioni definitive e tra riscossioni e accertamenti.

Tabella 8

Dati finanziari						
Categorie per titoli	Previsioni definitive (a)	Accertamenti (b)	diff. (b/a)	Riscossioni (c)	diff. (c/b)
Cat. 2 Tributi devoluti dallo Stato	€ 343.200.000,00	€ 352.581.733,07	2,73%	€ 326.173.372,80	-7,49%
Tit. 1 Entrate tributarie	***€ 343.200.000,00***	***€ 352.581.733,07***	**2,73%**	***€ 326.173.372,80***	**-7,49%**
Cat. 3 Proventi diversi, rimborsi, recuperi vari e altre entrate correnti	€ 21.745.000,00	€ 5.880.521,56	**-72,96%**	€ 5.693.269,39	-3,18%
Cat. 4 Rendite patrimoniali ed entrate dall'utilizzo di beni	€ 7.755.000,00	€ 9.974.477,14	28,62%	€ 9.970.828,95	-0,04%
Tit. 2 Entrate extratributarie	***€ 29.500.000,00***	***€ 15.854.998,70***	**-46,25%**	***€ 15.664.098,34***	**-1,20%**
Cat. 5 Alienazione di beni e valori patrimoniali	€ 2.000,00	€ -	-100,00%	€ -	0,00%
Cat. 6 Riscossione di crediti	€ 40.000.000,00	€ -	-100,00%	€ -	0,00%
Tit. 3 Entrate dall'alienazione di beni patrimoniali e riscossione di crediti	***€ 40.002.000,00***	***€ -***	-100,00%	***€ -***	**0,00%**
Totale entrate Tit. I, II e III	**€ 412.702.000,00**	**€ 368.436.731,77**	**-10,73%**	**€ 341.837.471,14**	**-7,22%**

Fonte: Corte dei Conti con dati rendiconto Regione TAAS esercizio 2013

Come si può notare lo scostamento più significativo, in termini assoluti, tra le previsioni e gli accertamenti si riscontra nelle *"Titolo 3 – "Entrate dall'alienazione di beni patrimoniali e riscossione di crediti"* dovuto alla garanzia in essere a favore di Mediocredito Trentino Alto Adige S.p.A. pari ad euro 40 milioni (l'importo previsto sul capitolo 30600.005 *"Recupero delle somme pagate dalla Regione in conseguenza delle garanzie prestate"* non è stato accertato).

Cospicuo risulta il mancato accertamento nel *"Titolo 2 - Entrate extratributarie "*. Il capitolo interessato allo scostamento più significativo è il 20305.035 (Cat. 3) *"Assunzioni di anticipazioni di cassa per far fronte a temporanee deficienze del conto di tesoreria"* per un importo di 15 milioni. Nel corso dell'esercizio l'amministrazione non ha fatto ricorso ad anticipazioni di cassa e pertanto tale capitolo non è stato movimentato.

Più coerenti gli accertamenti sulle previsioni delle *"Titolo 1 – Entrate tributarie"* che raggiungono il 102,75%.

3.4. *Risultanze finali della spesa*

3.4.1. *Impegni ed Economie*

La gestione di competenza relativa all'esercizio 2013 ha fatto registrare, a fronte di previsioni definitive pari ad euro 1.006.143.200,00, impegni di spesa per euro 869.471.222,04 (di cui euro 222.186.925,18 per la parte corrente ed euro 647.284.296,86 per la parte in conto capitale).

Il prospetto che segue illustra, per singola "Funzione Obiettivo", l'ammontare delle somme impegnate, ripartite anche in *"Titoli"*, e la percentuale delle somme impegnate rispetto alle previsioni definitive.

Tabella 9

Spese impegnate						
Funzioni obiettivo	***Spese correnti***	***Spese c/capitale***	**Impegni totali**	**Impegni tot. su Previsioni**
F.O. 1 Organi istituzionali	€ *17.275.000,00*	€ -	€ 17.275.000,00	99,94%
F.O. 2 Amministrazione generale	€ *17.568.897,94*	€ *5.635.418,59*	€ 23.204.316,53	88,18%
F.O. 3 Giudici di pace	€ *10.740.999,99*	€ *1.410.000,00*	€ 12.150.999,99	80,20%
F.O. 4 Integrazione europea,	€ *8.117.083,49*	€ *5.400,00*	€ 8.122.483,49	96,70%
F.O. 5 Minoranze linguistiche regionali	€ *1.649.819,80*	€ -	€ 1.649.819,80	91,66%
F.O. 6 Interventi umanitari	€ *2.981.821,00*	€ -	€ 2.981.821,00	99,39%
F.O. 7 Enti locali	€ *1.377.007,02*	€ *133.878,27*	€ 1.510.885,29	58,88%
F.O. 8 Servizi elettorali	€ *19.999,55*	€ -	€ 19.999,55	100,00%
F.O. 9 Previdenza e politiche sociali	€ *62.490.000,00*	€ -	€ 62.490.000,00	72,62%
F.O. 10 Funzioni deleg. alle province	€ *96.345.600,00*	€ *139.449.600,00*	€ 235.795.200,00	98,58%
F.O. 11 Servizi finanziari e riserve	€ *10.000,00*	€ -	€ 10.000,00	0,01%
F.O. 12 Servizi non attribuibili	€ *3.610.696,39*	€ *650.000,00*	€ 4.260.696,39	94,68%
F.O. 13 Sviluppo del territorio	€ -	€ *500.000.000,00*	€ 500.000.000,00	100,00%
Totale spese impegnate	**€ *222.186.925,18***	**€ *647.284.296,86***	**€ 869.471.222,04**	**86,42%**

Fonte: Corte dei Conti con dati rendiconto Regione TAAS esercizio 2013

Complessivamente le economie di spesa ammontano ad euro 136.671.977,96 e rappresentano il 13,58% delle spese preventivate.

La tabella sottostante mostra la suddivisione dell'importo delle economie tra le diverse Funzioni Obiettivo (ripartito anche tra spesa corrente e spesa in conto capitale) e l'incidenza percentuale sull'importo di preventivo.

Tabella 10

Economie di spesa				
Funzioni obiettivo	***Spese correnti***	***Spese c/capitale***	**Economie**	**Econ.su Prev.**
F.O. 1 Organi istituzionali	€ *10.000,00*	€ -	€ 10.000,00	0,06%
F.O. 2 Amministrazione generale	€ *2.795.102,06*	€ *314.581,41*	€ 3.109.683,47	11,82%
F.O. 3 Giudici di pace	€ *2.849.000,01*	€ *150.000,00*	€ 2.999.000,01	19,80%
F.O. 4 Integrazione europea,	€ *82.916,51*	€ *194.600,00*	€ 277.516,51	3,30%
F.O. 5 Minoranze linguistiche regionali	€ *150.180,20*	€ -	€ 150.180,20	8,34%
F.O. 6 Interventi umanitari	€ *18.179,00*	€ -	€ 18.179,00	0,61%
F.O. 7 Enti locali	€ *538.992,98*	€ *516.121,73*	€ 1.055.114,71	41,12%
F.O. 8 Servizi elettorali	€ *0,45*	€ -	€ 0,45	0,00%
F.O. 9 Previdenza e politiche sociali	€ *23.563.000,00*	€ -	€ 23.563.000,00	27,38%
F.O. 10 Funzioni delegate alle province	€ *3.400.000,00*	€ -	€ 3.400.000,00	1,42%
F.O. 11 Servizi finanziari e riserve	€ *35.850.000,00*	€ *66.000.000,00*	€ 101.850.000,00	99,99%
F.O. 12 Servizi non attribuibili	€ *239.303,61*	€ -	€ 239.303,61	5,32%
F.O. 13 Sviluppo del territorio	€ -	€ -	€ -	0,00%
Totali Economie	**€ *69.496.674,82***	**€ *67.175.303,14***	**€ 136.671.977,96**	**13,58%**

Fonte: Corte dei Conti con dati rendiconto Regione TAAS esercizio 2013

La percentuale più consistente nelle economie si riferisce alla F.O. 11 *"Servizi finanziari e riserve"* che raggiunge quasi il 100% della somma preventivata. A tale funzione confluiscono le anticipazioni di tesoreria (capitolo 11105.000), il fondo speciale per provvedimenti legislativi (capitolo 11110.000) ed il fondo riserva per le spese obbligatorie (capitolo 11115.000) che non sono stati utilizzati.

Consistenti anche le economie della F.O. *"Previdenza e politiche sociali"* e si riferiscono alla spesa relativa al Pacchetto famiglia e previdenza sociale (capitolo 09105.000).

3.4.2. *Spesa per Funzioni Obiettivo*

Dalla scomposizione degli impegni di spesa in *Funzioni Obiettivo*, gli importi più significativi si riscontrano nello *"Sviluppo del territorio"* (F.O. 13) che assorbe il 57,51% del totale, segue la spesa per le "*Funzioni delegate alle provincie* (F.O. 10)" che assorbe il 27,12%.

La tavola che segue mostra la suddivisione della spesa impegnata nelle singole "*Funzioni Obiettivo*" e successivamente si delineano alcuni aspetti delle FF.OO. più significative.

Figura 1

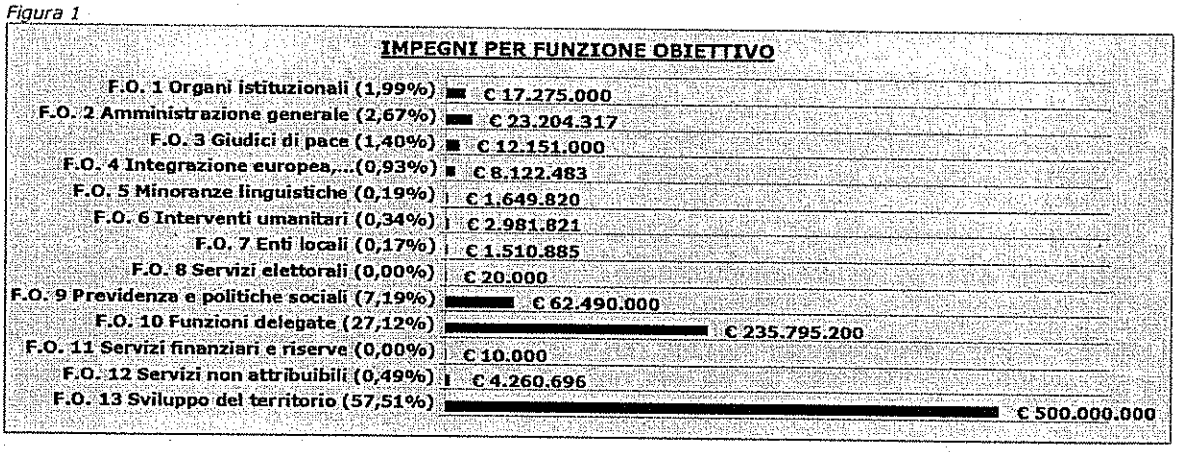

F.O. 13 "Sviluppo del territorio"

Con l'art. 1 della legge regionale 13 dicembre 2012, n. 8 (legge finanziaria) la Regione ha promosso un progetto finalizzato di investimenti strategici per lo sviluppo del territorio regionale d'intesa con le due Province per un importo complessivo pari a 500 milioni di euro Alla copertura di spesa ha provveduto mediante l'utilizzo di parte dell'avanzo degli esercizi finanziari precedenti. La Regione ha autorizzato l'intero stanziamento, spese in conto capitale, con deliberazione n. 77 del 23 aprile 2013 "Attuazione delle disposizioni dell'art. 1 della l.r. n. 8/2012 per lo sviluppo del territorio regionale". La delibera specifica che l'intervento consiste nella concessione di crediti infruttiferi in favore delle Province autonome di Trento (250 milioni[14]) e di Bolzano (250 milioni[15]) o di società controllate dalle Province medesime, per una durata di quindici anni, crediti che dovranno essere destinati alla realizzazione di investimenti volti alla crescita e allo sviluppo del territorio. La stessa delibera stabilisce che le erogazioni alle Province avvengono sulla base dei fabbisogni presentati dalle Province, le quali dovranno presentare annualmente una rendicontazione con la descrizione dei diversi ambiti di

[14] La Giunta regionale con delibera n. 115 del 11 giugno 2013 (modificata con delibera n. 199 dell'8 ottobre 2013) ha approvato il programma di utilizzo del fondo di sviluppo per la Provincia di Trento, pari ad euro 250 milioni, e ha ripartito la concessione di credito fra i seguenti soggetti:

- "Cassa del Trentino S.p.A.", euro 62.571.000,00, per il finanziamento di investimento degli enti locali nonché per il finanziamento di investimenti a sostegno del sistema economico;
- "Trentino Sviluppo S.p.A.", euro 52.282.000,00, per il finanziamento di progetti di sviluppo delle imprese e del territorio;
- "Provincia autonoma di Trento" per progetti vari (euro 60.147.000.000) e per attivazione di strumenti finanziari (euro 75.000.000).

[15] La Giunta regionale con deliberazioni n. 147 del 23 luglio 2013 e n. 183 del 24 settembre 2013 ha approvato il programma di utilizzo del fondo di sviluppo per la Provincia di Bolzano con concessione di credito, per 250 milioni, a favore della società di nuova costituzione "Alto Adige Finance S.p.A.", per interventi di finanziamenti molteplici quali: fondi di rotazione, fondo rischi, strumenti finanziari, finanziamento investimenti sul sistema economico locale, finanziamenti vari, ect.).

intervento attuati anche dalle proprie società controllate e che, alla scadenza delle concessioni di credito, le Province e le società controllate dovranno restituire alla Regione, in unica soluzione, l'importo del credito concesso.

L'intervento ha carattere straordinario ed è stata creata nel bilancio un'apposita funzione obiettivo (F.O. 13 "*Sviluppo del territorio*") che comprende l'U.p.b. 13200 "*Progetti di investimento strategici per lo sviluppo del territorio*" ed il capitolo 13200.000 "*Spese per l'attuazione di progetti finalizzati al sostegno di investimenti per lo sviluppo del territorio*". Gli importi erogati dalla Regione nel 2013 ammontano ad euro 262.853.000,00 (euro 162.853.000,00 a favore di interventi nella provincia di Trento[16] ed euro 100.000.000,00 per interventi nella provincia di Bolzano[17]).

Per quanto riguarda la concessione del credito si fa riferimento a quanto osservato nella parte introduttiva del presente referto, laddove si esamina la legge regionale n. 8/2012 e con un approfondimento specifico sui pagamenti è in seguito sviluppato nella parte dedicata all'esame dei capitoli a campione.

F.O. 10 "Funzioni delegate alle Province"

La funzione obiettivo è riconducibile essenzialmente agli interventi del "Fondo unico per il finanziamento delle funzioni delegate" che assorbono il 97% circa della spesa stessa. Le altre azioni riguardano i servizi informatici e gli interventi a favore degli Enti locali e loro consorzi. Per ciò che riguarda il "Fondo unico per il finanziamento delle funzioni delegate[18]" si rinvia al paragrafo dedicato ai capitoli di campionatura.

F.O. 9 "Previdenza e politiche sociali"

Le spese della funzione riguardano essenzialmente il capitolo 09105.000 ove convergono gli interventi in materia di "Pacchetto famiglia, previdenza sociale[19]". I movimenti sul capitolo sono: previsione 85,23 mil., impegno 61,71 mil., pagamento 61,63 mil. ed economie per 23.53 mil. Le altre azioni della funzione obiettivo riguardano gli "Interventi a favore delle aziende pubbliche di servizi alla persona e delle loro associazioni" e le "Spese per la riscossione di contributi destinati a fondi di previdenza complementare" e le "Misure di sostegno per la creazione di fondi sanitari integrativi".

F.O. 1 "Organi istituzionali"

La spesa impegnata nella F.O. 1 "*Organi Istituzionali*" ammonta a 17 mil. di euro e rappresenta il 1,99% degli impegni complessivi. Alla F.O. 1 convengono le spese per il Consiglio regionale e la Giunta regionale.

Per l'organizzazione ed il funzionamento del Consiglio regionale sono stati impegnati e pagati 17 milioni di euro, pari importo dell'esercizio precedente. Il Consiglio regionale esercita le proprie funzioni con bilancio autonomo - ai sensi dell'art. 16 della legge regionale di contabilità n. 3/2009 - e con regolamenti interni come definiti dall'art. 31 dello Statuto speciale di autonomia. Un approfondimento specifico sulla

[16] Concessione di credito a favore di:
- "Cassa del Trentino S.p.A." euro 50.571.000,00;
- "Trentino Sviluppo S.p.A." euro 52.282.000,00;
- "Provincia autonoma di Trento" euro 60.000.000,00.

[17] Concessione di credito dell'intera somma a favore di "Alto Adige Finance S.p.A.".

[18] Introdotto con legge regionale n. 1 del 16 luglio 2004 con decorrenza dal 1 gennaio 2005.

[19] Normato dalle seguenti leggi regionali: n. 1/2005, n. 3/2008, n. 4/2010 e n. 8/2012.

movimentazione di tale importo sarà svolto nella parte dedicata all'esame dei capitoli a campione.

I rimanenti impegni della F.O. 1, pari ad euro 275.000,00, coprono le spese per le indennità di funzione dei rappresentanti della Giunta non appartenenti al Consiglio, le spese di viaggio e le indennità di rappresentanza del Presidente della Regione e degli Assessori.

3.4.3. Pagamenti

I pagamenti in conto competenza ammontano ad euro 578.463.505,43 di cui euro 206.893.079,00 per spese di parte corrente ed euro 371.570.426,43 per spese in conto capitale. I pagamenti rappresentano il 66,53% delle somme impegnate nell'esercizio 2013.

Nel prospetto che segue è rappresentato, per singola "*Funzione Obiettivo*", l'ammontare dei pagamenti effettuati con l'indicazione della percentuale del pagamento rispetto all'impegnato.

Tabella 11

Pagamenti				
Funzioni obiettivo	***Spese correnti***	***Spese c/capitale***	**Pagamenti totali**	**Pagamenti tot. su impegni**
F.O. 1 Organi istituzionali	€ *17.137.781,51*	€ -	€ 17.137.781,51	99,21%
F.O. 2 Amministrazione generale	€ *13.039.907,52*	€ *287.151,04*	€ 13.327.058,56	57,43%
F.O. 3 Giudici di pace	€ *7.643.079,12*	€ *169.955,42*	€ 7.813.034,54	64,30%
F.O. 4 Integrazione europea,	€ *4.304.485,34*	€ -	€ 4.304.485,34	52,99%
F.O. 5 Minoranze linguistiche regionali	€ *656.495,73*	€ -	€ 656.495,73	39,79%
F.O. 6 Interventi umanitari	€ *2.052.864,70*	€ -	€ 2.052.864,70	68,85%
F.O. 7 Enti locali	€ *966.904,91*	€ *85.634,97*	€ 1.052.539,88	69,66%
F.O. 8 Servizi elettorali	€ *14.023,23*	€ -	€ 14.023,23	70,12%
F.O. 9 Previdenza e politiche sociali	€ *62.039.086,44*	€ -	€ 62.039.086,44	99,28%
F.O. 10 Funzioni delegate alle province	€ *95.694.178,75*	€ *107.674.685,00*	€ 203.368.863,75	86,25%
F.O. 11 Servizi finanziari e riserve	€ *2.734,22*	€ -	€ 2.734,22	27,34%
F.O. 12 Servizi non attribuibili	€ *3.341.537,53*	€ *500.000,00*	€ 3.841.537,53	90,16%
F.O. 13 Sviluppo del territorio	€ -	€ *262.853.000,00*	€ 262.853.000,00	52,57%
Totale pagamenti	**€ 206.893.079,00**	**€ 371.570.426,43**	**€ 578.463.505,43**	**66,53%**

Fonte: Corte dei Conti con dati rendiconto Regione TAAS esercizio 2013

Considerazioni sui pagamenti saranno fatte nel paragrafo dedicato ai residui e, in particolare, per quanto riguarda gli approfondimenti sui pagamenti delle FF.OO. "Amministrazione generale" e "Giudici di pace" si rimanda al paragrafo "Assetto organizzativo".

3.5. Gestione dei residui

I residui attivi[20], al 31 dicembre 2013, ammontano ad euro 516.203.337,09, di cui euro 489.604.076,46 in somme rimaste da riscuotere derivanti da esercizi pregressi ed euro 26.599.260,63 come somme da riscuotere derivanti dall'esercizio di competenza.

[20] L'art. 26 della legge regionale di contabilità (l.r. n.3/2009) definisce i residui attivi come le somme accertate e non riscosse entro il termine dell'esercizio e disciplina la loro modalità di ricognizione, predisponendo che l'accertamento definitivo delle somme conservate tra i residui attivi venga disposto annualmente, con deliberazione della Giunta regionale, in sede di adozione del rendiconto generale. L'articolo stabilisce, inoltre, che non possano essere riportati tra i residui attivi i crediti ritenuti inesigibili ai sensi degli artt. 24 (riscossione coattiva delle entrate) e 25 (rinuncia alla riscossione delle entrate di modesta entità), al cui annullamento provvede la Giunta regionale con apposita deliberazione.

I residui passivi[21] risultano, al fine esercizio, pari ad euro 335.170.779,21 di cui euro 44.163.062,60 derivanti da esercizi pregressi ed euro 291.007.716,61 derivanti dalla competenza.

Gli elenchi dei residui attivi e passivi di competenza dell'esercizio 2013, accertati-impegnati e trasportati nell'esercizio 2014, sono stati convalidati dalla Giunta regionale rispettivamente con le delibere n. 84 (residui attivi per euro 26.599.260,63) e n. 85 (residui passivi per euro 291.007.716,61) del 23 aprile 2014.

L'evoluzione delle entità dei residui attivi e passivi nell'ultimo triennio, con le sue variazioni percentuali, è riportata nel prospetto sottostante.

Tabella 12

Evoluzione triennale residui					
	2011	2012	2013	Variazioni %	
				2012/2011	2013/2012
Residui attivi	€ 515.217.966,73	€ 549.410.767,71	€ 516.203.337,09	6,64%	-6,04%
Residui passivi	€ 73.034.425,97	€ 81.142.974,40	€ 335.170.779,21	11,10%	313,06%
Differenza	*€ 442.183.540,76*	*€ 468.267.793,31*	*€ 181.032.557,88*	*5,90%*	*-61,34%*

Fonte: Corte dei Conti con dati rendiconto Regione TAAS esercizi 2011-2013

Nel 2013 i residui attivi registrano un calo del 6% circa rispetto all'esercizio 2012 e sono rimasti costanti se confrontati con l'esercizio 2011.

Per quanto concerne i residui passivi, l'esercizio 2013 ha generato un'impennata degli stessi che sono quadruplicati rispetto agli anni precedenti. Ciò si riconduce principalmente al nuovo capitolo di spesa istituito per l'attuazione di progetti finalizzati al sostegno di investimenti strategici per lo sviluppo del territorio (capitolo 13200.000) che ha prodotto residui passivi pari ad euro 237.147.000,00. Va peraltro al riguardo ricordato che tale incremento è dovuto per la gran parte alla non ancora intervenuta erogazione di parte dei crediti già formalmente concessi dalla Regione alle Province o loro enti strumentali.

3.5.1. Residui attivi

Dai dati riportati nella tabella seguente, che suddivide gli importi dell'ultimo triennio dei residui attivi per "*Titoli*", si può notare che essi sono essenzialmente costituiti da entrate del "*Titolo I*", ovvero sono derivanti da tributi dello Stato arretrati da devolvere alla Regione. Al 31 dicembre 2013 l'ammontare complessivo del "*Titolo I*" è pari ad euro 515.969.275,60 (il 99,95% del totale), quello del "*Titolo II*" ad euro 234.061,49 mentre il "*Titolo III*" è pari ad euro 0,00.

[21] L'art. 31 della legge di contabilità regionale definisce residui passivi le somme impegnate e non pagate entro il termine dell'esercizio. I residui passivi di spese correnti possono essere conservati nel conto dei residui per non più di due anni, quelli delle spese in conto capitale per non più di cinque anni successivi a quello dell'esercizio a cui si riferisce la formazione dell'impegno. Tale termine può essere superato nel caso in cui i residui si riferiscano a somme in conto capitale che la Regione abbia assunto l'obbligo di pagare per contratto o per compenso di opere prestate o di forniture eseguite. Entro il 30 aprile, la Giunta regionale, con proprie deliberazioni, determina l'ammontare dei residui di ciascun capitolo di spesa. L'accertamento delle somme da conservare tra i residui passivi è disposto annualmente in sede di rendiconto generale.

Tabella 13

	2011	% sul tot.	2012	% sul tot.	2013	% sul tot.
Titolo I Entrate tributarie	€ 514.856.128,96	99,93%	€ 549.129.251,53	99,95%	€ 515.969.275,60	99,95%
Titolo II Entrate extratributar	€ 361.837,77	0,07%	€ 281.516,18	0,05%	€ 234.061,49	0,05%
Titolo III Alienazione di beni	€ 0,00	0,00%	€ 0,00	0,00%	€ 0,00	0,00%
Totale complessivo	**€ 515.217.966,73**	100,00%	**€ 549.410.767,71**	100,00%	**€ 516.203.337,09**	100,00%

Fonte: Corte dei Conti con dati rendiconto Regione TAAS esercizi 2011-2013

In termini di maggior dettaglio nella tabella che segue si riportano gli importi per singolo capitolo dei residui del "*Titolo I - Entrate tributarie*" al 31 dicembre 2013.

Tabella 14

Cap.	Oggetto	Competenza	Esercizi pregressi	Totale	% sul compl.
10200-000	Imposte ipotecarie	€ 505.711,40	€ 65.891.487,05	€ 66.397.198,45	12,87%
10205-000	Imposte su successioni ...	€ 44.217,95	€ 12.357.952,51	€ 12.402.170,46	2,40%
10210-000	IVA interna	€ 15.858.430,92	€ 368.724.045,49	€ 384.582.476,41	74,54%
10215-000	Lotto	€ 10.000.000,00	€ 42.192.552,78	€ 52.192.552,78	10,12%
10220-000	IVA all'importazione	€ -	€ 394.877,50	€ 394.877,50	0,08%
	Totale complessivo	**€ 26.408.360,27**	**€ 489.560.915,33**	**€ 515.969.275,60**	**100,00%**

Fonte: Corte dei Conti con dati rendiconto Regione TAAS esecizio 2013

La tabella evidenzia che ¾ della quota da incassare dallo Stato riguarda il capitolo 10210.000 "*Devoluzioni del gettito delle imposte sul valore aggiunto esclusa quella relativa all'importazione*" e si riferisce principalmente a quote derivanti dagli esercizi 2009 (euro 178.320.307,64) e 2010 (euro 153.025.244,02).

L'Amministrazione regionale, seguendo le indicazioni delle Sezioni riunite e la specifica richiesta di questa Sezione, ha chiesto al Ministero dell'economia e delle finanze la convalida dell'attendibilità del totale per esercizio di provenienza delle somme dei residui attivi iscritte nel Rendiconto della Regione e della concordanza con i corrispettivi residui passivi iscritti nel bilancio delle Stato. Il MEF ha comunicato[22] che "... *la quantificazione regionale delle somme in questione, complessivamente pari a circa 516 milioni, risulta attendibile, anzi prudenziale....* Per maggior trasparenza, considerazione della non perfetta corrispondenza dei residui attivi della Regione rispetto alle risultanze della parifica del Rendiconto generale dello Stato e, in previsione dell'imminente scadenza di adeguamento e armonizzazione dei bilanci contabili delle pubbliche amministrazioni, si sottolinea la necessità di porre attenzione al sincronismo delle somme dei residui attivi della Regione con i rispettivi residui passivi dello Stato. Questo, del resto, sarà anche uno dei risultati attesi dall'attuazione dell'armonizzazione dei bilanci di tutte le pubbliche amministrazioni e delle norme di coordinamento della finanza pubblica.

3.5.2. Residui passivi

Per ciò che attiene ai residui passivi, la quantificazione per "*Titolo*" e "*Funzione Obiettivo*" è riportata nella tabella successiva. La parte più consistente dei residui passivi, al 31 dicembre 2013, è relativa alla F.O. 13 "*Sviluppo del territorio*" il cui peso sul totale è pari al 81,49%, seguita dalla F.O. 10 "*Funzioni delegate alle Province autonome*" per l'11,14%, dalla F.O. 2 "*Amministrazione generale*" per il 3,39%; le rimanenti funzioni obiettivo complessivamente incidono per il 3,98%.

[22] Con nota 0023566 del 22 maggio 2014, pervenuta dalla Regione con nota 0010044/P del 26 maggio 2014 (ns. prot. 532 del 27 maggio 2014).

Tabella 15

	Titolo I SPESE CORRENTI	Titolo II SPESE IN C/CAPITALE	Totale	% sul totale
F.O. 1 Organi istituzionali	€ 137.218,49	€ 0,00	€ 137.218,49	0,05%
F.O. 2 Amministrazione generale	€ 4.528.990,42	€ 5.348.267,55	€ 9.877.257,97	3,39%
F.O. 3 Giudici di pace	€ 3.097.920,87	€ 1.240.044,58	€ 4.337.965,45	1,49%
F.O. 4 Integrazione europea ..	€ 3.812.598,15	€ 5.400,00	€ 3.817.998,15	1,31%
F.O. 5 Minoranze linguistiche	€ 993.324,07	€ 0,00	€ 993.324,07	0,34%
F.O. 6 Interventi umanitari	€ 928.956,30	€ 0,00	€ 928.956,30	0,32%
F.O. 7 Enti locali	€ 410.102,11	€ 48.243,30	€ 458.345,41	0,16%
F.O. 8 Servizi elettorali	€ 5.976,32	€ 0,00	€ 5.976,32	0,00%
F.O. 9 Previdenza e politiche....	€ 450.913,56	€ 0,00	€ 450.913,56	0,15%
F.O. 10 Funzioni delegate	€ 651.421,25	€ 31.774.915,00	€ 32.426.336,25	11,14%
F.O. 11 Servizi finanziari ..	€ 7.265,78	€ 0,00	€ 7.265,78	0,00%
F.O. 12 Servizi non attribuibili	€ 269.158,86	€ 150.000,00	€ 419.158,86	0,14%
F.O. 13 Sviluppo del territorio	€ 0,00	€ 237.147.000,00	€ 237.147.000,00	81,49%
Totale complessivo	**€ 15.293.846,18**	**€ 275.713.870,43**	**€ 291.007.716,61**	100,00%

Fonte: Corte dei Conti con dati rendiconto Regione TAAS esercizio 2013

3.5.3. Insussistenza residui

Nella tabella che segue, infine, è riportato il dettaglio dei minori residui attivi e passivi derivanti dall'operazione di riaccertamento. L'importo dei minori residui attivi è pari ad euro 8.394.711,25 mentre quello dei minori residui passivi consta in euro 22.966.111,86.

Tabella 16

Insussistenze dei residui attivi		Insussistenze e economie dei residui passivi	
Entrate tributarie	€ 8.314.949,00	Spese correnti	€ 8.255.883,07
Entrate extratributarie	€ 79.762,25	Spese in conto capitale	€ 14.710.228,79
Minori resudui attivi	**€ 8.394.711,25**	**Minori residui passivi**	**€ 22.966.111,86**

Fonte: Corte dei Conti con dati rendiconto Regione TAAS esercizio 2013

Gli importi dei minori residui attivi riaccertati riguardano:

- Capitolo 10210.000 *"Devoluzione del gettito dell'imposta sul valore aggiunto esclusa quella relativa all'importazione"* per euro 5.021.957,18;
- Capitolo 10215.000 *"Devoluzione per provento del lotto, al netto delle vincite"* per 3.292.991,82.

Gli importi più significativi dei minori residui passivi riaccertati riguardano:

- *F.O. 2 Amministrazione generale:* U.p.b. "Gestione risorse umane" per euro 1.954.997,96; U.p.b. "Personale cessati dal servizio" per euro 1.366.772,32; U.p.b. "Gestione risorse patrimoniali" per euro 3.604.272,25.
- *F.O. 3 Giudici di pace:* U.p.b. "Personale amministrativo" per euro 1.395.059,21.
- *F.O. 11 Servizi finanziari e riserve:* U.p.b. "Partecipazioni azionarie e conferimenti" per euro 8.851.400,00.

3.5.4. Anzianità dei residui

Gli importi dei residui attivi e passivi, distinti per titoli e annualità, sono presentati nel seguente prospetto.

Tabella 17

	Esercizi precedenti	2009	2010	2011	2012	2013	Totale
Attivi Tit. I	€ 0	€ 223.889.346	€ 203.697.279	€ 25.200.000	€ 36.774.290	€ 26.408.360	€ 515.969.276
Attivi Tit. II	€ 42.756	€ 0	€ 0	€ 405	€ 0	€ 190.900	€ 234.061
Attivi Tit. III	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
Accens. prestiti	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
Totale Attivi	**€ 42.756**	**€ 223.889.346**	**€ 203.697.279**	**€ 25.200.405**	**€ 36.774.290**	**€ 26.599.261**	**€ 516.203.337**
Passivi Tit. I	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 3.389.295	€ 15.293.846	€ 18.683.142
Passivi Tit. II	€ 685.030	€ 4.403.149	€ 443.922	€ 2.290.006	€ 32.951.661	€ 275.713.870	€ 316.487.638
Rimb.prestiti	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
Totale Passivi	**€ 685.030**	**€ 4.403.149**	**€ 443.922**	**€ 2.290.006**	**€ 36.340.956**	**€ 291.007.717**	**€ 335.170.779**

Fonte: dati trasmessi dall'Amministrazione regionale

L'Amministrazione ha fornito le motivazioni circa il mantenimento dei residui ante 2009[23] qui riportate in sintesi:

- La somma dei residui attivi derivanti da esercizi precedenti il 2009 è di euro 42.756,11 ed è costituita da:
  - ✓ euro 27.686,11 risalenti all'esercizio 1993 - cap. 20305.005 *"Contributi sui premi di assicurazione dovuti alla Cassa Regionale Antincendi da parte delle Società di assicurazioni che esercitano il ramo incendi nella RTAA"*: si riferiscono ai crediti riguardanti il contributo calcolato sui premi assicurativi dovuto alla Cassa Regionale Antincendi da società di Assicurazioni, attualmente in regime di liquidazione coatta amministrativa, per i quali sussiste ancora la possibilità che in sede di riparto definitivo vengano attribuite alla Regione ulteriori somme;
  - ✓ euro 15.070,00 risalenti all'esercizio 2006 - cap. 20405.000 "Redditi da terreni e fabbricati": trattasi di un credito nei confronti di una ditta esterna che gestisce un'attività per conto della regione, per il quale è in corso la procedura di recupero del credito da parte dell'Ufficio legale.
- Circa i residui passivi ante 2009, pari ad euro 685.030,08, l'Amministrazione dichiara che trattasi di obblighi assunti sulla base delle convenzioni e mantenuti in essere ai sensi del comma 3 dell'art. 31 della legge di contabilità. In dettaglio:
  - ✓ euro 94.941,36 (esercizio 2006) e euro 196.750,00 (risalenti al 2008) sul capitolo 02200.000 *"Spese per l'acquisto e la realizzazione di beni immobili, interventi di manutenzione straordinaria al patrimonio immobiliare, oneri di progettazione ed altri incarichi professionali connessi. Oneri derivanti dall'esecuzione dei Protocolli d'intesa siglati ai sensi della l.r. 3/2003 per le nuove sede degli Uffici del Catasto e del Libro Fondiario"* e si riferiscono, rispettivamente, ad un incarico di progettazione di lavori di manutenzione straordinaria dell'immobile regionale di Bolzano approvato con delibera n. 130/2006 ed all'acquisto di un immobile da destinare a sede di deposito logistico ed archivio generale;
  - ✓ euro 332.090,49 (esercizio 2007) ed euro 61.248,23 (relativi al 2008) sul capitolo 10205.000 *"Spese per l'evoluzione del sistema informativo del Libro fondiario e per l'integrazione con quello del catasto"* e si riferiscono ad atti esecutivi relativi alle convenzioni quadro prot. 4980 e 4983 del 2007 riguardanti l'affidamento degli incarichi per lo sviluppo e la gestione dei sistemi informativi del Libro fondiario e del Catasto.

[23] Nota n. 0009448/P del 5 maggio 2014 (ns. prot. n. 491 del 16 maggio 2014).

Il grafico che segue mostra la distribuzione in percentuale dei residui per annualità:

Figura 2

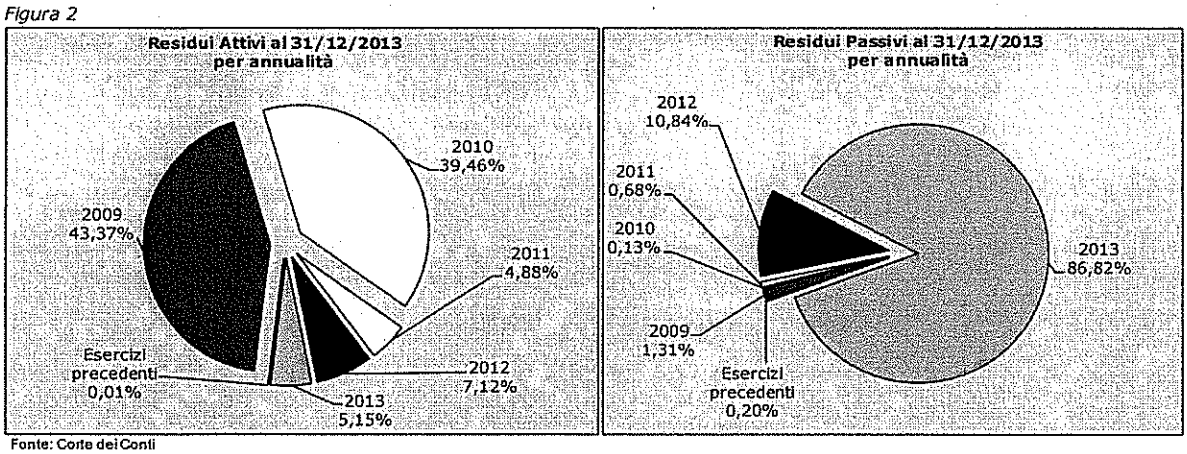

Fonte: Corte dei Conti

3.6. *Servizi conto terzi*

Al pari di quello che accade nel bilancio dello Stato, le entrate e le spese relative ai "*Servizi conto terzi - Partite di giro*" non trovano nel rendiconto un "*Titolo*" specifico; gli importi delle stesse e la loro collocazione all'interno del rendiconto sono stati comunicati dalla Regione[24] e riprodotti nel prospetto che segue.

Tabella 18

	Entrata	Capitolo		Spesa	Capitolo
Ritenute previdenziali ed assistenziali			€	1.190.662,05	comprese nei singoli capitoli
Ritenute erariali			€	3.197.470,33	comprese nei singoli capitoli
Altre ritenute al personale per conto terzi			€	431.982,05	comprese nei singoli capitoli
Fondi per il Servizio economato	35.000,00	20305.015	€	35.000,00	2120.020
Totale	**35.000,00**		**€**	**4.855.114,43**	

Fonte: dati forniti dall'Amministrazione regionale

3.7. *Avanzo di amministrazione*

L'avanzo di amministrazione 2013[25] ammontante ad euro 448.832.541,75, è dimezzato rispetto all'esercizio precedente. La causa del consistente calo è dovuta, come più volte riferito, all'utilizzazione dello stesso per la copertura dell'aumento di 500 milioni di euro della spesa per il progetto di sviluppo del territorio. La tabella che segue espone le voci che hanno determinato l'avanzo nel triennio 2011-2013.

[24] Nota prot. 0010044/P del 26 maggio 2014 (ns. prot. n. 532 del 27 maggio 2014).
[25] L'avanzo finanziario complessivo è definito dalla legge di contabilità regionale "avanzo di consuntivo".

Tabella 19

		2011	2012	2012/ 2011	2013	2013/ 2012
Fondo cassa al 1.1		€ 250.962.250,00	€ 418.037.578,92	66,57%	€ 467.027.838,10	11,72%
Riscossioni	(+)	€ 502.578.933,34	€ 375.068.288,74	-25,37%	€ 393.249.451,14	4,85%
Pagamenti	(-)	€ 335.503.604,42	€ 326.078.029,56	-2,81%	€ 592.477.305,37	81,70%
Cassa al 31.12	[A]	€ 418.037.578,92	€ 467.027.838,10	11,72%	€ 267.799.983,87	-42,66%
Residui attivi al 31.12	(+)	€ 515.217.966,73	€ 549.410.767,71	6,64%	€ 516.203.337,09	-6,04%
Residui passivi al 31.12	(-)	€ 73.034.425,97	€ 81.142.974,40	11,10%	€ 335.170.779,21	313,06%
Differenza residui	[B]	€ 442.183.540,76	€ 468.267.793,31	5,90%	€ 181.032.557,88	-61,34%
AVANZO	[A]+[B]	**€ 860.221.119,68**	**€ 935.295.631,41**	**8,73%**	**€ 448.832.541,75**	**-52,01%**

Fonte: Corte dei Conti con dati rendiconto Regione TAAS esercizi 2011-2013

Per l'esercizio controllato il risultato della gestione del bilancio di competenza e l'avanzo finanziario complessivo al 31 dicembre 2013 presentano le seguenti risultanze:

Tabella 20

Risultati della gestione 2013			
Totale accertamenti di competenza		€	368.436.731,77
Totale impegni di competenza		€	869.471.222,04
Saldo gestione di competenza		**-€**	**501.034.490,27**
Minori residui attivi riaccertati	(-)	€	8.394.711,25
Minori residui passivi riaccertati	(+)	€	22.966.111,86
Saldo gestione residui		**€**	**14.571.400,61**
RIEPILOGO			
Saldo gestione di competenza		-€	501.034.490,27
Saldo gestione residui		€	14.571.400,61
Avanzo esercizi precedenti			€ 935.295.631,41
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE al 31.12.2013		**€**	**448.832.541,75**

Fonte: Corte dei Conti con dati rendiconto Regione TAAS esercizio 2013

L'importo dell'avanzo di amministrazione non è gravato da alcun vincolo.

4. Conto di cassa

4.1. Risultati della gestione

La gestione di cassa ha fatto registrare incassi per euro 393.249.451,14 (di cui euro 341.837.471,14 in conto competenza ed euro 51.411.980,00 in conto residui) e pagamenti per euro 592.477.305,37 (di cui euro 578.463.505,43 in conto competenza ed euro 14.013.799,94 in conto residui), riportando una differenza negativa di euro 250.639.834,23 che è stata coperta dalla disponibilità di cassa al 1° gennaio 2013.

Il fondo di cassa al 31 dicembre 2013 ammonta ad euro 267.799.983,87, le movimentazioni che hanno determinato la sua consistenza sono riassunte nella tabella che segue.

Tabella 21

Conto di cassa esercizio 2013				
			Consistenza al 1° gennaio 2013	**€ 467.027.838,10**
		c/competenza	*c/residui*	*totale*
Tit. I	Entrate tributarie	€ 326.173.372,80	€ 51.253.387,20	€ 377.426.760,00
Tit. II	Entrate extratributarie	€ 15.664.098,34	€ 158.592,80	€ 15.822.691,14
Tit. III	Entrate alienazioni beni patr. e risc. crediti	€ -	€ -	€ -
	Accensione di prestiti	€ -	€ -	€ -
TOTALE RISCOSSIONI		**€ 341.837.471,14**	**€ 51.411.980,00**	**€ 393.249.451,14**
Tit. I	Spese correnti	€ 206.893.079,00	€ 9.180.656,10	€ 216.073.735,10
Tit. II	Spese in conto capitale	€ 371.570.426,43	€ 4.833.143,84	€ 376.403.570,27
	Rimborso di prestiti	€ -	€ -	€ -
TOTALE PAGAMENTI		**€ 578.463.505,43**	**€ 14.013.799,94**	**€ 592.477.305,37**
			Consistenza al 31 dicembre 2013	**€ 267.799.983,87**

Fonte: Corte dei conti con dati rendiconto Regione esercizio 2013

La consistenza al 31 dicembre 2013 è dimostrata anche dal "Verbale verifica di cassa" a firma del Tesoriere[26] che porta le seguenti risultanze[27]

Tabella 22

Verbale verifica di cassa		
Fondo cassa al 1 gennaio 2013	€	467.027.838,10
Reversali incassate (da 1 a 1718)	€	393.249.451,14
Bollette di entrata da regolarizzare	€	-
TOTALE ENTRATE	€	860.277.289,24
Mandati pagati (da 1 a 3518)	€	592.477.305,37
Provvisori di uscita da regolarizzare	€	-
TOTALE USCITE	€	592.477.305,37
Saldo finale al 31 dicembre 2013	**€**	**267.799.983,87**

Fonte: Dichiarazione del 28 marzo del tesoriere Banca di Trento e Bolzano

4.2. SIOPE – Sistema Informativo Operazioni Enti

Il Sistema informativo sulle operazioni degli enti pubblici rileva gli incassi e i pagamenti effettuati dai tesorieri di tutte le amministrazioni pubbliche in attuazione dall'art. 28 della legge 289/2002 ed è disciplinato dall'art. 14, c. 6-11, della legge 196/2009. In particolare, a seguito dell'emanazione del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 23 dicembre 2009 la rilevazione SIOPE costituisce la principale fonte informativa per la predisposizione delle relazioni trimestrali sul conto consolidato di cassa delle amministrazioni pubbliche da presentare alle Camere ai sensi dell'art. 14, c. 4, delle legge 196/2009. A far data dal 1 gennaio 2013, conformemente al Decreto Ministeriale 31 agosto 2012, la codifica SIOPE per le Regioni e le Province autonome è stata aggiornata alle misure introdotte dal d.lgs. n. 68/2011 e dal titolo secondo del d.lgs. 118/2011. Quest'ultimo Decreto Ministeriale prevede che il Rendiconto contenga i prospetti delle entrate e delle uscite cumulativi registrati nel mese di dicembre e la relativa situazione delle disponibilità liquide.

Il "*Totale generale*" e la suddivisione in "*Titoli*" dei dati rinvenuti nel sistema SIOPE, coincidono con i dati di rendiconto della Regione[28] e sono riportati di seguito.

[26] Lo svolgimento del servizio di Tesoreria è regolato dall'art. 39 *bis* della legge di contabilità, introdotto dall'art. 7, c. 1, della l.r. n. 9/2009, ed è affidato alla Banca di Trento e Bolzano S.p.A. fino al 31 dicembre 2013.
[27] Copia Verbale trasmesso nell'allegato alla nota n. 0009448/P del 15 maggio 2014 (prot. n. 491 del 16 maggio 2014).

Tabella 23

ENTRATE		
TITOLO 1O: ENTRATE DERIVANTI DA TRIBUTI PROPRI DELLA REGIONE, DAL GETTITO DI TRIBUTI ERARIALI O DI QUOTE DI ESSO DEVOLUTE ALLA REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA		377.426.760,00
TITOLO 3O: ENTRATE EXTRATRIBUTARIE		15.822.691,14
INCASSI DA REGOLARIZZARE		5.824,59
9999	ALTRI INCASSI DA REGOLARIZZARE (riscossioni codificate dal tesoriere)	5.824,59
	TOTALE GENERALE ENTRATE	393.255.275,73

SPESE	
TITOLO 1O: SPESE CORRENTI	216.073.735,10
TITOLO 2O: SPESE IN CONTO CAPITALE	376.403.570,27
PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE	0,00
TOTALE GENERALE SPESE	592.477.305,37

Per quanto riguarda la voce "Altri incassi da regolarizzare" pari ad euro 5.824,59 si fa presente che l'art. 4 c. 5, lett. b) del Decreto Ministeriale 31 agosto 2012 permette una tolleranza inferiore al 1% di differenza tra il totale generale delle riscossioni ed i corrispondenti risultati riportati dal prospetto dei dati SIOPE e dalla situazione delle disponibilità liquide.

4.3. Gestione della cassa

Con decorrenza 1° settembre 2011[29] i proventi dei gettiti statali spettanti alla Regione non vengono più corrisposti mediante trasferimento da apposito capitolo di spesa del bilancio dello Stato, ma vengono accreditati direttamente dagli agenti di riscossione sul conto infruttifero di tesoreria unica. Sono accreditati giornalmente e direttamente dagli agenti di riscossione i gettiti delle imposte tributarie di spettanza della Regione ad esclusione delle entrate inerenti i proventi del lotto che continuano ad essere corrisposti mediante trasferimento da parte del M.E.F. da apposito capitolo di spesa del bilancio dello Stato.

La Regione, nei pagamenti effettuati, si è adeguata ai nuovi termini prescritti dal novellato d.lgs. n. 192/2012, che recepisce la direttiva 2011/7/UE in materia di lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali tra imprese e pubbliche amministrazioni. In particolare l'Amministrazione precisa[30] che "*dal 1. gennaio 2011, pur essendo già in passato in assenza di ritardati pagamenti, l'introduzione dell'ordinativo informatico ha ulteriormente migliorato la tempistica relativa alla fase del pagamento*

[28] Si fa presente che la classificazione in "*Titoli*" del sistema SIOPE si discosta leggermente dal sistema di contabilità della Regione, in particolare le entrate della Regione Trentino Alto-Adige sono strutturalmente diverse rispetto a quelle delle Regioni a statuto ordinario, in quanto fondate su tributi propri e compartecipazioni ai gettiti dei tributi erariali e non su devoluzione di finanziamenti statali derivanti dal riparto di fondi previsti dal bilancio statale, dai quali la Regione è esclusa, salvo (solo in parte) i casi di funzioni statali delegate. Tutto ciò si riverbera, peraltro, solamente sul versante delle entrate e con specifico riferimento a quelle "*extratributarie*" che nella contabilità della Regione Trentino Alto-Adige appaiono nel "*Titolo II (entrate extratributarie)*", mentre per le regioni a statuto ordinario sono classificate come "*Titolo III* (sempre come *entrate extratributarie*)".

[29] Decreto del 20 luglio 2011 emanato dal Ministero dell'economia e delle finanze in attuazione dell'art. 2, c. 108, della legge n. 191/2009.

[30] Nota prot. 8361/P del 30 aprile 2014 (ns. prot. n. 373 del 30 aprile 2014).

medesimo. In seguito alle modifiche introdotte con il d.lgs. 192/2012 al d.lgs. n. 231/2002 in materia di lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, la Segreteria della Giunta regionale ha svolto una funzione di coordinamento tra le strutture regionali per la predisposizione degli atti di liquidazione e pagamento di fatture e per l'introduzione nelle nuove procedure connesse all'applicazione della normativa vigente, emanando tra l'altro una circolare esplicativa rivolta a tutti gli uffici. Per dare attuazione ai principi di lotta contro il ritardo nei pagamenti di cui alla citata direttiva europea, l'amministrazione riporta nei provvedimenti di liquidazione l'indicazione del termine entro il quale l'importo deve essere accreditato, corrispondente ai 30 giorni decorrenti dall'accertamento della prestazione o del servizio o dal ricevimento della fattura". Riguardo alla richiesta fatta di indicare i tempi medi di pagamento ai fornitori l'Amministrazione risponde che il calcolo è in fase di elaborazione.

5. Patto di stabilità interno

5.1. Disciplina del patto

Il patto di stabilità interno per la Regione Autonoma Trentino-Alto Adige è disciplinato dall'art. 79 dello Statuto speciale della Regione come modificato dalla legge 191 del 23 dicembre 2009. Ai sensi del comma 3 dell'articolo la Regione concorda con il Ministero dell'economia e delle finanze gli obblighi relativi al patto di stabilità interno con riferimento ai saldi di bilancio da conseguire in ciascun periodo. I saldi di bilancio, calcolati in termini di competenza mista, sono costituiti dalla somma algebrica degli importi risultanti dalla differenza tra gli accertamenti e gli impegni per la parte corrente, e dalla differenza tra incassi e pagamenti per la parte in conto capitale, al netto delle spese derivanti dalla concessione di crediti e delle spese concernenti partecipazioni azionarie e conferimenti, nonché di eventuali altre spese previste in sede di accordo.

Per l'esercizio 2013, in applicazione dell'art. 1, c. 455 della l. 24 dicembre 2012, n. 228 (legge di stabilità 2013) l'accordo per il patto di stabilità della Regione prevede il raggiungimento degli obiettivi del saldo programmatico dell'esercizio 2011 con l'aggiunta dei seguenti contributi:

a) degli importi indicati per il 2013 nella tabella di cui all'art. 32, c. 10, della l. 12 novembre 2011, n. 183;
b) del contributo previsto dall'art. 28, c. 3, del d.l. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, c. 1, della l. 22 dicembre 2011, n. 214, come rideterminato dall'art. 35, c. 4, del d.l. 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla l. 24 marzo 2012, n. 27, e dall'art. 4, c. 11, del d.l. 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla l. 26 aprile 2012, n. 44;
c) degli importi indicati nel decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, relativi al 2013, 2014, 2015 e 2016, emanato in attuazione dell'art. 16, c. 3, del d.l. 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni dalla l. 7 agosto 2012, n. 135;
d) degli importi indicati nella tabella di cui al comma 454 della l. 228/2012;
d-bis) degli ulteriori contributi disposti a carico delle autonomie speciali.

Circa il monitoraggio degli adempimenti, il comma 460 dell'art. 1 della legge n. 228/2012, prevede l'obbligo da parte della Regione dell'invio al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, delle informazioni riguardanti le modalità di determinazione dei propri obiettivi e, trimestralmente, entro trenta giorni dalla fine del trimestre di riferimento, delle informazioni riguardanti sia la

gestione di competenza finanziaria sia quella di competenza euro compatibile attraverso prospetti e modalità definiti con decreto del predetto Ministero[31].

Ai fini della verifica del rispetto degli obiettivi del patto, il successivo comma 461 del medesimo art. 1, dispone che la Regione è tenuta ad inviare, entro il termine del 31 marzo dell'anno successivo a quello di riferimento, al Ministero dell'economia e delle finanze, una certificazione sottoscritta dal rappresentante legale dell'ente e dal responsabile del servizio finanziario[32]. La mancata trasmissione della certificazione costituisce inadempimento al patto di stabilità.

5.2. Adempimenti del rispetto del patto di stabilità interno nella Regione

La proposta di patto di stabilità è stata trasmessa dal Presidente della Regione al Ministero dell'Economia in data 24 settembre 2013[33], in ritardo dispetto a quanto stabilito dall'art. 1 comma 344 della l. 228/2012 – che ne prevede la trasmissione entro il 31 marzo di ciascun anno. La causa si fa risalire al prolungamento dei tempi di attesa all'avvio di un tavolo di lavoro con il M.E.F. per la definizione dei rapporti finanziari tra lo State e la Regione[34]. Il tavolo di lavoro tuttavia non si è, comunque, costituito.

L'assenso da parte del M.E.F all'accordo formulato dalla Regione è stato comunicato a quest'ultima in data 24 dicembre 2013[35] e conferma l'obiettivo di saldo finanziario programmatico in termini di competenza mista pari a 27,877 milioni di euro con un miglioramento di 53,923 milioni di euro rispetto al saldo finanziario programmatico 2011.

Si riporta di seguito il prospetto illustrativo dell'accordo sul patto. In tale prospetto appare, per l'esercizio 2013, l'ipotesi di spesa di 300 milioni di euro per la concessione di crediti per lo sviluppo del territorio (erogati ai sensi dall'art. 1 della l.r. n. 8/2012) che non incideranno sulle spese finali come dispone l'art. 1, c.451, lett. c, della legge n. 228/2012.

[31] Decreto del M.E.F. del 23 agosto 2013, allegato A mod. 3/M/13/S (Monitoraggio delle risultanze).
[32] Decreto del M.E.F. del 23 agosto 2013, allegato B mod. 1/C/13 (Prospetto per la certificazione della verifica del rispetto degli obiettivi).
[33] Con nota n. 0014807/P del 24 settembre 2013.
[34] Richiesta di incontro inoltrata dalla Regione con nota n. 0005443/P del 27 marzo 2013.
[35] Con nota n. 106702 del 24 dicembre 2013.

Tabella 24

PATTO STABILITA' INTERNO - ANNO 2013

(dati espressi in migliaia di euro)

REGIONE AUTONOMA TRENTINO ALTO ADIGE

ENTRATE FINALI			ACCORDO 2011	ACCORDO 2012	VAR% 2012 su ACC 2011	IPOTESI 2013	VAR% 2013 su ACC 2012
E1	TOTALE TITOLO 1° - TRIBUTI PROPRI E DEVOLUZIONI	Accertamenti	428.154	392.600	-8,3%	405.000	3,2%
E2	TOTALE TITOLO 2° - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI	Accertamenti	13.600	14.800	8,8%	15.500	4,7%
E3	TOTALE TITOLO 3°- ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	Accertamenti					
E4	TOTALE ENTRATE CORRENTI	Accertamenti	*441.754*	*407.400*	-7,8%	*420.500*	3,2%
E5	GETTITI ARRETRATI	Accertamenti	*100.000*	*50.000*	-50,0%	*50.000*	0,0%
E COR	TOTALE ENTRATE CORRENTI NETTE (E4 - E5)	Accertamenti	*341.754*	*357.400*	4,6%	*370.500*	3,7%
E6	TOTALE TITOLO 4°- ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI DI BENI E DA TRASFERIMENTI IN C/CAPITALE E DA RISCOSSIONI DI CREDITI	Riscossioni					
E7	a detrarre: Entrate derivanti dalla riscossione di crediti	Riscossioni					
E8	a detrarre: Entrate derivanti da alienazione di beni e diritti patrimoniali, affrancazioni	Riscossioni					
E CAP	TOTALE ENTRATE IN CONTO CAPITALE NETTE	Riscossioni	-	-		-	
E FIN	TOTALE ENTRATE FINALI NETTE (E COR + E CAP)		*341.754*	*357.400*	4,6%	*370.500*	3,7%

SPESE FINALI			ACCORDO 2011	ACCORDO 2012	VAR% 2012 su ACC 2011	IPOTESI 2013	VAR% 2013 su ACC 2012
S COR Competenza	TOTALE TITOLO 1° - SPESE CORRENTI	Impegni	238.050	224.900	-5,5%	224.200	-0,3%
	Spese correnti soggette al PSI	Impegni	*238.050*	*224.900*	-5,5%	*224.200*	-0,3%
	Altre spese correnti (sanità e accordi)	Impegni					
Cassa	TOTALE TITOLO 2° - SPESE IN CONTO CAPITALE	Pagamenti	139.750	108.404	-22,4%	418.423	
a detrarre:	Spese derivanti dalla concessione di crediti	Pagamenti				*300.000*	
	Partecipazioni azionarie e conferimenti	Pagamenti	*10.000*				
		Pagamenti					
S CAP	Totale spese in conto capitale nette	Pagamenti	129.750	108.404	-16,5%	118.423	9,2%
	di cui Spese in conto capitale soggette al PSI	Pagamenti	*129.750*	*108.404*	-16,5%	*118.423*	9,2%
	di cui Altre spese in conto capitale nette (sanità, UE e accordi)	Pagamenti					
	SPESE FINALI		*367.800*	*333.304*	-9,4%	*342.623*	2,8%
MS COR	Maggiori spese correnti nuove funzioni trasferite (proposta di accordo)	Impegni					
MS CAP	Maggiori spese in c/capitale nuove funzioni trasferite (proposta di accordo)	Pagamenti					
S FIN	SPESE FINALI NETTE (S COR + S CAP + MS COR + MS CAP)		*367.800*	*333.304*	-9,4%	*342.623*	2,8%
SAL	SALDO FINANZIARIO in termini di competenza mista (E FIN- S FIN)		- 26.046	24.096		27.877	
OB	OBIETTIVO PROGRAMMATICO CONCORDATO in termini di competenza mista		- 26.046	24.096		27.877	
	MIGLIORAMENTO SALDO FINANZIARIO RISPETTO AL SALDO DELL'ANNO 2011			50.142		53.923	

In corso d'esercizio l'amministrazione ha provveduto a trasmettere trimestralmente il monitoraggio al MEF[36]. Nella tabella seguente si presentano le somme del IV trimestre 2013 che comprovano il raggiungimento del patto di stabilità.

E' stata verificata la corrispondenza di tali risultanze con i dati di rendiconto. Nella verifica si sono prese in considerazione anche le movimentazioni finanziarie che fanno seguito alle disposizioni dell'art. 1 della legge regionale n. 8/2012 "Sviluppo del territorio" in base al quale, per la competenza 2013, sono stati pagati (concessione di crediti) 262,853 milioni di euro. Nel calcolo per la verifica del patto di stabilità tali pagamenti vengono detratti dalle spese pagate in conto capitale. Ne consegue che le iniziative riconducibili all'articolo di cui sopra, corrisposte nell'esercizio 2013 ed anche quelle già concesse e da erogare in seguito, non incidono sul risultato del patto di stabilità, a condizione che la natura dei rapporti giuridici instaurati a tal fina tra Regione e Province rimanga qualificata come concessione di credito.

[36] Documentazione allegata a nota n. 0007603/P del 17 aprile 2014 (ns. prot. n. 335).

Tabella 25

Allegato A - Modello 3M/13/S

PATTO DI STABILITA' INTERNO 2013 (Legge n. 228/2012)

MONITORAGGIO DELLE RISULTANZE DEL PATTO PER L'ANNO 2013

(migliaia di euro)

	ENTRATE FINALI		2013
E1	TOTALE TITOLO 1° - TRIBUTI PROPRI E DEVOLUZIONI	Accertamenti (1)	352.582
E2	TOTALE TITOLO 2° - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI	Accertamenti (1)	15.855
E3	TOTALE TITOLO 3°- ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	Accertamenti (1)	-
E4	Totale entrate correnti	Accertamenti (1)	368.437
E5	GETTITI ARRETRATI	Accertamenti (1)	-
E COR	**TOTALE ENTRATE CORRENTI NETTE (E4 - E5)**	Accertamenti (1)	368.437
E6	TOTALE TITOLO 4°- ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI DI BENI E DA TRASFERIMENTI IN C/CAPITALE E DA RISCOSS. CREDITI	Riscossioni (2)	-
E7	a detrarre: Entrate derivanti dalla riscossione di crediti	Riscossioni (2)	-
E8	a detrarre: Entrate derivanti da alienazione di beni e diritti patrimoniali, affrancazioni	Riscossioni (2)	-
E CAP	**TOTALE ENTRATE IN CONTO CAPITALE NETTE**	Riscossioni (2)	-
E FIN	**TOTALE ENTRATE FINALI NETTE (E COR + E CAP)**		368.437

	SPESE FINALI		2013
S1	Spese correnti per la sanità	Impegni (1)	-
S2	Altre spese correnti	Impegni (1)	222.187
S COR	**TOTALE TITOLO 1° - SPESE CORRENTI**	Impegni (1)	222.187
S3	Spese in conto capitale per la sanità	Pagamenti (2)	-
S4	Altre spese in conto capitale	Pagamenti (2)	376.404
S5	TOTALE TITOLO 2° - SPESE IN CONTO CAPITALE	Pagamenti (2)	376.404
S6	a detrarre: Spese derivanti dalla concessione di crediti	Pagamenti (2)	262.853
S7	a detrarre: Partecipazioni azionarie e conferimenti	Pagamenti (2)	-
S8	a detrarre: Spese non considerate in sede di accordo	Pagamenti (2)	-
S CAP	**TOTALE SPESE IN CONTO CAPITALE NETTE**	Pagamenti (2)	113.551
M S COR	Maggiori spese corr. per leggi di settore e funzioni trasferite (Accordo Milano)	Impegni (1)	-
M S COR1	Maggiori spese corr. per leggi di settore e nuove funzioni trasferite	Impegni (1)	-
M S CAP	Maggiori spese c/cap. per leggi di settore e funzioni trasferite (Accordo Milano)	Pagamenti (2)	-
M S CAP1	Maggiori spese c/cap. per leggi di settore e nuove funzioni trasferite	Pagamenti (2)	-
S FIN	**TOTALE SPESE FINALI NETTE (S COR + S CAP + M S COR +M S COR1+ M S CAP+M S CAP1)**		336.738

SAL 13	**SALDO FINANZIARIO in termini di competenza mista (E FIN - S FIN)**	32.699
OB 13	**OBIETTIVO PROGRAMMATICO CONCORDATO IN TERMINI DI COMPETENZA MISTA**	27.877
QO OB 13	**QUOTA OBIETTIVO ATTRIBUITO AGLI ENTI LOCALI (art.1, c. 139, L.n. 220/2010)**	-
OBR 13	**OBIETTIVO ANNUALE SPESE FINALI RIDETERMINATO** (3)	27.877
D S 13	**DIFFERENZA TRA IL SALDO FIN. E L'OBIETTIVO PROGR.(SAL 13 - OBR 13)** (4)	4.822

Voci da compilare solo nel quarto trimestre nel caso in cui DS13 presenti un valore negativo:			
UE CR 13	SPESA CORRENTE UE REALIZZATA CON FINANZIAMENTO NAZIONALE	Impegni (1)	
UE CP 13	SPESA C/CAP UE REALIZZATA CON FINANZIAMENTO NAZIONALE	Pagamenti (2)	
UE NZ 13	TOTALE SPESA UE 2013 REALIZZATA CON FINANZIAMENTO NAZIONALE (UE CR NZ + UE CP NZ)		
UE NZ 11	TOTALE SPESA UE 2011 REALIZZATA CON FINANZIAMENTO NAZIONALE RIDOTTA AI SENSI DELL'ART.1, c. 462, L. n. 228/2012 (5)		
M UE NZ 13	MAGGIORE SPESA UE REALIZZATA CON FINANZIAMENTO NAZIONALE RISPETTO AL 2011 (UE NZ 13 - UE NZ 11)		
S SZ 13	SCOSTAMENTO SANZIONATO (MTT NZ+D S 13) (6)		

(1) Gestione di competenza

(2) Gestione di competenza + gestione dei residui

(3) Se OB 13 è positivo calcolare OBR 13 con la seguente formula OBR 13 = OB 13 - QO OB 13. Se OB 13 è negativo o pari a 0, calcolare OBR 13 con la seguente formula OBR 13 = OB 13 + QO OB 13.

(4) Con riferimento alla sola situazione annuale, in caso di differenza positiva o pari a 0, il patto è stato rispettato. In caso di differenza negativa sono compilate le voci del prospetto da UE CR 13 a S SZ 13.

(5) Il totale della spesa UE 2011 è ridotto della percentuale prevista dall'articolo 1, comma 462, della legge n. 228/2011, determinata dalla differenza tra l'obiettivo 2013 e l'obiettivo 2011.

(6) Con riferimento alla sola situazione annuale, in caso di differenza positiva o pari a 0, il patto è stato rispettato a condizione che siano rispettati gli adempimenti di cui all'art. 1, comma 463, della l. 228/2012. In caso di differenza negativa, il patto non è stato rispettato.

In conclusione si riporta il "Prospetto per la certificazione della verifica del rispetto degli obiettivi del patto di stabilità interno 2013", inviato dalla Regione al Ministero dell'Economia e delle Finanze il 25 marzo 2014[37], dal quale risulta che a fine esercizio 2013 il saldo finanziario è pari a 32.699 milioni di euro con uno scostamento migliorativo di 4,822 milioni di euro rispetto all'obiettivo programmatico di 27,877 milioni di euro.

[37] Con Nota n. 0006353/P (ns. prot. n. 335 del 17 aprile 2014).

Tabella 26

Allegato B - Modello 1C/13

Patto di stabilità interno 2013 - Art. 1, comma 461, della L. n. 228 del 24 dicembre 2012

PROSPETTO per la CERTIFICAZIONE della verifica del rispetto degli obiettivi del patto di stabilità interno 2013

da trasmettere entro il termine perentorio del 31 marzo 2014

Ente: TRENTINO-ALTO ADIGE

VISTI i risultati della gestione di competenza finanziaria e di competenza eurocompatibile dell'esercizio 2013;

VISTE le informazioni sul monitoraggio del patto di stabilità interno 2013 trasmesse da questo Ente al sito web "http://pattostabilitainterno.tesoro.it";

SI CERTIFICANO LE SEGUENTI RISULTANZE:

Importi in migliaia di euro

	SALDO FINANZIARIO	Competenza mista
E FIN	ENTRATE FINALI 2013 (al netto delle esclusioni previste dall'accordo)	368.437
S FIN	SPESE FINALI 2013 (al netto delle esclusioni previste dall'accordo)	335.738
SAL 13	SALDO FINANZIARIO 2013 (E FIN - S FIN)	32.699
OBR 13	OBIETTIVO PROGRAMMATICO ANNUALE 2013	27.877
D S 13	DIFFERENZA TRA IL SALDO FINANZIARIO E L'OBIETTIVO ANNUALE (SAL 13 - OBR 13)	4.822
da compilare se D S 13 è negativo:		
M UE NZ 13	MAGGIORE SPESA UE (IN TERMINI DI COMPETENZA MISTA) REALIZZATA CON FINANZIAMENTO NAZIONALE RISPETTO ALLA CORRISPONDENTE SPESA DEL 2011 CONSIDERATA AI FINI DEL CALCOLO DELL'OBIETTIVO	0
S SZ 13	SCOSTAMENTO SANZIONATO (M UE NZ 13+DS 13)	0

Sulla base delle predette risultanze si certifica che :

[X] il patto di stabilità interno per l'anno 2013 è stato rispettato (D S 13 è positivo o pari a 0)

[ ] il patto di stabilità interno per l'anno 2013 è stato rispettato e la Regione/Provincia aut. è soggetta agli adempimenti di cui all'art. 1, comma 463, della L. 228/2012 (S SZ 13 è positivo o pari a 0)

[ ] il patto di stabilità interno per l'anno 2013 non è stato rispettato (S SZ 13 è negativo)

DATA 25/03/2014

IL PRESIDENTE

IL PRESIDENTE - DER PRÄSIDENT
dott. Ugo Rossi

LA SEGRETARIA DELLA GIUNTA REGIONALE
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
DIE SEKRETÄRIN DER REGIONALAUSSCHUSSES
Avv. Dr. Edith Engl

6. Conto del patrimonio

6.1. *Conto generale del patrimonio*

La parte seconda del Rendiconto espone il "Conto generale del patrimonio" il cui valore netto ammonta ad euro 1.305.987.544,18. Il "Conto" si articola in Sezioni[38], in Prospetti riassuntivi ed in Allegati[39].

[38] A) "Attività e passività finanziarie", B) "Beni immobili, mobili, crediti, titoli di credito ed altre attività", C) "Beni destinati ai servizi della Regione ed altre attività" e D) "Passività diverse".

[39] Elenco allegati:
- 1. Beni immobili disponibili.
- 2. Beni mobili disponibili.
- 3. Crediti.
- 4. Titoli di credito.
- 5. Beni immobili non disponibili.
- 6. Beni mobili non disponibili.
- 7. Passività diverse: Debiti vari.
- 8. Situazione dei residui passivi perenti agli effetti amministrativi eliminati dai rendiconto finanziari.
- 9. Passività diverse: Partite in corso di sistemazione corrispondenti a residui da riscuotere in conseguenza di diminuzione di attività o di aumento di passività.

La gestione patrimoniale dell'esercizio finanziario per il 2013 ha prodotto un miglioramento patrimoniale complessivo di euro 15.977.509,65, determinato dalle seguenti risultanze:

- Le ATTIVITA' al 31 dicembre 2013 ammontano ad euro 1.641.158.323,39 di cui:
  - euro 784.003.320,96 in attività finanziarie,
  - euro 795.107.073,32 in attività disponibili,
  - euro 62.047.929,11 in attività indisponibili.

A fronte del totale delle attività registrato a fine esercizio 2012 (che era pari ad euro 1.371.153.008,93) mostra una differenza di segno positivo di euro 270.005.314,46; ciò è dovuto alla somma algebrica tra il decremento registrato nelle attività finanziarie (euro 232.435.284,85[40]) e l'incremento nelle attività disponibili (euro 500.000.000,00[41]) e nelle attività indisponibili (euro 2.440.599,31[42]);

- Le PASSIVITA' al 31 dicembre 2013 ammontano a euro 335.170.779,21, interamente formate da passività di carattere finanziario; rispetto al valore riscontrato in chiusura dell'esercizio 2012 (euro 81.142.974,40) esse registrano un aumento pari ad euro 254.027.804,81[43].

Si descrivono di seguito le variazioni intervenute nell'esercizio 2013 nel conto generale del patrimonio:

- Il "conto generale A - attività e passività finanziarie" presenta un peggioramento di euro 486.463.089,66 che corrisponde alla somma algebrica tra la diminuzione di euro 232.435.284,85 delle attività (diminuzione dei residui attivi per euro 33.207.430,62 e della cassa per euro 199.227.854,23) e l'aumento delle passività pari ad euro 254.027.804,81 (riferite ai residui passivi).

- Il "conto generale B - attività disponibili" (beni immobili[44] e mobili[45], crediti[46], titoli di credito[47] e partite in corso di sistemazione riferibili a residui passivi di bilancio[48]) evidenzia una differenza di segno positivo pari ad euro 500.000.000,00 (interamente dovuto all'aumento della voce "crediti").

- Il "conto generale C - beni non disponibili", relativo ai beni immobili[49] e mobili[50], registra un aumento complessivo pari ad euro 2.440.599,31 (euro 2.378.902,07 nei beni immobili ed euro 61.697,24 nei beni mobili).

- Il "conto D - passività diverse", infine, non è stato movimentato ed è pari a zero.

---

[40] Dovuto per euro 199.227.854,23 dal peggioramento della cassa e da euro 33.207.430,62 per diminuzione dei residui attivi.
[41] Credito nei confronti delle Province e delle società partecipate.
[42] Incremento dei beni immobili e mobili.
[43] Si ricorda il residuo passivo di euro 237.147.000,00 gravante sul capitolo 13200.000 relativo alle spese per l'attuazione di progetti finalizzati al sostegno dello sviluppo del territorio.
[44] La consistenza dei beni immobili disponibili, al 31 dicembre 2013 è pari ad euro 517.420,88. Trattasi di un edificio sede dell'Ufficio del Libro Fondiario e del Catasto nel Comune di Egna (BZ) per un importo pari ad euro 500.670,88 e di un terreno antistante l'edificio di piazza Sernesi in Bolzano pari ad euro 16.750,00.
[45] Consistenti in due opere d'arte, in comodato gratuito, presso la Casa di Riposo di Mezzolombardo (TN) e la Fondazione Bruno Kessler di Trento, per un valore totale di euro 7.456,64 e di apparecchiature informatiche, in comodato gratuito, alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Trento, per un valore di euro 5.809,32.
[46] Pari ad euro 500.009.048,32. Trattasi di Concessione di Credito già erogato (euro 262.853.000,00) e da erogare (euro 237.147.000,00) e di Depositi cauzionali per un valore pari ad euro 9.048,32.
[47] Partecipazioni in società la cui consistenza, nel suo valore nominale, è di euro 294.567.338,16.
[48] Conto non movimentato.
[49] La consistenza, al 31 dicembre 2013, pari ad euro 41.155.029,24, è relativa alla Sede degli Uffici istituzionali di Trento e di Bolzano e alle Sedi di uffici del Libro fondiario e del Catasto.
[50] Al 31 dicembre 2013 la consistenza è pari ad euro 20.892.899,87.

In conclusione la figura sottostante espone graficamente la composizione del patrimonio netto della Regione al 31 dicembre 2013.

Figura 3

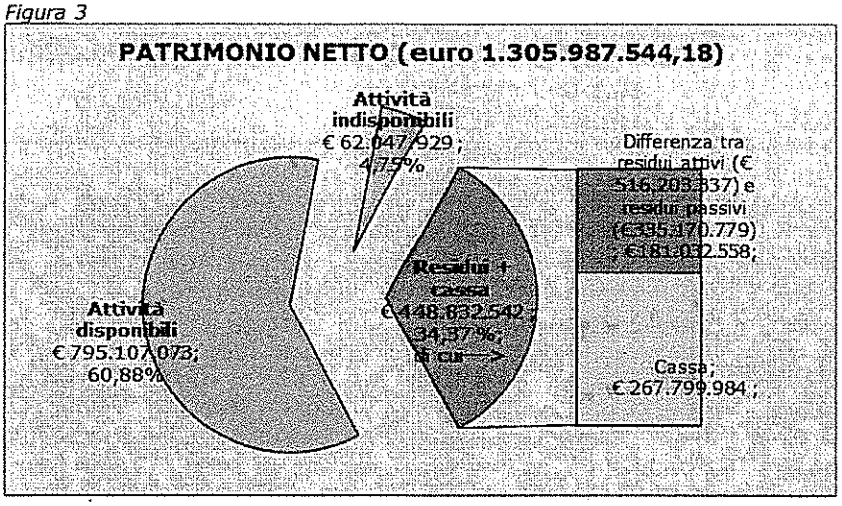

Infine si segnala che la Regione non ha adottato la classificazione e la valutazione dei cespiti patrimoniali secondo i principi contabili previsti dal reg. 2223/96 (CE) istitutivo del "Sistema europeo dei conti nazionali e regionali nella Comunità" (SEC 95). Al riguardo si evidenza che il predetto Regolamento europeo ha diretta applicazione anche per la Regione Trentino Alto Adige/Südtirol ai sensi dello Statuto speciale e dell'articolo 2 del d. lgs. "266/1992. Inoltre è già in fase di adozione (da settembre 2014) il nuovo sistema SEC 2010, definito nel Regolamento UE n. 549, pubblicato il 26 giugno 2013. Pertanto, la Regione è invitata ad adottare la classificazione e la valutazione dei cespiti patrimoniali secondo la richiamata metodologia SEC; ciò anche al fine di assicurare la rappresentazione e la valutazione realistica ed attuale dei cespiti patrimoniali, in modo confrontabile fra tutte le pubbliche amministrazioni.

7. Esame dei capitoli campione

7.1. Premessa

Si da atto che è stato soppresso il capitolo 01105.010 "Indennità di rappresentanza, spese riservate del Presidente della Regione e del Vicepresidente sostituto del Presidente della Regione", per cui, nel Bilancio 2013, non compaiono più le spese che nel giudizio di parifica del Rendiconto 2012 avevano costituito eccezione alla dichiarazione di parifica.

Per adempiere ai dettati del decreto legge n. 174/2012 (convertito con legge n. 213/2012) si è proceduto ad accertamenti sull'affidabilità ed attendibilità dei pagamenti di alcuni capitoli di spesa dell'esercizio 2013.

I capitoli individuati come campione sono:

- 01100.000 *"Spese per il Consiglio regionale"*;
- 01105.015 "*Spese di rappresentanza del Presidente della Regione e degli Assessori*";
- 10100.000 e 10200.000 "*Fondo unico per il finanziamento delle funzioni delegate alle Province Autonome di Trento e di Bolzano*";

- 13200.000 *"Spese per l'attuazione di progetti finalizzati al sostegno di investimenti strategici per lo sviluppo del territorio".*

Sulla base della documentazione cartacea e delle note di risposta fornite dall'Amministrazione sono state tracciate, per singolo capitolo, le principali fasi di spesa con i relativi importi.

7.2. Capitolo 01100.000 Spese per il Consiglio regionale

La legge regionale 15 luglio 2009, n. 3[51], all'articolo 16, stabilisce che il Consiglio regionale dispone di un bilancio autonomo, gestito secondo quanto definito con regolamento interno, e che le somme stanziate sul bilancio regionale sono messe a disposizione del Consiglio stesso.

A seguito di richiesta di documentazione relativa alle attività di spesa effettuate sul capitolo, l'Amministrazione regionale ha fornito la delibera n. 4 del 22 gennaio 2013 con la quale la Giunta regionale ha approvato il fabbisogno di spesa 2013 del Consiglio regionale, impegnando la somma di 17 milioni di euro stanziata nel Bilancio 2013 e autorizzando il versamento dell'importo al Cassiere tesoriere del Consiglio regionale.

La liquidazione dell'importo è avvenuta con unico mandato di pagamento, emesso l'8 febbraio 2013 a favore del Consiglio regionale del Trentino Alto Adige. Non sono registrati residui, né l'esercizio in corso ne ha creati di nuovi.

Di seguito si riporta la situazione del capitolo, così come risulta dal Rendiconto 2013:

Tabella 27

[illegible]	
Previsioni	€ 17.000.000,00
Impegni	€ 17.000.000,00
Somme pagate in conto competenza	€ 17.000.000,00
Somme pagate in conto residui	€ 0,00
Totale somme pagate	€ 17.000.000,00
Residui di competenza	€ 0,00
Residui in conto residui	€ 0,00
Totale residui	€ 0,00
Economie in conto residui	€ 0,00

7.3. Capitolo 01105.015 Spese di rappresentanza del Presidente della Regione e degli Assessori

La l.r. 15/1983 "Ordinamento degli uffici regionali e norme sullo stato giuridico e trattamento economico del personale" all'art. 56, comma 5, dispone che le spese per esigenze inerenti alla carica rivestita dal Presidente della Giunta regionale e dagli Assessori sono imputate al capitolo del bilancio "Spese di rappresentanza". L'erogazione delle somme è disciplinata dal decreto Presidente della Regione n. 8/L/2002 come modificato dal decreto del Presidente n. 8/L/2011. Alla liquidazione delle spese

[51] L.R. 3 del 2009 "Norme in materia di bilancio e contabilità della Regione".

provvedono, con proprio decreto, il Presidente e gli Assessori che le hanno ordinate. Il pagamento è disposto a mezzo di mandato diretto sulla base del decreto corredato della relativa documentazione giustificativa della spesa.

Con delibera della Giunta regionale n. 3 del 22 gennaio 2013 sono stati impegnati euro 90.000,00 così ripartiti: 40% (euro 36.000) per il Presidente, 30% (euro 27.000) per il Vice Presidente sostituto del Presidente e 10% (euro 9.000 ciascuno) per i tre Assessori regionali.

Sul capitolo in esame il Rendiconto 2013 riporta le seguenti risultanze:

Tabella 28

[illegible]	
Previsioni	€ 90.000,00
Impegni	€ 90.000,00
Somme pagate in conto competenza	€ 35.207,67
Somme pagate in conto residui	€ 45.352,20
Totale somme pagate	€ 80.559,87
Residui di competenza	€ 54.792,33
Residui in conto residui	€ 0,00
Totale residui	€ 54.792,33
Economie in conto residui	€ 1.557,16

Come si evince dalla tabella la somma prevista risulta interamente impegnata.

L'Amministrazione ha fornito le copie dei decreti e dei mandati di pagamento delle spese liquidate nel 2013. Sono stati esaminati i decreti con i relativi mandati di pagamento e la documentazione giustificativa. La somma degli importi controllati, e riportati nella tabella che segue, coincide con gli importi riscontrati nel Rendiconto 2013.

Tabella 29

[illegible]	
Importo documentati	€ 80.559,87
Importo liquidato di competenza	€ 35.207,67
Importo liquidato in conto residui	€ 45.352,20
Totale liquidato	€ 80.559,87

Gli esiti della verifica della spesa, secondo le tipologie di cui all'art. 1 del regolamento che disciplina le spese di rappresentanza e sulla base della documentazione acquisita dalla Regione, sono esplicitati nella tabella seguente che evidenzia la tipologia[52] delle spese sostenute.

[52] Le tipologie previste dal Regolamento 8/L/2002 sono così riassunte:
lett. a): spese di ospitalità
lett. b): doni ed altre espressioni di rappresentanza
lett. c): premi di rappresentanza
lett. d): erogazioni di offerte
lett. e): corone per commemorazioni
lett. f): spese per onoranze funebri
lett. g): spese in occasione di festività

Tabella 30

19.566,30	458,00	22.561,23	22.705,38	0	543,87	1.654,28	11.098,95	1.971,86	**80.559,87**

La spesa sostenuta è risultata così suddivisa tra i componenti della Giunta:

Tabella 31

	Documentato	Liquidato di competenza	Liquidato conto residui	Totale liquidato
Presidente	39.845,64	12.034,19	27.811,45	39.845,64
Vicepresidente sost.	12.557,90	-	12.557,90	12.557,90
Assessore	9.473,89	8.973,54	500,35	9.473,89
Assessore	8.705,81	5.417,03	3.288,78	8.705,81
Assessore	9.976,63	8.782,91	1.193,72	9.976,63
Totale	80.559,87	35.207,67	45.352,20	80.559,87

In conclusione, per quanto riguarda la trascorsa gestione delle spese di rappresentanza, fermo restando quanto sopra evidenziato, è necessario osservare che il Regolamento in vigore nell'anno 2013 è formulato secondo tipologie eccessivamente ampie e comunque tali da non consentire sempre un'adeguata valutazione dell'inerenza delle spese con le finalità istituzionali. A tal proposito si ricorda, come già osservato in occasione della verifica sulla gestione dell'esercizio finanziario 2012 della Regione, che ogni tipo di spesa delle pubbliche amministrazioni, alla luce dei principi di cui agli articoli 3, 81, 97, 100 e 103 della Costituzione, deve avere una propria autonoma previsione normativa ed è sempre soggetta al controllo, anche giurisdizionale. Inoltre, l'impiego delle somme deve concretizzarsi in modo conforme alle corrispondenti finalità istituzionali, rispettando i principi di buon andamento e di imparzialità, uguaglianza, economicità, efficacia e trasparenza dell'amministrazione.

In chiusura, si prende atto che, nel 2014, la disciplina per le spese di rappresentanza è stata modificata con l'emanazione di un nuovo regolamento (decreto del Presidente della Regione n. 28 del 31 marzo 2014) che ha ridotto[53] le tipologie di spesa ammessa ed ha, nel contempo, previsto cinque categorie[54] di spesa che non sono ritenute ammissibili quali "spese di rappresentanza". Inoltre, la Giunta regionale ha disposto[55] che l'impegno per le spese di rappresentanza 2014 (effettuato con delibera n. 3 del 22 gennaio 2014 per un importo di euro 90.000) sia ridotto da 90.000 a 15.000 euro.

lett. h): spese minute derivanti da doveri di ospitalità
lett. i): spese riferite a dipendenti.

[53] Le tipologie di spesa erano 9 e sono state ridotte a 5.

[54] Le spese non ammissibili sono: a) gli atti di mera liberalità, quali sussidi, oblazioni e atti di beneficenza in genere; b) le spese di ospitalità effettuate in occasione di visite di soggetti in veste informale, o comunque non ufficiale; c) omaggi, liberalità e benefici economici a dipendenti; d) colazioni di lavoro per amministratori e/o dipendenti dell'ente; e) spese, in generale, che esibiscono una carenza di documentazione giustificativa o che, pur in presenza di una dimostrazione documentale, non rientrano nei presupposti sostanziali di cui all'articolo 2.

[55] Con delibera n. 72 del 31 marzo 2014.

7.4. *Capitoli 10100.000 e 10200.000 Fondo unico per il finanziamento delle funzioni delegate alla Province autonome di Trento e Bolzano*

Lo stanziamento sui capitoli 10100.000 e 10200.000 è relativo al "Fondo unico per il finanziamento delle funzioni delegate alle Province Autonome di Trento e Bolzano" rispettivamente per le assegnazioni di parte corrente e di conto capitale. Tramite il Fondo, istituito con l'art. 13 della l.r. n. 1/2004, come sostituito dall'art. 7 della l.r. n. 5/2004, sono assegnate le risorse per finanziare le attività che la legge regionale 17 aprile 2003, n. 3, ha delegato alle due Province[56]. Lo stesso capitolo finanzia le attività connesse alle funzioni trasferite alle stesse Province in materia di catasto urbano e fondiario.

Sulla base delle comunicazioni dei fabbisogni da parte delle Province di Trento e Bolzano, la Giunta regionale adotta i provvedimenti di assegnazione dei fondi, indicando eventuali vincoli di destinazione delle risorse. Il Fondo è ripartito in parti uguali tra le due Province Autonome con la sola differenza che alla Provincia di Bolzano sono riconosciute maggiori risorse per far fronte alle spese per l'osservanza delle disposizioni riguardanti il bilinguismo, quantificate in 2 milioni di euro per il 2013. Occorre precisare, inoltre, che ai sensi dell'art. 1, co. 8, della l.r. n. 5/2009 su richiesta delle due Province le assegnazioni di fondi possono essere disposte direttamente a favore di propri enti e organismi cui le Province hanno demandato la gestione degli interventi. Nel 2013 sono stati adottati dalla Giunta regionale due provvedimenti, la deliberazione n. 132 del 2 luglio 2013 (prima assegnazione di fondi) e la deliberazione n. 182 del 24 ottobre 2013 (ulteriore assegnazione di fondi), che hanno assegnato le risorse nel modo seguente[57]:

Tabella 32

Provincia di Bolzano (PAB)	€ 32.832.600,00	€ 37.730.000,00	€ 7.500.000,00	€ 0,00	
Agenzia per lo sviluppo sociale ed eco. della PAB (di cui quota c/capitale per fondo assist. non autosufficienza)	€ 6.700.000,00	€ 30.000.000,00	€ 1.000.000,00	€ 0,00	
Totale Bolzano	***€ 39.532.600,00***	***€ 67.730.000,00***	***€ 8.500.000,00***	***€ 0,00***	***€ 115.762.600,00***
Provincia di Trento (PAT)	€ 25.808.000,00	€ 13.721.000,00	€ 4.088.000,00	€ 412.000,00	
Agenzia prov. per assist. e previd. integrativa della PAT	€ 6.600.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
Cassa prov. antincendi della PAT	€ 4.687.000,00	€ 24.446.600,00	€ 0,00	€ 0,00	
Fondo per la non autosufficienza*	€ 0,00	€ 30.000.000,00	€ 0,00	€ 0,00	
Agenzia del lavoro	€ 0,00	€ 0,00	€ 4.000.000,00	€ 0,00	
Totale Trento	***€ 37.095.000,00***	***€ 68.167.600,00***	***€ 8.088.000,00***	***€ 412.000,00***	***€ 113.762.600,00***
Totale complessivo	**€ 76.627.600,00**	**€ 135.897.600,00**	**€ 16.588.000,00**	**€ 412.000,00**	**€ 229.525.200,00**

**Erogato a Comune di Trento (11,2 mln di euro), Comunità Giudicarie (3,2 mln di euro), Comunità Alto Garda (4 mln di euro), Comunità Vallagarina (8,5 mln di euro) e Comunità Valsugana e Tesino (3,1 mln di euro).*

Nella tabella successiva sono esposte le somme riepilogative estratte dal Rendiconto della Regione:

[56] In materia di antincendio, di previdenza integrativa, di camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, di sviluppo della cooperazione e vigilanza sulle cooperative, di enti di credito fondiario e di credito agrario, di casse di risparmio e casse rurali, di aziende di credito a carattere regionale, di impianto e tenuta dei libri fondiari.

[57] Nella delibera 132/2013 viene specificato l'ammontare delle risorse da destinare agli Istituti di Patronato, pari per Bolzano ad euro 2.585.000,00 e per Trento ad euro 2.415.000,00. Le due quote sono parte dei fondi per le spese correnti destinati rispettivamente all'Agenzia per lo sviluppo sociale ed economico della Provincia di Bolzano e all'Agenzia provinciale per l'assistenza e la previdenza integrativa della Provincia di Trento.

Tabella 33

Previsioni	€ 96.215.600,00	€ 136.309.600,00
Impegni	€ 93.215.600,00	€ 136.309.600,00
Somme pagate in c/competenza	€ 93.215.600,00	€ 107.309.600,00
Residui	€ 0,00	€ 50.000.000,00
Economie	-€ 3.000.000,00	€ 0,00

Relativamente al capitolo 10100.000 vi è una differenza tra gli stanziamenti iniziali e gli impegni di 3 milioni di euro, pari alla riduzione annua del finanziamento alle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Trento e Bolzano disposta dall'art. 4 della l.r. n. 4/2013[58] per il triennio 2013-2015. La voce "Residui" comprende sia i residui derivanti dalla gestione di competenza, pari a 29 milioni di euro, che quelli derivanti dalla gestione residui anni precedenti, pari a 21 milioni di euro. Per quanto riguarda i 29 milioni di euro non pagati sul capitolo 10200.000, l'Amministrazione regionale[59] specifica che *"si tratta di richieste di fabbisogno straordinario da parte delle due Province da destinare al Servizio Antincendi, che la Regione non ha pagato per il rispetto del patto di stabilità, concordando tale decisione con gli enti beneficiari"*.

Tabella 34

Importo documentato	€ 93.215.600,00	€ 136.309.600,00
Importo liquidato di competenza	€ 93.215.600,00	€ 107.309.600,00
Importo liquidato in conto residui	€ 0,00	€ 0,00
Totale liquidato	€ 93.215.600,00	€ 107.309.600,00

La documentazione fornita dalla Regione in sede istruttoria non ha portato alla rilevazione di aspetti dubbi o critici.

7.5. Capitolo 13200.000 Spese per l'attuazione di progetti finalizzati al sostegno di investimenti strategici per lo sviluppo del territorio

Il capitolo di spesa è stato istituito a seguito della L.R. 13.12.2012, n. 8 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2013 e pluriennale 2013-2015 della Regione Autonoma Trentino Alto Adige (Legge finanziaria)".

I dati contabili del capitolo sono riassunti nella seguente tabella:

[58] Concernente *"Modifica di leggi regionali in materia di previdenza integrativa, nonché di finanziamento e ordinamento delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Trento e Bolzano"*.
[59] Con nota prot. n. 4122/P del 25 febbraio 2014.

Tabella 35

Cap. 13200.000 "Progetti di investimento strategici per lo sviluppo del territorio"	
Previsioni	€ 500.000.000,00
Impegni	€ 500.000.000,00
Somme pagate in conto competenza	€ 262.853.000,00
Somme pagate in conto residui	€ 0,00
Totale somme pagate	€ 262.853.000,00
Residui di competenza	€ 237.147.000,00
Residui in conto residui	€ 0,00
Totale residui	€ 237.147.000,00
Economie in conto residui	€ 0,00

Per gli aspetti che riguardano la collocazione del capitolo nel Bilancio della Regione, si rimanda a quanto riportato nella trattazione relativa alla F.O. 13 "Sviluppo del territorio" mentre, per gli aspetti giuridici connessi alla L.R. 8/2012, si richiama quanto espresso nel precedente capitolo 1 *"Quadro istituzionale e normativo"*.

Nel ricordare la delibera regionale n. 77/2013[60], quale atto amministrativo fondamentale – adottato d'intesa con le due Province[61] - per dare esecuzione a quanto previsto dalla norma, si riportano, di seguito, gli atti che sono intervenuti per la definizione dei programmi, rispettivamente per la Provincia di Trento e per la Provincia di Bolzano. Si precisa a questo proposito che, seppur la presente relazione attenga alla parifica del Rendiconto 2013, si è reso necessario, al fine di rendere chiaro un quadro complessivo che è stato oggetto di modifiche e integrazioni, citare atti e provvedimenti emessi – anche- nell'anno 2014.

<u>Programma Provincia autonoma di Trento</u>

Il Programma della Provincia autonoma di Trento è stato approvato con le delibere provinciali n. 781 del 3 maggio 2013 e n. 2064 del 4 ottobre 2013, stabilendo che alcune somme siano erogate dalla Regione direttamente alle Società partecipate indicate nel Programma stesso e che gli interventi siano attivati entro il 2014[62]. Il Programma è stato approvato dalla Regione con delibera di Giunta n. 115 dell'11 giugno 2013 (poi modificata con delibera n. 199 dell'8 ottobre 2013) ed è così riassunto (per un totale di 250 milioni di euro):

- concessioni di credito di euro 62.571.000 a favore di Cassa del Trentino S.p.A. per il finanziamento di programmi di investimento degli enti locali;

---

[60] La delibera n. 77/2013, oltre a determinare l'impegno dell'intero importo, stabilisce, tra l'altro: 1. che le assegnazioni della Regione sono subordinate alla presentazione di un programma, da parte delle due Province, riportante la quota di concessione di credito a Province e loro controllate; 2. le modalità di utilizzo e i tempi di attivazione; 3. che le erogazioni da parte della Regione avvengono sulla base di fabbisogni presentati dalle due Province. Inoltre, ciascuna Provincia presenta un rendiconto annuale delle risorse impiegate sulle concessioni di credito ricevute dalla Regione, concessioni di credito che le Province dovranno restituire, in unica soluzione, alla scadenza (stabilita in un tempo massimo di 15 anni).

[61] Con provvedimento della Giunta provinciale di Trento n. 698 del 19 aprile 2013 e con provvedimento della Giunta provinciale di Bolzano n. 617 del 22 aprile 2013, le due Province hanno deliberato l'intesa sul testo, poi, formalizzato dalla Giunta regionale con la delibera n. 77/2013.

[62] Il termine inizialmente stabilito era "entro l'anno 2013".

- concessioni di credito di euro 52.282.000 a favore di Trentino Sviluppo S.p.A. per il finanziamento di progetti di sviluppo delle imprese e del territorio;
- concessioni di credito di euro 60.147.000 alla Provincia autonoma di Trento per la costituzione di fondi di rotazione e per progetti di sviluppo del territorio;
- concessioni di credito di euro 75.000.000 alla Provincia autonoma di Trento per l'attivazione di strumenti finanziari[63] [64].

Sul programma relativo alla Provincia di Trento, la Regione ha erogato, nel corso del 2013, somme per un importo totale di euro 162.853.000,00. I dati complessivi del programma sono riportati nella seguente tabella:

Tabella 36

PROGRAMMATO	TIPO DI INTERVENTO	EROGATO
75.000.000,00	PAT strumenti finanziari	-
62.571.000,00	Cassa del Trentino per finanziamento programmi investimento EELL	50.571.000,00
52.282.000,00	Trentino Sviluppo per progetti di sviluppo imprese e territorio	52.282.000,00
60.147.000,00	PAT costituz. fondi di rotazione (anche per partecipate)	60.000.000,00
250.000.000,00	**TOTALE**	**162.853.000,00**

Per quanto riguarda il dettaglio dei pagamenti effettuati, nella tabella che segue si riportano l'elenco dei beneficiari delle liquidazioni, i mandati di pagamento, le motivazioni riportate dalla Provincia nei fabbisogni presentati, i decreti regionali a supporto delle liquidazioni effettuate.

[63] Il comma 4 dell'art. 1 della legge regionale stabilisce "...la Regione può acquisire partecipazioni o effettuare conferimenti o apporti di risorse in soggetti o organismi di investimento collettivo del risparmio che investano il patrimonio in strumenti finanziari emessi da soggetti operanti nel territorio della Regione." .
[64] Per le concessioni di credito per l'attivazione di strumenti finanziari si rimanda a successivo punto della relazione.

Tabella 37

BENEFICIARIO	MANDATO	FABBISOGNO	DECRETO
Cassa del Trentino S.p.a	n. **1706/2013** (euro 50.571.000,00)	richieste degli EELL per finanziamenti degli investimenti concessi dalla Provincia	n. 39 del 24/06/2013
Trentino Sviluppo S.p.a	n. **1706/2013** (euro 25.000.000,00)	realizzazione attività previste nel piano approvato in attuazione art. 33 LP 6/99	n. 39 del 24/06/2013
	m. **2457/2013** (euro 27.252.000,00)	realizzazione attività previste nel piano approvato in attuazione art. 33 LP 6/99	n. 64 del 19/09/2013
	m. **3391/2013** (euro 30.000,00)	realizzazione attività previste nel piano approvato in attuazione art. 33 LP 6/99	n. 83 del 12/12/2013
Provincia autonoma di Trento	n. **2470/2013** (euro 35.000.000,00)	attivazione dei progetti di sviluppo delle imprese e costituzione fondi (anche attraverso concessioni di credito alle partecipate)	n. 64 del 19/09/2013
	n. **3075/2013** (euro 25.000.000,00)	attivazione dei progetti di sviluppo delle imprese e costituzione fondi (anche attraverso concessioni di credito alle partecipate)	n. 77 del 18.11.2013
	TOTALE MANDATI € 162.853.00,00		

Come si nota, parte delle risorse finanziarie sono destinate, in base alla presentazione dei fabbisogni da parte della Provincia, ad interventi previsti nel piano approvato in attuazione dell'art. 33 della legge provinciale di Trento n. 6/1999 "Disposizioni per gli interventi effettuati tramite le società "Trentino sviluppo S.p.A." e "Tecnofin Strutture S.p.A."[65].

[65] L.P. 13.12.1999, n. 6 – art. 33:
Disposizioni per gli interventi effettuati tramite le società "Trentino sviluppo S.p.A." e "Tecnofin strutture S.p.A."
1. La Provincia può disporre a favore di Trentino sviluppo S.p.A.:
a) il finanziamento di un fondo da utilizzare per l'acquisizione della disponibilità, del diritto di opzione all'acquisto o della titolarità - anche in comproprietà con enti locali, con imprese e con i consorzi di cui all'articolo 8 - per la realizzazione o la ristrutturazione di aree, di immobili e dei relativi impianti generali, arredi e attrezzature, da destinare ad attività economiche. Fra queste attività sono comprese le strutture destinate allo svolgimento di manifestazioni fieristiche e attività connesse, gli impianti a fune a servizio di attività turistiche, gli impianti tecnologici a carattere ambientale. Il fondo è usato anche per interventi di manutenzione straordinaria o di rifacimento parziale o totale degli immobili acquisiti, nonché per l'assunzione di partecipazioni, anche in forma di finanziamenti da soci e prestiti obbligazionari o di garanzie fideiussorie, funzionali al sostegno di iniziative economiche anche esterne al territorio provinciale, purché d'interesse per l'economia trentina;
a-bis) il finanziamento, nell'ambito del fondo previsto dalla lettera a) e con le modalità stabilite da quest'articolo, delle attività previste dagli articoli 5 e 6 della legge provinciale 11 giugno 2002, n. 8 (legge provinciale sulla promozione turistica) nella convenzione prevista nel comma 3 dell'articolo 6 della legge provinciale sulla promozione turistica è espressamente prevista l'esclusione di finanziamenti per azioni di marketing territoriale legate a concorsi di bellezza;
b) la cessione a titolo oneroso di aree e immobili, o di loro quote, da destinare a attività economiche; il ricavato della cessione è versato al fondo di cui alla lettera a).
b-bis) il conferimento a titolo gratuito a "Trentino sviluppo S.p.A." di aree e immobili, o di loro quote, e di impianti tecnologici, da acquisire al fondo previsto dalla lettera a) per essere destinati alle iniziative indicate nella lettera a), nel comma 6 e nell'articolo 34.

Programma Provincia autonoma di Bolzano

Il Programma della Provincia autonoma di Bolzano è stato approvato con la delibera provinciale n. 1306 del 2 settembre 2013 (che sostituisce la delibera n. 257 del 18 febbraio 2013), integrata – per quanto riguarda la ripartizione degli importi tra le varie modalità di intervento - dalla delibera n. 1643 del 21 ottobre 2013 e modificata – per quanto riguarda il termine di attivazione[66] degli interventi – con delibera n. 9 dell'8 gennaio 2014. Già in sede di delibera d'intesa (la n. 617 del 22 aprile 2013) la Provincia di Bolzano aveva richiesto che il trasferimento delle somme erogate dalla Regione avvenisse in favore della società "Alto Adige Finance S.p.A.", costituita ai sensi dell'art. 30[67] della legge provinciale 2012, n. 22. Il Programma è stato approvato dalla Regione con delibera di Giunta n. 147[68] del 23 luglio 2013, integrata dalla delibera n. 183[69] del 24 settembre 2013 e modificata dalla delibera n. 24[70] del 5 febbraio 2014 ed è così riassunto:

- concessione di credito per finanziamento di un fondo di rotazione per interventi di sviluppo banda larga per euro 50.000.000;
- concessione di credito per la costituzione di un fondo rischi per imprese attività export per euro 5.000.000;
- concessione di credito di euro 75.000.000 per attivazione di strumenti finanziari[71];
- concessione di credito per euro 120.000.000 per i seguenti finanziamenti:
  1. fondo di rotazione interventi risanamento e risparmio energetico euro 25.000.000;
  2. fondo di rotazione progetto "risparmio casa" euro 20.000.000;
  3. fondo di rotazione acquisto aree produttive euro 10.000.000;
  4. finanziamento capitale di rischio imprese con progetti innovativi euro 10.000.000;
  5. finanziamento fondi che investano in obbligazioni di imprese che svolgano attività sul territorio provinciale per euro 15.000.000;
  6. concessione di crediti alle imprese per facilitare l'accesso al credito bancario per euro 15.000.000;
  7. finanziamento operazioni di partenariato pubblico-privato per euro 20.000.000;

1-bis. Allo scopo di incrementare la disponibilità del fondo di cui al comma 1, "Trentino sviluppo S.p.A." può assumere finanziamenti e procedere alla cessione di attivi disposta secondo criteri e modalità stabiliti dalla Giunta provinciale.
1-ter. La Provincia può alienare le aree acquisite e le strutture realizzate o in corso di realizzazione da "Trentino sviluppo S.p.A." ai sensi dell'articolo 25, comma 1-quater. In tal caso le somme derivanti dalle cessioni affluiscono al fondo previsto dal comma 1, lettera a), al netto dei relativi oneri fiscali.
1-quater. A titolo di corrispettivo per l'acquisizione del diritto di opzione all'acquisto di cui al comma 1, lettera a), "Trentino sviluppo S.p.A." può acquisire idonea garanzia su esposizioni finanziarie delle imprese cedenti il diritto medesimo, per conto delle stesse, integrando i fondi rischi costituiti presso gli enti di garanzia, fino ad un massimo del 10 per cento del valore dell'immobile da acquistare.
- *omissis* -

[66] Gli interventi dovevano essere attivati entro l'anno 2013; tale termine è stato spostato "entro l'anno 2014" con la delibera n. 9.

[67] Art. 30 "Alto Adige Finance S.p.A." :
1. La Provincia è autorizzata a costituire una società di sistema denominata "Alto Adige Finance S.p.A." con lo scopo di concorrere a promuovere, nell'ambito della normativa provinciale e regionale e delle direttive impartite dall'assessorato provinciale alle Finanze, lo sviluppo economico dell'Alto Adige.

[68] "Approvazione parziale" riferita a 55 milioni così destinati: 50 milioni per finanziamento fondo di rotazione per interventi sviluppo rete a banda larga; 5 milioni per la costituzione di un fondo rischi concernente l'export.

[69] Approvazione del programma complessivo di utilizzo delle risorse regionali di cui all'art. 1 della legge regionale 8/2012.

[70] Il contenuto della delibera G.R. 24/2014 (dettaglio ripartizione importi tra le varie tipologie d'intervento e spostamento del termine attivazioni "entro marzo dell'anno 2014") è conseguenziale all'adozione della delibera n. 1643 del 21 ottobre 2013 da parte della Giunta provinciale di Bolzano.

[71] Per le concessioni di credito per l'attivazione di strumenti finanziari si rimanda a successivo punto della relazione.

8. finanziamento dell'aumento di capitale di rischio consorzi di garanzia per euro 5.000.000.

In sede di approvazione del programma per la Provincia di Bolzano, la Regione ha disposto l'attivazione degli interventi entro marzo dell'anno 2014[72], l'assegnazione delle somme direttamente alla società "Alto Adige Finance S.p.A." – previa presentazione dei fabbisogni da parte della Provincia –, e la rendicontazione annuale, da parte della Provincia, delle somme ricevute dalla propria società controllata.
Sul programma relativo alla Provincia di Bolzano, la Regione ha erogato, nel corso del 2013, somme per un importo totale di 100 milioni di euro. I dati complessivi del programma sono riportati nella seguente tabella

Tabella 38

PROGRAMMATO	TIPO DI INTERVENTO (ALTO ADIGE FINANCE Spa)	EROGATO
75.000.000,00	strumenti finanziari art. 1, comma 3	-
50.000.000,00	fondo rotazione investimenti EELL banda larga	8.000.000,00
5.000.000,00	fondo rischi per prestazione garanzie per l'export	5.000.000,00
25.000.000,00	fondo rotazione interventi risanamento e risparmio energetico	25.000.000,00
20.000.000,00	finanziamento progetto "risparmio casa"	20.000.000,00
10.000.000,00	fondo di rotazione per acquisto aree produttive	-
10.000.000,00	finanziamento capitale di rischio per progetti innovativi o di sviluppo	10.000.000,00
15.000.000,00	fondi chiusi aziende su territorio prov.le (mini bond)	-
15.000.000,00	concessione di crediti alle imprese	15.000.000,00
20.000.000,00	operazioni di partenariato pubblico/privato	12.000.000,00
5.000.000,00	aumento capitale di rischio consorzi di garanzia	5.000.000,00
120.000.000,00		
250.000.000,00	**TOTALE**	**100.000.000,00**

Per completezza di informazione occorre segnalare che il programma degli interventi, nel rispetto dell'importo complessivo stabilito dalla Regione, ha subìto "assestamenti" dovuti a modifiche nelle scelte operate dalla Provincia di Bolzano; a documentazione delle ultime modifiche/precisazioni che hanno interessato il programma adottato e le liquidazioni effettuate nel 2013, l'Amministrazione regionale fornisce il decreto del Presidente della Regione n. 17 dell'11 febbraio 2014. Tale decreto destina in modo preciso e definitivo le liquidazioni già effettuate e prevede l'erogazione, sempre a favore di "Alto Adige Finance S.p.A.", di ulteriori 50 milioni di euro[73] (che sono stati

[72] Tale termine è stato disposto con delibera G.R. n. 24 del 5.2.2014; il termine era stato precedentemente fissato "entro l'anno 2013" (con delibera G.R. n. 183 del 24.9.2013).
[73] Di cui, 42 milioni per investimenti degli enti locali nel settore della banda larga e 8 milioni per le operazioni di partenariato pubblico-privato.

liquidati nel corso del 2014[74] e che non sono stati inclusi nelle liquidazioni trattate nella presente relazione).

Per quanto riguarda il dettaglio dei pagamenti effettuati, nella tabella che segue si riportano l'elenco dei beneficiari delle liquidazioni, i mandati di pagamento, le motivazioni riportate dalla Provincia nei fabbisogni presentati, i decreti regionali a supporto delle liquidazioni effettuate ed il riferimento della liquidazione al programma approvato.

Tabella 39

BENEFICIARIO	MANDATO	FABBISOGNO	DECRETO	RIFERIMENTO AL PROGRAMMA
Alto Adige Finance Spa	n. **2506/2013** (euro 8.000.000,00)	per la banda larga e per anticipazione alla RAS	n. 66 del 25/09/2013	fondo di rotazione per interventi di sviluppo banda larga
	n. **2641/2013** (euro 5.000.000,00)	per il fondo export	n. 68 del 07/10/2013	costituzione di un fondo rischi per imprese attività export
	n. **2784/2013** (euro 25.000.000,00)	per l'attivazione di strumenti finanziari previsti dall'art. 1, comma 3 della LR 8/2012	n. 71 del 21/10/2013	fondo di rotazione interventi risanamento e risparmio energetico
	n. **2784/2013** (euro 20.000.000,00)	per l'attivazione di strumenti finanziari previsti dall'art. 1, comma 3 della LR 8/2012	n. 71 del 21/10/2013	progetto "risparmio casa"
	n. **2784/2013** (euro 10.000.000,00)	per l'attivazione di strumenti finanziari previsti dall'art. 1, comma 3 della LR 8/2012	n. 71 del 21/10/2013	finanziamento capitale di rischio imprese con progetti innovativi
	n. **2641/2013** (euro 2.000.000,00)	quale anticipazione alla Provincia	n. 68 del 07/10/2013	crediti alle imprese per facilitare l'accesso al credito bancario
	n. **2784/2013** (euro 13.000.000,00)	per l'attivazione di strumenti finanziari previsti dall'art. 1, comma 3 della LR 8/2012	n. 71 del 21/10/2013	crediti alle imprese per facilitare l'accesso al credito bancario
	n. **2784/2013** (euro 12.000.000,00)	per l'attivazione di strumenti finanziari previsti dall'art. 1, comma 3 della LR 8/2012	n. 71 del 21/10/2013	operazioni di partenariato pubblico-privato
	n. **2784/2013** (euro 5.000.000,00)	per l'attivazione di strumenti finanziari previsti dall'art. 1, comma 3 della LR 8/2012	n. 71 del 21/10/2013	aumento di capitale di rischio consorzi di garanzia
TOTALE MANDATI € 100.000.000,00				

Per quanto riguarda gli importi destinati all'attivazione di strumenti finanziari (75 milioni di euro per la Provincia di Trento e 75 milioni di euro per la Provincia di Bolzano), previsti dal comma 3 dell'articolo 1 della l.r. n. 8/2012[75], con delibera n. 184 del 24 settembre 2013, d'intesa con le due Province, la Regione ha approvato criteri e modalità per la loro attivazione ed ha stabilito che le risorse assegnate alla Provincia di Trento e ad "Alto Adige Finance S.p.A." (designata dalla Provincia di Bolzano) dovranno essere destinate a sottoscrivere quote di un Fondo comune di investimento mobiliare chiuso, scelto tramite una procedura aperta comunitaria e gestito da una società di gestione del risparmio (SGR) abilitata. La procedura di gara sarà espletata dalla Regione con il

[74] Da nota inviata dalla Regione il 25 febbraio 2014 con prot. n. 4122/P.

[75] Comma 3: "Per le finalità di cui al comma 1, la Regione può acquisire partecipazioni o effettuare conferimenti o apporti di risorse in soggetti o organismi di investimento collettivo del risparmio che investano il patrimonio in strumenti finanziari emessi da soggetti operanti nel territorio della Regione. Gli interventi della Regione devono essere rivolti ad organismi di investimento collettivo del risparmio non speculativi, sottoposti a forme di vigilanze e a obblighi di trasparenza, la cui politica di investimento, nel rispetto dei requisiti anche di sicurezza e dei profili di rischio/rendimento fissati ai sensi del comma 5, sia rivolta, anche attraverso fondi di rotazione, a progetti di crescita, rafforzamento patrimoniale, innovazione ed internazionalizzazione delle imprese operanti sul territorio della Regione, nonché a progetti di sviluppo dei medesimi territori."

supporto della Provincia di Trento e "Alto Adige Finance S.p.A." che provvederanno, anche, a designare propri componenti all'interno della commissione tecnica di gara e ad individuare un esperto in materia di contratti.

Dalla delibera che approva i criteri e le modalità per l'attivazione degli strumenti finanziari – la n. 184/2013 -, integrata con la delibera che approva il protocollo d'intesa per la condivisione del percorso da intraprendere per l'attivazione del Fondo – la n. 232/2013 – e con quanto precisato nel bando di gara inviato per la pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, risulta che l'amministrazione aggiudicatrice è unicamente la Regione autonoma Trentino Alto Adige/Südtirol e che il rapporto con il Fondo si configura come appalto di servizi. Peraltro, va osservato che solo dalla lettura del bando si acquisisce la certezza del ruolo che ha la Regione nello svolgimento della gara per l'individuazione del Fondo.

Il Fondo mobiliare chiuso ("Fondo") è ripartito in più comparti con classi di quote riservate ai Fondi Pensione convenzionati con la Regione e con quote riservate alle Province di Trento e Bolzano, alla Regione e enti controllati dalle stesse. La valorizzazione del Fondo sarà perseguita dalla SGR mediante operazioni di investimento con la sottoscrizione di obbligazioni, altri titoli di debito, crediti e titoli rappresentativi di crediti, strumenti del mercato monetario. Il Fondo potrà concedere prestiti, senza vincoli di forma tecnica, anche con aperture di credito o finanziamenti in conto corrente a favore di banche operanti nel territorio regionale. Sono esclusi investimenti in titoli emessi da società quotate, da società di nuova costituzione, da imprese in stato di crisi e da imprese soggette a procedure concorsuali. La solidità finanziaria degli emittenti sarà sottoposta ad analisi da parte di un intermediario finanziario o di agenzia di rating.

L'individuazione delle spese ammissibili per gli investimenti, secondo la citata delibera n. 184, riguarda "strumenti finanziari emessi da imprese....aventi sede legale e/o operanti nella Regione..."; tale disposizione non sembra in linea con quanto prevede il comma 3 dell'articolo 1 della l.r. n. 8/2012, il quale dispone che gli strumenti finanziari devono essere emessi "....da soggetti operanti nel territorio della Regione": il fatto di avere la – sola – sede legale nel territorio regionale non è requisito sufficiente, poiché – necessario - è il requisito dell'operatività in Regione. Risulta, pertanto, necessario dirimere l'ambiguità interpretativa data, alle tipologie di spese ammissibili, dalla delibera n. 184/2013, rispetto a quanto stabilito dalla legge regionale, chiarendo che l'operatività nella Regione è, comunque, *condicio sine qua non*.

Al fine di attivare il Fondo, i soggetti interessati (Regione Trentino Alto Adige/Südtirol, "Alto Adige Finance S.p.A.", Provincia di Trento e "Cassa del Trentino S.p.A." - che supporta la Provincia di Trento in questa operazione-) hanno definito uno schema di protocollo di Intesa (da sottoscrivere anche da parte delle Agenzie competenti in materia di contratti pubblici delle due Province) approvato dalla Regione con delibera n. 232 del 27 novembre 2013, così come integrata dalla delibera n. 250 del 18 dicembre 2013; il Protocollo d'Intesa è stato sottoscritto dalle parti il 9 gennaio 2014.

Tale Protocollo prevede che la Regione, quale Amministrazione aggiudicatrice, si avvalga di un Gruppo di lavoro per l'assistenza alle operazioni di individuazione della SGR; il Gruppo di lavoro potrà avere, a sua volta, l'assistenza di un Advisor che sarà individuato, mediante confronto concorrenziale, da "Cassa del Trentino S.p.A." e Alto Adige Finance S.p.A. con oneri ripartiti in parti uguali: si fa presente che il confronto concorrenziale dovrà essere conforme alle norme europee e alle leggi regionali che disciplinano i contratti della Regione e delle società controllate.

8. Assetto organizzativo, incarichi esterni, attività contrattuale e trasparenza

8.1. Assetto organizzativo

Rispetto all'anno 2012 l'assetto organizzativo dell'Ente regionale trentino non ha avuto variazioni nel corso del 2013, come specificato nella nota[76] di risposta alla richiesta istruttoria di questi Uffici e, il regolamento del giugno 2006[77] ne presenta l'organizzazione amministrativa ancora in corso, composta di cinque strutture dirigenziali e ventidue Uffici:

Tabella 40

Strutture dirigenziali	Uffici sottoposti alle strutture dirigenziali
Presidente Regione – Ufficio di Gabinetto	1. Ufficio Stampa
Segreteria Giunta regionale	2. Ufficio Bilancio
	3. Ufficio Legale
	4. Ufficio del Bollettino ufficiale
	5. Ufficio Affari generali
	6. Ufficio Pubbliche relazioni
	7. Ufficio Servizi generali/ rapporti con il pubblico
I - Ripartizione - Risorse umane, strumentali e finanziarie	8. Ufficio gestione giuridica e contenzioso del personale
	9. Ufficio organizzazione informatica
	10. Ufficio gestione economica e previdenziale del personale
	11. Ufficio appalti, contratti e patrimonio
	12. Ufficio tecnico
	13. Ufficio economato
II - Ripartizione - Affari istituzionali, competenze ordinamentali e previdenza	14. Ufficio Enti locali e competenze ordinamentali
	15. Ufficio per la Previdenza sociale e ordinamento IPAB
	16. Ufficio rapporti Enti locali territoriali
	17. Ufficio elettorale
III – Ripartizione – Minoranze linguistiche ed integrazione europea	18. Ufficio biblioteca autonomie e minoranze linguistiche
	19. Ufficio minoranze linguistiche
	20. Ufficio integrazione europea e aiuti umanitari
	21. Ufficio traduzioni e relazioni linguistiche
IV – Ripartizione – Supporto attività giudiziaria e giudici di pace	22. Ufficio per i giudici di pace e la mediazione

Elaborazione Corte dei conti su dati come da Regolamento 7/L D.P.Reg. 13.06.06

La legge regionale n. 4 del 17 maggio 2011[78] modifica la precedente legge regionale n. 3 del 2000 in materia di personale, inserendovi nuovi articoli e commi.

L'articolo 2, comma 1 della LR n. 4/2011 introduce l'articolo 1 bis nella LR n. 3/2000, prevedendo per la Giunta regionale la definizione e la verifica della rispondenza dei risultati della gestione amministrativa alle direttive generali impartite. Conseguentemente, ogni anno dopo l'approvazione della legge di bilancio, la Giunta definisce obiettivi e programmi, indica le priorità ed emana le direttive generali di amministrazione e gestione. Ad ogni struttura la Giunta assegna una quota parte del bilancio, in rapporto agli obiettivi e ai programmi da attuare. La Segreteria della Giunta regionale svolge, in questo senso, una funzione di supporto a tutta l'attività della Giunta[79] stessa. L'attuazione di questo nuovo articolo è avvenuta nell'esercizio 2012 attraverso

[76]Nota n. 5867/P del 19.03.2014.
[77]D.P.Reg. N. 7/L del 13.06.06:"Modifica del regolamento concernente la «Determinazione delle attribuzioni delle strutture organizzative regionali e delle loro articolazioni, emanato con DP.Reg. 27 ottobre 2005, n. 12/L".
[78] Legge regionale n. 4 del 17.05.11: "Modifiche dell'ordinamento e delle norme in materia di personale della Regione e delle Camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di Trento e Bolzano".
[79] L.R. 4/2011 Articolo n. 10, comma 1.

apposita delibera di Giunta[80]. L'articolo 7, comma 1 della L.R. n. 4/2011 introduce l'articolo 7 bis nella L.R. n. 3/2000, prevedendo un Organismo indipendente di valutazione (O.I.V.) nominato dalla Giunta che resta in carica per la durata della legislatura, coadiuva la Giunta nella fissazione dei criteri di valutazione e nella verifica dei risultati della dirigenza, nonché nell'economica gestione delle risorse[81]. La Giunta può provvedere alla valutazione annuale dei dirigenti o demandare tale attività all'O.I.V. il quale predispone una proposta di valutazione. La Giunta può servirsi dell'Organismo anche in forma consultiva per ciò che riguarda il conferimento, il rinnovo e la revoca degli incarichi, il monitoraggio e le valutazioni al sistema dei controlli interni, organizzazione, attribuzioni e articolazioni delle strutture, procedure per la verifica del grado di soddisfazione dell'utenza.

L'attuazione di questo nuovo articolo è avvenuta durante l'esercizio 2013 con delibera giuntale[82] ma, in considerazione del fatto che le nomine sono avvenute in prossimità della scadenza naturale della legislatura, l'Ente regionale ha ritenuto attraverso la deliberazione giuntale n. 55/2014 di rinnovare l'incarico agli stessi componenti.

L'attività di progettazione si è conclusa nel febbraio 2014[83] e nella nota di risposta[84] dell'Ente regionale alla prima fase istruttoria di questi Uffici, sono stati riportati anticipatamente rispetto all'esame di approvazione da parte della Giunta regionale, i tratti essenziali della progettazione del "Sistema di programmazione, valutazione e controllo":

- rappresentazione del livello di attuazione degli obiettivi generali e individuali;
- annotazione degli scostamenti;
- stato di attuazione degli obiettivi di immediata comprensione;
- semplificazione dei documenti di programma, controllo/rendiconto degli obiettivi;
- dichiarazione delle responsabilità rispetto agli obiettivi;
- trasparenza dei risultati generali ed individuali.

Criteri e procedure per la valutazione dirigenziale:

- valutazione risultati individuali attraverso il grado di attuazione degli obiettivi;
- comportamento organizzativo;
- capacità di valutazione dei collaboratori;

Per valutare i risultati saranno specificati degli indicatori e fissati i target, il progetto del controllo della gestione propone le seguenti fasi:

- definizione della dimensione organizzativa del controllo e della formazione
- analisi del contesto e definizione dei prodotti e dei processi da controllare;
- definizione della reportistica;
- integrazione con la contabilità economico-patrimoniale.

A proposito della valutazione dei dirigenti e dei direttori d'ufficio sull'attività svolta nel corso dell'esercizio, non essendo stato ancora approvato dalla Giunta regionale il nuovo complesso organizzativo, avviene sulla base delle relazioni previste dalla L.R. n. 4/2011[85] secondo le modalità previste dalla deliberazione giuntale n. 818/2003.

---

[80] Delibera n. 265 del 22.12.11.

[81] Secondo quanto disposto nella delibera giuntale n. 160 del 18/09/12 con la quale sono state approvate le linee generali per la realizzazione del sistema di programmazione, valutazione e controllo e la nomina dell'O.I.V.

[82] Delibera n. 34 del 22 febbraio 2013.

[83] Con la delibera di Giunta n.55 del 18 marzo 2014 sono stati nominati i componenti dell'O.I.V. , con delibera di Giunta n.71 del 31 marzo 2014 sono stati definiti gli obiettivi ed i compensi da attribuire.

[84] Nota n. 5867/P del 19/03/2014 - punto n.29 -

[85] Il dirigente presenta annualmente alla Giunta una relazione nella quale è illustrata l'attività amministrativa svolta dalla sua struttura, il dirigente fissa gli obiettivi agli uffici della struttura, valuta i direttori e il personale assegnato. I direttori degli uffici presentano, a loro volta, una relazione annuale sull'attività degli uffici. Il

L'Ente regionale non rileva, sotto il profilo organizzativo/informatico delle procedure mutamenti particolari, segnala solamente la pianificazione per la riorganizzazione delle procedure di acquisto di beni e servizi, attraverso il ricorso alle piattaforme digitali (MEPA e MEPAT), i cui maggiori effetti saranno però evidenti nel corso del 2014.

L'articolo n. 3 del D.lgs. n. 118/11[86] prevede che a decorrere dal 1° gennaio 2015, le amministrazioni pubbliche territoriali e i loro enti strumentali in contabilità finanziaria, conformino la propria gestione a regole contabili uniformi, definite sotto forma di principi contabili generali e di principi contabili applicati. Tale adeguamento da parte dell'Ente regionale è stato programmato e sarà attivato nel 2014.

8.2. Gestione delle Risorse umane

Il contratto collettivo del personale dell'area "non dirigenziale" della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol ora in vigore, si riferisce al quadriennio giuridico 2008-2011 e al biennio economico 2008-2009 mentre, per la parte riferita al personale "dirigenziale", si fa riferimento al contratto per il quadriennio giuridico 2006-2009 e il biennio economico 2008-2009. La Giunta regionale aveva approvato con la finanziaria 2011[87] una serie di misure per il contenimento della spesa per il personale, queste misure stabilirono che per il triennio 2010-2012 non vi fosse il rinnovo dei contratti collettivi e che, a decorrere dal primo gennaio 2011 e fino al 31 dicembre 2013, il trattamento economico complessivo del personale con qualifica o incarico dirigenziale, superiore a 90.000 euro lordi, fosse ridotto del 5%. Tale riduzione raggiunge il 10%, nel caso i trattamenti economici superino i 150.000 euro lordi.

Si rammenta l'articolo 7 della L.R. n. 8/2011[88] per effetto del quale, i trattamenti economici derivati da progressioni e passaggi interni di area, maturati nel triennio 2011-2013, non competono per il periodo sino al 31.12.2013.

Con la delibera n. 6 del 22 gennaio 2013 la Giunta regionale, ha definito le linee generali d'indirizzo in materia di gestione delle risorse umane per l'anno 2013 stabilendo che, le assunzioni a tempo determinato andranno disposte in presenza di effettive esigenze e, nei limiti di cui all'art. 2 comma 7 lettera d) della legge regionale n. 4/2010 (finanziaria 2011), nonché di far fronte agli impegni assunti attraverso l'accordo di programma con il Ministero di Giustizia del 31 gennaio 2011.

Nella stessa delibera sono confermate per l'anno 2013 le misure di contenimento della spesa del personale previste dall'art. 2, comma 7, lettere a)[89], b) ed e) della legge

---

procedimento di valutazione dirigenziale si basa sulle modalità previste dalla delibera di Giunta n. 818 del 15 settembre 2003.

[86] D.lgs n. 118/11:"Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42".

[87] L.R. n.4/2010 -Articolo 2, comma 7 – lettera a): "per il triennio 2010-2012 non si procede al rinnovo dei contratti collettivi per l'aggiornamento delle retribuzioni tabellari.. è corrisposta un'indennità di vacanza contrattuale.." Lettera b): "a decorrere dal 1° gennaio 2011 e fino al 31 dicembre 2013, il trattamento economico complessivo del personale con qualifica o incarico di dirigente, superiore a 90 mila euro lordi annui, è ridotto del 5 per cento per la parte eccedente il predetto importo fino a 150 mila euro, nonché del 10 per cento per la parte eccedente 150 mila euro...".

[88] Come sostituito dall'articolo 1 della L.R. 3/2012.

[89] L.R. 4/10 articolo 2, comma 7 lettera a) "per il triennio 2010-2012 non si procede al rinnovo dei contratti collettivi per l'aggiornamento delle retribuzioni tabellari; nello stesso periodo è corrisposta un'indennità di vacanza contrattuale, calcolata sullo stipendio tabellare iniziale e indennità integrativa speciale vigenti al 31 dicembre 2009, commisurata al 30 per cento del tasso programmato di inflazione a decorrere dal 1° aprile 2010, aumentata al 50 per cento a decorrere dal 1° luglio 2010"; lettera b) a decorrere dal 1° gennaio 2011 e fino al 31 dicembre 2013, il trattamento economico complessivo del personale con qualifica o incarico di dirigente, superiore a 90 mila euro lordi annui, è ridotto del 5 per cento per la parte eccedente il predetto importo fino a 150 mila euro, nonché del 10 per cento per la parte eccedente 150 mila euro; a seguito della predetta riduzione il trattamento economico complessivo non può essere comunque inferiore a 90 mila euro lordi annui. Le riduzioni non operano ai fini previdenziali"; lettera e):" per il biennio 2011-2012 la spesa annuale per lavoro straordinario non può essere superiore a quella del 2010, ridotta del 20 per cento".

regionale n.4/2010 prorogate, per le misure di cui alle lettere a) ed e), con legge regionale n.8/2012 (finanziaria 2013).

La delibera ha precisato inoltre:

- assunzioni a tempo determinato disposte per effettive esigenze di servizio presso gli Uffici regionali, comunque nei limiti della legge regionale n. 4/2010 - finanziaria per il 2011-;
- continuità nella collaborazione del personale regionale presso gli uffici giudiziari;
- rimane riservata alla Giunta l'individuazione dei posti da coprire a tempo indeterminato;
- restano attribuiti al dirigente della Ripartizione I gli atti della gestione giuridica, economica e previdenziale del personale, nonché nuove proroghe e distacchi;
- è confermata fino al 31 dicembre 2013 la sospensione dei trattamenti economici conseguenti alla progressione economica e ai passaggi all'interno dell'area maturati nel triennio 2010-2013;
- lavoro straordinario nel limite normale stabilito dal Contratto Collettivo, tenuto conto della riduzione della spesa confermata anche per l'anno 2013;
- è confermata la graduazione delle strutture organizzative dirigenziali come ridefinita, con deliberazione n. 91 del 2 aprile 2009;
- è confermata la graduazione delle articolazioni delle strutture organizzative ai fini della corresponsione dell'indennità di direzione definita con deliberazione n. 182 di data 13 giugno 2006;
- confermato l'ammontare del fondo per la retribuzione di posizione e di risultato di cui all'art. 40 del contratto collettivo 27 febbraio 2006, come modificato dall'art. 5 del contratto collettivo 25 ottobre 2007, sostituito dall'art. 2 del contratto collettivo 27 aprile 2009. La dotazione del fondo al 1. gennaio 2013, è di Euro 60.799,68 pro capite. Limitatamente all'anno 2013 l'importo potrà essere incrementato delle eventuali economie conseguite nell'anno di riferimento;
- confermata la quota del fondo retribuzione spettante per l'anno 2013 nella percentuale minima (15%) come da contratto collettivo del personale dell'area dirigenziale;
- sono confermate le linee guida adottate con deliberazione 7 aprile 2009 n. 68 in materia di attività formativa a favore del personale dirigenziale;
- sono assicurati, per una gestione coordinata delle funzioni delegate, gli interventi di formazione e aggiornamento del personale provinciale addetto ai settori del Libro fondiario e catasto a richiesta delle Province autonome di Trento e Bolzano;

Per ciò che riferisce al contratto di lavoro a tempo determinato, secondo le modifiche e le integrazioni intervenute in attuazione dell'articolo 7[90] della legge regionale 4/2011, essi possono stipularsi esclusivamente secondo quanto stabilito nell'articolo 5, comma 5 della legge regionale n.3/2000[91].

Nel corso del 2013 è iniziata la predisposizione del nuovo regolamento per l'accesso all'impiego regionale, attraverso la selezione pubblica e la mobilità tra enti pubblici. Il

[90] L.R. n. 4/2011 articolo 7:" Modificazioni alla legge regionale 21 luglio 2000, n. 3 concernente "Norme urgenti in materia di personale"; comma 1:"Dopo l'articolo 7 della legge regionale 21 luglio 2000, n. 3, sono aggiunti i seguenti.....Articolo 7quater: Contratti di lavoro a tempo determinato -".

[91] L.R. 3/00 articolo 5, comma 5: "Con regolamento vengono definiti, previa informazione alle Organizzazioni Sindacali, i criteri e le modalità di ricorso alle diverse forme di accesso di cui al comma 1, nonché le procedure per il reclutamento del personale a tempo determinato. Con lo stesso provvedimento sono disciplinati i requisiti generali di accesso all'impiego regionale, le modalità concorsuali e le procedure relative agli adempimenti per i nuovi assunti".

regolamento[92] è stato approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 224 del 12 novembre 2013.

Nel 2013 la prevenzione e la repressione della corruzione[93] sono state attivate attraverso l'approvazione del Codice di comportamento del personale dell'area dirigenziale e non dell'Ente regionale. La deliberazione n. 25 del 5 febbraio 2014 dispone nel codice di comportamento la definizione dei doveri minimi di diligenza, lealtà, imparzialità e buona condotta, applicati al personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e determinato nonché, in quanto compatibili, al personale di altri enti in servizio presso la Regione.

La consistenza del personale, suddiviso per area di appartenenza, posizione economica e tipo di contratto al 31.12.2013 era la seguente:

Tabella 41

Area/Struttura	Unità lavorative	Di cui a tempo determinato	Di cui a tempo indeterminato	Di cui in comando da altri enti
1.Presidenza e Segreterie Assessori	9	4	4	1
2.Segreteria della Giunta regionale	45	1	44	0
3.Ripartizioni I Risorse umane strumentali e finanziarie	57	0	57	0
4.Ripartizione II Affari istituzionali competenze ordinamentali e previdenze	17	0	17	0
5.Ripartizione III, minoranze linguistiche e integrazione europea	38	0	38	0
6.Ripartizione IV Supporto attività giudiziaria e Giudici di pace	10	0	10	0
7.Uffici Giudice di pace	148	22	126	0
Altro Ente pubblico	5	0	5	0
TOTALE	**329**	**27**	**301**	**1**

Elaborazione Corte dei conti su dati Regione

Si riproduce nelle tabelle di seguito riportate la suddivisione di area delle posizioni economiche e la variazione delle Unità lavorative nel triennio 2011-2013:

Tabella 42

Area/Struttura	Posizione economica dirigenti	Posizione economica A1,A2,A3	Posizione economica B1,B2,B2S	Posizione economica B3,B4,B4S	Posizione economica C1,C2,C3	Giornalisti	Totale Unità lavorativa di area
1.Presidenza	/	0	2	4	2	1	9
2.Segreteria Giunta	1	12	15	5	12	/	45
3.Ripartizione I	1	0	11	16	29	/	57
4.Ripartizione II	1	0	3	6	7	/	17
5.Ripartizione III	1	3	4	7	23	/	38
6.Ripartizione IV	1	0	2	2	5	/	10
7.Giudici di pace	0	10	37	68	33	/	148
8.Comando c/o altro EEPP	/	0	2	1	2	/	5
TOTALE	**5**	**25**	**76**	**109**	**113**	**1**	**329**

Elaborazione Corte dei conti su dati Regione

[92] Previsto dall'articolo 5, comma 5, della legge regionale 21 luglio 2000, n. 3, emanato con D.P.Reg. 18 aprile 2001, n.8/L modificato, limitatamente al Capo II, al Capo III e all'Allegato A, da ultimo con D.P.Reg. n. 13/L del 15 dicembre 2006.

[93] Con riferimento alla L. n.190/12.

Tabella 43

Variazione Unità lavorative triennio 2011-2013					
Unità lavorative	**2011**	**2012**	**2013**	**Variazione % 2012/2011**	**Variazione % 2013/2012**
Tempo indeterminato	300	298	296	-0,67%	-0,67%
Tempo determinato	34	31	27	-8,82%	-12,91%
In comando da altri EEPP	1	1	1	0.00%	0,00%
In comando c/o altri EEPP	6	5	5	-16,67%	0,00%
TOTALE	**341**	**335**	**329**	**-1,76%**	**-1,79%**

Elaborazione Corte dei conti su dati Regione

Con la finanziaria regionale per il 2013, la dotazione organica del personale è stata fissata a 465[94] Unità lavorative e, la variazione tra gli esercizi 2012 e 2013 segue un profilo di riduzione che considera le attuali funzioni svolte dall'Ente.

8.2.1. Lavoro straordinario

La situazione degli straordinari è stata così presentata per l'esercizio 2013:

Tabella 44

Struttura	Totale ore autorizzate	Totale ore effettuate	Totale ore retribuite	Totale ore a recupero	Totale dipendenti coinvolti
Ufficio Gabinetto e segreterie Assessori	2.140	1.321	1.267	54	8
Segreteria Giunta	1.560	759	636	123	24
Ripartizione I	3.250	2.448	2.091	357	47
Ripartizione II	500	383	375	8	9
Ripartizione III	1.800	1.103	758	345	30
Ripartizione IV	1.700	1.003	533	470	62
Totale	**10.950**	**7.017**	**5.660**	**1.357**	**180**

Elaborazione Corte dei conti su dati Regione

Nel 2008 è stato sottoscritto il contratto collettivo per il personale dell'area non dirigenziale, con riferimento al periodo 2008-2011 per la parte giuridica e al periodo 2008-2009 per la parte economica; il contratto collettivo per il personale dell'area dirigenziale è datato 2009 e riferisce al periodo comprendente il quadriennio giuridico 2006-2009 e il biennio economico 2008-2009.

Il blocco della contrattazione ha comportato l'erogazione dell'indennità di vacanza contrattuale che per l'esercizio 2013 è stata ripartiva come di seguito rappresentato (la spesa non è comprensiva della tredicesima mensilità o oneri riflessi)

[94] L.R. 8/2012 legge finanziaria per il 2013 – articolo 10, comma 1.

Tabella 45

Qualifica/posizione economica	Indennità vacanza contrattuale
Qualifica dirigenziale a tempo indeterminato	€ 807,00
Qualifica dirigenziale a tempo determinato	€ 858,00
Posizione economica C3	€ 13.554,00
Posizione economica C2	€ 5.109,00
Posizione economica di accesso C1	€ 2.385,00
Posizione economica B4S	€ 4.990,00
Posizione economica B4	€ 5.886,00
Posizione economica di accesso B3	€ 3.489,00
Posizione economica B2 super	€ 3.509,00
Posizione economica B2	€ 4.583,00
Posizione economica di accesso B1	€ 2.889,00
Posizione economica A3	€ 1.329,00
Posizione economica A2	€ 1.491,00
Posizione economica di accesso A1	€ 268,00
Personale contrattista a tempo determ.	€ 4.488,00
TOTALE	**€ 55.635,00**

Elaborazione Corte dei conti su dati Regione

La legge finanziaria regionale per l'esercizio 2013 - L.R. n. 8/2012 – prevede all'articolo 9 che le misure di contenimento della spesa di cui alla legge regionale 18 giugno 2012, n. 3[95] possano essere prorogate di un ulteriore anno sino al 31.12.2013. Le progressioni orizzontali e le procedure selettive per i passaggi all'interno dell'area sono effettuate ai fini esclusivamente giuridici ferma restando la sospensione dei trattamenti economici prevista dalla citata L.R. n.3/2012.

L'ammontare complessivo dei compensi per lavoro straordinario effettivamente liquidati nel 2013 (con esclusione del personale comandato) è stato di euro 119.384,00.

Tabella 46

Esercizio 2013 spesa riferita al lavoro straordinario						N° ore di straordinario retribuite		Spesa totale cassa 2013	Costo medio orario
Dipendenti	N°Dip. autoriz. allo straor.rio	N° Dip. che hanno prestato straor.rio	Limite max ore autoriz.bi	Tot ore autoriz.te	Tot. Ore straor. effet.te	Competenza 2013	Cassa 2013		
c/o Regione	321	180	16.050	8.810	7.017	5.660	6.037	€ 115.797,00	€ 19,20
Comandati	/	3	/	/	/	/	225	€ 3.587,00	€ 15,90
	/	183	/	TOTALE	/	/	6.262	€ 119.384,00	/

Elaborazione Corte dei conti su dati Regione

Le ore di straordinario autorizzabili mensilmente pro capite per l'area non dirigenziale ammontano a 50, le ore di straordinario non competono all'area dirigenziale.

Il totale delle ore autorizzate riportate nello schema è al netto di un monte ore autorizzate in deroga dall'Ufficio di Gabinetto (+ 2.140) per la Segreteria assessori e per le unità addette alla conduzione dei veicoli. I compensi dei dipendenti comandati sono corrisposti dalla e successivamente rimborsati dagli Enti di assegnazione,

[95] Articolo 1, comma 1 L.R. n. 3/12 " Il comma 1 dell'articolo 7 della legge regionale 14 dicembre 2011, n. 8 è sostituito dal seguente:"1. Ai fini del concorso agli obiettivi di finanza pubblica, ai sensi dell'articolo 79 dello Statuto di autonomia, i trattamenti economici conseguenti alla progressione economica e ai passaggi all'interno dell'area maturati nel triennio 2011-2012-2013 non competono per i periodi fino al 31 dicembre 2013.".

Segue una breve tabella di confronto delle medesime informazioni riferite al lavoro straordinario tra gli esercizi 2012/2013:

Tabella 47

Ore autorizzate		Ore effettuate (ore retribuite + ore a recupero) da tutti i dipendenti		N° dipendenti c/o Regione e in comando che hanno effettuato straordinario		Spesa totale Dipendenti c/o Regione e comandati		Dipendenti autorizzati allo straordinario	
2012	2013	2012	2013	2012	2013	2012	2013	2012	2013
11.430	10.950	7.960	7.017	203	183	€ 134.221,00	€ 119.384,00	329	324
-4,20%		**-11,85%**		**-9,86%**		**-11,45%**		**-5**	

Elaborazione Corte dei conti su dati Regione

I decrementi nel corso del 2013 rispetto all'esercizio precedente riguardano anche il costo medio orario dello straordinario che, per i dipendenti regionali si attesta ancora intorno ai 19,00 euro (lo scarto va dai 19,10 euro del 2012 ai 19,20 euro del 2013) mentre, per i dipendenti comandati si riduce ad euro 15,90 (nel 2012 era di euro 18,40 – i comandati coinvolti nello straordinario nel 2012 erano 4, nel 2013 sono stati 3).

8.2.2. Trattamenti accessori

Il Fondo per la qualità della prestazione lavorativa e la produttività liquidato nel 2013 e riferito all'esercizio 2012 è stato di euro 625.514,29, escludendosi gli oneri previdenziali a carico dell'Amministrazione. Il Fondo è stato distribuito secondo quanto disposto dall'articolo 90 del Contratto Collettivo 2008[96].

Nell'esposizione successiva sono compresi nel totale del fondo liquidato anche i fondi liquidati al personale cessato dal servizio nel 2013.

Tabella 48

Fondo Produttività	**2012**	**2013**
Fondo produttività a disposizione	€ 646.775,00	€ 625.514,00
Fondo produttività liquidato	€ 634.332,00	€ 616.446,20
Fondo a disposizione esercizio successivo	€ 12.443,00	€ 9.068,00

Elaborazione Corte dei conti su dati Regione

La consistenza del fondo produttività 2013, a differenza di quanto accaduto tra le quote a disposizione del fondo nell'anno 2012 rispetto all'anno 2011, registra una diminuzione di euro 21.261,00 pari ad decremento percentuale del 3,39%.

8.2.3. La formazione

I corsi di formazione del personale nel corso dell'esercizio esaminato hanno toccato i seguenti argomenti:

- prevenzione e repressione della corruzione;
- acquisiti di beni e servizi con sistemi telematici di negoziazione;
- sicurezza negli ambienti di lavoro;
- Giudici di pace;
- informatica;
- linguistica;
- giuridico/normativa;

[96] Tenendo conto di: giorni di servizio effettivamente prestati; parametro della posizione economica come da contratto; tipologia del rapporto di lavoro; valutazioni dei superiori gerarchici relative ai dipendenti; suddivisione % in quote in base alla presenza, alla valutazione e all'incarico direttivo o non.

- aggiornamenti per dirigenti e preposti.

Per lo svolgimento della formazione interna si sono svolte 3 procedure di gara, 3 procedure di affidamento diretto e un corso è stato portato a termine attraverso la collaborazione di un docente interno.

I corsi specifici in tema di sicurezza sui luoghi di lavoro per le figure dirigenziali, sono stati commissionati all'Agenzia del Lavoro della Provincia autonoma di Trento.

La formazione esterna, programmata su proposta motivata della dirigenza, è stata associata alle materie specialistiche collegate alle Ripartizioni degli uffici regionali.

La partecipazione alle iniziative formative attivate nel 2013 è stata del 92%, pari a 599 partecipanti rispetto ai 650 invitati, il costo unitario per partecipante è stato di euro 82,30 e la spesa totale sul capitolo corrispondente è stata di euro 49.262,56.

Tabella 49

Area	N°corsi attivati	N°Partecipanti	Quota impegnata	Quota pagata
Sicurezza	12	265	€ 17.618,00	€ 15.857,08
Giudici di pace	2	29	€ 0,00	€ 0,00
Giuridico-fiscale	4	143	€ 5.000,00	€ 4.716,68
Specialistica	20	65	€ 10.604,00	€ 10.219,00
Informatica	2	70	€ 7.900,00	€ 8.161,49
Linguistica	1	27	€ 0,00	€ 10.308,31
Totale	**41**	**599**	**€ 41.122,00**	**€ 49.262,56**

Elaborazione Corte dei conti su dati Regione

8.3. Spesa per il personale

Il personale, nelle posizioni economiche dirigenziali con contratto a tempo indeterminato e determinato, nelle posizioni economiche non appartenenti all'area dirigenziale con contratto a tempo indeterminato e non, producono la seguente spesa media pro capite 2013:

Tabella 50

Area dirigenziale	N°Dipendenti	Spesa media pro capite
Dirigenti a tempo indeterminato	2	€ 148.787,00
Dirigenti a tempo determinato	3	€ 124.035,00
Area C		**Spesa media pro capite**
posizione economica	**N°dipendenti**	
C3	60	€ 55.205,00
C2	25	€ 44.332,00
C1	13	€ 41.177,00
totale di area	**98**	
Area B		
B4super	25	€ 40.354,00
B4	33	€ 37.852,00
B3	22	€ 33.293,00
B2	19	€ 37.936,00
B2super	28	€ 34.659,00
B1	20	€ 31.228,00
totale di area	**147**	
Area A		
A1	9	€ 38.725,00
A2	10	€ 30.104,00
A3	2	€ 28.509,00
totale di area	**21**	
Area personale a tempo determinato	27	€ 34.434,00

Elaborazione Corte dei conti su dati Regione

Nel corso del 2013 l'Ente regionale non ha effettuato assunzioni di personale a tempo indeterminato ma, esclusivamente di personale a tempo determinato e in particolar modo presso gli Uffici giudiziari.

In attuazione dell'articolo 10 della L.R. n. 1/2004 e dell'Accordo di programma tra Regione e Ministero della Giustizia[97], impegno confermato con deliberazione regionale n.186/2013, il numero massimo di personale regionale che può essere distaccato presso gli Uffici giudiziari è di 25 Unità. Delle 25 Unità, 12 sono in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e 13 Unità sono assunte con contratto di lavoro a tempo determinato.

Dal Conto consuntivo della spesa 2013 dell'Ente regionale, si espone il flusso degli impegni e dei pagamenti di competenza che si riferiscono al personale. Nel computo, oltre al capitolo della gestione delle risorse umane, (comprendenti il personale amministrativo degli uffici del giudice di pace o distaccato preso gli uffici giudiziari) è compresa la quota del personale cessato dal servizio e la quota riferita alle imposte e tasse del personale amministrativo degli uffici dei giudici di pace e degli uffici giudiziari).

La situazione nell'esercizio 2013, accostata ai dati del triennio 2011-2013 permette di osservare:

- nel confronto con l'esercizio 2012 una decrescita degli impegni pari al 4,47% e una diminuzione dei pagamenti pari al 2,48%
- nel confronto con l'esercizio 2011 una decrescita degli impegni pari al 18,87% e una diminuzione dei pagamenti pari all'1,82%

[97] Del 31 gennaio 2011.

Tabella 51

Anno	Spesa per il personale	
	Impegni c/competenza	Somme pagate c/competenza
2011	€ 29.024.000,00	€ 18.482.723,00
2012	€ 24.650.000,00	€ 18.607.846,00
2013	€ 23.550.000,00	€ 18.146.929,00

Elaborazione Corte dei conti su dati Rendiconto 2013

8.4. *Incarichi esterni*

Nel sito web istituzionale dell'Ente regionale è possibile consultare l'elenco completo di tutti gli elementi riferiti agli incarichi di studio, ricerca, consulenza e collaborazione affidati nel 2013 a soggetti esterni all'Amministrazione.

I dati che si riferiscono agli incarichi sono riassunti nella tabella che segue sviluppata sull'evoluzione del triennio 2011-2013:

Tabella 52

Ripartizione	2011		2012		2013	
	Impegni 2011	Pagamenti di competenza	Impegni 2012	Pagamenti di competenza	Impegni 2013	Pagamenti di competenza
Segreteria Giunta	€ 2.500,00	€ 2.496,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Riaprtizione I	€ 53.794,56	€ 18.187,60	€ 19.914,42	€ 19.949,62	€ 23.693,68	€ 21.693,68
Ripartizione II	€ 0,00	€ 0,00	€ 606,94	€ 0,00	€ 515,94	€ 515,94
Ripartizione IV	€ 71.763,89	€ 17.947,30	€ 102.993,89	€ 6.241,90	€ 60.500,00	€ 0,00
Totali	**€ 128.058,45**	**€ 38.630,90**	**€ 123.515,25**	**€ 26.191,52**	**€ 84.709,62**	**€ 22.209,62**

Elaborazione Corte dei conti su dati Regione

8.5. *Attività contrattuale*

Le modalità di scelta del contraente nelle procedure realizzate sono disciplinate dalla seguente normativa:

- Direttiva CEE 31 marzo 2001/18 e successive modificazioni;
- D.lgs. 12 aprile 2006, n. 163;
- D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207;
- Articolo n. 2 L.R. 22 luglio 2002, n. 2;
- Articolo 12 L.R. 16 luglio 2004, n.1;

Le regole in materia di acquisizione di beni e servizi con approvvigionamento elettronico, prevedono la gestione delle procedure di gara per servizi e forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria attraverso la piattaforma nazionale o locale (MEPA o MEPAT).

Nel 2013 l'Ufficio Appalti ha predisposto 32 contratti suddivisi fra diverse tipologie di procedura che di seguito si espongono:

Tabella 53

Tipo contratto	Quantità e Tipo procedura	Importo I.V.A. esclusa
Attivo	N°1 -Procedura negoziata/confronto concorrenziale	€ 88.000,00
Passivo	N°1 - Aperta/pubblico incanto	€ 3.150.000,00
Passivo	N°12 - Procedura negoziata/confronto concorrenziale	€ 671.289,75
Passivo	N°1 - Procedura negoziata/trattativa privata diretta	€ 23.849,59
Passivo	N°10 - Adesioni a centrali committenza/ordinazioni sui mercati elettronici/CONSIP	€ 49.631,73
Passivo	N° 0 - Adesioni centrali committenza/ordinazioni sui mercati elettronici/P.A.T.	/
Passivo	N°1 - Adesioni centrali committenza /ordinazioni sui mercati elettronici/MEPA da RDO	€ 70.931,69
Passivo	N°1 - Adesioni centrali committenza/ordinazioni sui mercati elettronici/MEPA dirette	€ 23.291,01
Passivo	Affidamenti diretti a partecipate-in house	€ 523.925,00

Elaborazione Corte dei conti su dati Regione

8.6. Pubblicità e trasparenza

La trasparenza dell'attività amministrativa e la pubblicità dei dati che ne riguardano l'operato sono peculiarità essenziali per assicurare i livelli delle prestazioni concernenti i diritti sociali e civili, nel segno dell'imparzialità e della cultura della legalità.

La trasparenza va assicurata attraverso la pubblicazione nei siti web istituzionali delle pubbliche amministrazioni delle informazioni che si riferiscono ai procedimenti amministrativi, ai bilanci e conti consuntivi, ai costi delle opere pubbliche, al costo dei servizi; le informazioni devono essere facilmente accessibili, complete e semplici, adatte ad una consultazione di "massa". La trasparenza deve permettere la circolazione delle informazioni sia all'interno del sistema amministrativo, sia fra quest'ultimo e il mondo esterno, con l'intento di concorrere all'attuazione della responsabilità nell'utilizzo delle risorse pubbliche.

Il quadro normativo nazionale di maggior rilievo a proposito di trasparenza, pubblicità e siti web istituzionali emanato nel corso degli anni è il seguente:

Legge n. 241/1990: "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi". L'articolo 1 della legge stabilisce che l'attività amministrativa persegue i fini determinati dalla legge ed è retta da criteri di economicità, di efficacia e di pubblicità e di trasparenza; l'articolo 22 definisce il diritto di accesso ai documenti amministrativi, successivamente ripreso e rivisto con il D.lgs. 33/2013. In considerazione delle sue finalità di pubblico interesse esso costituisce, infatti, uno dei principi generali dell'attività amministrativa, al fine di favorire la partecipazione e assicurarne l'imparzialità e la trasparenza.

Legge n. 150/2000: "Disciplina delle attività d'informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni". Le disposizioni della legge disciplinano secondo i

principi di trasparenza le attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni.

DL n. 196/2003: "Codice in materia di protezione dei dati personali". - Articolo 133 - Affronta la necessaria trasparenza nella pubblicazione di dati attraverso le reti telematiche con l'applicazione di un codice deontologico di buona condotta.

Legge 15/2005:[98] modifica e integra alcune parti della L. n. 241/1990, trasformando l'accesso ai dati da parte dei cittadini nella Pubblica amministrazione da concetto a principio. Il codice è quindi una specie di "costituzione" del mondo digitale, contiene diritti e doveri e fornisce i principi con i quali operare per concretarli.

D.lgs. n. 82/2005: "Codice dell'amministrazione digitale".[99] l'articolo 50 specifica quali sono i punti essenziali affinché i dati delle pubbliche amministrazioni siano resi disponibili. Il decreto è stato in seguito modificato e integrato dal D.lgs. n.235/10[100].

Legge n. 244/2007: articolo 3, commi 18[101] e 54, richiamano alla segnalazione degli incarichi conferiti a terzi da pubblicare sui siti istituzionali.

Legge n. 116/2009: ratifica ed esecuzione della Convenzione ONU[102] contro la corruzione, adottata dalla Assemblea generale dell'ONU nell'ottobre 2003 con risoluzione n. 58/4.

Legge n. 69/2009: "Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile".[103] Rivede la formula del procedimento amministrativo e stabilisce che l'attività amministrativa è retta dai criteri di economicità, efficacia, imparzialità, pubblicità e trasparenza e dai principi dell'ordinamento comunitario.

L. 15/2009: "Delega al Governo finalizzata all'ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e alla efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni nonché disposizioni integrative delle funzioni attribuite al Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro e alla Corte dei conti"[104]. La legge delega il Governo alla riforma del rapporto di

---

[98] La L. n. 15/2005 ha incluso la trasparenza tra i principi generali dell'azione amministrativa; così anche il regolamento successivo contenuto nel D.P.R. n. 184 del 2006.

[99] D.lgs. n. 82/2005 Capo V: dati delle pubbliche amministrazioni e servizi in rete – articolo 50:"I dati delle pubbliche amministrazioni sono formati, raccolti, conservati, resi disponibili e accessibili con l'uso delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione che ne consentano la fruizione e riutilizzazione, alle condizioni fissate dall'ordinamento, da parte delle altre pubbliche amministrazioni e dai privati; restano salvi i limiti alla conoscibilita' dei dati previsti dalle leggi e dai regolamenti, le norme in materia di protezione dei dati personali ed il rispetto della normativa comunitaria in materia di riutilizzo delle informazioni del settore pubblico".

[100] D.lgs. 235/10 - Articolo 12"Norme generali per l'uso delle tecnologie dell'informazione e delle comunicazioni nell'azione amministrativa"; articolo 54 "Contenuto dei siti delle pubbliche amministrazioni"; articolo 62 bis "Banca dati nazionale dei contratti pubblici".

[101] Articolo 3 commi 18 e 54 della legge 24 dicembre 2007, n.244 (Finanziaria 2008): comma 18 subordina l'efficacia dei contratti di consulenza con le Pubbliche Amministrazioni, alla "previa" pubblicazione, sul sito web dell'Amministrazione stipulante, del nominativo del consulente, dell'oggetto dell'incarico e del relativo compenso. comma 54: prescrive a) l'obbligo per le Pubbliche Amministrazioni, fra cui sono ricomprese le Università, che "si avvalgono di collaboratori esterni o che affidano incarichi di consulenza per i quali è previsto un compenso", di pubblicare sul sito web dell'Amministrazione un elenco contenente i relativi provvedimenti di conferimento di incarico, con l'indicazione specifica del soggetto percettore, della ragione dell'incarico e dell'ammontare erogato; b) l'introduzione di una specifica sanzione, a titolo di illecito disciplinare e di responsabilità erariale, a carico del dirigente preposto alla liquidazione del corrispettivo per incarichi di consulenza o collaborazione, qualora sia stata omessa la pubblicazione dell'incarico sul sito dell'Amministrazione.

[102] c.d. Convenzione di Merida - La Convenzione prevede che ciascun Stato debba elaborare e applicare politiche di prevenzione della corruzione, adoperarsi al fine di attuare e promuovere efficaci pratiche di prevenzione, vagliarne periodicamente l'adeguatezza e collaborare con gli altri Stati e le organizzazioni regionali ed internazionali per la promozione e messa a punto delle misure. La Convenzione prevede poi che ciascuno Stato debba individuare uno o più organi incaricati di prevenire la corruzione e, se necessario effettuare la supervisione ed il coordinamento di tale applicazione con l'accrescimento e la diffusione delle relative conoscenze.

[103] La Legge n. 69 del 18 giugno 2009, articolo 21 relativo alla trasparenza sulle retribuzioni dei dirigenti e agli incarichi attribuiti allo stesso soggetto.

[104] L.15/2009 articoli n. 2, 4 e 6.

lavoro pubblico sulla base di alcuni obiettivi tra i quali la garanzia della trasparenza dell'organizzazione del lavoro nelle pubbliche amministrazioni e dei relativi sistemi retributivi. Il Governo esercita tale delega integrando la disciplina attraverso criteri di trasparenza nella valutazione del personale delle P.A.; assicura la totale accessibilità dei dati relativi ai servizi resi dalla P.A. mediante l'adozione da parte delle P.A. di un programma triennale per la trasparenza.

D.lgs. n. 150/2009: "Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni".[105] Il decreto espone il principio della trasparenza nelle pubbliche amministrazioni inteso come accessibilità totale alle informazioni[106] e gli obblighi che gravano su ciascuna amministrazione per garantirne la concretizzazione.

DL n. 98/2011: "Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria".[107] L'art. 8 del decreto legge disciplina la trattazione della pubblicazione delle informazioni concernenti le società partecipate.

---

[105] Decreto legislativo n. 150/2009, art. n. 14 : istituzione O.I.V – Organismo Indipendente di Valutazione della performance. Titolo II - Misurazione, valutazione e trasparenza della performance -

[106] Art. n. 11 DL n. 150/2009 : 1. La trasparenza è intesa come accessibilità totale, anche attraverso lo strumento della pubblicazione sui siti istituzionali delle amministrazioni pubbliche, delle informazioni concernenti ogni aspetto dell'organizzazione, degli indicatori relativi agli andamenti gestionali e all'utilizzo delle risorse per il perseguimento delle funzioni istituzionali, dei risultati dell'attività di misurazione e valutazione svolta dagli organi competenti, allo scopo di favorire forme diffuse di controllo del rispetto dei principi di buon andamento e imparzialità. Essa costituisce livello essenziale delle prestazioni erogate dalle amministrazioni pubbliche ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera *m)*, della Costituzione. 2. Ogni amministrazione, sentite le associazioni rappresentate nel Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti, adotta un Programma triennale per la trasparenza e l'integrità, da aggiornare annualmente, che indica le iniziative previste per garantire: *a)* un adeguato livello di trasparenza, anche sulla base delle linee guida elaborate dalla Commissione di cui all'articolo 13; *b)* la legalità e lo sviluppo della cultura dell'integrità. 3. Le amministrazioni pubbliche garantiscono la massima trasparenza in ogni fase del ciclo di gestione della performance. 4. Ai fini della riduzione del costo dei servizi, dell'utilizzo delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, nonché' del conseguente risparmio sul costo del lavoro, le pubbliche amministrazioni provvedono annualmente ad individuare i servizi erogati, agli utenti sia finali che intermedi, ai sensi dell'articolo 10, comma 5, del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279. Le amministrazioni provvedono altresì alla contabilizzazione dei costi e all'evidenziazione dei costi effettivi e di quelli imputati al personale per ogni servizio erogato, nonché' al monitoraggio del loro andamento nel tempo, pubblicando i relativi dati sui propri siti istituzionali. 5. Al fine di rendere effettivi i principi di trasparenza, le pubbliche amministrazioni provvedono a dare attuazione agli adempimenti relativi alla posta elettronica certificata di cui all'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo del 7 marzo 2005, n. 82, agli articoli 16, comma 8, e 16-*bis*, comma 6, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e di cui all'articolo 34, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69. 6. Ogni amministrazione presenta il Piano e la Relazione sulla performance di cui all'articolo 10 comma 1, lettere *a)* e *b)*, alle associazioni di consumatori o utenti, ai centri di ricerca e a ogni altro osservatore qualificato, nell'ambito di apposite giornate della trasparenza senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. 7. Nell'ambito del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità sono specificate le modalità, i tempi di attuazione, le risorse dedicate e gli strumenti di verifica dell'efficacia delle iniziative di cui al comma 2. 8. Ogni amministrazione ha l'obbligo di pubblicare sul proprio sito istituzionale in apposita sezione di facile accesso e consultazione, e denominata: «Trasparenza, valutazione e merito»: *a)* il Programma triennale per la trasparenza e l'integrità ed il relativo stato di attuazione; *b)* il Piano e la Relazione di cui all'articolo 10; *c)* l'ammontare complessivo dei premi collegati alla performance stanziati e l'ammontare dei premi effettivamente distribuiti; *d)* l'analisi dei dati relativi al grado di differenziazione nell'utilizzo della premialità sia per i dirigenti sia per i dipendenti; *e)* i nominativi ed i curriculum dei componenti degli Organismi indipendenti di valutazione e del Responsabile delle funzioni di misurazione della performance di cui all'articolo 14; *f)* i curriculum dei dirigenti e dei titolari di posizioni organizzative, redatti in conformità al vigente modello europeo; *g)* le retribuzioni dei dirigenti, con specifica evidenza sulle componenti variabili della retribuzione e delle componenti legate alla valutazione di risultato; *h)* i curriculum e le retribuzioni di coloro che rivestono incarichi di indirizzo politico amministrativo; *i)* gli incarichi, retribuiti e non retribuiti, conferiti ai dipendenti pubblici e a soggetti privati. 9. In caso di mancata adozione e realizzazione del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità o di mancato assolvimento degli obblighi di pubblicazione di cui ai commi 5 e 8 è fatto divieto di erogazione della retribuzione di risultato ai dirigenti preposti agli uffici coinvolti.

[107] DL n. 98/2011 – art. n. 8 – "Obblighi di trasparenza per le società a partecipazione pubblica"(convertito con Legge n. 111/2011): "1. Entro tre mesi dall'entrata in vigore del presente decreto, tutti gli enti e gli organismi pubblici inseriscono sul proprio sito istituzionale curandone altresì il periodico aggiornamento, l'elenco delle società di cui

Nel periodo più recente l'argomento in questione, prosegue nella sua trattazione in forma sempre più concreta e caratteristica.

Legge n.190/2012 : la legge individua, in ambito nazionale l'Autorità' nazionale anticorruzione e, con riferimento alla specificità territoriale della Regione autonoma, ha previsto intese in sede di Conferenza unificata in merito agli specifici adempimenti degli Enti locali .

Il decreto legge n. 33/2013 emanato in applicazione della Legge n. 190/2012 e titolato "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione d'informazione da parte delle pubbliche amministrazioni",[108] rinnova le esistenti diposizioni in materia, allargando i confini della trasparenza[109]. Il citato Decreto legislativo è stato ampiamente approfondito nel paragrafo dedicato ai profili normativi della legislazione statale.

Per completezza si citano anche alcune ulteriori normative che riguardano, tra l'altro, anche il tema della trasparenza: DL n. 101/2013[110], DPR n. 62/2013, DL n. 174/2012[111], DL n. 95/2012[112] e il DL n. 83 /2012[113].

La normativa in argomento emanata dall'Ente regionale, con riferimento ai propri uffici, agli Enti strumentali e a tutti gli altri Enti per i quali ha competenza ordinamentale si può cosi riepilogare:

LR n. 4/1980: "Norme per il controllo del consiglio regionale sulle nomine negli enti pubblici e nelle società a partecipazione regionale".[114]

LR n. 4/1983: "Norme per la pubblicità della situazione patrimoniale di titolari di cariche direttive di nomina regionale ovvero in enti e società a partecipazione regionale".

LR n. 13/1993: "Norme in materia di procedimento amministrativo e diritto di acceso ai documenti amministrativi"[115]

LR n. 4/2011: "Modifiche dell'ordinamento e delle norme in materia di personale della Regione e delle Camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di Trento e Bolzano".[116]

---

detengono, direttamente o indirettamente, quote di partecipazione anche minoritaria indicandone l'entità, nonché' una
rappresentazione grafica che evidenzia i collegamenti tra l'ente o l'organismo e le società ovvero tra le società controllate e indicano se, nell'ultimo triennio dalla pubblicazione, le singole società hanno raggiunto il pareggio di
bilancio".

[108] Il Decreto legislativo n. 33 del 14 marzo 2013 rappresenta un proseguimento della Legge 190/2012 (anticorruzione). Il principale obiettivo del nuovo decreto "trasparenza" è quello di uniformare gli obblighi e le modalità di pubblicazione per tutte le pubbliche amministrazioni definite nell'art.1 comma 2 del D.lgs.165/2001 e per gli organismi partecipati/ controllati, definendo ruoli e responsabilità e processi in capo alle PA e agli organi di controllo.

[109] DL n. 33/13 articolo 22, comma 1.

[110] "Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione della spesa nella PP.AA...."Il decreto legislativo, già menzionato nel paragrafo sui profili normativi, prevede interventi per favorire la trasparenza, potenziare le misure anticorruttive e valutative dei dirigenti e dipendenti pubblici.

[111] DL 174/12 "Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali...". L'articolo 2, già menzionato nel paragrafo dedicato ai profili normativi, reca disposizioni di verifica concernenti l'attivazione di sistemi informativi ai fini della trasparenza e della pubblicità.

[112] DL n. 95/2012 - Art. 1 "Riduzione della spesa per l'acquisto di beni e servizi e trasparenza delle procedure".

[113] Ai sensi dell'articolo 18 del decreto legge –decreto sviluppo- n. 83/12, convertito nella legge n. 134/2012: le Pubbliche Amministrazioni devono impegnarsi a pubblicare sul proprio sito istituzionale entro il 31/12/2012, tutte le informazioni relative alla concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari alle imprese e l'attribuzione dei corrispettivi e dei compensi a persone, professionisti, imprese ed enti privati e di vantaggi economici di qualunque genere di cui all'articolo 12 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 ad enti pubblici.

[114] LR n. 4/1980 Art. 4: "Entro il mese di dicembre di ogni anno il Presidente della Giunta regionale predispone un elenco delle nomine proposte e designazioni da effettuarsi dalla Regione, ..., tale elenco è inviato al Presidente del Consiglio regionale e pubblicato nel Bollettino ufficiale ·della Regione".

[115] LR n. 13/1993 Art. n. 26: 1."Al fine di assicurare la trasparenza dell'attività amministrativa e di favorirne ·10 svolgi':' mento imparziale, è riconosciuto, a chiunque abbia interesse al procedimento, il diritto di accesso ai documenti amministrativi, secondo le modalità stabilite dalla presente legge".

[116] LR n. 4/2011, art. n. 7-bis (O.I.V.) 1."L' organismo indipendente di valutazione e di verifica è nominato dalla Giunta ed è composto da tre membri scelti fra professori universitari, magistrati ed esperti in materia di

LR n. 8/2012: "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2013 e pluriennale 2013-2015 della Regione autonoma Trentino-Alto Adige (Legge finanziaria)".[117]

L.R. n. 2/2012: "Modifiche all'ordinamento del personale delle amministrazioni comunali"[118]

L.R. 1/2013: che accoglie, insieme alla precedente legge, nell'ordinamento regionale i principi di amministrazione aperta introdotti dal D. L. 22 giugno 2012 n. 83;

L.R. n. 3/ 2013: dispone per l'Ente regionale adeguamento della propria legislazione agli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione d'informazioni individuati dalla legge 190/2012, precisando che fino all'adeguamento resta ferma l'applicazione della disciplina regionale in materia. L'articolo n.3 (trattato in modo più esteso nel paragrafo dedicato alla normativa) della L.R. – ha previsto per le proprie amministrazioni pubbliche un adeguamento della legislazione locale agli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione d'informazioni .

La circolare n.5/13 indirizzata agli Enti locali dell'Ente regionale dalla Ripartizione II Affari istituzionali precisa l'applicabilità della normativa nazionale agli enti regionali, in base alle linee d'indirizzo indicate nell'intesa raggiunta il 24 luglio 2013, dalla Conferenza unificata tra Stato, Regioni, Città Metropolitane e Autonomie locali. Tale intesa conferma l'attuazione da parte delle Regioni e degli enti locali della L. 190/12 e dei relativi decreti attuativi.

Nella circolare con riguardo alla trasparenza, si rammentano:

- le disposizioni in materia di adozione del piano anticorruzione disposte dalla legge 190/2012 (articolo 1 commi da 1 a 10);
- le disposizioni sulla pubblicità e trasparenza (L. 190/12 articolo 1 comma 35);
- le disposizione in materia di incarichi vietati ai dipendenti pubblici (L. 190/12 articolo 1 comma 42);
- le disposizioni in materia di codice di comportamento dei dipendenti pubblici (L. 190/12 articolo 1 comma 44);
- le disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi (L. 190/12 articolo 1 commi 49 e 50).

Nel documento sono inoltre citati i punti sostanziali sviluppati nell'Intesa:

- gli obblighi dettati dal D.lgs. n. 33/2013 sono precettivi dal 20 aprile 2013;
- le disposizioni in materia di trasparenza che si innestano sulle basi già esistenti della legge n.15/2009 e del D.lgs. n. 150/2009;
- il piano triennale della trasparenza previsto dalla L. n.15/2009 va integrato nel Piano anticorruzione;
- le significative differenze in materia di trasparenza e pubblicità nel quadro legislativo regionale rispetto a quello statale, che pongono taluni aspetti "oggettivamente inapplicabili nella realtà territoriale in questione".

---

pubblica amministrazione che non devono avere interessi di qualsiasi natura in conflitto con le funzioni dell'organismo. Gli stessi componenti non possono avere ricoperto nel biennio precedente incarichi alle dipendenze della Regione o delle Province autonome di TN e BZ, né nel medesimo periodo avere effettuato consulenze o collaborazioni per la regione. L'organismo resta in carica per la durata della legislatura.

[117] LR n. 8/2012 art. n. 7 (misure di trasparenza) – recepisce i principi dell'articolo 18 del DL n. 83/12 : 1. "A decorrere dal 1° marzo 2013 la Regione e gli enti pubblici a ordinamento regionale, comprese le relative società in house e aziende speciali, rendono accessibili sui propri siti internet per un periodo non inferiore a dieci anni, con link visibile nella Homepage, i provvedimenti e gli allegati che dispongono.....".

[118] L.R. n.2/12 articolo 4:" I comuni con apposito atto consiliare, da adottare entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, individuano i dati e le informazioni da rendere pubblici, attraverso gli strumenti di informazione elettronica in uso..".

Nella medesima circolare si ricorda che in attesa della nuova legislazione di adeguamento in materia, resta ferma la disciplina regionale esistente e i siti andranno strutturati seguendo lo schema allegato al d.lgs. n. 33/2013.

Infine, a proposito di quanto sopra riportato, necessita ricordare che l'articolo 49 del D.lgs. n. 33/2013, riconosce alle Regioni a Statuto speciale e alle Province autonome di Trento e Bolzano la possibilità di individuare forme e modalità di applicazione del predetto decreto in ragione della peculiarità dei propri ordinamenti.

Il decreto legislativo all'articolo 10 individua nello strumento del " Programma triennale per la trasparenza e l'integrità" (assistito da apposite Linee guida ex CIVIT – che ora ha assunto la denominazione di A.N.A.C. - Autorità nazionale anticorruzione) modalità, tempi di attuazione, risorse e verifiche delle iniziative riferite al tema della trasparenza.

La materia della "Trasparenza" nel sito web dell'Ente regionale si sviluppa come di seguito evidenziato. La verifica degli elementi pubblicati sul sito istituzionale dell'Ente regionale ha tenuto conto dei seguenti criteri essenziali:

- la presenza della sezione "Amministrazione trasparente" e di altre sezioni in cui il sito è stato articolato;
- la completezza dei dati e la possibilità di rintracciare tutte le informazioni richieste dai dettati normativi, quindi la loro qualità;
- l'aggiornamento dei dati presenti con le date di revisione sia della pagina web sia del relativo contenuto.

All'interno della sezione "Amministrazione trasparente" del sito regionale si possono rintracciare le seguenti voci, compatibilmente con il quadro normativo regionale:

Disposizioni generali, Organizzazione, Consulenti e collaboratori, Personale, Bandi di concorso, Performance, Enti controllati, Attività e procedimenti, Provvedimenti, Controlli sulle imprese, Bandi di gara e contratti, Sovvenzioni, contributi, sussidi e vantaggi economici, Bilanci, Beni immobili e gestione patrimonio, Controlli e rilievi sull'amministrazione, Servizi erogati, Pagamenti dell'amministrazione, Opere pubbliche, Pianificazione e governo del territorio, Informazioni ambientali, Interventi straordinari e di emergenza.

Le informazioni, riguardanti gli obblighi indicati negli articoli 26[119] e 27[120] del D.lgs. n. 33/13 e recepiti con l'articolo 7 della L.R. n. 8/12, modificato dall'articolo 3, comma 3 della L.R. n. 3/13 sono pubblicate nella sezione "Amministrazione aperta".

Dal 1° marzo al 31 marzo 2013 sono stati pubblicati i testi delle deliberazioni della Giunta regionale e dei decreti dirigenziali, dal 1° aprile 2013 gli stessi sono stati sostituiti con una tabella contenente i dati necessari.

Con delibera n. 181/2013 la Giunta ha nominato i Responsabili della prevenzione e della corruzione e della trasparenza affidando loro il compito di redigere il previsto Piano triennale di prevenzione della corruzione riferito al periodo 2013-2015, agevolmente individuabile nel sito.

Con riferimento alla normativa riportata, l'amministrazione regionale pubblica sul proprio sito, le informazioni che si riferiscono ai propri dirigenti.[121] i tassi di presenza e assenza del personale, compresi bandi, avvisi e mobilità. L'amministrazione provvede alla pubblicazione nel sito istituzionale dell'organigramma, delle competenze, degli indirizzi di posta certificata e non, dei bollettini ufficiali della Regione, degli appalti e dei concorsi indetti.

---

[119] Articolo 26: " Obblighi di pubblicazione degli atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici a persone fisiche ed enti pubblici e privati".

[120] Articolo 27: "Obblighi di pubblicazione dell'elenco dei soggetti beneficiari".

[121] Retribuzioni annuali, curriculum vitae, indirizzi di posta elettronica, numeri di telefono professionali.

Nel 2013 l'Amministrazione regionale ha avviato l'adeguamento del Codice di comportamento del personale dell'area dirigenziale e non, in conformità alle disposizioni del DPR n.62/2013.

La normativa e i regolamenti regionali sono ben individuabili, è data regolare informazione sulle scadenze di presentazione domande, concessione contributi e graduatorie.

Ai sensi dell'articolo 14 del Decreto legislativo n. 150/2009, la Giunta ha emanato specifiche direttive con la delibera n. 160/2012, avviando le procedure di nomina dell'Organismo (O.I.V.). Gli incarichi conferiti agli amministratori e i relativi compensi disposti dalle società partecipate, sono pubblicati nel portale della Regione ed esposti all'albo regionale, con aggiornamento semestrale.

Tutti i dati raccolti sono stati comunicati al Ministero del Tesoro per la rilevazione delle consistenze degli attivi patrimoniali dell'Amministrazione pubblica[122]. La Regione ha eseguito la procedura Online di raccolta dati che il dipartimento della Funzione Pubblica ha avviato con il sistema "PERLA PA". Il sistema, entrato in funzione nel 2011, prevede una struttura integrata che unifica la gestione degli adempimenti previsti a carico delle amministrazioni pubbliche dalle normative vigenti in materia di comunicazione di dati statistici e di monitoraggio.

Obblighi di trasparenza sulle società a partecipazione pubblica

L'ambito di applicazione della legislazione in materia si riferisce alle società partecipate e controllate dalle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2 del D.lgs. n. 165/2001. Il riferimento normativo principale è l'articolo 22, commi da 1 a 6 del D.lgs. n.33/2013 e su tali adempimenti si fa richiamo alla deliberazione ex CIVIT, ora A.N.A.C., n. 50/2013.

Il D.lgs. 33/2013 ha provveduto al riordino degli obblighi di pubblicità previsti in precedenza nei diversi testi normativi. Non ha espressamente abrogato l'articolo 1, comma 735 della Legge n. 296/06 che prevedeva per gli incarichi di amministratore delle società, di cui ai commi da 725 a 734 dello stesso articolo, conferiti dai soci pubblici e i relativi compensi, la pubblicazione nel sito informatico dei soci pubblici.

La pubblicità è soggetta ad aggiornamenti semestrali e la violazione dell'obbligo di pubblicazione è sanzionata amministrativamente ed economicamente.

Applicazione del Codice dell'Amministrazione Digitale alle società pubbliche

I riferimenti normativi derivano dall'articolo 2, commi 2 e 4 del D.lgs. n. 82/2005. Le disposizioni del Codice Digitale si applicano alle società, interamente partecipate da enti pubblici o con prevalente capitale pubblico inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, individuate dall'Istituto nazionale di statistica (si sensi dell'articolo 1, comma 5, della Legge 311/2001).

Esiti delle verifiche sul sito della Regione

Nel sito dell'Ente regionale l'elenco delle società partecipate direttamente e indirettamente è regolarmente pubblicato[123]. I link ai quali si è reindirizzati immediatamente sono quelli "ufficiali" delle società.

Con la deliberazione regionale n. 78/2012 (direttive sulle società controllate dalla Regione) la società controllata a maggioranza dalla Regione – Centro Pensioni

[122] Il Dipartimento del Tesoro ha avviato, nel febbraio 2010, la rilevazione delle consistenze degli attivi delle Amministrazioni pubbliche finalizzata alla redazione del Rendiconto patrimoniale a valori di mercato (articolo n. 2, comma n. 222 undicesimo periodo L n. 191/2009 – finanziaria 2010).

[123] Come previsto dall'articolo n. 8 del DL n. 98/2011 - convertito con Legge n. 111/2011 -

Complementari S.p.A. - è stata informata sulle direttive necessarie per adeguarsi ai dispositivi sulla trasparenza e la pubblicità.

L'Amministrazione regionale non diffonde in forma "propriamente accessibile" le informazioni che riferiscono a tutte le proprie società partecipate.

Tale osservazione va accostata, in special modo, alla società controllata a maggioranza "Centro Pensioni Complementari S.p.A." che nonostante la deliberazione regionale n. 78/2012[124] indirizzata anche al "*...rispetto dei principi generali di pubblicità e trasparenza sanciti dalla legge n. 241/1990 e ribaditi nell'articolo 1 della L.R. n. 13/1993 ai quali soggiacciono anche le imprese partecipate"...*, non sembra "*...adottare una condotta idonea a garantire il rispetto dei predetti principi...".*

La controllata, sul sito internet al quale si è re-indirizzati dal sito dell'Ente regionale, rinvia l'argomento proprio nella finestra espressamente denominata "Amministrazione trasparente" nel quale compare una dicitura che rinvia il tutto " *All'emanazione di legge regionale che individui forme e modalità di applicazione del D.lgs. 33/2013".*

Da notizie rinvenibili sul sito regionale in data 30 aprile 2014, si apprende che per la S.p.A. in questione il 2013 è stato: "...un anno positivo....per il progetto di previdenza complementare regionale: 3,76 milioni di Euro l'utile del bilancio d'esercizio 2013".

Informazioni di questo tipo dovrebbero essere regolarmente accessibili e disponibili nei siti internet dell'Ente regionale e della partecipata.

Il collegamento ipertestuale al quale si è reindirizzati dal sito web regionale connesso alla società partecipata "Fiera di Bolzano S.p.A.", non da luogo a una possibile valutazione con conseguente utilizzo di elementi elaborabili da parte del cittadino, riferiti all'attuazione della responsabilità nell'impiego delle risorse pubbliche.

Tutti gli elementi che interessano la materia "trasparenza e pubblicità" riferiti alla partecipata menzionata, sono consultabili accedendo al sito della Rete Civica della Provincia autonoma di Bolzano. Ciò non è precisamente corrispondente alle finalità più volte enunciate sull'argomento.

Nel medesimo contesto invece, il reindirizzo di connessione alla società partecipata "Trento Fiere S.p.A.", rende disponibili alla consultazione ed elaborabili numerosi elementi societari che danno un effettivo riscontro alla partecipazione pubblica.

Negli Enti pubblici, come già illustrato nel paragrafo rivolto ai profili normativi, il concetto di "trasparenza e pubblicità" deve rendere concreto il livello della qualità dei servizi resi dagli stessi Enti. Ciò non riguarda unicamente un puro trasferimento "numerico" di dati ma, soprattutto, il contenuto esplicativo e divulgativo che il messaggio telematico deve consentire di acquisire e confrontare. La legge n. 190/2012 richiama esplicitamente, a sostegno della prevenzione e della repressione del fenomeno della corruzione, la trasparenza e il controllo proveniente dai cittadini/utenti.

Tali situazioni di trasparenza e di comprensibilità non sono rinvenibili nella sezione web dedicata al bilancio regionale. Gli elementi esposti, voci di capitolo e relativi importi, sono disaggregati non permettendo un raccordo immediato[125]. Solamente attraverso un'eventuale stampa del documento il cittadino/utente potrebbe avere la possibilità di collegare voci e numeri.

Il sito istituzionale della Regione Trentino Alto Adige/Südtirol nei riguardi dello strumento della trasparenza amministrativa e della pubblicità raggiunge, un buon profilo di consultazione per altre voci di ricerca, non trascurando tuttavia di rilevare quanto

[124] La delibera al punto n.6 espone, con riguardo al sito delle società, quanto segue: ".....Sul sito internet delle società sono pubblicate le retribuzioni annuali, i curricula vitae, gli indirizzi di posta elettronica e i numeri telefonici ad uso professionale dei dirigenti. Inoltre con lo stesso mezzo, sono resi pubblici i tassi di assenza e di maggiore presenza del personale distinti per uffici di livello dirigenziale, come previsto dall'art. 7-quinquies della legge regionale 17 maggio 2011 n. 4".

[125] Vedasi sezione relativa al Rendiconto generale 2012.

ancora ciò non sia ancora conforme al quadro normativo come sopra evidenziato, soprattutto dopo la definizione dei livelli minimi essenziali.

9. Partecipazioni societarie

9.1. Partecipazioni societarie dirette.

In generale le Regioni, hanno esternalizzato funzioni e attività, costituendo società oppure entrando nel capitale di società esistenti, sino a rappresentare gruppi societari facenti capo esclusivo alle Regioni stesse. Gli organismi partecipati dagli enti territoriali costituiti in forma societaria, sono oggetto di specifica attenzione essendo le loro gestioni ricollegabili a eventuali riflessi sul bilancio degli enti stessi[126].

Le Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, nell'esame dei bilanci preventivi e dei rendiconti delle autonomie territoriali, verificano anche le partecipazioni nelle società controllate[127] alle quali è affidata la gestione di servizi pubblici e servizi strumentali per la collettività regionale.

La normativa[128] consente la costituzione di società di capitali e/o la sottoscrizione di azioni in forza della Costituzione[129], dello Statuto speciale per il Trentino Alto Adige/Südtirol [130] e delle relative norme di attuazione, delle leggi regionali e della normativa comunitaria[131].

In materia di partecipazioni societarie e in base alle richieste istruttorie inviate da questa Sezione, l'Ente regionale ha fornito, attraverso il questionario adottato dalla Sezione Autonomie di questa Corte dei conti e la banca dati SIQUEL[132] le informazioni richieste.

L'analisi delle attività che la Regione autonoma Trentino Alto Adige/Südtirol demanda alle società partecipate direttamente, può dividersi tra partecipate quali enti strumentali per le finalità dell'ente e, partecipate che esercitano attività di finanziamento alla stessa stregua di un istituto bancario.

Saranno inoltre brevemente illustrate le partecipazioni indirette dell'Ente.

Complessivamente le partecipazioni azionarie dirette[133] della Regione autonoma Trentino Alto Adige/Südtirol sono così suddivise[134]:

---

[126] Il legislatore all'art 2, comma, 2 del DL 52/12 (norme in materia di revisione della spesa pubblica), ritiene ai fini della razionalizzazione della spesa pubblica che: "*Tra le amministrazioni pubbliche sono incluse tutte le amministrazioni, autorità, anche indipendenti, organismi, uffici, agenzie o soggetti pubblici comunque denominati e gli enti locali, nonché le società a totale partecipazione pubblica diretta e indiretta.....*".

[127] DL n. 174/2012 – (Convertito, con modificazioni, dalla l. 7/12/2012, n. 213) - art. 1, co. 4,: " Ai fini del comma 3, le sezioni regionali di controllo della Corte dei conti verificano altresì che i rendiconti delle regioni tengano conto anche delle partecipazioni in società controllate e alle quali è affidata la gestione di servizi pubblici per la collettività regionale e di servizi strumentali alla regione".

[128] Il regime generale è delineato dal codice civile nel libro V, Titolo V, Capo V, relativo alle società per azioni – e specificamente nella Sezione XIII di tale Capo, relativa alle società con partecipazione dello Stato o di enti pubblici (articoli 2449 e 2451 c.c.).

[129] Articoli 41 e 43 della Costituzione.

[130] DPR n. 670/1972.

[131] Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea (TFUE) articolo 54.

[132] Sistema informativo questionari Enti Locali.

[133] Partecipazioni per le quali la Giunta regionale ha deliberato che sussistono gli elementi per il perseguimento di finalità istituzionali e/o per la produzione di servizi di interesse generale delibera n. 266 del 21 dicembre 2010.

[134] Dati aggiornati al 18 aprile 2014 – Fonte: dati da sistema "SIQUEL Corte dei conti" inseriti dagli uffici regionali – .

Tabella 54

Società partecipate	Percentuale	Esercizio 2012		Esercizio 2013	
		Utile	Perdita	Utile	Perdita
1. Centro Pensioni Complementari S.p.A.	99,28%	9.720.018,00		/	/
2. Autostrada del Brennero S.p.A.	32,29%	71.843.589,00		/	/
3. Fiera di Bolzano S.p.A.	24,97%	421.006,00		/	/
4. Mediocredito Trentino Alto Adige S.p.A.	17,49%	2.959.968,64		/	/
5. Trento Fiere S.p.A.	16,22%	132.835,00		/	/
6. Inter Brennero S.p.A.	10,56%		1.463.940,00	/	/
7. Air Alps Aviation S.r.l.	1,88%		6.630.220,46	/	3.934.523,08
8. Informatica Trentina S.p.A.	1,72%	2.847.220,00		705.703,00	
9. Informatica Alto Adige S.p.A.	1,72%	47.093,00		/	/

Elaborazione Corte dei conti su dati SIQUEL Corte dei conti

Il prospetto non può essere completato con i valori dell'esercizio 2013[135] non potendo avere la disponibilità degli stessi al momento della redazione conclusiva di questa relazione, per ovvie ragioni temporali riferite alle S.p.A.[136].

Con riguardo all'elenco descritto nella prima tabella, si annota che la Regione autonoma non ha operato la dismissione delle azioni della società "Inter Brennero S.p.A.", nonostante tale procedura sia stata deliberata nel 2008[137] e confermata in sede di ricognizione delle partecipazioni societarie nel 2010[138].

Le attività a carattere strumentale alla funzione del "credito regionale" partecipate dalla Regione autonoma, sono riferibili esclusivamente a "Mediocredito Trentino Alto Adige S.p.A.". Tale società ha per oggetto l'attività bancaria a medio-lungo termine; essa può esercitare inoltre tutte le attività e i servizi bancari e finanziari consentiti e/o comunque connessi al raggiungimento dell'oggetto sociale.

Le altre attività partecipate dalla Regione autonoma, considerate le funzioni attribuite alla stessa dallo Statuto Speciale[139] per il Trentino Alto Adige Südtirol, esposte nella precedente tabella riguardano:

"Centro pensioni complementari S.p.A." (in forma abbreviata "Pensplan Centrum S.p.A." o "Centrum S.p.A."), struttura a carattere strumentale a "guida" del progetto regionale sulla previdenza complementare.

"Autostrada del Brennero S.p.A." struttura con obiettivo principale la promozione, la progettazione, la costruzione e l'esercizio di autostrade compresa l'autostrada Brennero-Verona-Modena, ad essa già in concessione. La concessione per la gestione dell'"A22 – Autostrada del Brennero", in scadenza al termine del 2014, dovrà essere riassegnata con una gara europea. Considerate le attuali funzioni attribuite all'Ente regionale, non è esatto il riferimento ad "attività partecipata a carattere strumentale".

---

[135] I valori riferiti alla S.p.A. "Air Alps Aviation" sono riferiti al 31 agosto 2013, data nella quale l'esercizio è stato sospeso (vedasi parte successiva dedicata alla S.p.A.).

[136] A norma dell'articolo 2364 del codice civile, l'assemblea dei soci deve essere convocata a deliberare sull'approvazione del bilancio di esercizio entro il termine stabilito dallo statuto, il quale non deve essere superiore a 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio. Per le società tenute alla redazione del bilancio consolidato, lo statuto può prevedere un termine maggiore rispetto quello ordinario, non superiore in ogni caso a 180 giorni.

[137] Delibera n. 273 del 7 ottobre 2008.

[138] Delibera n. 266 del 22 dicembre 2010 "Ricognizione delle partecipazioni societarie della Regione Trentino-Alto Adige e autorizzazione al loro mantenimento"; tale delibera è stata fatta in applicazione di quanto specificatamente previsto dalla legge n. 244 del 24 dicembre 2007, all'art. 3, comma 28: "L'assunzione di nuove partecipazioni e il mantenimento delle attuali devono essere autorizzati dall'organo competente con delibera motivata in ordine alla sussistenza dei presupposti di cui al comma 27". Lo stesso Art. 3, comma 29 precisa inoltre che: "Entro trentasei mesi dalla data di entrata in vigore - 1° gennaio 2008 – della presente legge le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nel rispetto delle procedure ad evidenza pubblica, cedono a terzi le società e le partecipazioni vietate ai sensi del comma 7. – omissis –"

[139] Statuto Speciale per il TN/A/A/S – Titolo I, Capo II, articoli da 4 a 7.

"Inter Brennero S.p.A." struttura che amministra la piattaforma interportuale di Trento, che serve alle esigenze degli operatori per lo stoccaggio e la movimentazione delle merci; la S.p.A. è in fase di dismissione e non più attinente alle attuali funzioni strumentali di carattere regionale.

"Fiera di Bolzano S.p.A." struttura nata il 1° gennaio 2003 con oggetto la realizzazione, l'organizzazione e la gestione di un sistema fieristico - espositivo, congressuale e di servizi per promuovere la commercializzazione a livello locale, nazionale ed internazionale di beni e servizi; la partecipazione date le funzioni attribuite all'Ente regionale non può considerarsi a carattere strumentale.

"Trento Fiere S.p.A." struttura che gestisce la promozione di manifestazioni, fiere ed esposizioni con particolare riferimento locale ed anche, su delega del Comune di Trento, il mercato ortofrutticolo all'ingrosso; con riferimento alla perdita del carattere strumentale della partecipazione, si riprende la medesima considerazione fatta precedentemente per la "Fiera di Bolzano S.p.A.".

"Informatica Trentina S.p.A." struttura a carattere strumentale che si occupa dello sviluppo del sistema economico/informatico nel ambito delle I.C.T.[140],collabora all'aggiornamento della pubblica amministrazione trentina attraverso l'erogazione di servizi a tutto il settore pubblico, svolge attività anche con imprese I.C.T. private.

Informatica Alto Adige S.p.A. struttura a carattere strumentale che offre soluzioni I.T.C. per l'Amministrazione pubblica, si può considerare alla pari, per quanto concerne obiettivi e le strategie della gemella Informatica Trentina S.p.A..

"Air Alps Aviation S.r.l." struttura utilizzata per la realizzazione dei collegamenti aerei regionali; la S.p.A. è in fase di liquidazione e non più connessa alle funzioni strumentali di carattere regionale.

La funzione n. 11 dedicata ai servizi finanziari e riserve[141] prevede, all'interno del documento tecnico del bilancio di previsione dell'Ente regionale per l'esercizio 2013 e bilancio triennale 2013/2015[142], una spesa di 20 mila euro per la partecipazione della Regione, ai sensi dell'articolo 2[143] della L.R. n. 4/2010, a società o enti. A tale proposito non sono stati segnalati trasferimenti disposti alle partecipazioni societarie per ripiani di perdite, aumenti di capitale e finanziamento a soci.

Per ciò che concerne la tipologia dei beni e/o servizi si menzionano le spese riferite ad "Informatica Trentina S.p.A." e "Informatica Alto Adige S.p.A.", rispettivamente per euro 2.047.542,03 ed euro 684.649,58, riguardanti i pagamenti eseguiti dalla Regione Trentino A/A/ Südtirol nell'anno 2013 per prestazioni di servizi effettuati a favore dell'Amministrazione stessa.

Nelle pagine successive saranno approfondite le singole strutture societarie, per ognuna delle quali si propone il calcolo dell'indice R.O.E.[144] Tale indice di notevole

---

[140] Information & Communication Technology.
[141] Capitolo 11210.
[142] Approvato con delibera della Giunta regionale n.227/2012.
[143] Art. 2, comma 1: La Giunta regionale è autorizzata ad acquisire e a sottoscrivere ulteriori azioni o quote di società di capitali in cui la Regione già detenga una partecipazione. Comma 2. Ove non ricorrano le condizioni previste dal comma 1, la sottoscrizione di azioni o quote è autorizzata con legge regionale. Comma 3: La Giunta regionale dà notizia al Consiglio regionale delle operazioni compiute ai sensi del comma 1, entro trenta giorni dalla definizione
dell'operazione.
[144] R.O.E. è il rapporto percentuale tra il reddito netto (utile netto) conseguito nel corso dell'esercizio e il valore del capitale proprio impiegato nel corso dello stesso esercizio, moltiplicato per 100. La sigla R.O.E. è utilizzata per indicare la redditività del capitale proprio (in inglese Return On Equity).

interesse per gli azionisti in genere, consente di valutare la redditività del capitale investito. Nel caso dell'ente pubblico in questione, può rappresentare la sintesi dell'economicità del collocamento di capitale pubblico.

1. Centro Pensioni Complementari S.p.A.

L'obiettivo principale che l'Ente Regione sostiene e supporta con i relativi servizi connessi, attraverso questa società, è la promozione e lo sviluppo della previdenza complementare a carattere locale. La struttura creata nel 1997, conta complessivamente 73 collaboratori alla data del 30/09/2013 e gestisce oltre 100 "Infopoint" sul territorio della Regione, istituiti anche con il sostegno dei patronati, dei sindacati e delle associazioni di categoria.

La società costituita in base all'art. 6[145] dello Statuto speciale per la Regione Trentino Alto Adige, attraverso il D.P.R. n. 58, articolo 1 bis[146] del 6 gennaio 1978 e alla Legge Regionale n. 3/97, è soggetta al coordinamento della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol. Lo statuto del "Centro Pensioni Complementari S.p.A."[147] rimanda per gli scopi sociali direttamente all'art. 3 della L.R. n. 03/97[148].

---

[145]DPR 670/72 - Statuto - Art. 6: "Nelle materie concernenti la previdenza e le assicurazioni sociali, la Regione ha facoltà di emanare norme legislative allo scopo di integrare le disposizioni delle leggi dello Stato, ed ha facoltà di costituire appositi istituti autonomi o agevolarne la istituzione".

[146] DPR 58/78- norme di attuazione dello Statuto- articolo 1bis: 1 La regione è delegata a disciplinare, nel rispetto del principio di economicità e dei criteri direttivi stabiliti dalla legislazione statale in ordine alla specificità ed unicità della finalità previdenziale, alle modalità costitutive dei fondi negoziali, alle funzioni degli organismi dei fondi stessi, al finanziamento, alla gestione ed al deposito dei patrimoni, alle prestazioni erogate ed alle responsabilità, il funzionamento dei fondi pensione a carattere regionale o infraregionale. A tali fondi possono aderire, secondo le modalità previste nei rispettivi contratti, anche i dipendenti delle pubbliche amministrazioni locali anche se prestano la loro attività fuori dal territorio regionale e, se e come previsto dalla relativa normativa statale, i dipendenti statali e delle altre pubbliche amministrazioni operanti nel territorio regionale. I fondi di cui al presente articolo possono avvalersi direttamente dei servizi e delle misure fornite dalle strutture di supporto istituite dalla regione, in base ai criteri dalla stessa stabiliti. Saranno individuate, sentita la commissione di vigilanza sui fondi pensione, le modalità tramite le quali i fondi pensione non regionali possono avvalersi, a favore dei propri iscritti residenti in regione, dei servizi previsti dalla normativa regionale. A tutti i residenti nei comuni della regione, a prescindere dal carattere regionale o meno dei fondi pensione a cui aderiscano, è assicurata la possibilità di fruire di tutti i benefici previsti dalle leggi regionali. 2. La regione può promuovere la costituzione ed il funzionamento di appositi fondi pensione a carattere regionale per persone per le quali non sussistano o non operino previsioni normative che consentano l'adesione a forme di previdenza complementare di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, o per adeguare le provvidenze previste dalla normativa regionale. Gli stessi fini possono essere perseguiti tramite apposite convenzioni. 3. I fondi di cui al presente articolo sono equiparati ai fondi negoziali; ad essi si applicano la relativa disciplina fiscale ed il regime tributario previsti dalle norme di Stato. 4. Ai fini della determinazione dell'ammontare delle quote di gettito di spettanza delle province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi del titolo VI dello statuto speciale di autonomia, in relazione all'istituzione nel territorio regionale dei fondi pensione complementari di cui al presente articolo e di altre iniziative che rientrano nelle competenze statutarie in materia di previdenza, assicurazioni sociali ed assistenza pubblica, il versamento delle imposte dovute dai predetti fondi ad altri soggetti in qualità di sostituti di imposta è effettuato nelle forme previste dalla legge alla sezione di tesoreria provinciale dello Stato competente in ragione della provincia di appartenenza dei datori di lavoro, dei lavoratori autonomi e dei professionisti aderenti ai medesimi fondi pensione. Nel caso in cui il datore di lavoro eserciti la propria attività in entrambe le province, ai fini del versamento delle suddette imposte, si fa riferimento alla sede di lavoro del personale dipendente. 5. Si applica ai fondi pensione previsti dal presente articolo il regime autorizzatorio e di vigilanza stabilito dalle norme dello Stato per i fondi pensione. La regione definisce le modalità ed i presupposti necessari per beneficiare delle garanzie prestate dalla regione stessa ed i controlli sulla loro persistenza".

[147] In breve anche "Pensplan Centrum S.p.A."

[148] Art. 3 L.R. n. 03/97 – Interventi di previdenza integrativa a sostegno del fondi pensione a base territoriale regionale (come modificato dall'art. 13, comma 2, della L.R. 14 dicembre 2011, n. 8 e dall'art. 2, comma 1, della L.R. 18 marzo 2013, n. 2):Comma 1:" *La Regione contribuisce, mediante adeguati mezzi e strutture, anche comportanti l'istituzione di appositi organismi secondo le norme di diritto comune, alla costituzione, all'avviamento ed al funzionamento dei Fondi sotto il profilo amministrativo contabile e fornisce altresì adeguate garanzie in ordine alle prestazioni dagli stessi erogate*".

A livello nazionale l'istituto della previdenza complementare ha ricevuto un assetto normativo nel 1993 (D.lgs. 21 aprile 1993, n. 124) e, in seguito, è stato codificato dalla Legge 23 agosto 2004, n° 243 e dal D.lgs. 5 dicembre 2005, n° 252. Tale decreto, che riforma la disciplina di settore, ha sancito[149] che le forme pensionistiche complementari possano essere create dalle Regioni, le quali disciplinano il loro funzionamento con legge regionale.

La Regione Trentino Alto Adige/Südtirol offre con la S.p.A. in questione prestazioni a favore dei residenti svolgendo un'attività d'interesse generale strumentale alle finalità istituzionali dell'Ente regionale, secondo le indicazioni dell'art. 3 comma 27 della legge finanziaria n. 244/2007[150].

Nella tabella sottostante si presenta la ripartizione dell'azionariato di proprietà con il valore del capitale sociale investito dalla Regione nella S.p.A.:

Tabella 55

Centro Pensioni Complementari S.p.A.	Percentuale	Capitale sociale
1. Regione Autonoma Trentino A.A.S.	99,28%	256.353.216,96
2. Centro Pensioni Complementari S.p.A.	0,72%	1.851.330,60
Totale	**100,00%**	**258.204.547,56**

Elaborazione Corte dei conti su dati visura C.C.I.A.A. di Bolzano

Sinteticamente si presentano alcuni dati sullo stato societario:

Tabella 56

Centro Pensioni Complementari S.p.A.	31/12/2011	31/12/2012	Scostamento	Variazione %
Valore della produzione	€ 988.674,00	€ 776.452,00	-212.222,00	-21,46%
Utile /perdita d'esercizio	-€ 17.168.197,00	**€ 9.720.018,00**	-7.448.179,00	43,38%
Patrimonio netto d'esercizio della spa	€ 228.479.097,00	€ 238.199.114,00	9.720.017,00	4,25%
Valore quote investite dalla Regione autonoma TN/A.A.S.(al 21.5.13 come da visura C.C.I.A.A.)	/	€ 256.353.216,96	/	/
Indice % ROE (formula: utile netto/patrimonio netto medio tra 2011 e 2012 / 2= x 100 - 9.720.018 / (228.479.097+238.199.114 /2 = 233.339105,50 = 0,041x100 = ROE = 4,1%)	/	**4,10%**	/	/

Elaborazione Corte dei conti su dati visura C.C.I.A.A. Bolzano

Opportunamente, un focus va segnalato per ciò che attiene alla percentuale di partecipazione dell'Ente Regione al Centro Pensioni Complementari S.p.A., nella visura ottenuta dalla C.C.I.A.A. di Bolzano. Tale dato è pari al 99,28% mentre, il restante 0,72% è di proprietà della stessa S.p.A. "Centro Pensioni Complementari", i dati sono aggiornati al 21 maggio 2013.

---

[149] D.lgs. 05/12/2005 n 252 - art. 3, co 1, lettera d): "Istituzione delle forme pensionistiche complementari. Comma 1. Le forme pensionistiche complementari possono essere istituite da: lettera d) le regioni, le quali disciplinano il funzionamento di tali forme pensionistiche complementari con legge regionale nel rispetto della normativa nazionale in materia;

[150] Art.3, comma 27: "Al fine di tutelare la concorrenza e il mercato, le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non possono costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e di servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, ne' assumere o mantenere direttamente partecipazioni, anche di minoranza, in tali società. E' sempre ammessa la costituzione di società che producono servizi di interesse generale e che forniscono servizi di committenza o di centrali di committenza a livello regionale a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 25, del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e l'assunzione di partecipazioni in tali società da parte delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nell'ambito dei rispettivi livelli di competenza".

Con una quota azionaria del 64,44%, "Centro Pensioni Complementari Spa" controlla la "Pensplan Invest Sgr[151] S.p.A.", società di gestione del risparmio che opera sulla base del recepimento della Direttiva europea 85/611/CEE del 1985 e del decreto legislativo n. 58/1998[152]. L'attività di gestione collettiva del risparmio, gestita dalle SGR operanti sul territorio deve ottenere un'autorizzazione rilasciata dalla Banca d'Italia, dopo il parere favorevole della CONSOB.

Nei riscontri avuti dagli Uffici regionali, attraverso l'inserimento dati nel sistema SIQUEL - Corte dei conti - la percentuale indicata di partecipazione alla S.p.A. capogruppo[153], è del 100,00%, tale squilibrio è dato dalle tecniche di sistema.

Onde favorire una fotografica rappresentazione di quanto affermato si riproduce il seguente grafico:

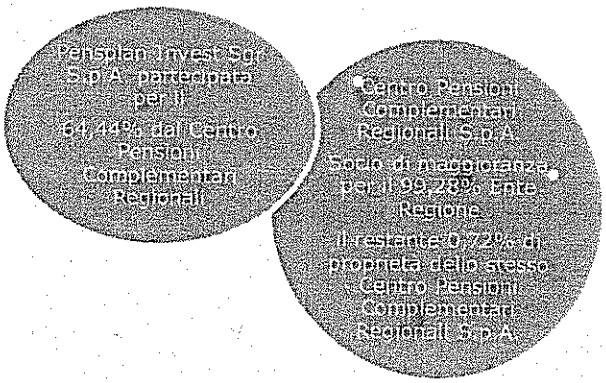

Grafico 1 – Elaborazione Corte dei conti su dati visure C.C.I.A.A. Bolzano

La "Pensplan Invest Sgr S.p.A." è stata costituita nel 2001 a Bolzano e si avvale delle sedi e delle attrezzature fornite dal Centro Pensioni Complementari S.p.A., impiega 38 unità lavorative al 31.12.2012[154]. La S.p.A. offre servizi di gestione di portafoglio, di consulenza in materia d'investimento, d'istituzione e gestione di fondi pensione, di service amministrativo.

I fondi trattati dalla società sono i seguenti[155]:

- Fondo Mobiliare "Euregio Minibond" (fondo comune d'investimento mobiliare di tipo chiuso);
- Fondo Pensione PensPlan Profi (fondo pensione aperto facente parte del progetto regionale in collaborazione con le associazioni di categoria)
- PensPlan Sicav Lux (Pensplan Invest è gestore delegato degli investimenti di Pensplan SICAV Lux – SICAV156 di diritto lussemburghese le cui azioni sono offerte in Italia ai soli investitori istituzionali)

[151] Le SGR (Società di gestione del risparmio- D. lgs. 24 febbraio 1998 n. 58) sono società per azioni alle quali è riservata la possibilità di prestare congiuntamente il servizio di gestione collettiva e individuale di patrimoni. Le SGR sono autorizzate a: istituire fondi comuni di investimento, gestire fondi comuni di propria o altrui istituzione, prestare il servizio di gestione di portafogli, prestare il servizio di consulenza in materia di investimenti.

[152] Decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58: "Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria.

[153] Vedere tabella n.1.

[154] Dei quali: 5 tempo determinato e 33 a tempo indeterminato.

[155] Tratti dal sito: Penspian Invest SGR.com

- Fondo Risparmio Immobiliare Uno Energia (fondo comune d'investimento immobiliare chiuso istituito ai sensi dell'articolo 12/bis Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 228/99);
- Fondo Housing Sociale Trentino (fondo comune d'investimento immobiliare chiuso- con il quale investitori pubblici e privati sostengono azioni di disponibilità di unità immobiliari ad uso residenziale, da offrire in locazione nonché in proprietà, a favore di categorie specifiche individuate dalla legislazione provinciale);
- Fondo Family (fondo comune di investimento mobiliare di tipo chiuso).

Le forme pensionistiche complementari che la Regione sostiene, attraverso il "Centro Pensioni Complementari S.p.A." si dividono in: collettive e complementari individuali. Nel territorio della Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol sono stati istituiti i seguenti fondi pensione:

- Laborfonds - fondo pensione negoziale cosiddetto fondo chiuso, per i lavoratori dipendenti operanti sul territorio della Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol;
- Pensplan Plurifonds - fondo nato dalla collaborazione con la compagnia assicurativa Itas Vita S.p.A., possono aderirvi tutte le categorie di lavoratori ed i familiari fiscalmente a carico, che vogliano costituirsi una forma di previdenza complementare;
- Pensplan Profi - fondo pensione aperto istituito da Pensplan Invest SGR S.p.A., i cui principali destinatari sono gli artigiani, i coltivatori, i commercianti, i lavoratori autonomi ed i familiari fiscalmente a carico che vogliano costituirsi una forma di previdenza complementare;
- Raiffeisen - fondo pensione nato dalla collaborazione tra l'organizzazione Raiffeisen e Pensplan Invest SGR S.p.A., che si rivolge a tutte le categorie di lavoratori ed ai familiari fiscalmente a carico, che intendono costituirsi una forma di previdenza complementare.

La tabella successiva mostra i risultati di adesione riferiti ai fondi sopra descritti:

Tabella 57

Fondi pensione- Quadro generale delle adesioni	**2011**	**2012**	**2013**	**Differenza % 2013/2012**
Aderenti ai fondi pensioni residenti in Regione	148.280	150.526	153.805	2,18%
Aderenti ai fondi pensioni residenti fuori Regione	18.133	19.563	21.148	8,10%
Totale aderenti	**166.413**	**170.089**	**174.089**	**2,86%**

Elaborazione Corte dei conti su dati Relazione annuale 2013 –Pensplan/Regione autonoma Trentino A.A.S.

Si rappresenta ora una rapida escursione per ciò che concerne l'azionariato dell'Ente Regione, in quanto socio di controllo della società capogruppo Centro Pensioni Complementari S.p.A., nella partecipata indiretta "Pensplan Invest Sgr S.p.A.", ove la società capogruppo esercita attività di direzione e coordinamento, presentando gli altri partner societari:

[156] La SICAV è una società a capitale variabile con sede legale e direzione generale in Italia avente per oggetto esclusivo l'investimento collettivo del patrimonio, raccolto mediante l'offerta al pubblico di proprie azioni art. 1, lettera i) del TUF – Testo unico sulla Finanza -.

Tabella 58

Pensplan INVEST Sgr S.p.A.	Percentuale	Capitale sociale
1. Pensplan Centrum S.p.A.	64, 44%	6.359.700,00
2.Cassa Centrale Raiffeisen Alto Adige S.p.A.	13,33%	1.315.800,00
3. Banca di Trento e Bolzano	4,44%	438.600,00
4. Cassa Centrale Banca Credito Cooperativo Nord Est S.p.A.	4,44%	438.600,00
5. Banca Sella S.p.A.	4,44%	438.600,00
6. ITAS vita S.p.A.	4,44%	438.600,00
7. Hypo Bank Ag	4,44%	438.600,00
Totale	**100,00%**	**9.868.500,00**

Elaborazione Corte dei conti su dati visura C.C.I.A.A. Bolzano

L'utile netto dell'esercizio 2012 di "Pensplan Invest Sgr S.p.A." è stato di 426.925,00 euro, mentre nell'esercizio 2011 era stato di 51.631,00 euro, l'aumento percentuale è circa del 12,09%.

L'utile 2012 è stato così ripartito:

Tabella 59

Pensplan INVEST Sgr S.p.A.	Ripartizione utile
5% dell'utile netto a riserva legale	21.346,00
Copertura perdite pregresse	260.273,00
Utile portato a nuovo	145.306,00
Totale utile netto esercizio 2012	**426.925,00**

Elaborazione Corte dei conti su dati visura C.C.I.A.A. Bolzano

Al 31.12.2012 il valore complessivo dei patrimoni gestiti da "Pensplan Invest Sgr S.p.A." è stato pari a 1.318 milioni di euro, con un incremento del 17,02% rispetto all'anno 2011, nel quale il valore complessivo era di 1.126 milioni di euro.

2. Autostrada del Brennero S.p.A.

La Regione Autonoma Trentino-Alto Adige/ Südtirol detiene una quota del capitale sociale di Autostrada del Brennero S.p.A. pari al 32,29%[157] che rappresenta, insieme alle quote azionarie delle Provincia autonoma di Trento (5,34%), della Provincia autonoma di Bolzano (7,63%), del Comune di Trento (4,23%) e del Comune di Bolzano (4,23%), la maggioranza del pacchetto azionario pari al 53,71%. Le azioni equivalenti sono pari a 824.206 per un totale di euro 29.794.323,70.

La legge regionale 20 novembre 1958, n. 25, autorizzò la Giunta regionale alla partecipazione nella "costituzione di una società per azioni per la costruzione e l'esercizio dell'autostrada Passo del Brennero – Modena – Autostrada del Sole". L'atto costitutivo è del 1959 e prevede nell'oggetto sociale la promozione, la progettazione, la costruzione e l'esercizio di autostrade. Ovviamente sono comprese tutte le opere accessorie che riguardano gli annessi e connessi all'attività autostradale. L'attività dell'impresa inizia nel 1976 con la gestione del tratto autostradale Brennero – Verona – Modena – collegamento autostrada del Sole.

[157] La Giunta regionale nel 2012 non ha proceduto all'acquisto, già deliberato con delibera n. 266 del 22 dicembre 2011 di altre azioni della società detenute dalla Provincia di Reggio Emilia, in attesa della definizione della situazione relativa alla concessione di esercizio dell'autostrada Brennero-Verona-Modena.

Segue una distinta delle partecipazioni con i soci titolari di "diritto di proprietà" nella S.p.A.:

Tabella 60

Autostrada del Brennero S.p.A.	**Percentuale**	**Capitale sociale**
1. Regione Autonoma Trentino Alto Adige	32,29%	17.911.602,00
2. Provincia Autonoma di Bolzano	7,63%	4.230.562,00
3. Provincia Autonoma di Trento	5,34%	2.959.962,00
4. Comune di Bolzano	4,23%	2.344.689,00
5. Comune di Trento	4,23%	2.347.508,70
Totale delle partecipazioni degli Enti locali della Regione TN/A/A/S	**53,71%**	**29.794.323,70**
6. Provincia di Verona	5,51%	3.058.073,10
7. Provincia di Mantova	4,20%	2.331.458,10
8. Provincia di Modena	3,43%	1.250.645,40
9. Provincia di Reggio Emilia	2,50%	1.387.364,70
10. Comune di Verona	5,51%	3.055.795,65
11. Comune di Mantova	2,12%	1.173.754,35
12. Camera di Commercio di Bolzano	0,84%	466.768,80
13. Camera di Commercio di Trento	0,34%	186.931,65
14. Camera di Commercio di Verona	1,70%	941.490,60
15. Camera di Commercio di Mantova	2,50%	1.385.123,40
Totale delle partecipazioni degli altri Enti pubblici	**28,65%**	**15.237.405,75**
16. Serenissima Partecipazioni S.p.A.	4,23%	2.347.978,65
17. Società Italiana per Condotte d'Acqua S.p.A. – Roma	0,10%	55.454,10
18. Banco Popolare Società Cooperativa	2,00%	1.107.961,35
19. Centro tecnico finanziario per lo sviluppo economico della provincia di Trento	2,60%	1.440.432,90
20. Infrastrutture CIS S.r.l.	7,83%	4.342.084,95
21. Provincia di Modena valorizzazioni immobiliari S.r.l.	0,81%	1.101.924,30
Totale partecipazione altri soci	**17,57%**	**10.395.836,25**
Autostrada del Brennero S.p.A. (azioni proprie)	0,08%	44.609,10
Totale generale delle partecipazioni e del Capitale sociale	**100,00%**	**55.472.174,80**

Elaborazione Corte dei conti su dati visura C.C.I.A.A. Trento

Le partecipazioni con "diritto di pegno[158]" nella S.p.A. Autostrada del Brennero, impegnate a garanzia sono equivalenti al 10,23% del pacchetto azionario e sono così rappresentate:

Tabella 61

Titolari di "diritto di pegno"	**Valore in euro**	**Azioni equivalenti**
Intesa san Paolo S.p.A.	3.328.330,50	92.070
Unicredit S.p.A.	782.659,55	21.650
Banca del Mezzogiorno Mediocredito Centrale S.p.A.	782.659,55	21.650
Banca Infrastrutture e Innovazione e Sviluppo S.p.A.	782.659,55	21.650
Totale	**5.676.309,15**	**157.020**

Elaborazione Corte dei conti su dati visura C.C.I.A.A. Trento

Sinteticamente si presentano alcuni dati sullo stato societario:

[158] L'art. 2784 c.c. stabilisce che possono essere concessi in pegno i beni mobili, le universalità di beni mobili, i crediti e altri diritti aventi per oggetto beni mobili. L'azione, intesa come entità rappresentativa e numerica di una determinata partecipazione sociale è, nella sua materialità, un bene mobile, che può formare oggetto di diritti e che quindi può essere soggetta al diritto di pegno.

Tabella 62

Autostrada del Brennero Spa	31/12/2011	31/12/2012	Scostamento	Variazione %
Valore della produzione	355.320.419,00	340.869.628,00	-14.450.791,00	**-4,07%**
Utile /perdita	84.371.345,00	71.843.589,00	-12.527.756,00	**-14,85%**
Patrimonio netto d'esercizio della spa	533.410.716,00	577.633.305,00	44.222.589,00	8.29%
Valore quote investite dalla Reg. aut. TN/A.A.S.	17.911.602,00	17.911.602,00	/	/
Indice ROE % (dato estratto da sito A22)	/	**12,90%**	/	/

Elaborazione Corte dei conti su dati visura C.C.I.A.A. Trento.

3. Fiera di Bolzano S.p.a. (Messe Bozen AG)

La società con sede nel Comune di Bolzano, impiega 30 unità lavorative ed ha per oggetto la realizzazione, l'organizzazione e la gestione della fiera campionaria internazionale di Bolzano e, la gestione di una pista artificiale coperta di pattinaggio. Segue un elenco delle partecipazioni nella S.p.A.:

Tabella 63

Azionisti Fiera di Bolzano S.p.A.	Percentuale	Capitale sociale
1. Provincia autonoma di Bolzano	63,47%	15.264.000,00
2. Regione autonoma TN A.A.S.	24.97%	6.005.300,00
3. C.C.I.I.A. di Bolzano	4,79%	1.152.300,00
4. Comune di Bolzano	4,63%	1.113.200,00
5. Fondazione Cassa di Risparmio di BZ	1,32%	317.400,00
6. Banca Popolare Alto Adige	0,27%	64.400,00
7. Banca di Trento e Bolzano	0,27%	64.400,00
8. UnisPetra	0,15%	36.800,00
9. Südtiroler bauernbund	0,13%	32.200,00
Totale	**100,00%**	**24.050.000,00**

Elaborazione Corte dei conti su dati visura C.C.I.A.A. Bolzano

La società è amministrata da un C.d.A. composto di sette membri, anche non Soci, a norma dell'articolo 2380 bis Codice Civile. Quattro membri del C.d.A. sono nominati, uno per ogni ente, ai sensi dell'articolo 2449, I. comma C.C., dagli Enti pubblici Provincia autonoma di Bolzano, Regione autonoma Trentino Alto Adige, Comune di Bolzano e Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Bolzano. A norma del terzo comma dell'art. 6 del D.P.R. 31.7.1978, n. 1017[159] la Provincia autonoma di Bolzano ha riscattato la partecipazione dello Stato al capitale dell'ente autonomo "Fiera di Bolzano", autorizzata con legge 15 maggio 1954, n. 269. Nel 2013, Fiera Bolzano ha raggiunto un giro d'affari di circa. 9,1 milioni di euro e un profitto lordo di circa 1,8 milioni di euro.

Sinteticamente si presentano alcuni dati sullo stato societario:

[159] Art. 6, comma 3 DPR 1017/78 - Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Trentino - Alto Adige in materia di artigianato, incremento della produzione industriale, cave e torbiere, commercio, fiere e mercati: "La provincia di Bolzano succede, previo riscatto, allo Stato nella partecipazione al capitale dell'ente autonomo "Fiera di Bolzano", autorizzata con legge 15 maggio 1954, n. 269; a tale scopo tra Stato e provincia verranno stabilite entro sei mesi le necessarie conseguenti intese. Il prezzo del riscatto è quello determinato dall'atto pubblico-amministrativo stipulato in argomento il 16 ottobre 1989".

Tabella 64

Fiera di Bolzano Spa	31/12/2011	31/12/2012	Scostamento	Variazione %
Valore della produzione	8.848.673,00	9.287.954,00	439.281,00	4,96%
Utile /perdita	274.904,00	421.006,00	146.102,00	53,15%
Patrimonio netto d'esercizio della spa	36.818.334,00	36.239.342,00	578.992,00	1,57%
Valore quote investite dalla Reg. aut. TN/A.A.S	6.005.300,00	6.005.300,00	/	/
Indice ROE %	0,01%	0,01%	/	0,00%

Elaborazione Corte dei conti su dati visura C.C.I.A.A. Bolzano

4. Mediocredito Trentino Alto Adige S.p.A.

La società ha per oggetto l'attività bancaria[160], a medio/lungo termine, può esercitare tutte le attività e i servizi bancari e finanziari consentiti, può assumere e gestire partecipazioni e, fornire operazioni strumentali o connesse al raggiungimento dell'oggetto sociale. Mediocredito Trentino A/A S.p.A. ha altre quattro sedi oltre a quelle di Trento e Bolzano (Bologna, Padova, Treviso e Brescia) e occupa complessivamente 84 unità lavorative, delle quali 65 a tempo pieno e 19 a tempo parziale.

Lo Statuto speciale della Regione[161], ha stabilito all'articolo 5[162] la competenza della Regione sull'ordinamento degli enti di credito fondiario, di credito agrario, delle casse di risparmio, delle casse rurali e delle aziende di credito a carattere regionale. Il D.P.R. 26 marzo 1977, n. 234[163] ha delimitato i criteri per l'individuazione delle banche regionali e le competenze della Regione e delle due Province autonome, specificando che le valutazioni e le attività di vigilanza restano di competenza esclusiva della Banca d'Italia.

Si evidenzia come tale partecipazione (oggi pari al 17 % del capitale sociale, ma in passato del 100%) derivi dalla successione allo Stato nella proprietà totalitaria del capitale, trattandosi di banca a fini speciali istituita con legge 13 marzo 1953, n. 208. La predetta cessione è stata disposta dalla norma di attuazione statutaria in materia di credito (DPR 26 marzo 1977, n. 234). A seguito della riforma dell'ordinamento del sistema bancario, anche in attuazione del diritto europeo, la motivazione della proprietà pubblica di una soggetto bancario è venuta quantomeno a mutare, in quanto semmai collocabile nell'ambito delle politiche economiche di competenza dello Stato e delle Regioni, mentre la materia 'credito regionale' si è sempre più delimitata con riferimento alla funzione di controllo e regolazione, peraltro in gran parte conferita alla Banca d'Italia.

Con riguardo, invece, alle politiche economiche, il riferimento attuale è da ascrivere in parte più significativa alle due Province autonome, alle quali competono potestà legislativa ed amministrativa in numerose materie attinenti lo sviluppo economico, quali l'industria, l'artigianato, l'agricoltura, il commercio solo per citarne alcune. Ciò comporta l'opportunità di una valutazione della coerenza del permanere della partecipazione della Regione nel capitale sociale di Mediocredito.

All'articolo n. 4[164] il D.P.R. di attuazione, ha previsto il potere della Giunta regionale di istituire un elenco degli enti e delle aziende di credito a carattere regionale[165] che, con

---

[160] A fine 2012 operavano in provincia di Trento 72 banche (Fonte Banca d'Italia - Relazione sulle Economie regionali 2013), due in meno rispetto all'anno precedente; in provincia di Bolzano il numero di banche insediate è rimasto pari a 73. Il numero di sportelli bancari presenti sul territorio è diminuito di sei unità in provincia di Trento, in Alto Adige a fine 2012 erano attivi 419 sportelli, 3 in più rispetto a fine 2011.

[161] Approvato con D.P.R. 31 agosto 1972, n. 670.

[162] Articolo. 5. –" La Regione, nei limiti del precedente articolo e dei principi stabiliti dalle leggi dello Stato, emana norme legislative nelle seguenti materie:.....comma 3): ordinamento degli enti di credito fondiario e di credito agrario, delle casse di risparmio e delle casse rurali nonché delle aziende di credito a carattere regionale".

[163] "Norme di attuazione dello Statuto speciale della Regione Trentino-Alto Adige in materia di ordinamento delle aziende di credito a carattere regionale".

[164] Articolo 4: "La Giunta regionale può istituire un elenco degli enti e delle aziende di credito a carattere regionale in conformità alle norme di cui all'art. 29 del regio decreto legge 12 marzo 1936, n. 375, nel quale

la deliberazione regionale 12 luglio 1979, n. 891 e le successive modifiche contenute nella deliberazione regionale 19 aprile 1996, n. 493[166], la Giunta regionale ha istituito. L'articolo 5 della deliberazione n. 493/96 prevede che l'elenco sia pubblicato annualmente a giugno sul Bollettino Ufficiale della Regione; esso deve contenere la denominazione, la forma giuridica e la sede di ogni banca a carattere regionale, con riferimento al 31 dicembre dell'anno precedente. Con la LR n° 3/2003[167] dal 1° agosto 2004[168] le competenze amministrative regionali in materia di credito sono state delegate alle Provincie autonome di Trento e Bolzano, con esclusivo riguardo ai soggetti aventi sede legale nel territorio della stessa.

Dalla visura della C.C.I.A.A.[169]si apprende che nel corso del mese di novembre 2012 la Banca ha ottenuto dalla B.E.I. un nuovo affidamento di 50 milioni di Euro, a fronte del quale è stato stipulato un primo contratto di 14 milioni di Euro, non ancora utilizzato, che sarà garantito dalla cessione dei crediti vantati da Mediocredito Trentino S.p.A. nei confronti dei beneficiari finali.

La legge regionale n. 5 del 10 luglio 2013[170] ha approvato una variazione, del bilancio di previsione 2013 e triennale 2013-2015, resa esclusivamente a garanzia di Mediocredito Trentino-Alto Adige S.p.a., per ottenere dalla "Banca europea per gli investimenti" (B.E.I.) un finanziamento su 12 anni di 50 milioni di euro. Tale variazione del bilancio per l'esercizio finanziario 2013 ammontava a 40 milioni di Euro[171], pari all'80% del valore complessivo del prestito che, Mediocredito S.p.A. si è impegnata ad utilizzare per sostenere i progetti delle imprese e delle infrastrutture locali[172].

Nel rapporto di bilancio 2012,[173] tratto dalla visura della C.C.I.A.A. di Bolzano, l'analisi della solidità finanziaria fatta attraverso l'indicatore di rating[174] dell'agenzia "Moody's", è stata ribassata[175] rispetto al 2011 passando dall'indice di scala "Baa1 a *Baa2" [176] con Outlook[177] negativo"*. Questo declassamento ha provocato un contestuale

---

l'iscrizione è obbligatoria. La Giunta regionale deve dare comunicazioni alla Banca d'Italia, entro il termine di dieci giorni, di ogni nuova iscrizione nell'elenco fornendo tutte le indicazioni previste per l'iscrizione all'albo di cui all'art. 29 del citato regio decreto legge n. 375, per la conseguente iscrizione.

[165]In conformità alle norme di cui all'art. 29 del Regio Decreto-Legge 12 marzo 1936, n.375.

[166]*Bollettino Ufficiale n. 24 del 21/05/1996* Deliberazioni della Giunta regionale - Regione Autonoma Trentino-Alto Adige **n.** 493 del 19/04/1996 - Modifica della deliberazione della Giunta regionale 891/1979, "Istituzione dell'elenco degli enti e delle aziende di credito a carattere regionale".

[167] "Delega di funzioni amministrative alle Province Autonome di Trento e di Bolzano".

[168] Articolo 1: "A decorrere dal 1° febbraio 2004, sono delegate alla Provincia autonoma di Bolzano le funzioni amministrative della Regione Trentino-Alto Adige in materia di .....di enti di credito fondiario e di credito agrario, di casse di risparmio e di casse rurali, di aziende di credito a carattere regionale... A decorrere dal 1° agosto
2004, sono delegate alla Provincia autonoma di Trento le funzioni amministrative della Regione Trentino- Alto Adige in materia ..... di enti di credito fondiario e di credito agrario, di casse di risparmio e di casse rurali, di aziende di credito a carattere regionale...".

[169] Pagina 70 del Bilancio Nota integrativa 2012.

[170]LR 5/2013:"Variazione del bilancio di previsione della Regione autonoma Trentino-Alto Adige per l'esercizio finanziario 2013 e bilancio triennale 2013-2015" (Disegno di legge n. 61 2013). Si rammenta che ai sensi della legge regionale n.8 del 2011, la Giunta regionale è autorizzata a prestare garanzie a fronte di finanziamenti assunti da società partecipate dalla Regione.

[171] Variazione stato di previsione della spesa: 11215 - Unità previsionale di base: Oneri per garanzie.

[172] IV Legislatura anno 2013 – Consiglio regionale della Regione Trentino Alto Adige/Südtirol – disegno di legge n. 61.

[173] Relazione sulla Gestione Bilancio 2012 Pagina 69 e Pagina 213 –parte E -.

[174] Il rating è un giudizio che viene espresso da un soggetto esterno e indipendente, l'agenzia di rating, sulle capacità di una società di pagare o meno i propri debiti. L'agenzia di rating valuta la solvibilità di un soggetto emittente obbligazioni; in altri termini attribuisce un giudizio circa la capacità della stessa di generare le risorse necessarie a far fronte agli impegni presi nei confronti dei creditori. Tale giudizio è sottoposto a revisione periodica. (fonte: sito della Borsa italiana)

[175] Mediocredito S.p.A. aveva un rating posto sotto osservazione.

[176] Classificazioni agenzia Moody's : Aaa Livello minimo di rischio; Aa Debito di alta qualità; A Debito di buona qualità ma soggetto a rischio futuro; Baa Grado di protezione medio; Ba Debito con un certo rischio speculativo ;B Debito con bassa probabilità di ripagamento; Caa, Ca, Investimento ad alto rischio ;C, Realistico pericolo di insolvenza.

aumento dei costi di provvista denaro, come specificato nella nota integrativa a pagina 124 del Bilancio 2012. Nello stesso rapporto è segnalato il "*modesto portafoglio crediti della banca rappresentato da finanziamenti a piccole e medie imprese e la concreta operatività in derivati finanziari verso istituzioni creditizie*".

Per quanto riguarda l'esclusione dall'obbligo di redazione del bilancio consolidato, la "Mediocredito Trentino A/A S.p.A." quale impresa capogruppo non ne cura la redazione in quanto, come riportato nella relazione al bilancio 2012[178]:"*Il consolidamento della controllata "Paradisidue S.r.L." non è significativo (attivo di bilancio 2012 pari a 2,9 milioni di euro) ai fini del miglioramento dell'informativa di bilancio.....La controllata possiede immobili il cui valore ....è allineato ai valori di mercato e la partecipazione è iscritta nel bilancio della Banca al patrimonio netto*".

Un breve accenno è dovuto alla controllata al 100% "Paradisidue S.r.L.", società immobiliare costituita nel 2003, attivata per consentire la partecipazione diretta della Banca alle aste giudiziarie dei beni immobili in garanzia e alle operazioni di finanziamento in contenzioso.

Proseguendo nel contenuto riferito a controllate e partecipate, dalla relazione sulla gestione al bilancio 2012 consultabile nel sito[179] di "Mediocredito Trentino A/A S.p.A." si rende quanto segue: "....*la valutazione[180] con il metodo del patrimonio netto delle partecipazioni in società controllate, collegate o sottoposte ad influenza notevole ha portato alla rivalutazione della partecipazione in Essedi Strategie d'Impresa S.r.l. per un importo di 12 mila Euro ed alla svalutazione delle partecipazioni in Biorendena S.p.A., per un importo di 28 mila Euro, e in Paradisidue S.r.l. per un importo di 21 mila Euro*".

Le partecipate "sottoposte ad un'influenza notevole" da parte di "Mediocredito Trentino S.p.A." sono:

- La società "Essedi Strategie d'Impresa S.r.l.", partecipata al 31.869% con un attivo di bilancio 2011 di 3,078 milioni di Euro; la Essedi Strategie d'Impresa S.r.l. è stata costituita come S.p.A. nel 1999, con l'obiettivo di svolgere attività di consulenza alle piccole e medie imprese, la società nel 2009, è stata trasformata in S.r.l.;
- La società "Biorendena S.p.A" partecipata al 20% con un attivo di bilancio al 2011 di 0,795 milioni di Euro. La Biorendena S.p.A. è una società costituita per realizzare un impianto di teleriscaldamento urbano con produzione di acqua igienico sanitaria nella località di Madonna di Campiglio.

Per ciò che attiene allo stato[181], non propriamente favorevole, della compartecipazione indiretta dell'Ente regionale alla società "Biorendena S.p.A.", pari al 3,49% (rispetto al 17,49% partecipato direttamente da "Mediocredito Trentino A/A S.p.A."), si ritiene di farne nota segnalando un'attenzione specifica.

La composizione societaria di Mediocredito Trentino S.p.A. è illustrata nella tabella che segue:

---

[177] L'Outlook, riferito ad un lasso di tempo solitamente di due anni, indica le prospettive future del rating; se è negativo esistono dei fattori di debolezza che, se persistenti, potrebbero declassare il rating. Le opzioni possibili sono: positivo, negativo, stabile.

[178] Pagina 13 della Nota integrativa al bilancio 2012 e sezione 20 pagina 196 relazione bilancio 2012..

[179] Pagina 42 del Bilancio Mediocredito Investitionsbank 2012.

[180] Fair value: prezzo di mercato, stima razionale un bene, tenendo conto di tutti gli elementi necessari che ne determinano il prezzo.

[181] Pagina 43 del Bilancio Mediocredito Investitionsbank 2012 e pagina 30 della relazione finanziaria al 30.06.2013.

Tabella 65

Enti pubblici	Percentuale	Capitale sociale
Regione aut. TN/A.A.S.	17,49%	10.228.140,00
Provincia autonoma di TN	17,49%	10.228.140,00
Provincia autonoma di BZ	17,49%	10.228.140,00
Totale	**52,47%**	**30.684.420,00**
Credito cooperativo		
Casse rurali, Raiffaisen Fin. e Banca PD	35,21%	20.590.440,00
Credito cooperativo anche di altre regioni	1,43%	839.124,00
Totale	**36,64%**	**21.429.564,00**
Altri		
Cassa di risparmio di BZ	7,80%	4.563.000,00
Banca popolare dell'Alto/A	2,90%	1.693.224,00
ITAS	0,20%	114.400,00
Totale	**10,89%**	**6.370.624,00**
Totale generale	**100,00%**	**58.484.608,00**

Elaborazione Corte dei conti su dati bilancio 2012- Visura C.C.I.A.A. Trento

Seguono alcuni elementi sullo stato della società:

Tabella 66

Mediocredito Trentino Alto Adige Spa	31/12/2011	31/12/2012	Scostamento	Variazione %
Valore della produzione	346.647.000,00	86.567.000,00	260.080.000,00	-75,02%
Utile /perdita	6.549.121,00	2.959.968,00	-3.589.000	-54,80%
Patrimonio netto d'esercizio della spa	189.936.384,00	191.879.941,00	1.944.000,00	1,02%
Valore quote investite dalla Reg. a. TN/A.A.S.	10.228.140,00	10.228.140,00	/	/
Indice ROE %	/	1,56%	/	/

Elaborazione Corte dei conti su dati visura C.C.I.A.A. Trento

Il valore della produzione nello specifico è composto, come illustrato nel bilancio 2012 della società a pagina 271, dalle seguenti sotto voci: "*ricavi, vendite e prestazioni, variazioni rimanenze prodotti in lavorazione, semi lavorati e finiti, variazione dei lavori in corso su ordinazione, incrementi di immobilizzazioni per lavori interni e altri ricavi/proventi*".

L'indice ROE si riferisce a quanto riportato a pagina 279 del bilancio 2012*:*
"L'importo dell'utile d'esercizio utilizzato per il calcolo dell'indicatore.... assomma a 2,960 milioni di Euro, ...Il patrimonio netto ante utile d'esercizio è pari a 188,920 milioni di Euro...".

L'immagine che segue illustra l'indice R.O.E nella sua evoluzione tra gli esercizi 2009/2012.

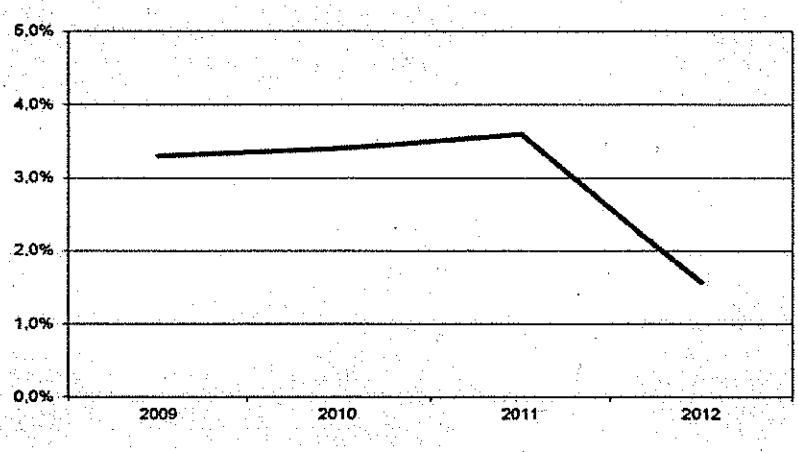

Grafico 2 - R.O.E. estratto da pag.64 del bilancio 2012 della S.p.A.

I dati sin qui illustrati conducono in estrema sintesi a rilevare, visto il difficile contesto economico, un utile netto di 2.960 milioni di Euro (con una contrazione del 54,8% rispetto al 2011 e con svalutazioni arrivate a 12 milioni di Euro contro i 5 del 2011) e, un utile lordo di 5.983 milioni di Euro che, come sostenuto nella relazione dal Consiglio di Amministrazione, si sostanzia per la metà in imposte da versare nel territorio delle due Provincie autonome di Trento e Bolzano e quindi, in un incisivo ruolo sociale.

5. Trento Fiere S.p.A.

Nata nell'aprile del 1975, è supportata da 3 unità lavorative e partecipata da enti pubblici allo scopo di promuovere manifestazioni fiere ed esposizioni, per la diffusione delle produzioni dell'economia locale; gestire su delega del Comune di Trento il mercato ortofrutticolo all'ingrosso; valorizzare, locare e gestire il patrimonio immobiliare di proprietà.

Gli azionisti sono così percentualmente divisi:

Tabella 67

Enti pubblici	Percentuale	Capitale sociale
Regione aut. TN/A.A.S.	16,22%	1.890.437,00
Provincia autonoma di TN	70,40%	8.205.070,00
Comune di Trento	10,66%	1.242.939,00
Totale enti pubblici	**97,28%**	**11.338.446,00**
Altri		
C.C.I.A.A: di Trento	1,52%	177.046,00
Sait consorzio coop. consumo	0,44%	50.926,00
UNICREDIT	0,39%	45.732,00
B.T.B	0,26%	30.448,00
Federazione trentina della cooperazione	0,09%	10.053,00
Associazione artigiani e piccole imprese PAT	0,02%	2.448,00
Totale altri	**2,72%**	**316.653,00**
Totale generale	**100,00%**	**11.655.099**

Elaborazione Corte dei conti su dati da visura C.C.I.A.A. Trento

Sinteticamente si presentano alcuni dati sullo stato societario:

Tabella 68

Trento Fiere Spa	31/12/2011	31/12/2012	Scostamento	Variazione %
Valore della produzione	1.533.303,00	1.499.201,00	-34.102,00	-2,22%
Utile /perdita	162.847,00	132.835,00	-30.012,00	-18,43%
Patrimonio netto d'esercizio della spa	11.621.837,00	11.754.674,00	132.837,00	1,14%
Valore quote investite dalla Reg. aut. TN/A.A.S.	1.890.437,00	1.890.437,00	/	/
Indice ROE %	1,40%	1,13%	/	0,27%

Elaborazione Corte dei conti su dati da visura C.C.I.A.A. Trento

6. Inter Brennero S.p.A.

Si precisa che L'Ente regionale, come risulta dalla compilazione del questionario "SIQUEL" trattato nelle pagine seguenti, ha in corso la procedura di dismissione delle quote di partecipazione detenute nella S.p.A. Inter Brennero con delibera di Giunta regionale n.266/2010.

Si riferisce inoltre che, attraverso la deliberazione n. 70 del 19 aprile 2013 la Giunta regionale ha approvato sia la designazione della rappresentante della Regione nel C.d.A. di Inter Brennero S.p.A., sia le modifiche allo Statuto societario della S.p.A. stessa.

La società che conta 33 unità lavorative, è nata con la legge provinciale n. 17 del 1983 per la gestione di un nodo logistico di smistamento e movimentazione merci per l'accesso ai mercati dell'Europa centro-settentrionale. Tale ambito s'inserisce nella rete europea denominata corridoio Berlino-Palermo. I soci che costituiscono il pacchetto azionario sono:

Tabella 69

Azionisti Inter Brennero S.p.A.	Percentuale	Capitale sociale
Provincia autonoma di Trento	62.92%	8.694.930,00
Provincia autonoma di Bolzano	10.56%	1.459.458,00
Regione autonoma Trentino Alto Adige/ Sü	10.56%	1.459.458,00
Comune di Trento	1.93%	267.060,00
Totale enti pubblici	**85,97%**	**11.880.906,00**
Camera di commercio di Trento	1.35%	174.021,00
Camera di Commercio di Vicenza		12.000,00
Autostrada del Brennero S.p.A.	3.31%	456.765,00
Istituti bancari e assicurativi	5.07%	721.149,00
Associazioni di categoria	0.75%	198.963,00
Privati diversi	3.65%	375.129,00
Totale altri	**14,13%**	**1.938.027,00**
Totale generale	**100,00%**	**13.818.933,00**

Elaborazione Corte dei conti su dati sito Regione autonoma TN/A.A.S. e C.C.I.A.A. Trento

Si propongono di sèguito alcuni elementi sullo stato societario[182]:

[182]Si rammenta la formula ROE: = utile netto/patrimonio netto medio tra 2011+2012/2= x 100: 1.463.940,00/(62.218.857,00+60.754.914,00=122.973.771,00/2=61.486.885,5)=-0,0238 x 100= -2,38%

Tabella 70

Inter Brennero S.p.A.	31/12/2011	31/12/2012	Scostamento	Variazione %
Valore della produzione	5.778.542,00	2.917.810,00	-2.860.732,00	-49,50%
Utile /perdita	30.145,00	-1.463.940,00	-1.433.795,00	-4756,32%
Patrimonio netto d'esercizio della spa	62.218.857,00	60.754.914,00	-1.463.943,00	-2,35%
Valore quote investite dalla Reg. aut. TN/A	1.459.458,00	1.459.458,00	/	/
Indice ROE %	0	**-2,38%**	/	/

Elaborazione Corte dei conti - Trento su dati da visura C.C.I.A.A. Trento
*indice ROE su Dati SIQUEL inseriti da Ente danno ROE a -2,41%

I dati che l'Ente regionale ha inserito nel sistema Corte dei conti – SIQUEL, permettono di estrarre ancora quanto segue:

Tabella 71

Voci da sistema SIQUEL	2011	2012	Scostamento
Indice R.O.I.	0,58%	-2,02%	-1,44%
Indice EBIT Margin	6,56%	-44,58%	-38,02
Valore della produzione per unità di personale	Euro 5.778.540,00	Euro 88.418,50	5.690.121,50
Costo del lavoro per unità di personale	Euro 1.480.160,00	Euro 40.721,50	1.439.438,50

Elaborazione Corte dei conti su dati SIQUEL

Il settore economico della logistica nell'esercizio 2012 ha proseguito con la stessa spirale sfavorevole degli esercizi precedenti, rappresentata da un fatturato in calo e addetti impiegati in diminuzione. Le società di gestione dei nodi logistici sono, negli ultimi anni, in notevole sofferenza e per i prossimi mesi, le statistiche di settore non avvertono sostanziali prospettive di ripresa.

Essendo maggioritaria la partecipazione della Provincia autonoma di Trento nella società "Inter Brennero S.p.A.", all'Ente regionale compete il compito di sollecitare l'adozione e la messa in atto di un adeguato piano di riequilibrio.

7. Air Alps Aviation S .r. l.

L'attività principale della società è il traffico aereo per il trasporto di persone, traffico postale e di merci e voli commerciali-industriali. I dati d'impresa, desunti dalla visura presso la C.C.I.A. di Bolzano al 31.12.2013, confermano 32 dipendenti e l'ultimo bilancio inserito e consultabile risale all'esercizio 2007.

Nell'agosto del 2013 Air Alps S.p.A. informa della messa in liquidazione della compagnia aerea; la Regione vi aveva investito 1,5 milioni di euro, tra il 2006 e il 2008, acquisendo una partecipazione pari all'1,88%. La compagnia nasceva nel 1998 con sede amministrativa a Innsbruck e base operativa a Bolzano, oltre ai partner austriaci[183] aveva tra gli azionisti principali anche un consorzio d'imprenditori altoatesini. Nel gennaio 2012 Air Alps S.p.A. in forti difficoltà finanziarie, sospende a tempo indeterminato i voli e nel dicembre 2012 lascia definitivamente l'aeroporto di Bolzano.

Per la società anche nel 2011 si riportavano dati negativi sia nella voce "patrimonio netto", sia nella voce "risultato d'esercizio[184], quest'ultima voce era negativa anche nel 2009, non si hanno notizie per l'esercizio 2010.

A tale situazione sfavorevole riguardante più esercizi, non sono correlate iniziative liquidatorie definitive da parte dell'Amministrazione interessata.

[183] Welcome Air Luftfahrt GmbH & Co KG.
[184] Come da relazione alla Parifica 2012 della Sezione controllo Cdc di Trento.

Si rappresentano alcuni dati della situazione societaria:

Tabella 72

AIR ALPS AVIATION S.r.l.	2011	2012	2013
Patrimonio netto	-7.562.957,90	-14.193.178,36	672.847,70
Capitale sociale	3.006.589,70	3.006.589,70	3.006.589,70
Valore della produzione	16.768.433,70	10.992.341,69	6.332.831,40
Costo della produzione	22.677.741,70	17.387.864,23	8.243.922,75
Perdita di esercizio	3.036.950,06	6.630.220,46	3.934.523,08

Elaborazione dati Corte dei conti su dati forniti da Regione e su visura C.C.I.A.A. Bolzano

I valori riguardanti il 2013 si riferiscono precisamente al 31 agosto 2013, mese nel quale la società, attraverso l'Assemblea generale riunitasi in data 28 agosto, ha modificando lo statuto sociale ponendo fine all'esercizio finanziario e, deliberando lo scioglimento della stessa società a decorrere dal 31 agosto 2013. In questo momento la S.p.A. è ancora in stato di liquidazione. Si invita la Regione a monitorare il procedimento di liquidazione ed a porre in atto le azioni possibili per la sua conclusione.

8. Informatica Trentina S.p.A.

La società costituitasi nel 1983 con inizio attività nel 1984, conta 303 addetti al termine del 2013. E' nata su iniziativa della Provincia autonoma di Trento[185], di altri Enti trentini e della Finsiel S.p.A., con l'obiettivo di progettare, realizzare e gestire il Sistema Informativo Elettronico della Provincia. Nel dicembre 2006 Informatica Trentina si è trasformata in società pubblica[186], seguendo così i vincoli della normativa comunitaria, nazionale[187] e provinciale[188].

Il ruolo della società è largamente illustrato attraverso uno "Schema di convenzione" che chiarisce i rapporti con gli Enti pubblici utilizzatori dei suoi servizi[189], garantisce "l'azionariato gratuito" a tutti gli Enti locali in proporzione al numero di abitanti, a fronte di una convenzione che impegna gli Enti aderenti alla fruizione dei servizi esclusivi della società partecipando nel contempo alle funzioni di indirizzo e controllo della stessa S.p.A.. Di seguito si propone lo schema dell'azionariato societario.

Tabella 73

Azionisti	Percentuale	Capitale sociale
Provincia autonoma di Trento	47,81%	1.673.521,00
Centro tecnico finanziario per lo sviluppo economico della PAT - Tecnofin Trentina S.p.A. -	39,71%	1.389.853,00
Regione autonoma Trentino Alto Adige/Südtirol	1,72%	60.197,00
Comune di Trento	1,24%	43.514,00
C.C.I.A.A.	1,24%	43.514,00
Sub totale	**91,72%**	**3.210.599,00**
Altri soci	8,19%	289.401,00
Totale	**99,91%**	**3.500.000,00**

Elaborazione Corte dei conti su dati visura C.C.I.A.A. Trento

La successiva tabella rappresenta alcuni elementi sullo stato societario:

[185]Di cui alla Legge Provinciale 6 maggio 1980, n. 10.
[186]Società "in house".
[187]Decreto Bersani" di cui all'art. 13 del D.L. 223/2006.
[188] Sistema Informativo Elettronico Provincia - L.P. 11/2006 art. 13.
[189] Delibera G.P. n° 468 del 29 febbraio 2008.

Tabella 74

Informatica Trentina Spa	31/12/2011	31/12/2012	Scostamento	Variazione %
Valore della produzione	59.631.116,00	59.054.223,00	-576.893,00	-0,97%
Utile /perdita	3.351.163,00	2.847.220,00	-503.943,00	-15,04%
Patrimonio netto d'esercizio della spa	20.934.711,00	21.268.559,00	333.848,00	1,59%
Valore quote investite dalla Reg. aut. TN/A.A.S.	60.197,00	60.197,00	/	/
Indice ROE %	/	13,49%	/	/

Elaborazione Corte dei conti su dati visura C.C.I.A.A. Trento.

9. Informatica Alto Adige S.p.A.

La società fondata nel 1992 è partner della Provincia Autonoma di Bolzano, del Consorzio dei Comuni e della Regione Trentino Alto Adige Südtirol e si occupa di soluzioni I.T.C. per l'Amministrazione pubblica. I principali fruitori dei suoi servizi sono: la Provincia autonoma di Bolzano, il Consorzio dei Comuni della Provincia, l'Azienda sanitaria locale, la Regione autonoma TN/Alto Adige/ Südtirol e altre società a partecipazione pubblica. L'attività chiave di Informatica Alto Adige S.p.A. è rappresentata dai seguenti settori:

- Internet ed e-Government[190] (inclusa la Rete Civica dell'Alto Adige[191]),
- Sviluppo e manutenzione software,
- Tecnologia di rete e di sistema,
- Sicurezza informatica,
- Settore sociosanitario,
- Libro fondiario e Catasto,
- Mercato del lavoro, biblioteche e scuole.

All'interno della società è stato fondato nel maggio 2011 un "Data Center", un'infrastruttura per amministrare server ove confluiscono tutti i dati dell'amministrazione pubblica[192]. La società comprende 82[193] unità lavorative ed ha chiuso l'esercizio operativo 2012 con un fatturato netto di € 8.375.662,13. L'utile risultante dal bilancio al 31.12.2012 ammonta a € 47.093,32[194].

Nella visura, aggiornata all'aprile u.s., compiuta sulla C.C.I.A.A. di Bolzano la quota di partecipazione della Regione autonoma Trentino A.A.S. risulta dell'1,08%, a differenza di quanto specificato nel sito della stessa Regione e riportato precedentemente nella prima tabella di questo paragrafo (1,72%).

La differenza si chiarisce con l'aumento di capitale apportato alla società (delibera della Giunta provinciale di Bolzano n. 377 dell'11.03.2013) al quale non ha partecipato l'Ente regionale. L'aumento, di 3 milioni di euro, ha portato il capitale sociale a 8 milioni di euro riducendo la percentuale di partecipazione della Regione dall'1,72% all'1,08%.

---

[190] Per servizi di e-Government si intendono le applicazioni web tramite le quali il cittadino o un intermediario professionale inoltra online la propria domanda alla Pubblica Amministrazione.

[191] La Rete Civica dell'Alto Adige è un portale multi-istituzionale delle pubbliche amministrazioni.

[192] La società gestisce il Data Center unitario e due reti a livello provinciale: la rete provinciale per conto della Provincia incluso il libro fondiario e il catasto, inoltre la rete sanitaria.

[193] Dato al 31.12.2013 da visura CCIIA di Bolzano.

[194] Di cui: a riserva legale € 2.355,00; a riserva straordinaria € 9.419,00 e a riporto utili € 35.319,32 per un totale di euro 47.093,32.

Tabella 75

Informatica Alto Adige Spa	31/12/2011	31/12/2012	Scostamento	Variazione %
Valore della produzione	8.921.272,00	8.493.018,00	-428.254,00	-4,80%
Utile /perdita	190.875,00	47.093,32	-143.781,68	-75,32%
Patrimonio netto d'esercizio della spa	7.682.360,00	7.729.453,00	47.093,00	0,61%
Valore quote investite dalla Reg. aut. TN/A.A.S.	86.000,00	86.000,00	/	/
Indice ROE %	/	0,61%	/	/

Elaborazione Corte dei conti su dati visura C.C.I.A.A. Bolzano

I soci che costituiscono il pacchetto azionario sono:

Tabella 76

Soci Informatica Alto Adige S.p.A.	Percentuale
Provincia autonoma di BZ	78,04%
Consorzio Comuni Provincia autonoma di BZ	20,88%
Regione Trentino A.A.S.	1,08%
Totale	100,00%

Elaborazione Corte dei conti su dati visura C.C.I.A.A. Bolzano

Si riproduce di seguito quanto pubblicato nel sito istituzionale dell'Ente regionale con riferimento agli incarichi di amministrazione conferiti, ai compensi connessi e corrisposti per la rappresentanza nelle società partecipate.

Tabella 77

Società Partecipata	Incarico	Tipologia corrispettivo	Importo annuo lordo	Data nomina
Pensplan Centrum Spa	Presidente	Compenso annuo	115.000,00	26.04.2012
	Consigliere	Compenso annuo	15.000,00	26.04.2012
	Consigliere	Compenso annuo	15.000,00	26.04.2012
Autostrada del Brennero Spa	Presidente	Compenso annuo	113.333,00	30.04.2013
		Gettone a seduta	300	
		Compenso annuo	126.667,00	30.04.2013
	A.D.	Gettone a seduta	300	
		Compenso annuo	8.000,00	30.04.2013
	Consigliere	Gettone a seduta	300	
		Compenso annuo	25.333,00	30.04.2013
	Consigliere	Gettone a seduta	300	
Fiera Bolzano Spa	Consigliere	Gettone a seduta	250	27.04.2012
Mediocredito Trentino A.A Spa	Consigliere	Compenso annuo	7.750,00	11.05.2012
		Gettone a seduta	350	
	Consigliere	Compenso annuo	5.000,00	11.05.2012
		Gettone a seduta	350	
	Consigliere	Compenso annuo	5.000,00	11.05.2012
		Gettone a seduta	350	
Trento Fiere Spa	Vice Presidente	Compenso annuo	3.500,00	06.05.2013
		Gettone a seduta	90,4	

Elaborazione Corte dei conti su dati aggiornati al 01.01.2014 da sito Regione Trentino A/A/ Südtirol

9.2. *Partecipazioni societarie indirette*

Le società a partecipazione indiretta sono elencate nella tabella seguente, con riferimento all'allegato contenuto nel sito della Regione Trentino A.A.S., comparato alla situazione esposta da questi Uffici nella Parifica all'esercizio 2012:

Tabella 78

Spa capogruppo partecipata direttamente dalla Regione	Società partecipata indirettamente dalla Regione	Percentuale	Variazioni rispetto 2012
Centro Pensioni Complementari Spa (99,88%)	Pensplan Invest Sgr Spa	64,44%	
Autostrada del Brennero Spa (32,29%)	Inter Brennero Spa	3,31%	
	C.R.S. - Centro ricerche stradali Spa	10,00%	
	Traforo Cles - Malè Spa	30,00%	In liquidazione
	Stazione Autostradale doganale di confine del Brennero Spa	100,00%	
	S.T.R. - Brennero Trasporto Rotaia S.p.A./Brennerschienen Transport AG	85,00%	
	Brennercom Spa/AG	2,71%	
	I.I.T. Bolzano S.c.a.r.l./IIT Bozen Konsortial - GmbH	32,94%	
	Confederazione Autostrade Spa	16,67%	
	Consorzio Autostrade italiane energia	4,08%	
	Autostrada regionale Cispadana Spa	51,00%	
	MC - Link Spa	1,12%	
	S.I.A.S. Società Iniziative Autostradali e Servizi Spa	0,29%	
	Auto Plose -Sadobre S.r.l.	52,00%	Nuova Spa non presente esercizio 2012
	Autostrada Torino Milano Spa	0,74%	S.p.A. presente esercizio 2012 assente esercizio 2013
Fiera di Bolzano Spa (24,97%)	Tipworld S.r.l./GmbH	70,67%	
Mediocredito Trentino - Alto Adige Spa (17,49%)	Cassa Centrale Banca Spa	0,02%	
	Alto Garda Servizi Spa	6,05%	
	Green Hunter Groupe Spa	3,83%	Nuova spa non presente esercizio 2012
	Urbin Spa	2,78%	Liquidata
	Trevefin Spa	4,39%	
	Biorendena Spa	20,00%	
	Essedi Strategie d'Impresa S.r.l.	31,87%	
	SPF Energy Spa	3,83%	Presente esercizio 2012 assente esercizio 2013
	Trentino Volley Spa	5,36%	
	Paradisidue S.r.l	100,00%	
	Hotel Lido Palace Spa	4,84%	
	Valsugana Energia Spa	12,00%	
	Alto Garda Servizi Spa Teleriscaldamento Spa	16,13%	
	Abi LAB - Centro di Ricerca e innovazione per la banca	0,82%	
	Lineapiù Spa	0,79%	Spa in Stato di insolvenza in liquidazione dal 2012
	P.B. S.r.l.	0,82%	Spa in liquidazione dal 2012
	Formazione lavoro soc. c.p.a.	0,04%	
	Enercoop S.r.l.	15,00%	
	Sia Spa	0,000006%	10 azioni possedute
	S.W.S. Group Spa	14,97%	
	AEDES. Spa ligure lombarda per imprese e costruzioni	0,12%	
Trento Fiere Spa (16,22%)	Iniziative turistiche per la montagna S.r.l.	22,43%	
	Azienda per il turismo Trento, Monte Bondone, Valle dei Laghi S.c.a.r.l.	14,49%	
Inter Brennero Spa (10,56%)	Interporto di Padova	1,00%	
	I.B.G. S.r.l.	55,00%	Spa in liquidazione dal 2012
	Interporto Servizi Spa	54,78%	
	Terminale Ferroviario Valpolicella Spa	5,48%	
	Uirnet Spa	2,03%	
	Interporto Servizi Doganali	80,00%	
Air Alps Aviation S.r.l. (1,88%)			Spa con Sede estero, filiale italiana chiusa
Informatica Trentina Spa (1,72%)			
Informatica Alto Adige Spa (1,72%)			

Elaborazione Corte dei conti su Spa indirettamente partecipate comparazione dati sito Regione

Nella trattazione sulle società partecipate direttamente e indirettamente dall'Ente regionale trentino, in considerazione delle distinte personalità giuridiche delle singole

imprese, si ritiene d'interesse un accenno al bilancio consolidato, inteso quale risultato economico di un "gruppo" d'imprese.

Il bilancio consolidato è parte del controllo di gestione, quale strumento informativo e valutativo dei bilanci d'esercizio delle società con rilevanti partecipazioni di maggioranza in altre società. Esso restituisce una fotografia complessiva della situazione patrimoniale-finanziaria del "gruppo" e misura i risultati economici del "gruppo" nel suo insieme.

A norma del D.lgs. 23 giugno 2011, n. 118[195] le Regioni e gli enti locali[196], adottano comuni schemi di bilancio consolidato con i propri enti e organismi strumentali, aziende, società controllate e partecipate e altri organismi controllati, sempre in conformità con i relativi Statuti e con le procedure previste dall'articolo n. 27 della L. n. 42/09.[197]

Nel decreto legislativo n.118/2011 l'armonizzazione dei bilanci delle regioni e degli enti locali costituisce un'operazione necessariamente indirizzata ad ottenere dati contabili omogenei e confrontabili sui conti delle pubbliche amministrazioni, anche al fine del raccordo con i sistemi adottati in ambito europeo. Stimando le possibili difficoltà per questa armonizzazione, il provvedimento prevede una sperimentazione biennale[198] al termine della quale, saranno definite le regole contabili definitive a regime dal 2014.

La Regione Trentino Alto Adige Südtirol non ha ancora affiancato alla contabilità finanziaria, la normativa sulla contabilità economica e non elabora un bilancio consolidato[199].

Il questionario predisposto dagli Uffici della Sezione della Corte dei conti di Trento, sulla base dello schema della Sezione delle Autonomie della Corte dei conti e redatto dagli Uffici regionali[200], conferma con riguardo alle partecipazioni nell'esercizio esaminato, quanto osservato nel capitolo dedicato al quadro normativo:

- l'adozione degli atti di ricognizione per il mantenimento delle partecipazioni consentite, come previsto dall'articolo 3, comma 28 della L. n. 244/07, attraverso la deliberazione della Giunta regionale n. 266/2010;
- che la Regione non detiene partecipazioni in società che non hanno attinenza strettamente necessaria per il conseguimento delle proprie attività istituzionali, di cui all'articolo 3, comma 27 della L. n. 244/07 (soggette eventualmente all'obbligo di dismissione di cui all'articolo 1, comma569 L. n.147/2013);
- l'Ente regionale ha in corso la procedura di dismissione delle quote di partecipazione detenute nella S.p.A. Inter Brennero con delibera di Giunta regionale n.266/2010;
- sono state emanate direttive specifiche attraverso la delibera della Giunta regionale n.78/2012 in relazione ai divieti e alle limitazioni sull'assunzione di personale nelle partecipate;
- è stata fatta la comunicazione al Dipartimento della Funzione Pubblica dell'elenco dei consorzi e delle società a totale o parziale partecipazione di cui all'articolo 1, comma 587 della L. n. 296/06;
- compatibilmente con quanto dispone la L.R. n.3/2013 e in conformità all'intesa raggiunta con la conferenza Unificata tra Governo e regioni ed Enti locali, è stato osservato l'obbligo di pubblicazione dei dati relativi agli Enti pubblici vigilati e agli Enti di diritto privato in controllo pubblico, nonché alle partecipazioni in società di diritto privato;

---

[195] D.lgs. 23 giugno 2011, n. 118:" Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge n. 42/09".
[196] Di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
[197] Legge n. 42/2009, articolo n. 27:"Obiettivi di perequazione e di solidarietà per le regioni a Statuto speciale e per le province autonome di Trento e Bolzano" – Coordinamento della finanza delle regioni a statuto speciale e delle provincie autonome -.
[198] Disciplinata dal DPCM 28 dicembre 2011.
[199] Nella nota di risposta n.586 del 19.03.14 alla prima richiesta istruttoria di questi Uffici, l'ente afferma di aver costituito nel 2013 un gruppo di lavoro per l'armonizzazione dei bilanci nel proprio territorio.
[200] Allegato al protocollo Corte dei conti Sezione controllo di Trento n.836 del 30.04.2014.

- l'albo e il sito informatico dei soci pubblici per la pubblicazione degli incarichi di amministratore di società ed organismi partecipati è aggiornato semestralmente, come dispone l'articolo 1, comma 735 della L. n. 296/2006;
- l'Ente regione ha prestato garanzie fideiussorie, si tratta di garanzia autonoma a prima domanda per prestiti concessi dalla B.E.I. a Mediocredito Trentino S.p.A. con delibera della Giunta regionale n. 148/2013;
- la Regione non ha effettuato aumenti di capitale, trasferimenti straordinari, aperture di credito, rilascio di garanzie a favore di società non quotate che abbiano registrato per tre esercizi consecutivi perdite o utilizzato riserve per il ripiano di perdite infra annuali, di cui all'articolo6, comma 19 del D.L. n.78/2010;

In ragione di quanto esposto nei capitoli precedenti si richiama l'attenzione sulle successive argomentazioni.

Come osservato inizialmente nel capitolo alcune società non possono definirsi "strumentali" all'Ente regionale, considerate le attuali funzioni attribuite all'Ente dallo Statuto speciale (artt. 4,5,6 e 16 in particolare). Non risulta quindi esatto il riferimento ad "attività partecipata a carattere strumentale" per le società:

- "Autostrada del Brennero S.p.A.";
- "Fiera di Bolzano S.p.A.";
- "Trento Fiere S.p.A.";
- "Inter Brennero S.p.A.".

Nell'ambito dell'effettiva "strumentalità della partecipazione o del controllo maggioritario" da parte dell'Ente regionale, come specificato nei termini delle conclusioni, possono invece annoverarsi le società:

- "Centro Pensioni Complementari S.p.A.";
- "Informatica Trentina S.p.A.";
- "Informatica Alto Adige S.p.A.".

Una ulteriore precisazione, già emersa dalle pagine precedenti, va posta nuovamente per ciò che concerne la strumentalità della partecipata "Mediocredito Trentino Alto Adige S.p.A.. Quest'ultima, infatti, essendo rivolta al finanziamento delle politiche di sviluppo economico regionale, non può attualmente essere individuata correttamente come ente/organismo partecipato strumentale rispetto alle funzioni di competenza della Regione. Né l' attività di Mediocredito, per altro verso, può essere definita di interesse generale, in relazione agli attuali parametri di valutazione determinabili in base al vigente ordinamento, tenendo conto dell'attuale disciplina del credito, che come attività di mercato è soggetto alla potestà normativa dello Stato e alle norme europee in materia di concorrenza. La competenza regionale riconosciuta alla Regione dallo Statuto riguarda invece la materia dell'ordinamento degli enti di credito a carattere regionale

- Con riguardo sia alla non specifica strumentalità, che alle perdite o alle difficoltà segnalate nelle società partecipate, è da rilevare come gli strumenti del controllo interno a disposizione non abbiano ancora indotto all'attuazione delle azioni conseguenti necessarie, pur nella considerazione generale della grave crisi economica che investe anche il territorio regionale, per tutelare l'Ente regionale coinvolto. Sono quindi da considerarsi necessarie: la conclusione della liquidazione di "Air Alps Aviation s.r.l. nonché la cessione delle azioni della società "Inter Brennero S.p.A., di "Autostrada del Brennero S.p.A.", di "Fiera di Bolzano S.p.A.", di "Trento Fiere S.p.A." e di Mediocredito S.p.A..

Operativamente poi, talune situazioni in divenire impongono la predisposizione di piani di miglioramento, anzitutto verso alcune "partecipazioni incrociate" che, in alcuni casi consentono di controllare altre imprese.

L'argomento riferito alla "Trasparenza amministrativa", che è trattato nello specifico paragrafo, non esonera dal porre qui, comunque, l'accento sull'inadeguatezza di alcuni dei siti web delle partecipate dall'Ente regionale, nei riguardi del principio della trasparenza e della pubblicità.

Si afferma, da ultimo, come già ampiamente sviluppato nei capitoli precedenti che per le partecipate, ricorre l'obbligo di predisporre il bilancio consolidato.

10. Conclusioni, osservazioni ed esigenze di riforma normativa

Queste conclusioni, osservazioni e proposte di riforma normativa rivolte alla Regione sono svolte in attuazione di quanto previsto dall'articolo 10, commi 1 e 2, del Decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 305 (Norme di attuazione dello statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige), come da ultimo modificato dal decreto legislativo n. 166/2011. In particolare, si rammenta che il predetto articolo 10 prevede anche che: "*alla decisione di parifica sia unita una relazione nella quale la Corte formula le sue osservazioni intorno al modo con cui l'amministrazione interessata si è conformata alle leggi e suggerisce le variazioni o le riforme che ritenga opportuno*".

10.1. Osservazioni ed esigenze di riforma normativa

1. Premessa

L'esercizio finanziario 2013 è caratterizzato, per la Regione autonoma Trentino Alto Adige/Südtirol, dall'ulteriore implementazione della delega di gran parte delle funzioni amministrative di competenza regionale alle medesime Province, avviatasi nell'ultimo decennio, mediante l'utilizzo, disciplinato con legge, di una parte rilevante dell'avanzo di amministrazione per sostenere un piano straordinario di sviluppo del territorio regionale, la cui realizzazione è affidata alle province autonome: questo intervento ha comportato un forte incremento del bilancio, relativo all'esercizio 2013, che risulta quasi triplicato rispetto all'anno precedente, sul quale si è necessariamente posta grande attenzione. Di tale intervento si tratta diffusamente nell'ambito della relazione.

2. Sintesi della gestione finanziaria e patrimoniale

La Giunta della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol ha approvato il rendiconto generale dell'esercizio finanziario 2013 con le deliberazioni n. 105 del 27 maggio 2014 e n. 143 del 18 giugno 2014 ed ha presentato il relativo documento contabile alla Sezione Regionale di controllo della Corte dei Conti.

La gestione finanziaria della Regione, relativa all'esercizio 2013, è stata autorizzata con legge regionale 13 dicembre 2012, n. 9, con la quale è stato approvato il "Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2013 ed il bilancio triennale 2013-2015 ". Con legge regionale n. 5 del 10 luglio 2013, è stata approvata la "Variazione al bilancio di previsione 2013".

Nel bilancio di previsione definitivo la competenza registra entrate pari ad euro 412.702.000,00 e spese pari ad euro 1.006.143.200,00. Al maggior onere di euro 593.441.200,00 si è fatto fronte mediante l'utilizzo dell'avanzo degli esercizi precedenti, definitivamente accertato con legge regionale n. 8 del 4 ottobre 2013 "Approvazione del rendiconto generale per l'esercizio finanziario 2012". Passando ai dati finanziari, si rileva che al termine della gestione 2013 risulta che, a fronte di entrate accertate per euro

368.436.731,77, sono state impegnate spese per euro 869.471.222,04.

I residui presentano le seguente risultanze:

- i residui attivi ammontano ad euro 516.203.337,09 (di cui euro 515.969.275,60 relativi ad entrate tributarie ed euro 234.061,49 ad entrate extra-tributarie): la somma comprende euro 26.599.260,63 di residui della gestione di competenza ed euro 489.604.076,46 di residui derivanti da esercizi pregressi.
- i residui passivi ammontano ad euro 335.170.779,21 (di cui euro 18.683.141,52 relativi alla spesa corrente ed euro 316.487.637,69 alla spesa in conto capitale): la somma comprende euro 291.007.716,61 derivanti dall'esercizio di competenza ed euro 44.163.062,60 derivanti da esercizi pregressi.

Il saldo di cassa è pari ad euro 267.799.983,87; le riscossioni nell'esercizio ammontano ad euro 393.249.451,14 ed i pagamenti ad euro 592.477.305,37.

L'avanzo di amministrazione ammonta ad euro 448.832.541,75.

La parte seconda del Rendiconto espone il "Conto generale del patrimonio" il cui valore netto ammonta ad euro 1.305.987.544,18.

La Regione non risulta aver fatto ricorso ad alcuna forma di indebitamento.

3. Osservazioni ed esigenze di riforma normativa

3.1. Patto Di Stabilità

La Regione ha presentato la documentazione dalla quale risulta l'osservanza degli obiettivi e degli obblighi riguardanti il concorso della Regione agli obiettivi del Patto di stabilità interno, concordati con il Ministero dell'Economia e delle Finanze (MEF) in base all'articolo 79 dello Statuto speciale di autonomia; nel corso dell'esercizio l'amministrazione ha provveduto a trasmettere trimestralmente le informazioni per il monitoraggio al MEF.

3.2. Capitoli campione

Con riferimento all' ATTUAZIONE DELL'ART. 1 della LEGGE REGIONALE N. 8/2012, riguardante un piano straordinario d'intervento per lo sviluppo territoriale, si evidenzia che:

- l' intervento, come definito dalle deliberazioni adottate dalla Giunta regionale, ha i connotati della concessione di un credito non oneroso: questa era la sola soluzione possibile, tra le tante prefigurate dalla norma, in quanto solo in tale configurazione non ha avuto effetti negativi sul patto di stabilità. Da ciò consegue l'esigenza che l'intervento rimanga configurato come concessione di credito; è altresì necessario che la Regione adegui l'articolo 1 della L.R. 8/2012, che ora consente una molteplicità di tipologie di intervento non più utilizzabili per i motivi dianzi esposti, prevedendo, come unica modalità di intervento, quella della concessione di credito non oneroso alle Province autonome;
- è necessario assicurare il rispetto dei Trattati e delle norme dell'Unione Europea - oltre che delle norme statali direttamente applicabili e delle norme regionali - in particolare in materia di aiuti di stato e di tutela della concorrenza, anche con riferimento agli obblighi di notifica preventiva alla Commissione europea;
- riguardo all' individuazione delle spese ammissibili per gli investimenti, risulta indispensabile chiarire che l''operatività nella Regione' è, comunque, condicio sine qua non; invece, la delibera della Giunta regionale n. 184/2013, prevede "strumenti finanziari emessi da imprese....aventi sede legale e/o operanti nella Regione..."; tale disposizione non sembra in linea con quanto prevede il comma 3 dell'articolo 1 della l.r. n. 8/2012: il

fatto di avere la – sola – sede legale nel territorio regionale non è pertanto requisito sufficiente, poiché necessario è il requisito dell'operatività in Regione.

- per lo schema di protocollo di Intesa Regione-Province è necessario che, per la scelta dei contraenti, siano rispettate le norme europee, le leggi statali direttamente applicabili e le leggi regionali che disciplinano i contratti della Regione e delle società controllate;
- in relazione alla rilevanza dell'intervento, che presenta dimensioni finanziarie e complessità assai significative ed articolate, si ritiene necessario assicurare, oltre a quanto già evidenziato, adeguate forme di monitoraggio da parte della Regione medesima. La Corte di conti seguirà l'attuazione dell'intervento nell'ambito delle proprie competenze.

Con riferimento alle SPESE DI RAPPRESENTANZA DELLA GIUNTA REGIONALE, si osserva che il Regolamento in vigore nell'anno 2013 è formulato secondo tipologie eccessivamente ampie e comunque tali da non consentire sempre un'adeguata valutazione dell'inerenza delle spese con le finalità istituzionali. A tal proposito si ricorda, come già osservato in occasione della verifica sulla gestione dell'esercizio finanziario 2012 della Regione, che ogni tipo di spesa delle pubbliche amministrazioni, alla luce dei principi di cui agli articoli 3, 81, 97, 100 e 103 della Costituzione, deve avere una propria autonoma previsione normativa ed è sempre soggetta al controllo, anche giurisdizionale. Inoltre, l'impiego delle somme deve concretizzarsi in modo conforme alle corrispondenti finalità istituzionali, rispettando i principi di buon andamento e di imparzialità, uguaglianza, economicità, efficacia e trasparenza dell'amministrazione. In chiusura dell'argomento, si prende atto che, nel 2014, la disciplina per le spese di rappresentanza è stata modificata con l'emanazione di un nuovo regolamento (decreto del Presidente della Regione n. 28 del 31 marzo 2014) che ha ridotto le tipologie di spesa ammessa ed ha, nel contempo, previsto cinque categorie di spesa che non sono ritenute ammissibili quali "spese di rappresentanza". Inoltre, la Giunta regionale ha disposto che l'impegno per le spese di rappresentanza 2014 sia ridotto da 90.000 a 15.000 euro. Si prende atto, altresì, dell'avvenuta soppressione del capitolo 'Spese riservate'.

3.3. Partecipazioni societarie

Si evidenzia, in generale, la necessità di procedere ad una verifica e valutazione della coerenza tra le competenze legislative ed amministrative della Regione, in base al vigente Statuto speciale, e gli organismi partecipati dalle Regione stessa. In tal senso vanno considerate:

- la dismissione delle partecipazioni riguardanti società non aventi carattere strumentale attuale, quali risultano "Mediocredito Trentino Alto Adige" S.p.A, A22 "Autostrada del Brennero S.p.A.", "Inter Brennero S.p.A.", Enti Fiera di Trento e di Bolzano. Infatti si evidenzia come tali società, essendo rivolte, pur secondo una pluralità di oggetti sociali, ad interventi riguardanti le politiche di intervento in economia, anche in forma di interventi infrastrutturali, non possano attualmente essere individuate correttamente come enti strumentali rispetto alle funzioni di competenza della Regione secondo il vigente Statuto di autonomia. Né, in tale ambito, l' attività di "Mediocredito Trentino Alto Adige" S.p.A. può essere definita strumentale o di interesse generale, tenendo conto che il credito oggi è attività di mercato e che, come tale, è soggetto alla potestà normativa dello Stato e alle norme europee, in materia di concorrenza. La competenza regionale riconosciuta alla Regione dallo Statuto riguarda, invece, la materia dell'ordinamento degli enti di credito a carattere regionale.

- la necessità della conclusione del procedimento di liquidazione di "Airalps S.r.l.".

Anche per l'attuazione della fidejussione concessa a "Mediocredito Trentino Alto

Adige S.p.A." per sostenere interventi a favore di piccole e medie imprese, si evidenzia l'esigenza di assicurare il pieno rispetto dei Trattati e delle norme dell'Unione Europea - oltre che delle norme statali direttamente applicabili e delle norme regionali - in particolare in materia di contratti, di aiuti di stato e di tutela della concorrenza, anche con riferimento agli obblighi di notifica preventiva alla Commissione europea.

3.4 Trasparenza

La legge 190/2012, in attuazione della Convenzione ONU 2003 e della Convenzione penale sulla corruzione di Strasburgo del 1999, e il conseguente d.lgs. attuativo 33/2013, configurano nuovi livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale, ai sensi articolo 117, secondo c., lett. m), della Costituzione.

Si evidenzia innanzitutto la necessità di dare diretta attuazione ai nuovi livelli essenziali delle prestazioni, e quindi anche di adeguamento delle leggi regionali in materia di definizione delle forme e modalità organizzative per assicurare la trasparenza mediante:

- l'adeguamento degli strumenti operativi regionali e degli enti strumentali, comprese le società partecipate, con particolare riferimento al sito web istituzionale. Ciò anche con riferimento a:
  - disegni di legge, leggi e regolamenti;
  - bilanci;
  - conoscibilità, trasparenza anche degli enti strumentali, in particolare di "Pensplan S.p.A.", società interamente controllata dalla Regione.
- l'adeguamento delle leggi regionali in materia di trasparenza, informazione e accessibilità, con particolare riferimento alle modalità e forme per l'attuazione degli obblighi di trasparenza della Regione, dei suoi enti strumentali, e tutti gli enti ad ordinamento regionale. Infatti la situazione attuale dei livelli di trasparenza assicurata dalla Regione evidenzia una possibile limitazione di tali livelli essenziali; limitazione che appare dunque a sfavore dei diritti della popolazione regionale. Tale limitazione appare non compatibile né con gli articoli 3 e 117, secondo comma, lett. m), della Costituzione, né con l'ordinamento speciale della Regione, il cui Statuto prevede che la potestà legislativa regionale, sia esclusiva che concorrente, sia esercitata in armonia con la Costituzione e con i principi dell'ordinamento giuridico e delle norme fondamentali di riforma economico sociale della Repubblica.

3.5. Ulteriori esigenze di riforma normativa

Con riferimento alle ulteriori necessità di adeguamento della legislazione regionale alle norme europee o statali costituenti vincolo per il legislatore regionale, ai sensi degli articoli 4,5 e 105 dello Statuto di autonomia e dell'articolo 2 del d. Lgs. 266/1992, si evidenzia che:

- IN GENERALE, SULLE NORME RELATIVE ALLA COPERTURA DEGLI ONERI recati dalle nuove leggi regionali, è da ritenere necessario l'adeguamento delle tecniche di quantificazione delle nuove, maggiori o minori spese e delle minori, maggiori o nuove entrate. Ciò in considerazione sia della giurisprudenza della Corte costituzionale, che delle innovazioni in materia di bilanci e finanza pubblica intervenute nel 2012 con la L. cost. n. 1/2012. Si fa inoltre specifico riferimento a quanto evidenziato in materia, anche nel caso di assenza di oneri diretti, nella deliberazione 5/2013 delle Sezioni riunite della Corte dei Conti. In tale sede la Corte ha, tra l'altro, evidenziato i criteri definiti dalla giurisprudenza costituzionale in ordine alle corrette modalità per la copertura, in particolare, degli oneri generati da nuove leggi, con riguardo anche alla loro applicabilità alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome;

• CON SPECIFICO RIFERIMENTO ALL'ARTICOLO 10 DELLA L.R. N. 6/2012, in materia di trattamento previdenziale ed assistenziale dei Consiglieri regionali, e suoi regolamenti di attuazione, si osserva la necessità di una riconsiderazione da parte del Consiglio regionale in ordine a:

a. la mancata individuazione degli effetti finanziari derivanti dalla legge, in generale, e dallo specifico articolo 10, in particolare, per effetto della mancata disciplina delle modalità di copertura degli oneri, ancorché indiretti per il bilancio regionale, ma diretti per il bilancio del Consiglio. Bilancio che nel 2013 risulta quadruplicato attraverso le conseguenti variazioni introdotte dopo la legge regionale 6/2012. Tale mancanza non ha consentito anche al Consiglio stesso di valutare appieno e preventivamente gli effetti finanziari, delle norme approvate;

b. la difficile coerenza, almeno sul piano sostanziale, tra gli effetti derivanti dall'attuazione dell'articolo 10 della legge, e gli obiettivi di coordinamento della finanza pubblica per l'anno 2013, che perseguivano un miglioramento dei saldi di bilancio di tutte le P.A. anche in termini di flussi finanziari;

c. le fonti e gli strumenti normativi individuati dalla legge regionale per la propria attuazione (regolamenti adottati da organismi interni del Consiglio) sulla base della giurisprudenza, anche recente (sentenza 39/2914), della Corte costituzionale in materia nonché delle considerazioni dettagliatamente espresse nello specifico paragrafo della relazione, con particolare riguardo alla solo parziale comparabilità dell'autonomia del Consiglio con quella della Camera dei Deputati;

• IN MATERIA DI ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI E DEGLI ALTRI ENTI AD ORDINAMENTO REGIONALE, la necessità dell'adeguamento delle leggi regionali alle norme statali costituenti vincolo a sensi degli articoli 4, 5 e 105 dello Statuto speciale e del decreto legislativo 266/1992, tenendo debita considerazione della giurisprudenza della Corte costituzionale; tutto ciò con particolare riferimento alle norme previste dagli articoli 198 e 198-bis del d. lgs. 267/2000, come modificato ed integrato anche dal D.L. 174/2012, dalla legge 244/2007, art. 3, comma 55, dal D.L. 138/2011, e dal medesimo D.L. 174/2012: in tale ambito si pone anche uno specifico riferimento all'istituzione del collegio dei revisori dei conti della Regione e degli altri enti ad ordinamento regionale che ne sono ancora privi, nonché agli obblighi di informazione da parte dell'organo di revisione dell'ente nei confronti degli organi istituzionali dell'ente medesimo, nonché nei confronti della Corte dei conti;

• IN MATERIA DI BILANCI DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI, la necessità di dare diretta applicazione delle norme statali di armonizzazione dei bilanci nonché dell'adeguamento delle Leggi regionali alle norme statali che si configurano come coordinamento della finanza pubblica, anche con riferimento al consolidamento dei bilanci della regione e dei suoi enti strumentali, comprese le società ed altri organismi partecipati, ed ai controlli interni ed esterni. L'adeguamento va attuato con riferimento sia alla Regione e suoi enti strumentali, sia agli enti locali e agli altri enti ad ordinamento regionale. Esso si pone in relazione, in particolare, alla L. 42/2009, dal d.lgs. 118/2009, in materia di contabilità delle regioni, alla L. 196/2009 recante la nuova disciplina della contabilità dello Stato. Trattasi, invece, di dare diretta attuazione alla Legge Costituzionale 1/2012 in materia di bilanci delle P.A. e di finanza pubblica; legge che si applica anche alle autonomie speciali, così come le norme della sua legge attuativa, n. 243/2012, individuate come norme di armonizzazione dei bilanci pubblici. Si evidenzia, infatti, come la predetta diretta attuazione ovvero l'adeguamento delle leggi regionali debbano fondarsi anche sulle recenti sentenze della Corte costituzionale, n. 23/2014 e n. 39/2014 (riguardanti il DL 174/12), n. 88/2014 (relativa proprio alla legge 243/2012) e n. 175/2014 (con riferimento ai limiti di indebitamento, a sensi della legge 183/ 2011) e quindi alle interpretazioni dalla stessa Corte fornite in ordine alla valenza di numerose disposizioni di legge statale come norme di armonizzazione dei bilanci delle pubbliche amministrazioni ovvero come norme di coordinamento della finanza pubblica, per le quali

vi è, a seconda dei casi, la diretta applicazione ovvero l'obbligo di adeguamento anche per le autonomie differenziate.

PER LA RAPPRESENTAZIONE DEL CONTO GENERALE DEL PATRIMONIO, si è, infine, evidenziata la necessità che la Regione utilizzi la metodologia europea 'SE ' (Sistema Europeo dei Conti nazionali e regionali) approvata dal Regolamento (CE) N. 2223/96 del Consiglio Europeo, ora aggiornato con il Regolamento Ue n. 549/2013. Si evidenza che il predetto Regolamento europeo ha diretta applicazione anche per la Regione, ai sensi dell'articolo 2 del d. lgs. "266/1992, e che la stessa, pertanto, ha l'obbligo di adottare la richiamata metodologia SE , anche al fine di assicurare la rappresentazione e la valutazione, realistica ed attuale, dei cespiti patrimoniali, in modo confrontabile fra tutte le pubbliche amministrazioni.
(*Fine citazione*)

Tanto premesso,

il Consiglio della Regione Autonoma Trentino Alto Adige-Südtirol
impegna la Giunta Regionale

a vincolare mediante delibera, i fondi regionali trasferiti alle Province autonome, per il sostegno di misure anticrisi così come previsto dal comma 5 lett. b dell'art. 1 della Legge regionale n. 8 del 2012 esclusivamente a favore delle piccole medie imprese, tenuto conto che le grandi imprese e le multinazionali (Martinelli-Marangoni-Whirlpool ecc.), hanno beneficiato in passato di ingenti e diverse misure di sostegno che hanno però prodotto deludenti risultati per quanto riguarda il sistema economico locale, in particolare per la costruzione di un vero tessuto lavorativo a medio e lungo termine.
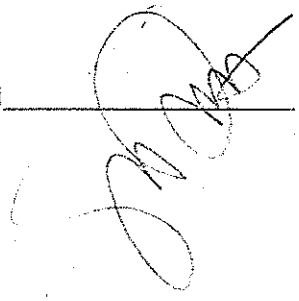
Gruppo Team Autonomie-Forza Italia On Giacomo Bezzi